

An abstract painting featuring a Siamese cat as the central subject. The cat is depicted with white fur and dark brown points on its face, ears, and paws. It is shown in a walking or standing pose, facing left. The background is a vibrant, abstract composition of bold colors including red, green, yellow, and blue, with expressive brushstrokes and lines that create a sense of movement and depth. The overall style is reminiscent of modernist or expressionist art.

Il benessere degli animali non umani

valore autonomo o strumentale?

a cura di
Isabel Fanlo Cortés
Giovanna Savorani

Collana diretta da

Paola Ivaldi (*Università di Genova*)

Lorenzo Schiano di Pepe (*Università di Genova*)

Comitato scientifico

Alberto M. Benedetti (*Università di Genova*), Pierluigi Chiassoni (*Università di Genova*), Paolo Comanducci (*Università di Genova*), Gisella De Simone (*Università di Genova*), Angelo Dondi (*Università di Genova*), Carlos Esplugues Mota (*Universitat de Valencia*), Riccardo Ferrante (*Università di Genova*), Andrea Fusaro (*Università di Genova*), Bettina Heiderhoff (*Westfälische Wilhelms-Universität Münster*), Juan Ruiz Manero (*Universidad de Alicante*), Alberto Marcheselli (*Università di Genova*), Realino Marra (*Università di Genova*), Eric Millard (*Université Paris Nanterre*), Marco Pietro Pavese (*Università di Genova*), Marco Pelissero (*Università di Torino*), Ilaria Queirolo (*Università di Genova*), Michele Siri (*Università di Genova*), Pascale Steichen (*Université de Nice Sophia Antipolis*), Lara Trucco (*Università di Genova*), Chiara Enrica Tuo (*Università di Genova*), Piera Vipiana (*Università di Genova*)

Il benessere degli animali non umani

valore autonomo o strumentale?

Questioni bioetiche e ruolo del diritto

a cura di
Isabel Fanlo Cortés
Giovanna Savorani



è il marchio editoriale dell'Università di Genova



**Università
di Genova**



*Il presente volume è stato sottoposto a double blind peer-review
secondo i criteri stabiliti dal protocollo UPI*

© 2024 GUP

I contenuti del presente volume sono pubblicati con la licenza
Creative commons 4.0 International Attribution-NonCommercial-ShareAlike.



Alcuni diritti sono riservati

ISBN 978-88-3618-308-1

e-ISBN (pdf) 978-88-3618-309-8

Pubblicato a dicembre 2024

Realizzazione Editoriale

GENOVA UNIVERSITY PRESS

Via Balbi 5, 16126 Genova

Tel. 010 20951558

e-mail: gup@unige.it

<https://gup.unige.it>

Stampato presso

Settore graphic design e centro stampa
dell'Università di Genova

SOMMARIO

ISABEL FANLO CORTÉS – GIOVANNA SAVORANI	
<i>Il lento cammino di “dereificazione” degli animali non umani tra interrogativi filosofici e ruolo del diritto. Introduzione</i>	11

Sezione I

Profili teorici e filosofici

FEDERICO ZUOLO	
<i>Animali e democrazia. Frontiere etiche e politiche del trattamento degli animali in una società pluralistica</i>	21
LUISELLA BATTAGLIA	
<i>Donne, natura e animali. Le nuove frontiere della giustizia</i>	39
VALERIO POCAR	
<i>I diritti degli animali come persone</i>	55
MATTIA VOLPI	
<i>La riflessione di Piero Martinetti sulla dignità degli animali: dall'organicismo filosofico all'etica della compassione</i>	61
MATTEO BUFFA	
<i>Coscienza zootecnica tra animali umani e non umani. Adattamenti selettivi opportunisti: to the end of the cage age</i>	77

Sezione II

Profili pubblicistici

PATRIZIA MAGARÒ	
<i>La tutela degli animali nel nuovo articolo 9 della Costituzione Italiana</i>	99

SUSANNA PENCO	
CON IL CONTRIBUTO DI FEDERICA NIN	
<i>Sperimentazione animale: sostenibilità e attualità anche alla luce della modifica dell'art. 9 della Costituzione</i>	121

ANTONELLA MADEO	
<i>La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti</i>	147

Sezione III

Profili civilistici

ALBERTO M. BENEDETTI – EDOARDO PESCE	
<i>Disciplina del contratto e vendita di animali d'affezione</i>	175

PAOLO DONADONI	
<i>Il danno alla relazione tra padrone e animale d'affezione. Il doppio binario dell'infungibilità</i>	201

Sezione IV

Profili comparatistici e internazionalistici

MANUELA GIACOMINI	
<i>La legislazione europea a tutela del benessere degli animali da allevamento. Alcuni casi pratici</i>	217

STEFANO DOMINELLI	
<i>La produzione di foie gras in Europa e la tutela del benessere animale: la strumentalizzazione delle regole di mercato nella promozione di un nuovo colonialismo culturale</i>	237

ANDREA FUSARO	
<i>Il caso dell'elefante Happy davanti alla Corte d'Appello dello stato di New York</i>	257

ELENA GRASSO	
<i>Non solo pets: l'evoluzione del diritto degli animali nella western legal tradition</i>	267

Alla Professoressa Silvana Castignone, in ricordo

IL LENTO CAMMINO DI “DEREIFICAZIONE” DEGLI ANIMALI NON UMANI TRA INTERROGATIVI FILOSOFICI E RUOLO DEL DIRITTO. INTRODUZIONE

Isabel Fanlo Cortés – Giovanna Savorani***

1. Questo volume riunisce, almeno in parte, i contributi presentati nell’ambito del convegno *Il benessere degli animali: valore autonomo o strumentale?* che si è svolto il 18 novembre 2022 all’Università di Genova.¹

Il convegno, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza, con il patrocinio della Scuola di Scienze sociali e dell’Istituto italiano di bioetica, seguiva di pochi mesi la riforma dell’art. 9 della nostra Costituzione.² Per effetto di questa riforma, come noto, il novero dei “Principi fondamentali”, contenuti nella prima parte del testo costituzionale, è stato esteso alla tutela degli animali (oltre che alla protezione dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi), riservando allo strumento legislativo la disciplina dei modi e delle forme di tale tutela. Un fatto sicuramente “straordinario” nella storia costituzionale italiana – per la prima volta, dal 1948, un intervento di “revisione costituzionale” ha coinvolto i principi supremi e fondanti della nostra Repubblica –, a lungo atteso, che ha suscitato un vivace

* Professoressa associata di Sociologia del diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

** Professoressa associata di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

Questo testo è frutto di riflessioni condivise. Tuttavia, la stesura del primo paragrafo è da attribuirsi a Isabel Fanlo Cortés; quella del secondo paragrafo a Giovanna Savorani.

¹ Ringraziamo anche in questa sede Manuela Giacomini e Paolo Donadoni per il loro importante contributo alla realizzazione del convegno. Grazie poi a Matteo Buffa, Francesca Ceresa Gastaldo e Mattia Volpi per il supporto nell’editing di alcuni dei testi raccolti in questo volume.

² Cfr. legge cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

dibattito nell'ambito della cultura giuridica³ (e non solo), offrendo l'occasione, nel nostro caso, per una più ampia riflessione sul tema del trattamento morale e giuridico da riservare agli animali non-umani.

Proprio nell'ottica di arricchire ulteriormente la discussione, abbiamo ritenuto opportuno ospitare in questa sede anche alcuni interventi di studiosi e studiosi che, pur non avendo preso parte ai lavori del convegno, consentono di allargare lo sguardo su profili molto rilevanti per il tema in questione.

In generale, si tratta di contributi che investono per lo più l'ambito giuridico e dunque il ruolo che il diritto, nelle sue tradizionali articolazioni (costituzionale, penale, civile, internazionale, e così via), ha e/o dovrebbe avere nella protezione degli animali. Nondimeno, la questione al centro della discussione ci ha imposto, fin dalla celebrazione del convegno, di valorizzare un approccio interdisciplinare (non solo all'interno della riflessione giuridica), dando spazio anche alla voce di esperte nel campo della biologia e della medicina veterinaria (è il caso del contributo di Susanna Penco e Federica Nin dedicato alla sperimentazione animale).

Interrogarsi poi sul valore (autonomo o strumentale) del benessere degli animali chiama inevitabilmente in causa anche l'ampio contributo maturato in questi ultimi decenni nell'ambito della riflessione filosofica e bioetica.

Da questo punto di vista, parlare di "benessere" degli animali presuppone già una scelta di campo che rigetta l'idea, un tempo diffusa e ampiamente legittimata dal diritto,⁴ che questi possano essere considerati, e dunque trattati, alla stregua di "oggetti" animati: a rigore, infatti, le "cose" (*res*), o "macchine senza emozioni" di cartesiana memoria, non possono sperimentare condizioni né di benessere, né di malessere.⁵ Non solo, come segnala Federico Zuolo nel saggio di apertura, quasi nessuno, al giorno di oggi, sarebbe disposto a negare, almeno sul piano filosofico, che gli animali siano portatori di interessi propri, ossia indipendenti dall'interesse umano a non vederli soffrire o a farli vivere dignitosamente. Se dunque, a livello di elaborazione teorica, possono dirsi ormai superate le posizioni ispirate

³ Per ampi riferimenti bibliografici relativi a questo dibattito rinviamo al saggio di P. MAGARÒ, *La tutela degli animali nel nuovo art. 9 della Costituzione italiana*, in questo volume.

⁴ Per una panoramica, anche in una prospettiva comparata, v. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005.

⁵ Di qui il paradosso della categoria giuridica delle "res senzienti" a cui viene talvolta ascritto lo status degli animali non animali: v. F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal*, 2, 2019, p. 679 ss.

a un antropocentrismo “forte” di derivazione kantiana, secondo cui gli animali sarebbero destinatari di meri doveri morali indiretti, giustificati dall’esigenza di non urtare la sensibilità degli esseri umani, molte sono le questioni ancora aperte. Uno dei punti in discussione è se il dovere (diretto) di garantire condizioni minime di benessere – solitamente inteso anche nella sua dimensione psicologica e ambientale – debba riguardare tutti gli animali non-umani, al di là della loro appartenenza di specie, ovvero solo quelli (non sono pochi) che possiedono la prerogativa della c.d. senienza.⁶ Anche tale concetto è controverso. Come ci ricorda la filosofa politica Martha Nussbaum, nel suo recente lavoro *Giustizia per gli animali*, a volte la prerogativa della senienza viene ridotta, sulle orme di Jeremy Bentham, alla capacità di provare dolore; altre volte (è il caso della stessa Nussbaum), questa viene intesa in senso più ampio, come la capacità dei singoli animali di «avere un punto di vista soggettivo sul mondo», e dunque di percepire pericoli e di realizzare obiettivi, mediante l’uso di competenze⁷ che, mettendo in campo immaginazione, emozioni e desideri, non sono lontane da quelle legate al possesso di “coscienza”, su cui si soffermano, con spunti interessanti, anche i contributi di Mattia Volpi e Matteo Buffa qui ospitati.

In parallelo – e per venire al cuore dell’interrogativo espresso dal titolo del volume – si tratta di capire quali sono le implicazioni derivanti dal riconoscimento di interessi soggettivi in capo agli animali non-umani in quanto (almeno) esseri senzienti: se esso sia compatibile con un antropocentrismo, sia pure “moderato”, che, pur condannando le pratiche più odiose di sfruttamento degli animali come gli allevamenti intensivi, tuttavia ammette che il loro benessere possa essere, a certe condizioni, strumentale rispetto al soddisfacimento di esigenze degli esseri umani; ovvero, se tale riconoscimento comporti che la tutela del benessere animale vada sempre inteso come valore in sé, a prescindere dalla considerazione di altri interessi umani in gioco (economici, estetici, affettivi, ecc.) e, dunque, tutte le pratiche che prevedono di utilizzare gli animali come mezzi e non fini vadano abolite (in questo secondo ordine di idee si muove la concezione dei “diritti degli animali come persone” difesa nel presente volume da Valerio Pocar).

⁶ Come ricordato anche in vari contributi raccolti in questo volume, la considerazione degli animali come “esseri senzienti” ha trovato riconoscimento giuridico nell’art. 13 del c.d. Trattato di Lisbona, che nel 2009 ha modificato il Trattato sull’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea.

⁷ M. NUSSBAUM, *Justice for Animals: Our Collective Responsibilities*, New York, 2022, trad. it. *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva*, Bologna, 2023, p. 168.

Tale “dilemma”, qui riformulato in termini estremamente riduttivi rispetto a un dibattito ben più articolato, testimonia comunque un rinnovato interesse per la questione animale, a cui, come ci ricorda nel suo saggio Luisella Battaglia, ha dato un contributo importante anche la riflessione femminista. Pur nella pluralità delle sue declinazioni, tale riflessione ha infatti ben presente, fin dai suoi esordi, che il destino di donne e animali non-umani sia storicamente accomunato dai medesimi meccanismi di dominazione da parte dell’essere umano maschio, adulto e proprietario; la sfida ora è di sovvertire quei meccanismi, allargando i confini della considerazione morale al di là delle frontiere, non solo di sesso, genere, classe, razza e così via, ma anche di specie, nella consapevolezza che i processi di “animalizzazione”, intesi come strategie da sempre usate per rendere inferiore e privare di dignità “l’altro”, riguardano non solo gli animali, ma anche le soggettività umane non conformi rispetto al paradigma di umano egemone.⁸

Come ben sappiamo, a una maggiore considerazione morale per il benessere degli animali, pur variamente inteso nelle sue implicazioni etiche, non è corrisposto un reale miglioramento delle loro condizioni di vita. Anzi, il progresso tecnologico, messo a servizio di un «capitalismo cannibale» secondo l’espressione coniata dalla filosofa Nancy Fraser,⁹ sembra aver addirittura ampliato le forme di antropizzazione e sfruttamento del mondo animale.

È a questo proposito che entra in gioco, inevitabilmente, la riflessione sul ruolo del diritto: se è vero che “non può tutto”, esso gioca comunque un ruolo rilevante anche in quest’ambito.

Possiamo già anticipare che, nonostante gli innegabili passi avanti compiuti negli ultimi due decenni, il bilancio sull’adeguatezza e sull’efficacia della normativa posta a tutela del benessere animale continua a essere poco confortante. Volgendo lo sguardo al diritto dell’Unione europea, Patrizia Magarò, nel suo contributo di apertura alla seconda sezione del volume, evidenzia come esso risulti «ancora principalmente connesso ai temi della protezione della salute dell’uomo e della ottimizzazione del prodotto animale ai fini del consumo umano», in un’ottica dunque di antropocentrismo in senso forte. E una valutazione altrettanto critica investe la legislazione italiana, la quale,

⁸ C. VOLPATO, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Roma-Bari, 2011, F. ALBARELLO, “Sono delle bestie!” *L’animalizzazione come strumento per svilire l’umanità altrui*, in *Minority Reports. Cultural Disability Studies*, 10, 1, 2020, pp. 31-57; F. TIMETO, *Animali si diventa. Femminismi e liberazione animale*, Napoli, 2024.

⁹ N. FRASER, *Cannibal Capitalism*, London, 2022, trad. it. *Capitalismo cannibale*, Bari-Roma, 2023.

stratificatasi nei decenni in maniera non del tutto lineare, al di là delle norme penali e di quelle di esecuzione del diritto europeo in tema di allevamenti, trasporto, commercio, tutela della fauna, sperimentazioni a scopo scientifico, è stata essenzialmente pensata in riferimento agli animali di affezione o di compagnia – senza fini riproduttivi o alimentari – e di quelli impiegati in attività sportive.

A ben vedere, peraltro, dall’analisi qui proposta da Antonella Madeo emerge come anche in ambito penale, nonostante alcune aperture mostrate dalla più recente normativa e giurisprudenza nei confronti della considerazione della tutela dell’animale in sé, a prescindere dalla relazione con gli esseri umani, un posto di primo piano sia ancora riservato alla protezione del sentimento umano di «affetto, pietà o compassione» nei confronti di manifestazioni di crudeltà perpetrate a danno dell’animale, anziché a quest’ultimo come destinatario di maltrattamenti.

A ciò va aggiunto che l’entrata degli animali in Costituzione, per effetto della riforma richiamata all’inizio, lascia in realtà impregiudicata la questione relativa alla definizione dei principi e dei contenuti a cui dovrebbe essere informata la loro tutela, trattandosi di questione rimessa, come già ricordato, alla discrezionalità del Parlamento. Di qui l’opportunità di favorire spazi di approfondimento e confronto, nell’auspicio che la discrezionalità legislativa (e degli organi deputati all’interpretazione della legge) possa muoversi nella direzione di superare la visione cartesiana di reificazione dell’animale tuttora, e in maniera palese, alla base di alcune disposizioni codicistiche.

Ci piace ricordare come il medesimo auspicio – ossia che «un migliore livello di conoscenza porti a interventi della politica e del diritto sempre più incisivi sul piano operativo»¹⁰ – avesse animato, ormai quasi quarant’anni fa, anche l’organizzazione del primo convegno in Italia dedicato, fin dal titolo, ai diritti degli animali. Ci riferiamo al convegno tenutosi il 23 e 24 maggio 1986 all’Università di Genova, nella stessa aula magna che ha ospitato l’iniziativa da cui trae origine questo volume.

Degli interventi presentati in quelle giornate di serrato confronto tra nomi importanti nel panorama filosofico e giusfilosofico del tempo (e non solo) – Uberto Scarpelli, Gianni Vattimo, Luigi Lombardi Vallauri, Salvatore Veca, solo per citarne alcuni – ci è rimasta testimonianza grazie alla raccolta degli atti curata da due docenti universitarie della città ospitante a cui va riconosciuto un ruolo chiave nella promo-

¹⁰ L. BATTAGLIA, S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, atti del convegno nazionale, Genova, 1987, p. 4.

zione culturale degli studi sull'etica animalista in Italia. Una era Luisella Battaglia, già citata come autrice di uno dei contributi qui raccolti, che da lì a poco avrebbe fondato a Genova l'Istituto italiano di bioetica, di cui è tuttora presidente e instancabile animatrice. L'altra curatrice era Silvana Castignone, Maestra e punto di riferimento per tante di noi che hanno maturato il loro percorso di ricerca nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'ateneo genovese. La Prof.ssa Castignone, come l'abbiamo chiamata fino alla fine, è recentemente scomparsa e alla sua memoria è dedicata questa raccolta di saggi che vuole essere anche un omaggio alla bioetica, ossia a quel filone di studi che, come ha scritto Realino Marra, Silvana Castignone aveva scelto quale terreno di transito da ricerche più tradizionali condotte nel campo della filosofia giuridica e politica «all'impegno, consapevolmente valutativo» (e aggiungiamo, non per questo meno "scientifico"), «per i diritti dei "nuovi" soggetti».¹¹

2. L'impostazione interdisciplinare, segnalata in apertura, prosegue nella terza e nella quarta sezione del volume, in cui sono trattati alcuni profili civilistici, di diritto dell'Unione europea e di diritto comparato.

Il tema della vendita di animali conferma che la disciplina codicistica considera l'animale un "bene mobile" ed è ancora tributaria della visione cartesiana di reificazione dell'animale. Alberto Maria Benedetti e Edoardo Pesce si interrogano su "se" e "in che misura" si possa oggi affermare che esistono due diverse figure di vendita di animali: una, disciplinata solo dal Codice civile, in cui l'animale è destinato a essere utilizzato in attività dell'acquirente (economiche, sportive, mediche, ecc.); l'altra soggetta al codice di consumo, in cui l'animale è destinato a essere di compagnia all'acquirente o a terzi a legati a quest'ultimo. Nelle due ipotesi la disciplina dei rimedi azionabili per vizi o non conformità del bene appare diversa. In particolare, ai sensi del codice di consumo si potrà chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, non il risarcimento del danno. Sembra, infatti, che per accedere a quest'ultimo rimedio occorra riqualificare il difetto di conformità come vizio o mancanza di una qualità essenziale o promessa, rispettando i termini previsti dal Codice civile per la denuncia e per l'azione. La questione della risarcibilità del danno ai sensi del codice di consumo è però controversa e il legislatore o la Corte

¹¹ R. MARRA, *Presentazione*, in P. DONADONI, I. FANLO CORTÉS (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone*, Milano, 2018, p. 9. V. anche S. CASTIGNONE, *Nuovi diritti, nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996. Per una rassegna dei lavori di Silvana Castignone dedicati a temi della bioetica giuridica, compresi quelli sulla questione animale, rinvio al recente volume di P. DONADONI, *Realtà e interspecificità del diritto. Riflessioni sul pensiero di Silvana Castignone*, Torino, 2024.

di Giustizia (essendo le norme sulla vendita dei beni di consumo di derivazione europea) dovrebbero chiarirla poiché, sottolineano gli autori,

nella vendita di animali, specialmente d'affezione, il problema del risarcimento del danno sofferto dall'acquirente non può restare né ai margini del diritto europeo né nel mezzo di un sistema vischioso ed incerto com'è quello italiano.

Del risarcimento del danno alla relazione tra “padrone e animale d'affezione” tratta anche il contributo di Paolo Donadoni. L'autore osserva che l'animale d'affezione si distingue per essere capace di entrare in relazione con il suo padrone, di dimostrargli attaccamento e di interagire con lui. Ne deriva un legame che fa entrare l'animale nella dimensione familiare e personale del padrone, incidendo sull'identità di quest'ultimo. E se un fatto illecito interrompe il rapporto padrone-animale, l'infungibilità della relazione determina per il padrone un danno irreversibile che deve essergli risarcito.

La prospettiva del diritto italiano continua a essere antropocentrica e le qualità “senzienti” dell'animale d'affezione, la sua capacità di attaccamento e di relazione con l'uomo, sono sottolineate in giurisprudenza solo per affermare il diritto del “padrone” di essere compensato per i difetti o per la perdita del “suo” animale.

Volgendo lo sguardo al diritto dell'Unione europea e di alcuni Paesi extraeuropei la prospettiva non cambia.

In Europa la legislazione fa riferimento al “benessere animale” a partire dalla fine degli anni Sessanta, ma, osserva Manuela Giacomini, solo per garantire il maggiore rendimento degli animali da allevamento e da lavoro. Il pilastro su cui è fondata la legislazione europea è ancora oggi la *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti* del 1976. Nel novembre 2022 la Commissione UE ha pubblicato un report che raccoglie gli esiti del c.d. *Fitness Check* sull'adeguatezza della normativa in vigore. Le criticità che emergono sono che: mancano norme di protezione per alcune specie, ad esempio, per gli animali domestici; le norme esistenti dovrebbero essere aggiornate in relazione alla nuova sensibilità verso gli animali, ad esempio prescrivendo l'eliminazione delle gabbie negli allevamenti; inoltre, le norme europee sono state spesso recepite nei diversi Stati membri in modo difforme e, quindi, occorre un'azione di armonizzazione e di revisione. L'analisi di Manuela Giacomini scende poi nel dettaglio di tre ambiti normativi diversi, ovvero le norme di protezione degli animali negli allevamenti, durante il trasporto da vivi e durante l'abbattimento.

La tutela del benessere animale posta in relazione con la produzione di *foie gras* in Europa disvela la vocazione ancora spiccatamente antropocentrica e la matrice fortemente mercantilistica del diritto dell'UE. Stefano Dominelli si chiede se pro-

duzione e commercio del *foie gras* siano un caso di “nuovo colonialismo”. Infatti, nonostante l’alimentazione forzata degli animali, non certo promotrice del loro benessere, è ammessa sia la produzione di *foie gras* nelle regioni europee in cui fa parte delle tradizioni locali sia l’importazione negli altri Stati membri.

Andrea Fusaro si è, invece, soffermato su un caso nordamericano, quello dell’elefante Happy, promosso da un’organizzazione a scopo non lucrativo (denominata Nonhuman Rights Project) nello Stato di New York dove l’elefante era ospitato in uno zoo. Il caso verte sull’estensibilità agli animali dell’*habeas corpus*, concepito per proteggere la libertà fisica delle persone. Nel giugno 2022 la Corte d’Appello di New York ha respinto l’istanza con una pronuncia approvata a maggioranza (cinque a due). La pronuncia ha affermato che gli elefanti, ancorché esseri senzienti, non hanno gli stessi diritti di libertà degli umani. Le due opinioni dissenzienti hanno aperto qualche piccolo spiraglio al futuro riconoscimento di diritti in capo agli animali.

Chiude la quarta sezione il contributo di Elena Grasso che esamina l’evoluzione della considerazione degli “animali da compagnia” (*pets* o meglio *companion animals*) nella *Western Legal Tradition*, comparando l’evoluzione del diritto italiano con quella dei Paesi di *common law* e con le innovazioni introdotte in Germania, Francia e Spagna. L’animale da compagnia ha ricoperto un ruolo centrale nel dibattito sui diritti degli animali e ciò, osserva l’autrice, a causa del contenzioso portato dai padroni davanti alle corti.

La qualificazione degli animali in base alla loro funzione è indicatore di un forte antropocentrismo che finisce per dare loro tutele molto diverse a seconda del rapporto instaurato con l’essere umano.

In Italia sono “animali da compagnia” tutti quelli detenuti senza fini produttivi o alimentari; quindi, è la funzione svolta in riferimento alla vita dell’essere umano che definisce la categoria. Un’ulteriore prova del persistente antropocentrismo del diritto positivo.

E, allora, per tornare all’interrogativo che intitola il volume, il benessere degli animali non-umani è un valore autonomo o strumentale? La visione antropocentrica di cui è permeato il diritto sembra limitarlo a valore strumentale, non ancora autonomo.

SEZIONE I
PROFILI TEORICI E FILOSOFICI

ANIMALI E DEMOCRAZIA. FRONTIERE ETICHE E POLITICHE DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI IN UNA SOCIETÀ PLURALISTICA

*Federico Zuolo**

SOMMARIO: 1. L'etica animale tra interessi, pratiche e diritti. – 2. L'utilitarismo. – 3. La teoria dei diritti animali. – 4. Relazioni e cura. – 5. Ambientalismo. – 6. Umanismo. – 7. Disaccordo sugli animali e principi democratici. – 8. Conclusione.

1. L'etica animale tra interessi, pratiche e diritti

Lo studio dell'etica animale si è affermato ormai decenni fa a partire dalla contrapposizione tra specismo antropocentrico e diritti animali variamente intesi.¹ La battaglia teorica e culturale iniziata nel secolo scorso da Peter Singer e altri si concentrava sul rifiuto dell'idea che gli esseri umani e solo gli esseri umani fossero portatori di diritti e sul presupposto che ci fosse un discrimine morale, logico e metafisico tra la specie umana e gli altri animali. Il punto di attacco era questa scollatura radicale, che presumibilmente vedeva gli esseri umani come un gruppo intrinsecamente dif-

* Professore associato di Filosofia politica, Dipartimento di Antichità, filosofia e storia, Università di Genova. Il lavoro alla base del presente contributo è stato finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, Missione 4 Componente 1 CUP: D53D23007470006.

¹ È risaputo che vi sono teorie e posizioni politiche che hanno affermato i diritti animali nel passato. Si veda, su tutti, la posizione di Bentham, così come la nascita dell'idea di diritto animale con Henry Salt. Per l'economia dell'analisi di questo contributo, però, si farà riferimento solo alle teorie e posizioni nate a partire dalla svolta teorica e politica successiva ai lavori di Peter Singer.

ferente dagli altri umani e come unico portatore di valore morale.² Da questo presupposto, sostengono gli antispecisti, deriva un'idea discriminatoria degli animali non-umani che giustifica il loro uso puramente strumentale, come se fossero delle mere cose. Secondo questa critica, anche i tradizionali modi di prendersi cura degli animali, nella sensibilità comune e nel diritto, sono sbagliati poiché gli animali possono essere protetti solo perché e nella misura in cui la loro sofferenza poteva causare un disturbo della sensibilità umana nei confronti degli animali. Ma, secondo gli antispecisti, questo va rigettato poiché gli animali devono essere riconosciuti come portatori di interessi soggettivi, la cui violazione non è sbagliata indirettamente perché offende la sensibilità umana, bensì è sbagliata in sé poiché viola un interesse proprio posseduto dagli animali come soggetti moralmente validi di per sé.

Rispetto a questa grande polemica teorica e culturale, l'etica animale ha fatto grandi passi avanti. Quasi nessuno, al giorno d'oggi, sostiene filosoficamente che gli animali non siano portatori di interessi propri e autonomi, cioè indipendenti dall'interesse umano a non vederli soffrire o a farli vivere decentemente.³ Le teorie dell'etica animale presentano attualmente una grande varietà di approcci, come vedremo a breve. Ma presuppongono una qualche forma di titolarità autonoma di interessi soggettivi da parte degli animali non-umani. Ciò non necessariamente implica diritti morali (e nemmeno legali) in senso proprio. Anche se i teorici dei diritti animali sono più o meno la maggioranza nell'ambito dell'etica animale, vi sono anche altre prospettive (utilitarismo, etica della cura, ambientalismo, umanismo) che non sostengono i diritti animali pur sostenendo che gli animali abbiano interessi propri.

Dal punto di vista sociale, invece, possiamo riscontrare un crescente successo del vegetarianesimo o veganesimo etico. Ma le pratiche tanto condannate dagli antispecisti continuano a esistere e a godere di una certa salute, nonostante l'attenzione per il benessere animale nella regolazione degli allevamenti e della ricerca scientifica sia al giorno d'oggi ben più avanzata di qualche decennio fa.

Ciò è possibile perché oltre a una crescente preoccupazione sociale per il benessere degli animali, anche i sistemi giuridici hanno progressivamente abbandonato l'idea che gli animali possano essere tutelati solo in virtù degli effetti che

² G. BONO, B. DE MORI, *Il confine superabile. Animali e qualità della vita*, Roma, 2011; S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Trattato di biodiritto. La questione animale*, Milano, 2012.

³ F. ALLEGRI, *Gli animali e l'etica*, Milano, 2015; S. POLLO, *Umani e animali: questioni di etica*, Roma, 2016.

eventuali maltrattamenti possano avere sulla sensibilità degli esseri umani. Come è noto, la tutela degli animali, nel senso del riconoscimento del loro interesse soggettivo, è stata inclusa in una qualche maniera in diverse costituzioni (svizzera, tedesca, e recentemente anche italiana) così come in diversi sistemi penali.

In questi termini sembra esserci una discrasia tra le pratiche sociali ammesse e gli standard accettati nella ricerca scientifica sulla base di un avanzamento di considerazione etica e di maggiore comprensione della natura degli animali non-umani. Questo è ciò che deplorano varie teorie e gli attivisti per i diritti animali. Eppure, la questione non è da considerarsi chiusa definitivamente. O per lo meno questa è la tesi che avanzerò in questo saggio.⁴ In breve, per anticipare l'argomento che svilupperò nelle prossime pagine, bisogna ammettere che il riconoscimento degli interessi soggettivi in capo agli animali non-umani non necessariamente implica l'abbracciare le tesi liberazioniste o abolizioniste di gran parte dell'etica animale. Anche se al giorno d'oggi dobbiamo riconoscere che gli animali hanno interessi e un valore in sé, non è ancora stabilito che i loro interessi e il loro valore debba essere equivalente a quello degli esseri umani o che tale valore e tali interessi siano sufficienti per cancellare tutte le pratiche umane che prevedono un loro utilizzo. Certamente il riconoscimento del loro interesse implica la riforma di molte pratiche e la cancellazione di alcune delle più odiose (si pensi in particolare all'allevamento industriale), ma non la loro totale abolizione.

Questa idea è corroborata dal fatto che il valore da riconoscere agli interessi animali può variare e che diverse posizioni al riguardo sono compatibili con la conoscenza che abbiamo degli animali. L'ulteriore passaggio necessario da fare si deve inserire in una considerazione più ampia del valore degli animali in una società democratica come la nostra. Nel prosieguo di questo saggio svilupperò questa tesi sostenendo che il riconoscere l'interesse soggettivo degli animali e il loro valore è compatibile con una varietà non indifferente di posizioni che ammettono varie pratiche. Per comprendere questo passaggio bisogna innanzitutto esplorare le diverse posizioni attualmente sostenute nell'etica animale che risultano compatibili con lo stato attuale della nostra conoscenza sugli animali. Una breve ricostruzione di queste posizioni (§§ 2-6) ci permetterà di enucleare cinque prospettive (utilitarismo, tesi dei diritti animali, relazionalismo, ambientalismo e umanismo). Data la plausibilità di queste prospettive e le loro parzialmente di-

⁴ Per una trattazione più ampia di questa idea rimando a miei precedenti lavori: F. ZUOLO, *Etica e animali. Come è giusto trattarli e perché*, Bologna, 2018; F. ZUOLO, *Animals, Political Liberalism and Public Reason*, Cham, 2020.

vergenti implicazioni, ci si deve quindi chiedere in che modo dovremmo trattare gli animali alla luce di questo disaccordo genuino. Sosterrò che in una società democratica la ricerca di una soluzione in un contesto di disaccordo genuino non può portare all'imposizione di un'unica prospettiva sulle altre, bensì deve risolversi all'interno di una pratica democratica (§ 7). Concluderò il saggio sostenendo che tale pratica può essere rintracciata nell'idea di ragione pubblica. I principi del trattamento degli animali in una società democratica devono essere accettabili da tutte le prospettive legittime al riguardo e devono costituire un nocciolo condiviso di un'etica pubblica e democratica del trattamento animale. Sebbene tali principi non potranno che essere più minimali di quelli richiesti dagli approcci dei diritti animali, si mostreranno come principi molto più stabili in un contesto come il nostro caratterizzato dal pluralismo ragionevole.

Prima di procedere è necessario dire due parole sul presupposto scientifico alla base dello sviluppo dell'etica animale. Sebbene vi fossero anticipazioni e precursori è solo con il pieno sviluppo della biologia post darwiniana che si è pienamente compresa la rilevanza della continuità evolutiva tra umani e animali non-umani. La tesi della radicale separazione si è vista sottratta la base scientifica dai propri piedi. Anche le tesi più specifiche sulla specialità umana riguardanti il possesso della razionalità, del linguaggio o delle interazioni sociali complesse sono state in parte smentite o ammorbidite. Al giorno d'oggi l'idea di specialità umana può essere formulata solo nei termini del possesso particolarmente sviluppato di una serie di caratteristiche cognitive e adattive che in parte sono condivise con altri animali non-umani. Ma a livello ancora più basilare, lo sviluppo della conoscenza della biologia ci ha permesso di capire che le basi fisiologiche e cognitive di molte esperienze umane sono del tutto analoghe in molti altri animali con cui per lo meno viene condivisa la storia evolutiva. Questo è stato visto come sufficiente per sostenere che la base del valore morale degli animali non-umani è il loro essere senzienti, cioè il loro essere capaci di provare esperienze anche solo minimamente coscienti.⁵ Sebbene cosa significhi l'essere senziente sia una questione complessa di teoria della mente animale, nessuno al giorno d'oggi nega che almeno una larga parte degli animali, se non altro quelli con cui abbiamo la maggior parte delle interazioni, sia senziente, almeno in un senso minimale, cioè almeno nel

⁵ D. DEGRAZIA, *Taking Animals Seriously. Mental Life and Moral Status*, Cambridge, 1996; S.F. SAPONTZIS, *Morals, Reason, and Animals*, Philadelphia, 1987; P. SINGER, *Animal Liberation*, New York, 1975, trad. it. *Liberazione animale*, Milano, 1991; P. SINGER, *Practical Ethics*, 2nd edition, Cambridge, 1993.

sensu di essere capaci di provare piacere e dolore, o di avere memoria e una forma di soggettività minima. Ciò comporta l'esclusione, dal novero delle prospettive legittime, di quella che tradizionalmente era vista come la teoria cartesiana degli animali, ovvero l'idea che gli animali siano solo delle macchine che sembrano avere emozioni, desideri, pensieri, ma che in realtà non posseggono una mente vera e propria. Questa tesi, sostenuta oltre che da Cartesio anche da tanti altri pensatori nella storia del pensiero, è stata attaccata da tutta la prima generazione dei teorici dell'etica animale, con qualche, infruttuoso tentativo di difesa teorica. Ma risulta evidente che, al giorno d'oggi, questa tesi non è più sostenibile poiché si va a scontrare con il nucleo fondamentale di conoscenze che dobbiamo dare per assunto come vere, cioè l'esistenza delle menti animali, l'esperienza di piacere e dolore degli animali, e la capacità di molti di risolvere problemi complessi, oltre che di avere una sorta di vita affettiva.

Chiamerò questo nocciolo minimo la base scientifica dell'etica animale. In quanto segue enucleeremo le principali prospettive presenti nel dibattito che sono ugualmente compatibili con questa base scientifica e che quindi non possono essere scartate come frutto di ignoranza, errori conoscitivi, *bias* autointeressati. Sulla base di questo riconoscimento proporremo, in conclusione, un approccio basato sul principio della legittimità liberale per trovare una soluzione al problema del trattamento dovuto agli animali.

2. *L'utilitarismo*

La prima prospettiva da analizzare è quella utilitaristica perché storicamente si è per prima affermata grazie al celeberrimo testo di Peter Singer *Liberazione animale*.⁶ Sebbene nei primi tempi della sua divulgazione questa prospettiva fosse stata erroneamente identificata come una tesi dei diritti animali, successivamente divenne chiaro che l'apparato utilitaristico si differenziava da quello che divenne il vero e proprio approccio dei diritti animali (si veda il § 3). Come è noto, l'utilitarismo ha sempre rifiutato in senso proprio i diritti morali soggettivi, indipendentemente dalla legislazione positiva e da quanto indicato dal principio utilitaristico. Ma è indubbio che l'utilitarismo si è presentato come il modo più logico e lineare per prendere sul serio la rivoluzione darwiniana e riconoscere un valore diretto agli interessi animali. La peculiarità dell'utilitarismo, come è noto, non sta però in questa "scoperta", bensì nell'aver sostenuto che lo status morale

⁶ P. SINGER, *Animal Liberation cit.*

non deve contare e che invece bisogna prendere in considerazione solo gli interessi delle entità in questione. Lo stesso interesse, ad esempio, a non soffrire o a essere nutrito, deve valere ugualmente tra individui appartenenti anche a specie diverse. L'uguale considerazione degli interessi è, secondo Singer,⁷ un principio di non discriminazione che dovrebbe evitare ogni forma di specismo.

Le implicazioni di questa teoria sono evidenti. Di fronte a interessi confliggenti non dobbiamo dare priorità automatica a quelli umani. Quindi il perseguimento di piaceri umani che comportano vaste sofferenze animali non è ammissibile. Ciò dovrebbe comportare il quasi completo bando all'uso degli animali nella ricerca scientifica e nell'alimentazione umana, e in ogni caso in ogni altra attività in cui esistono alternative.

Eppure, la fondazione utilitaristica di questo approccio, pur essendo compatibile con la conoscenza che abbiamo della biologia evoluzionistica, rende questa prospettiva non ovvia e a sua volta controversa. In breve, vi sono state critiche sia riguardo all'utilitarismo come impianto generale, sia riguardo al trattamento degli animali che possono essere sintetizzate con l'idea che l'utilitarismo non riesce, e nemmeno vuole, prendere in considerazione la soggettività (umana e animale) poiché si concentra solo sugli interessi e sulle esperienze. Nella logica utilitarista ciò che conta sono solo le parti (interessi e esperienze) che accadono agli individui, non gli individui stessi, e in questa logica è non solo ammissibile, ma anche doveroso sacrificare esperienze e interessi di qualcuno se portano a un maggiore benessere collettivo. Ciò a seconda dei casi può svantaggiare certi umani rispetto agli animali, o ugualmente diversi animali rispetto agli umani. La tutela (di umani e animali) è contingente rispetto al perseguimento dell'unico dovere: la massimizzazione dell'utilità collettiva.

3. *La teoria dei diritti animali*

È proprio come reazione a questa prospettiva che venne sviluppata una vera e propria teoria dei diritti animali. Tom Regan riprese il principio deontologico kantiano applicandolo anche agli animali (o almeno a una parte di essi) per tutelare la soggettività dalla logica di scambio massimizzante tipica dell'utilitarismo. Secondo Regan, infatti, non è sufficiente dire che l'essere senziente ha interessi che vanno riconosciuti. Infatti, molti animali umani e non umani sono dei veri e propri soggetti con individualità propria non riducibile a quella degli altri. Tutti

⁷ P. SINGER, *Practical Ethics cit.*, p. 21

gli animali che hanno memoria, aspettative, preferenze e capacità di agire sono soggetti-di-una-vita.⁸ L'essere soggetti in questo senso genera un interesse di ordine superiore al rispetto della propria individualità. Tutti i soggetti-di-una-vita hanno quindi un pacchetto di diritti fondamentali (alla vita, a non soffrire, alla libertà di movimento) che accomuna animali umani e non umani. Questi diritti, a differenza degli interessi in una prospettiva utilitaristica, sono dei vincoli deontologici alle azioni altrui, ovvero esigono rispetto incondizionato che non può essere superato per il perseguimento di un benessere aggregato.

Come è evidente, la teoria di Regan si pone come genuinamente ugualitarista e come un superamento delle incertezze contestuali della promozione degli interessi animali di tipo utilitarista. E, a differenza della teoria di Singer, la prospettiva dei diritti animali implica non solo la fine dello sfruttamento degli animali, ma anche una loro sostanziale liberazione dall'influenza umana.

Grazie a un'articolazione molto ampia, l'approccio dei diritti si è affermato come il paradigma dominante dell'etica animale. Infatti, vi sono diverse versioni della teoria dei diritti animali: una più radicale e liberazionista che comporta il dovere di terminare ogni relazione umani-animali poiché i primi non possono che essere dominanti sui secondi;⁹ una più moderata poiché gli animali non hanno necessariamente un interesse all'autonomia così come lo hanno le persone umane.¹⁰

Nonostante l'ampiezza dello spettro teorico anche l'approccio dei diritti deve affrontare formidabili obiezioni teoriche, oltre che la resistenza del senso comune diffuso che vorrebbe continuare a difendere la priorità umana. Il problema della teoria dei diritti è che, per garantire una protezione deontologica degli animali, bisogna sostenere che la soggettività umana e animale è uguale e che merita uguale tutela. Regan si imbarca esplicitamente a sostenere questa tesi ma per farlo deve restringere il campo dei soggetti: solo i mammiferi adulti hanno una soggettività sufficientemente sviluppata da meritare un pieno rispetto.¹¹ Ma, allora, ci si potrebbe chiedere cosa ne sia degli altri. Secondo Regan, per ragioni di prudenza sembra plausibile allargare il riconoscimento di diritti anche ad altri tipi di animali (ad esempio uccelli e rettili) sebbene non possiamo essere pienamente sicuri della loro soggettività. La risposta di Regan, benché plausibile, sembra indebolire

⁸ T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, London, 1983, capp. 1-3.

⁹ G.L. FRANCIONE, *Animals, Property, and the Law*, Philadelphia, 1995.

¹⁰ A. COCHRANE, *Animal Rights Without Liberation. Applied Ethics and Human Obligations*, New York, 2012.

¹¹ T. REGAN, *The Case for Animal Rights cit.*, p. 391.

la tesi dei diritti poiché apre il campo al riconoscimento di un diverso valore della soggettività che garantirebbe diversi livelli di diritti. Inoltre questa idea indebolisce la base del trattamento ugualitario, non rendendo la soggettività presuntamente uguale o aprendo la strada a livelli diversi di soggettività, e quindi a diritti non uguali. Tale idea, benché avrebbe il vantaggio di garantire un rispetto più ampio dei diritti, porterebbe fuori dalla logica deontologica del rispetto stretto degli animali, verso forme più sfaccettate e vicine all'utilitarismo.

4. *Relazioni e cura*

Nonostante il successo dell'utilitarismo e delle teorie dei diritti, nel corso degli anni si sono sviluppate diverse voci critiche entro l'etica animale. Pur riconoscendo il valore di queste teorie nel difendere gli interessi animali dallo sfruttamento umano, si è obiettato che queste teorie sono carenti nello spiegare perché gli animali sono importanti per le persone. Il tratto comune all'utilitarismo e all'approccio dei diritti, infatti, è la prospettiva marcatamente impersonale, secondo cui contano solo interessi, esperienze, capacità e soggettività come tratti trasversali tra umani e animali. L'universalismo che ne consegue genera forti doveri, ma, obiettano i critici, costituisce un impoverimento della concretezza e del senso che gli animali hanno per gli umani. Questa esigenza è stata espressa da diverse prospettive, entro le quali la voce più importante è sicuramente quella femminista.

La grande novità dell'etica femminista, riguardo agli animali ma non solo, è la centralità della cura come base delle relazioni. Infatti, così come avviene nell'ambito umano, le relazioni moralmente significative che abbiamo si sviluppano attraverso la cura che si dà e si riceve. Ciò vale sia per i rapporti tra umani, sia per quelli tra umani e animali.¹² A differenza delle teorie dei diritti e dell'utilitarismo, le relazioni non sono proprietà astratte e impersonali, bensì situazioni specifiche tra individui specifici.

Il vantaggio dei diversi approcci relazionali è che riavvicinano la teoria morale all'esperienza comune di milioni di persone dando centralità al rapporto tra esseri umani e animali. Però non riescono a fornire una base stabile per il trattamento degli animali, ovvero una base che sia comune alle diverse esperienze. Infatti, il vantaggio e il limite delle relazioni è che sono ubiquo ma molto differenziate. Alcuni

¹² J. DONOVAN, *Feminism and the Treatment of Animals: From Care to Dialogue*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1999, pp. 305-328; C.J. ADAMS, *The Sexual Politics of Meat: a feminist-vegetarian critical theory*, New York, 1990.

vivono pienamente la loro vita nel rapporto con gli animali, altri no. Alcuni intendono i rapporti in maniera paritaria, altri in maniera non ugualitaria. Sebbene tutte le teorie relazionali escludano che genuini rapporti tra umani e animali possano prevedere lo sfruttamento o il dominio sugli animali, non è escluso in linea di principio che possa essere ammissibile per gli esseri umani intrattenere rapporti tradizionali per la produzione di cibo, purché siano caratterizzati da un'etica della cura.¹³

Oltre all'incertezza sullo spettro delle relazioni ammissibili, la prospettiva relazionale lascia incerta la fondazione del perché dobbiamo prenderci cura. Sebbene questo sembri una cosa ovvia a livello quotidiano, quasi istintuale, da un punto di vista filosofico non lo è. Infatti, non è chiaro quali siano le relazioni moralmente significative che devono essere protette. Ammettendo, come ovvio, che non siano solo quelle tra gli esseri umani, ci si può chiedere quante entità con cui si entra in relazione possano essere considerate moralmente significative e degne di protezione. Da un lato sembrerebbe che il "confine" possa essere tracciato con il mondo animale. Dall'altro secondo alcune teoriche dovremmo includere anche il resto del mondo naturale fino ad avere una forma di eco femminismo.¹⁴ Senza voler porre un problema specioso, in entrambi i casi sembra che il femminismo e più in generale il relazionalismo abbia bisogno di un ulteriore criterio per definire quali relazioni sono moralmente significative e meritevoli di riconoscimento. È il criterio dell'essere senziente il discrimine morale? Se così, allora la prospettiva relazionale non fornisce l'ultima parola e siamo costretti a rifarci a teorie più basate sui diritti o sugli interessi. Se invece includiamo tutto il mondo vivente, si cade in una prospettiva ambientalista (si veda il paragrafo successivo).

5. *Ambientalismo*

Di natura diversa è la preoccupazione tradizionalmente ambientalista riguardo agli animali. Infatti, la modalità "naturale" in cui esistono gli animali è indipendente dall'essere umano. Sebbene la maggior parte degli animali con cui gli umani hanno una qualche interazione è prodotta e riprodotta dagli umani stessi per

¹³ N. NODDINGS, *Caring: A Feminine Approach To Ethics And Moral Education*, Berkeley-Los Angeles, 1984; K. PAXTON GEORGE, *Should Feminists Be Vegetarians?*, in *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 1994, pp. 405-434.

¹⁴ K.J. WARREN, *The Power and Promise of Ecological Feminism*, in *Environmental Ethics*, 1990, pp. 125-146, in C. FARALLI, A. ANDREZZI, A. TIENGO (a cura di), *Donne, ambiente e animali non-umani. Riflessioni bioetiche al femminile*, Milano, 2014, pp. 21-47.

certi scopi (ricerca e allevamento in particolare), in molti pensano che in linea di principio la vita che dovrebbero vivere gli animali sia in un ambiente a loro etologicamente coerente cioè indipendente dagli esseri umani, se si tratta di animali “selvaggi”. Per quanto riguarda gli animali che negli ultimi millenni si sono co-evoluti con gli esseri umani (animali di compagnia ma anche utilizzati dagli umani) non è immediatamente possibile pensarli in un ambiente puramente naturale, anche se nel corso del tempo lo potrebbe diventare.

La diversità degli approcci ambientalisti all’etica animale sta nell’idea che ciò che va tutelato è la forma di vita naturale. Dietro questo principio generale ci sono due diversi modi di applicarlo. Secondo alcuni, coerentemente con il pensiero ecologico, ciò che conta è la coesistenza nel tempo delle diverse forme di vita che nel mondo sono le specie e gli ecosistemi.¹⁵ In tale ottima, implicitamente o esplicitamente olistica, la vita è possibile solo attraverso gli strati di entità collettive. Secondo approcci individualisti invece dobbiamo riconoscere il valore di ogni entità vivente.¹⁶ Gli approcci olistici si concentrano sulle entità collettive e sul mantenimento stabile di un ambiente in cui tutti possono coesistere. In quest’ottica la sofferenza o la morte degli animali sono fenomeni naturali che non hanno disvalore in sé. Questo approccio, piuttosto, condanna lo sfruttamento industriale degli animali, ma non il loro uso (per lavoro o per l’alimentazione) in una maniera ecologicamente compatibile. Gli approcci individualisti, invece, riconoscono un valore a ogni entità vivente, comprendendo così anche piante e altre entità viventi, non solo gli animali. Ma in quest’ottica la coesistenza tra tutte le entità non può essere regolata secondo principi unici come vorrebbero utilitarismo o teorie dei diritti. In tal senso, il vegetarianesimo o veganesimo è certamente preferibile ma non possiamo che basarci su scelte contestuali.

La prospettiva ambientalista, al di là delle sue molte declinazioni interne, sembra al giorno d’oggi ancora più urgente data l’emergenza climatica. È noto, infatti, che lo sfruttamento degli animali per fini alimentari umani è una delle voci più pesanti per quanto riguarda le emissioni di gas serra. Infatti, molti attivisti ambientalisti predicano un veganesimo o vegetarianesimo per motivi ambientali.

¹⁵ J.B. CALLICOTT, *In Defense of the Land Ethic. Essays in Environmental Philosophy*, New York, 1989; A. LEOPOLD, *A Sand County Almanac. With Essays on Conservation from Round River*, New York, 1966.

¹⁶ P.W. TAYLOR, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, Princeton, 1986; G.L. VARNER, *In Nature’s Interest? Interests, Animal Rights, and Environmental Ethics*, New York-Oxford, 1998.

In tale ottica, però, non è in linea di principio sbagliato mangiare o sfruttare gli animali, è solo insostenibile farlo nel modo attuale. Ma questa idea può essere sostenuta anche da una prospettiva pienamente antropocentrica che richiede una maggiore compatibilità ambientale per l'interesse verso il futuro dell'umanità. Le prospettive ambientaliste più radicali, invece, sostengono che dobbiamo riconoscere valore in sé nelle specie o in ogni entità. Il valore che solitamente diamo alla vita umana dovrebbe quindi essere radicalmente riconsiderato. Ma emerge in ogni caso un potenziale conflitto tra l'interesse per gli animali in sé e il loro posto nel mondo naturale.¹⁷

6. Umanismo

Da ultimo si deve considerare una posizione che teoricamente è rimasta in parte sottotraccia ma che esprime concettualmente una visione molto diffusa a livello sociale. Tale posizione si può chiamare umanesimo e va distinta dal tradizionale e problematico specismo. Secondo l'umanesimo i diritti fondamentali pertengono alle persone umane, ma nel riconoscere il fatto morale fondamentale che gli animali sono esseri senzienti, si deve affermare che c'è un dovere morale nel trattamento degli animali. Le teorie ascrivibili all'umanesimo si sono sviluppate soprattutto nell'ambito della teoria politica, poiché nel circoscrivere la dimensione della giustizia nella cerchia delle persone umane hanno definito la giustizia come una dimensione basata sulla reciprocità tra individui capaci di *agency* morale.¹⁸ Ma i doveri che si devono agli agenti morali tra di loro non esauriscono la dimensione morale poiché esistono anche i "pazienti morali" di cui gli animali costituiscono la parte certamente più cospicua. Nei confronti di quest'ultimi gli agenti morali hanno un dovere di minimizzarne la sofferenza e di cercare di trattarli bene per quanto concerne il loro benessere. In tal senso, l'umanesimo si intreccia con l'approccio spesso definito "welfarismo", ovvero l'attenzione ai bisogni fondamentali e all'esperienza di assenza di dolore che gli animali, sotto il controllo degli umani, dovrebbero vivere. A differenza delle teorie dei diritti l'umanesimo non afferma una posizione di uguaglianza tra umani e animali. Infatti, la critica spesso mossa

¹⁷ M. SAGOFF, *Animal Liberation, Environmental Ethics: Bad Marriage, Quick Divorce*, in *Law Journal*, 1993, pp. 297-307.

¹⁸ Mi rifaccio qui in particolare alle teorie di B. BARRY, *Justice as Impartiality*, Oxford, 1995; J. RAWLS, *A Theory of Justice*, Cambridge, 1971; T.M. SCANLON, *What We Owe to Each Other*, Cambridge-London, 1998.

al welfarismo è stata quella di ridurre la rilevanza morale degli animali a un fattore irrilevante che spesso soccombe rispetto a qualsiasi esigenza e preferenza umana. Ciò non è necessariamente vero poiché il peso da riconoscere agli animali è parte della moralità individuale e pubblica che queste teorie non affrontano. Ma la priorità della giustizia, ovvero i doveri reciproci che si devono le persone in quanto cittadine, non implica necessariamente lo sfruttamento animale.

7. Disaccordo sugli animali e principi democratici

Come abbiamo visto, ognuna di queste posizioni fondamentali è compatibile con la base scientifica fondamentale. Ci sono ragioni a favore e contro ognuna di queste posizioni e, senza cadere in una forma di relativismo che rinunci a vagliare il merito delle questioni lasciandolo alla sensibilità privata, si deve adottare una prospettiva differente. Infatti, la questione è di natura pubblica e sebbene sia pienamente legittimo che le persone abbiano diverse posizioni per quanto riguarda la loro morale privata, la posizione alla base di decisioni pubbliche (leggi, regolamenti, pratiche legalmente ammesse) deve essere trovata secondo un metodo diverso. Non è infatti possibile dire, in maniera fintamente liberale, che lo stato deve essere neutrale e non prendere posizione al riguardo perché le leggi che permettono o vietano certi trattamenti o certi tipi di azione fanno già parte della legislazione e della cultura pubblica condivisa. In tal senso la posizione dello stato non può essere puramente agnostica e la strategia di separazione tra pubblico e privato che viene usata dagli stati liberali riguardo alla religione non può valere in questo ambito. Non cambiare lo status quo attuale è già una presa di posizione, e non consiste in un'operazione di genuina neutralità. Ciò vale, a maggior ragione, per il fatto che la legislazione attuale include diversi principi etici, seppur imperfetti, di trattamento degli animali che contemperano l'esigenza di considerare il loro benessere, la necessità del loro utilizzo, l'importanza delle relazioni che intrattengono con gli esseri umani, e via discorrendo. La sfida in gioco, quindi, deve anche prendere in considerazione ciò che è già incardinato nei regolamenti attuali e cercare di capire se la condizione attuale è soddisfacente o se si può progredire in un qualche senso.

Come si può quindi risolvere la questione del trattamento degli animali di fronte a un disaccordo come quello che abbiamo esaminato? Abbiamo detto che ci sono alcune posizioni, ad esempio quella che nega che gli animali abbiano interessi ed esperienze, come se fossero macchine, che non sono più sostenibili allo stato attuale delle conoscenze. Invece, le altre posizioni (§§ 2-6) che abbiamo visto sono compatibili con la base scientifica a disposizione. In questi casi il disaccordo è quantomeno ammissibile e legittimo poiché frutto di una fondamentale sottodeterminazione

delle possibili risposte morali rispetto alla conoscenza a disposizione. Ovvero, ci sono diverse risposte plausibili e razionalmente difendibili che differiscono poiché l'ordine valoriale e l'analisi della conoscenza che abbiamo non genera una sola e unica risposta ammissibile. Infatti, le persone possono legittimamente preferire una visione deontologica o utilitarista, oppure una visione collettivista delle entità naturali, oppure una concezione che privilegia le relazioni, oppure l'idea che gli animali devono contare moralmente, anche se non tanto quanto gli esseri umani.

Di fronte a forme analoghe di legittimo disaccordo, negli ultimi decenni la teoria liberale ha sviluppato un insieme di approcci che rientrano nell'ampia famiglia del liberalismo politico.¹⁹ Il carattere precipuo del liberalismo politico si basa sul principio della legittimità liberale, secondo cui una legge (o atto pubblico coercitivo) non è legittima se non è accettabile per tutti coloro che vi sono sottoposti.²⁰ Chiaramente l'accettabilità non va intesa come accettazione di fatto, poiché su ogni legge o decisione pubblica, anche la più meritoria e ovvia, ci sarà sempre qualcuno che dissenterà per una qualche ragione. Il requisito dell'accettabilità si applica a livello ideale ed è normativo: sono valide quelle leggi che le persone non hanno buone ragioni per rifiutare. Ovviamente, succede spesso che le persone rifiutino (o accettino) cose per delle cattive ragioni (per puro autointeresse, per miopia, per assenza di informazioni, per errori cognitivi). Ma il criterio di legittimità liberale non può richiedere il consenso universale di fatto, bensì il consenso di principio.

Di fronte al disaccordo, quindi, ci si può chiedere se ci siano delle leggi o dei principi sottostanti alle leggi che dovrebbero essere accettate da tutti nonostante il disaccordo. La richiesta sembra eccessivamente esigente, e basti pensare al disaccordo sugli animali per far sembrare il principio della ragion pubblica difficilmente applicabile. È possibile trovare un qualcosa che possa essere accettabile da tutte le posizioni rilevanti nell'etica animale? Ovviamente questo accordo non potrà essere massimale e diverse questioni rimarranno aperte. Ma un nucleo essenziale di principi può soddisfare il criterio della legittimità liberale.

Per capire quale bisogna innanzitutto comprendere l'ambito del discorso e il tipo di ragioni che possono essere appropriate. Il principio della legittimità libera-

¹⁹ J. RAWLS, *Political Liberalism*, New York, 1993, trad. it. *Liberalismo politico*, Milano, 1993.

²⁰ C. LARMORE, *Political Liberalism*, in *Political Theory*, 1990, pp. 339-360; J. WALDRON, *Theoretical Foundations of Liberalism*, in *The Philosophical Quarterly*, 1987, pp. 127-150.

le esprime un'esigenza molto semplice che tuttavia difficilmente può essere realizzata a livello ordinario, cioè nelle deliberazioni effettive. Pace all'ideale dell'intesa e della situazione discorsiva ideale di ispirazione habermasiana non possiamo attenderci che deliberazioni effettive raggiungano un esito ottimale unanimemente condiviso. Certamente ci sono forme deliberative migliori o peggiori, ma il principio della legittimità liberale lavora a un livello più astratto e sul tipo di ragioni in campo. Invece di chiedersi che cosa le diverse parti accettano o accetterebbero in situazioni discorsive più o meno ideali, bisogna chiedersi quali sono le ragioni che potrebbero accettare o non rifiutare ragionevolmente.²¹

Le teorie della ragion pubblica offrono diverse prospettive al riguardo che qui non possiamo analizzare dettagliatamente.²² Nel ricordarne i sommi capi ci limiteremo a mostrare che tipo di teoria della ragion pubblica è applicabile alla questione del trattamento degli animali.

La teoria più famosa, quella rawlsiana, sembra di primo acchito poco applicabile al nostro oggetto. Come è noto, Rawls sostiene che i requisiti della ragion pubblica e in particolare il requisito di giustificazione che rispetta il principio della legittimità liberale si applicano ai *constitutional essentials*, ovvero agli elementi fondamentali dell'ordinamento politico e ai diritti e doveri fondamentali dei cittadini.²³ Ma in questo ambito non rientra il trattamento degli animali poiché i nostri doveri verso gli animali, secondo Rawls, fanno parte della morale comprensiva piuttosto che della concezione minima della giustizia. Sostenere, come hanno fatto alcuni, che gli animali dovrebbero essere inclusi nella posizione originaria²⁴ o nei *constitutional essentials* non fa che riproporre la questione perché queste mosse sarebbero controverse e impossibili da accettare come punto di partenza.

L'altro grande modello di ragion pubblica è quello proposto da Gaus.²⁵ La specificità di questo modello è che, secondo Gaus, ciascun individuo può portare in discussione ogni questione in base alle proprie ragioni, senza esclusioni prelimi-

²¹ T.M. SCANLON, *What We Owe to Each Other*, Cambridge, 2000.

²² Su questo si veda il già menzionato, F. ZUOLO, *Animals, Political Liberalism, and Public Reason cit.*, cap. 2.

²³ J. RAWLS, *Liberalismo Politico cit.*

²⁴ M. ROWLANDS, *Animal Rights. Moral Theory and Practice*, New York, 2009, pp. 159-162.

²⁵ G. GAUS, *Justificatory Liberalism: An Essay on Epistemology and Political Theory*, Oxford, 1996; G. GAUS, *The Order of Public Reason. A Theory of Morality in a Diverse and Bounded World*, Cambridge, 2011.

nari in materia come sosteneva Rawls. Ogni limitazione della libertà deve essere giustificata a chi ne è sottoposto, ma avendo ciascuna persona diverse concezioni di ragioni valide in base alla propria visione del mondo, è difficile che si raggiunga un consenso su come dovrebbero essere trattati gli animali. Il risultato del modello gausiano è che la ragion pubblica può ammettere poche restrizioni alle libertà individuali, a parte appunto quelle riguardanti i diritti di base.

Senza poter o dover fornire un argomento generale su quale sia il paradigma migliore, possiamo chiederci se ci sia un ambito del trattamento animale su cui le prospettive pubblicamente sostenibili, che abbiamo visto prima, possono convergere. Tale ambito è quello del benessere animale. Infatti, a differenza di altri aspetti della vita degli animali, il benessere, pur variamente inteso, è già compreso i numerosi aspetti legislativi e culturali del nostro mondo. Dal principio delle 3R (Replacement, Refinement, Reduction) in ambito della ricerca medica, al miglioramento degli standard della cura e dell'allevamento animale, alla tutela degli animali d'affezione in quanto soggetti senzienti, sono diversi gli ambiti in cui già è condivisa una valorizzazione della natura senziente degli animali. Tutto ciò è ovviamente molto poco e per varie prospettive largamente insufficiente se non pericolosamente illusorio, come se occuparsi di far stare meglio gli animali non fosse soltanto un lavarsi la coscienza. In ogni caso il benessere individua una questione di gran lunga più condivisa di altri ambiti come la libertà o il diritto alla vita. Infatti è controverso se gli animali di ogni tipo abbiano un diritto alla libertà e in che termini. Nemmeno all'interno di prospettive dei diritti animali c'è consenso sull'idea che gli animali abbiano un interesse a rescindere i legami con gli esseri umani.²⁶ Si può fare un discorso analogo anche per quanto riguarda la vita, sebbene il diritto alla vita annoveri molti più argomenti a favore.

Tornando al benessere, come va intesa la sua cogenza normativa? Chiaramente non è sufficiente sostenere che la legislazione attuale realizzi la migliore considerazione e tutela del benessere animale. Così come è facile vedere che il miglioramento della legislazione al riguardo è frutto di un avanzamento della coscienza seppur parziale, possiamo immaginare che c'è ancora ampio spazio di avanzamento. Quindi la considerazione del benessere animale non può essere intesa come un mero riconoscimento dell'essere senziente di gran parte degli animali. E forse nemmeno può bastare il principio tradizionale dell'evitare di infliggere una sofferenza non necessaria. Quest'ultimo principio, infatti, è già

²⁶ A. COCHRANE, *Animal Rights Without Liberation cit.*

stato incorporato da molte leggi anche se non in maniera completa. Guardando più da vicino alla possibile convergenza delle varie prospettive che abbiamo visto nella prima parte di questo scritto, si può forse notare che per ciascuna la questione del benessere è centrale. Lo è sicuramente per utilitarismo e teorie dei diritti. Ma lo è anche per umanismo e relazionalismo, per lo meno nella misura in cui il benessere animale cade sotto la responsabilità umana. Infatti, l'elemento di controversia riguarda, piuttosto, il cosa fare rispetto alla sofferenza degli animali selvaggi, ovvero a tutte quelle situazioni che con l'inevitabile imprecisione del senso comune chiamiamo "naturali". In questo ambito, teorie dei diritti e utilitarismo, almeno in certi contesti, propugnano il possibile intervento umano per prevenire la violenza predatoria o per addomesticarla, mentre tutte le altre prospettive, in particolare quella ambientalista, pensano che il male oggettivo della sofferenza naturale non possa essere oggetto di *policies* e di interventi strutturali umani, a parte quelli riguardanti casi singoli in cui la specifica persona è mossa dall'empatia verso la sofferenza degli animali.

Bisogna quindi intendere la considerazione del benessere animale in maniera più robusta ed esigente, ovvero secondo un principio di minimizzazione della sofferenza quando possibile. Questo principio è molto più esigente del tradizionale "evitare la sofferenza inutile", ma anche molto più realistico dell'idea che il benessere animale richieda di essere promosso sempre, come se fosse oggetto di una massimizzazione utilitaristica generalizzata. Il principio della minimizzazione della sofferenza è l'unico che potrebbe essere sostenuto da tutte le prospettive discusse. Certamente dall'utilitarismo ma anche dalle teorie dei diritti, nella misura in cui si mette l'accento non sulla condizione assoluta degli animali, ovvero il loro benessere e malessere come stato indipendente dalle interazioni con gli umani, bensì sulla responsabilità diretta degli umani nel trattare gli animali. Questo principio è ovviamente pienamente sostenibile dal relazionalismo nella misura in cui include un principio di responsabilità e cura nelle relazioni umani-animali. Ma è anche un principio che ambientalismo e umanismo possono riconoscere nella misura in cui non implica il dovere di occuparsi di ogni forma di sofferenza animale bensì solo di quella possibilmente implicata nelle relazioni umani-animali.

8. *Conclusione*

Diverse obiezioni possono essere mosse a questa proposta. Per ragioni di spazio ci concentreremmo solo sulla più ovvia, ma non meno importante, in un contesto di analisi politica. Anche se ammettessimo che tutte le prospettive

discusse possano accettare il principio della minimizzazione della sofferenza, cosa possibile ma se non altro difficile in termini pratici, rimarrebbe il problema dell'applicabilità del principio stesso. L'applicabilità sembra bisognosa di ulteriore analisi perché il principio in questione è in primo luogo molto astratto e forse sottodeterminato, e in secondo luogo capace di coprire solo alcuni aspetti del trattamento degli animali, lasciando fuori altre questioni forse altrettanto importanti. Riguardo al primo problema, l'astrazione è tanto un punto di forza quanto un punto di debolezza. È un punto di forza perché garantisce una certa generalità del principio e una sua compatibilità con diversi contesti geografici, storici e culturali. È un punto di debolezza perché sembra sottodeterminato, ammettendo diverse possibili applicazioni: da una minimale molto vicina alle attuali pratiche legalmente ammesse, a una massimale più vicina a politiche radicali di liberazione animale. Senza poter prendere in esame casi specifici che illuminerebbero l'eventuale capacità del principio di guidare la pratica concreta, si può riconoscere che questo problema non è certo esclusivo della soluzione qui proposta poiché appartiene a tutte le proposte di accordo che si situano a un livello ideale, per molti aspetti ancora più generale di un principio costituzionale. Così come i principi costituzionali sono volutamente generali e in larga misura aperti nell'ammettere o non ammettere certe pratiche, analogamente questo principio lascia la sua applicazione necessariamente bisognosa di un'interpretazione alla luce dei contesti, delle tecnologie disponibili e di altri valori che ovviamente non possono essere dimenticati.

Riguardo al secondo problema, è vero che questo principio non risponde ad altre questioni altrettanto importanti. Prima abbiamo menzionato l'area della libertà e della vita degli animali, su cui questo principio esplicitamente non si pronuncia. Ma almeno indirettamente può escludere certe pratiche o indirizzarne altre. La risposta al primo problema può illuminare anche questa seconda questione. Così come c'è bisogno di guida, anche se imperfetta, nell'applicazione di un certo principio, la validità dello stesso può guidare le risposte a cosa dobbiamo fare in altri ambiti non direttamente toccati da questo principio riguardante il benessere e la sofferenza animale.

In definitiva, la presente proposta dovrà essere dettagliata ulteriormente riguardo alla sua applicazione politica e alla sua capacità di motivare il pubblico. Pur essendo solo il primo passo in una strada lunga da compiere collettivamente, ha il vantaggio di essere una risposta pienamente compatibile con le dinamiche di deliberazione democratica. Lo è, innanzitutto, perché rispetta il principio di legittimità liberale a cui le nostre democrazie implicitamente o

esplicitamente si richiamano. In secondo luogo, nel farlo fornisce una guida al tipo di discorso che potrebbe essere svolto a livello pubblico. Discriminando tra i tipi di ragioni e di prospettive che, pur nella legittima varietà, possono essere ammissibili o non ammissibili a fornire una guida pubblica, la prospettiva della giustificazione pubblica cerca di guidare la deliberazione democratica senza sostituirla. Infatti, a differenza di altre risposte *top-down* in cui la teoria ideale presume di fornire alla politica la risposta già definita, il metodo della giustificazione pubblica è connaturato alla deliberazione democratica, rappresentandone, in un certo senso, un'auto interpretazione modellizzata che idealizza il tipo di ragioni ammissibili, senza idealizzare le persone o le parti.

DONNE, NATURA E ANIMALI. LE NUOVE FRONTIERE DELLA GIUSTIZIA

*Luisella Battaglia**

SOMMARIO: 1. Un'etica della liberazione. – 2. I diritti dei bruti. – 3. I diritti delle donne. – 4. La prima dichiarazione dei diritti degli animali. – 5. Donne e animali. – 6. Donne e natura. – 7. Un'etica inter-specifica della cura. – 8. Compagni di specie.

1. Un'etica della liberazione

Perché le donne dovrebbero essere particolarmente interessate alla questione etica relativa al trattamento degli animali? Più specificamente, per quali ragioni il femminismo sarebbe chiamato a occuparsi delle relazioni con le altre specie? E ancora, su quali basi teoriche potrebbe poggiarsi una prospettiva femminista sullo status degli animali? Per rispondere a tali domande è indispensabile una sia pur sommaria ricostruzione delle diverse prospettive che hanno animato negli ultimi decenni il dibattito filosofico. Occorre innanzitutto sottolineare che è stato soprattutto il femminismo radicale a valorizzare le istanze etiche espresse dalla filosofia della liberazione animale nel suo sforzo di estendere agli animali non-umani i principi e le norme valide per l'etica umana. Su un piano propriamente politico è parso infatti possibile rinvenire un collegamento tra femminismo e animalismo, intesi come movimenti di liberazione. Il femminismo sarebbe quindi chiamato a impegnarsi nella lotta a favore dei diritti degli animali attraverso un'analisi più radicale dell'oppressione patriarcale che ne identifichi le radici e l'estensione al di là del sesso fino alla frontiera della specie. Come è noto, il collegamento tra razzismo, sessismo e specismo è esplicitamen-

* Già professoressa ordinaria di Filosofia morale e bioetica, Università di Genova e Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli; presidente dell'Istituto italiano di bioetica, Genova.

te introdotto dal filosofo Peter Singer il quale afferma che, anche nel caso del movimento di liberazione degli animali, si tratta di porre fine al pregiudizio e alla discriminazione basati su un criterio – la “specie” – arbitrario e ingiustificato allo stesso modo della razza e del sesso.¹

Il nesso tra femminismo e animalismo parrebbe quindi trovare una buona ragione in base al fatto che storicamente la tesi dell’inferiorità delle donne e della loro esclusione dai diritti della cittadinanza si è sostenuta sulla loro assimilazione al mondo animale. Se tutte le forme di oppressione appaiono interconnesse si tratta pertanto di combatterle sulla base dell’assunto che la filosofia femminista, in quanto lotta di liberazione globale, dovrebbe porsi tra i suoi obiettivi il miglioramento delle condizioni della vita sulla terra per tutte le creature che la abitano.

2. *I diritti dei bruti*

A questo riguardo si potrebbe rilevare che non è senza significato che tale affermata continuità tra movimenti di liberazione di umani e di animali sia stata, nel passato, sfruttata con intenti parodistici dagli oppositori. Basti pensare che nel 1792 compare a Londra, un curioso libello, *A Vindication of Rights of Brutes* (sottotitolo: *Quid rides?*).²

Ne è autore Thomas Taylor, un filosofo di Cambridge, il cui intento è di satirizzare l’opera di Mary Wollstonecraft *A Vindication of the Rights of Women* attraverso una sorta di *reductio ad absurdum* delle tesi emancipazioniste e, più in generale, delle teorie rivoluzionarie dei diritti.³

Se – è la tesi fondamentale dello scritto – esseri così vicini alla natura, e quindi privi di razionalità, come le donne, pretendono di possedere la ragione e rivendicano diritti, allora anche i bruti potrebbero, con pari legittimità, avanzare identiche pretese. La manifesta absurdità della conclusione avrebbe dovuto dimostrare la falsità della premessa. Nelle pagine del libello si delinea una sorta di “mondo alla rove-

¹ P. SINGER, *Animal Liberation*, New York, 1975, trad. it. *Liberazione animale*, Milano, 1991. Per un approfondimento rinvio a miei precedenti lavori L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1987 e *Un’etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma, 2012.

² T. TAYLOR, *A Vindication of the Rights of Brutes*, London, 1792. L’Autore è indicato a mano, sul retro di copertina come «Thomas Taylor, the Platonist».

³ M. WOLLSTONECRAFT, *A Vindication of the Rights of Woman*, London, 1792, London, trad. it. *I diritti delle donne*, Roma, 1977.

scia”, in cui i valori sono capovolti, le gerarchie “naturali” sovvertite. Una volta affermato il principio della perfetta eguaglianza, uomini e animali comunicherebbero senza problemi, fiorirebbero amori tra le diverse specie e gli animali prenderebbero il posto degli uomini, adempiendone le principali funzioni. Si tratta di un passaggio importante per comprendere le ragioni profonde della satira di Taylor, che vede nelle teorie rivoluzionarie dei diritti il pericolo, oltre che della sovversione dell’autorità e dell’ordine, dello scardinamento della pubblica moralità. Un rapporto gerarchico esiste ovunque in natura. Il dualismo ontologico spirito/materia, per cui alla sfera dell’intelletto e della ragione si contrappone quella della fisicità, della natura, delle emozioni, si traduce in un dualismo gerarchico espresso dalla stessa struttura sociale. La gerarchia esiste anche tra i sessi: nelle relazioni del maschio verso la femmina, l’uno è per natura superiore, l’altra inferiore, l’uno comanda, l’altra è comandata. Dall’analisi aristotelica – cui Taylor dichiaratamente si richiama – emerge un unico individuo pienamente razionale e, in definitiva, umano, al di sotto del quale si dispiega una pluralità di figure (donne, schiavi) cui è negata ogni razionalità e che, pertanto, sono poste ai margini della sfera stessa dell’umano.

È ben noto che per gli antichi greci – al di là di talune voci minoritarie, tra cui Pitagora che discute delle capacità politiche delle donne, i cinici che le ammettono nelle loro scuole, Epicuro che le accoglie nel suo *giardino* – le donne sono considerate una razza a sé, inferiore: prigioniera dell’*oikos*, cresciute nella totale mancanza di formazione culturale, escluse dalla *polis*, destinate a un ruolo meramente passivo nella generazione. Solo gli uomini possiedono nella sua pienezza il *logos* mentre le donne hanno una ragione imperfetta, concreta e non speculativa che non consente loro la capacità di deliberare. Occorre aggiungere che se l’inferiorità di genere è un’idea antica lo è altrettanto la tendenza a identificare donne e animali, anch’essi dotati di una ragione debole, la *metis*, che consente loro di operare collegamenti elementari, immediatamente utili per la loro sopravvivenza. È anche una propensione dei poeti – si pensi a Simonide di Amorgo (VII secolo a.c.) – paragonare le donne agli animali, come la scimmia e la volpe, con una particolare predilezione per quelli della fattoria colti nei loro difetti: la cagna che vagola per la casa latrando continuamente, la scrofa felice della sporcizia in cui vive, la gatta infida che ruba il cibo, la cavalla presa dalla sua bellezza e dimentica dei lavori di casa.

Ritorniamo a Taylor. Nella sua satira si trova, in tal senso, l’espressione non solo della più classica ideologia patriarcale ma altresì della più antica tradizione dualistica, per cui il rifiuto della natura e della corporeità è, insieme, svalutazione della donna, vista come determinata dalla natura e vicina all’animalità in misura maggiore rispetto all’uomo.

3. I diritti delle donne

Nella *Vindication of the Rights of Brutes*, si riprende, in chiave satirica, quella associazione simbolica tra donna e natura che percorre, in modo più o meno latente, l'intera cultura occidentale. La donna, come la natura, viene considerata una potenza la cui pericolosità e imprevedibilità giustifica il dominio e la subordinazione. Non solo. La donna, come la natura, rappresenta "l'altro", da cui il soggetto trascendente (maschile) si distingue per ristabilire il controllo. È, appunto, contro tali tesi che combatte Mary Wollstonecraft, ravvisando in esse un puntello del potere patriarcale. Se la ragione, afferma, è la facoltà che distingue la specie umana dai bruti, allora le donne possiedono tale facoltà alla pari degli uomini e devono pertanto partecipare pienamente ai diritti naturali dell'umanità. L'intento è quindi quello di estendere i principi della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* (il "manifesto" del 1789) anche alle donne, facendone dei cittadini a tutti gli effetti. Se alla base della servitù delle donne è l'antica opinione che identifica l'uomo con la ragione e la donna col sentimento e la passione, liberarsi, per quest'ultima, significherà, innanzitutto, rifiutare le tradizionali qualità femminili (dolcezza, remissività, ecc.), esercitare l'intelletto, divenire indipendente attraverso il lavoro. La società dovrà dare la stessa educazione a entrambi i sessi, semplicemente perché ciascuno deve godere delle stesse opportunità di sviluppare pienamente la propria personalità. L'appello illuministico alla ragione si salda con le rivendicazioni delle libertà fondamentali, sulla scia delle speranze alimentate dalla Rivoluzione francese. Al centro dell'analisi della Wollstonecraft è dunque la richiesta che la donna venga trattata e agisca come un essere razionale, come una "persona" capace di assumere autonomamente le proprie decisioni.

A tale riguardo, può essere interessante ricordare che numerosi riferimenti allo stato animale, per caratterizzare la condizione femminile, sono presenti polemicamente nella *Vindication*. Le donne sono spesso paragonate ad animali domestici: Costrette in gabbia, come la razza dei pennuti, non hanno altro da fare che pulirsi le piume e passare da un trespolo all'altro, con andatura falsamente maestosa. È vero che non devono affannarsi per procurarsi cibo e vestiti: in cambio, però, danno salute, libertà e virtù.⁴

Le donne addomesticate sono esseri che degenerano: per coltivare la loro diafana bellezza, trascurano la salute e il vigore del corpo e, soprattutto, non esercitano la propria ragione. Poiché non è consentito loro di prendere decisioni, sono private

⁴ M. WOLLSTONECRAFT, *op. ult. cit.*, p. 142.

della libertà e scoraggiate dallo sviluppare le loro facoltà intellettuali. In una critica assai articolata a Rousseau, per il quale la dipendenza sarebbe uno stato naturale della donna, la Wollstonecraft obietta:

Lo stato di servitù non si limita ad umiliare l'individuo, ma i suoi effetti sembrano tramandarsi ai posteri. Se infatti si considera quanto tempo le donne sono vissute in stato dipendente, può sorprendere che alcune di esse se ne stiano in catene a patire la fame e a far festa come uno spaniel? Questi cani – osserva un naturalista – prima tenevano le orecchie dritte; ma, alla natura, è subentrato l'uso e quello che era un segno di paura è diventata una forma di bellezza». ⁵

La cura eccessiva per l'aspetto esteriore, lo stato di ozio, un tipo di educazione che mantiene nell'ignoranza: tali sono, per la Wollstonecraft, i principali ostacoli all'emancipazione femminile. Se gli uomini fossero stati tenuti in soggezione, come le donne, avrebbero finito per sviluppare le stesse qualità di carattere; se agli uomini fosse stata negata la possibilità di sviluppare i loro poteri razionali, di diventare persone morali sarebbero diventati frivoli, vanitosi, sentimentali.

4. *La prima dichiarazione dei diritti degli animali*

Quid rides?, si leggeva sul frontespizio della *Vindication* di Taylor. Da quella domanda sembra trapelare un oscuro disagio: anziché avere un valore rassicurante, la satira, suo malgrado, lascia emergere inquietanti interrogativi. Nella misura in cui costruisce una realtà immaginaria per squalificare e svalutare una situazione reale – il mondo nuovo delle donne e degli uomini liberi – il *pamphlet* di Taylor agisce, al di là e contro ogni sua intenzionalità dichiarata, come una sorta di riflettore che getta fasci di luce su una storia possibile – quella dei diritti dei “diversi” – e in tal modo apre uno scenario assolutamente inedito. La satira, lo sappiamo bene, mette in moto l'immaginazione sociale, ovvero quella facoltà che ci consente di non considerare i costumi e le istituzioni sociali esistenti come assoluti, definitivi, come i soli possibili, ma di ideare altri modelli, di mettere in discussione le regole stabilite, di porre sotto accusa l'ordine naturale.

Parlare di “mondi alla rovescia” per Taylor può forse sembrare improprio. “Mondi alla rovescia”, com'è noto, sono quei racconti, sorti in larga parte dalla fantasia popolare, in cui gli animali prendono il posto degli uomini e viceversa (es. l'uccello che spara al cacciatore; i cavalli portati in carrozza dai cocchieri che hanno preso il loro posto;

⁵ Ivi, p. 181.

il maiale che scanna il macellaio, ecc.). Parodie, caricature zoologiche, se si vuole, o, più profondamente, utopie basse e popolari, sorta di riti compensatori di trasgressione e rovesciamento delle regole in cui l'impossibile si fa possibile. Nelle intenzioni di Taylor il mondo alla rovescia da lui costruito doveva servire per scuotere le coscienze, come un incubo da cui si è felici di svegliarsi: un'utopia negativa, dunque, da cui ritornare, rassicurati e convinti, all'ordine consueto, naturale, al "mondo vero".

Il primo uso storico dell'espressione "diritti degli animali" intende pertanto sottolinearne l'assurdità, se non il carattere aberrante: l'uso successivo sarà, invece, come vedremo, di segno radicalmente opposto. Esattamente cento anni dopo il libello di Taylor sarebbe apparso un testo significativamente intitolato *Animal's Rights. Considered in Relation to Social Progress*, basato su un'impostazione nuova, per non dire rivoluzionaria, del rapporto uomo/animali.⁶

L'autore, il filosofo inglese Henry Salt, studioso di Thoreau, amico di Gandhi, fondatore della *Humanitarian League* e impegnato nelle più importanti riforme del suo tempo (dalla lotta contro la pena di morte alla riforma dei sistemi carcerari, alla rivendicazione dei diritti delle donne e delle minoranze oppresse), vi elabora una vera e propria ideologia animalista, nutrita di diverse ed eterogenee tradizioni di pensiero quali l'utilitarismo benthamiano, il liberalismo spenceriano e il darwinismo. L'affermazione dei diritti degli animali s'inquadra per Salt nel più vasto e vittorioso movimento per la rivendicazione dei diritti umani contro i pregiudizi anti egualitari, nel solco aperto dalle opere di Tom Paine e di Mary Wollstonecraft. La stessa tendenza umanitaria che ha emancipato gli schiavi si estenderà alle altre specie ma, a tal fine, occorrerà innanzitutto superare l'antiquata nozione di "un grande salto" tra animale e uomo e riconoscere il comune vincolo che unisce in una fraternità universale tutti gli esseri viventi. Con esplicito riferimento a Bentham, la caratteristica vitale su cui si fonda tale diritto alla considerazione morale è la sensibilità, ovvero la capacità di provare piacere e dolore, comune agli animali, umani e non umani.

5. Donne e animali

In uno sguardo retrospettivo al periodo successivo alla pubblicazione di *Il secondo sesso* di Simone de Beauvoir (1949) Griselda Pollock e Rozsika Parker rilevano in

⁶H. SALT, *Animals' Rights: Considered in Relation to Social Progress*, New York, 2020, trad. it. *I diritti degli animali*, Napoli, 2015.

Framing Feminism che il femminismo era sì esploso ma si era poi almeno apparentemente assopito.⁷

Secondo la loro analisi il femminismo, pur non avendo mai smesso di agire sotteraneamente – dal momento che proprio negli anni successivi al 1970 vengono poste le basi per quei mutamenti legislativi diretti a eliminare in molti Paesi europei, col nuovo diritto di famiglia, ogni subordinazione legale della donna a mariti, fratelli, padri – stava tuttavia passando a un'altra fase, assai diversa, connotata in particolare dal crescente interesse per le relazioni con le altre specie. Scrive, ad esempio, Gena Corea

Non credo che donne e animali rientrino in categorie così profondamente diverse, in un mondo di supremazia maschile [...]. Per secoli, donne e animali hanno condiviso un comune stato giuridico. Siamo state “beni mobili”, proprietà animata.⁸

La nuova schiavitù cui allude Gena Corea è quella delle donne riproduttrici per professione – le cosiddette “madri surrogate” – alle quali, in analogia con le femmine fattrici degli allevatori, non è riconosciuto, come agli animali, il diritto all'integrità corporea.

Anche secondo la femminista Carol Adams lo sfruttamento e la violenza nei confronti degli animali e, in particolare, il trattamento subito dalle femmine sfruttate per produrre latte e derivati animali per le loro capacità riproduttive, si possono collegare alle varie forme di oppressione che, nei secoli, gli uomini hanno esercitato sulle donne e contro cui occorre combattere per creare una società nuova. Affrontando dichiaratamente la questione animale in una prospettiva di genere, vengono tracciate le intersezioni tra genere, sessualità, razza per individuare i vari modi in cui razzismo, sessismo e colonialismo sostengono l'oppressione animale. In particolare, nella sua critica alla “cultura della carne” propria della società patriarcale, la Adams evidenzia, da un lato, la rimozione delle istanze animaliste – e in particolare vegetariane – nei testi femministi, e dall'altro, la rimozione delle istanze anti-patriarcali dai testi dei militanti per i diritti degli animali.⁹

Il movimento femminista legato all'impostazione “umanistica”, ignorando l'importanza del movimento dei diritti degli animali, rischierebbe pertanto di ripro-

⁷ G. POLLOCK, R. PARKER, *Framing Feminism*, London-New York, 1985.

⁸ G. COREA, *The Reproductive Brothel*, in G. COREA (eds.), *Man Made Women. How New Reproductive Technologies affect Women*, London, 1985, p. 42.

⁹ C. ADAMS, *The Sexual Politics of Meat, A Feminist Vegetarian critical Theory*, Cambridge, 1990.

porre lo stesso modello patriarcale di sfruttamento contro cui combatte. In effetti, se si segue l'impostazione emancipazionista che idealmente congiunge l'opera di Mary Wollstonecraft a quella di Simone de Beauvoir, la liberazione delle donne è strettamente legata al rifiuto dell'immanenza; esplicitamente rivendicata è quindi la lontananza dall'animalità – ritenuta contaminante – in nome della trascendenza.

Il disinteresse per la questione animale potrebbe pertanto spiegarsi sia con la preoccupazione che l'impegno a favore dell'animalismo possa distogliere l'attenzione da obiettivi di interesse primario per le donne – quali la loro salute, il loro benessere –, sia (è la tesi sostenuta dalla filosofa della scienza Lynda Birke) con la paura delle donne di essere assimilate al mondo non umano, di essere considerate “più vicine” alla natura – una vicinanza che è sempre stata avvertita come simbolo di degradazione e contro cui il femminismo umanistico ha costantemente combattuto, a partire – come si è visto – dalle prime dichiarazioni dei diritti.¹⁰

6. *Donne e natura*

È stato in particolare l'ecofemminismo a mettere in discussione questa visione, recuperando orgogliosamente quella vicinanza con la natura che era stata contestata dalla Wollstonecraft, nel suo tentativo di rivendicare la razionalità e la piena dignità della donna come “persona” in senso kantiano. Nel femminismo contemporaneo assume una rilevanza centrale il progetto di svelare la “parzialità sessuata” che è celata dalla pretesa “imparzialità asessuata” della cultura avviando una riflessione sistematica e approfondita su taluni nuclei tematici ritenuti ineludibili, quali ad esempio il ruolo e il significato della nozione di differenza, la critica dell'antropologia egualitaria, il rifiuto del modello maschile di razionalità, il concetto di cultura femminile. Se il dibattito degli ultimi decenni sulle strutture conoscitive della scienza, in ambito epistemo-femminista, è incentrato sulla demistificazione della neutralità del discorso scientifico e sulla ricerca di un'epistemologia critica del sapere, fondata sulla differenza sessuale, nel femminismo differenzialista in particolare prende corpo il disegno di una cultura costruita secondo moduli alternativi a quelli patriarcali, capace di esprimere il modo di essere femminile in tutte le sue manifestazioni. Il termine “androcentrismo” sta a sottolineare la mascolinità intrinseca della cultura in cui viviamo: in essa valori, credenze, atteggiamenti caratteristicamente maschili verrebbero assunti come assoluti e universali, innalzati a una validità sovra sessuale, adottati come il parametro dell'umanità stessa. Morale, diritto, scienza, arte – la cultura oggettiva della società occidentale

¹⁰ L. BIRKE, *Women, Feminism and Biology. The feminist challenge*, Brighton, 1986.

– rappresenterebbero la trasvalutazione normativa dell'egemonia maschile. Secondo l'analisi della teologa femminista Rosemary Ruether, la cultura patriarcale avrebbe, da un lato, represso e svalutato l'esperienza femminile e, dall'altro, assolutizzato e universalizzato quella maschile, conducendo nei millenni a pratiche e atteggiamenti responsabili del dominio della natura e della donna.¹¹

Proprio per chiarire le connessioni di tale duplice oppressione secondo l'ecofemminismo occorre innanzitutto non solo smascherare il tipo di pensiero che la sanziona – identificato, come si è visto, nell'ideologia patriarcale – ma metterne in questione la struttura concettuale stessa. Quali caratteri contraddistinguerebbero, dunque, la visione “androcentrica”? In primo luogo, la già ricordata identificazione del maschile con l'umano, l'attribuzione di un valore positivo assai alto a tutto ciò che è tradizionalmente associato col maschile e la correlativa svalutazione del femminile. In secondo luogo, l'attitudine a pensare in modo gerarchico, cioè avvalendosi di gerarchie di valore (*value hierarchical thinking*). Secondo Elizabeth Dodson Gray «Il pensiero patriarcale è una percezione della diversità organizzata da una metafora spaziale: sopra e sotto (*up and down*)».¹²

Non si coglierebbe, in altri termini, la diversità se non attraverso la griglia concettuale della gerarchia. Questo pensiero darebbe origine a una logica di dominio che, spiegando e mantenendo la subordinazione dei gruppi giudicati inferiori da parte dei gruppi cosiddetti superiori, servirebbe a trasformare la diversità in ineguaglianza e, quindi, a legittimarla. Infine, proprio del pensiero patriarcale in quanto gerarchico, è il procedere per opposizioni e dualismi normativi. Ancora Rosemary Ruether definisce “dualismo trascendentale” la visione, propria a suo dire della filosofia classica, che svaluta l'esistenza materiale e corporea come ontologicamente inferiore alla spirituale, ravvisando altresì in essa la radice del male morale. Il dualismo è caratterizzato dalla contrapposizione polare di diverse sfere: maschile e femminile, ragione ed emozione, spirito e materia, umano e non-umano, e così via.

Quali sono i principali capi di accusa rivolti alla morale dominante? In estrema sintesi, essa è ritenuta: “androcentrica”, perché la sua concezione dell'essere umano è basata su un'esperienza maschile che esclude (implicitamente nega) l'esperienza femminile; “dualistica”, a causa della sua distinzione tra umani (razionali, dotati di valore intrin-

¹¹ R. RUETHER, *Liberation Theology. Human Hope Confronts Christian History and American Power*, Mahwah, NJ, 1976, trad. it. *Per una teologia della liberazione della donna, del corpo, della natura*, Milano, 1976.

¹² E. DODSON GRAY, *Green Paradise Lost*, Wellesley, 1981, p. 20.

seco, detentori di diritti) e non umani (non razionali, forniti di un valore meramente strumentale, privi di diritti); “gerarchica”, sia perché dà la preferenza a un’esperienza maschile, sia perché considera gli umani per definizione più importanti di ogni altra specie di esseri; “atomistica”, perché la sua visione degli esseri umani come individui separati è coerente con la metafisica atomistica della scienza moderna; “astratta”, perché i conflitti tra valori sono risolti in termini razionalistici e impersonali che ignorano i sentimenti e i particolari bisogni degli individui coinvolti. Ne consegue il rifiuto della natura e della donna, identificate con la sfera della finitezza che si deve negare se si vuole accedere alla trascendenza. È dunque la cultura della gerarchia a collegare concettualmente il dominio della natura e quello della donna: entrambe rappresenterebbero “l’altro” da cui il soggetto trascendente (maschile) si distingue per ristabilire il controllo. Il paradigma gerarchico, che ha prodotto il rifiuto della natura e della corporeità, ha portato con sé il rifiuto della donna, vista come determinata dalla biologia in misura maggiore rispetto all’uomo. Da qui l’invito a uscire fuori dalla trappola patriarcale e a ripensare all’immagine di sé e dei rapporti col mondo naturale secondo modelli alternativi rispetto a quelli dominanti privilegiando, innanzitutto, quegli elementi tradizionalmente svalutati come femminili e ora rivalutati come fondamentalmente umani: il sentimento contro la fredda ragione, l’esperienza vissuta contro l’analisi oggettiva e distaccata, il coinvolgimento simpatetico contro l’astratta imparzialità.

7. *Un’etica interspecifica della cura*

Le femministe differenzialiste sostengono, come si è visto, che la maggior parte delle teorie morali è legata a un modo di pensare androcentrico. Il dualismo razionalistico soggetto/oggetto si rispecchierebbe in sistemi etici astratti e atomistici, carenti di quella sensibilità relazionale che appare necessaria per un nuovo *ethos*, in cui venga superata la dicotomia umanità/natura. Come rileva Marti Kheel:

Ciò che sembra mancare in molta letteratura sull’etica ambientale e nell’etica in generale è l’aperta ammissione che non possiamo neppure iniziare a parlare delle questioni morali finché non riconosciamo di provare un sentimento di cura per qualcosa. Ed è qui che l’enfasi di molte femministe sull’esperienza e l’emozione personali ha molto da offrire in vista di una riformulazione della nostra tradizionale visione dell’etica.¹³

¹³ M. KHEEL, *The Liberation of Nature. A Circular Affair*, in *Environmental Ethics*, 1985, p. 143 ss.

L'etica della cura – introdotta nell'ambito della filosofia femminista da Carol Gilligan negli anni Ottanta, con un testo ormai divenuto un classico, *Con voce di donna* – è parsa rispondere all'istanza di una riflessione alternativa a quella “liberazionista”, con la proposta di una riflessione più articolata e vicina all'esperienza empatica, relazionale e comunicativa col mondo animale.¹⁴ Nei suoi tratti più generali, un'etica della cura si differenzia da un'etica dei diritti perché pone l'accento sulla connessione piuttosto che sulla separazione e perché assegna la priorità ai rapporti con gli altri piuttosto che ai diritti dei singoli individui. Entro tale concezione, la vita – intesa come una trama di relazioni a cui tutti apparteniamo e da cui tutti deriviamo – è salvaguardata da attività di cura responsabile ed è basata su un legame di interdipendenza anziché su un contratto tra eguali. Ne consegue che un approccio ispirato all'etica della cura non può non comportare una riconsiderazione dei nostri rapporti con gli esseri viventi non umani e, soprattutto, un ripensamento radicale della cultura del dispotismo. Da qui l'importanza di riconoscere il tessuto di interconnessioni che ci unisce a tutti i viventi, su cui si fonda il riconoscimento del nostro dovere di proteggere le altre creature a partire dal grado estremo di vulnerabilità. Non solo. In un'etica allargata alla comunità dei viventi, la “non reciprocità” sembra la regola. Come possono, infatti, gli animali reciprocare? Se i non umani abitano il mondo etico che anche noi abitiamo, non possiamo usare i vecchi armamentari concettuali che prevedevano la reciprocità diritti/doveri propria dei soggetti razionali umani. L'accesso dei non umani nel territorio etico ci fa dunque recuperare l'asimmetricità come una delle dimensioni essenziali del discorso morale – una dimensione spesso trascurata, a causa del prevalere del modello contrattualistico e del paradigma dei diritti.

Per questi motivi, qui sommariamente richiamati, l'etica della cura è sembrata particolarmente idonea a costituire un paradigma bioetico di relazioni col mondo non umano, a condizione di elaborare un'interpretazione forte e costruttiva del concetto di “cura”, per valorizzarne il significato politico: non, dunque, come semplice appello ai buoni sentimenti ma come impegno responsabile per la riduzione della sofferenza di altri esseri, umani e non umani e per la promozione del loro benessere. Tra le studiosse femministe particolarmente impegnate nel rivendicare il valore politico della cura, oltre a Carol Gilligan, che inaugura – come si è detto – un filone di studi di estrema rilevanza, imperniato sulla valorizzazione di una voce “differente” in campo morale, occorre ricordare Sara Ruddick che analizza la ricchezza filosofica

¹⁴ C. GILLIGAN, *In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development*, Cambridge, MA., trad. it *Con voce di donna. Etica e formazione della personalità*, Milano, 1987.

del pensiero materno in ambito politico.¹⁵ È stata, tuttavia, soprattutto Joan Tronto a sistematizzare compiutamente tale variegata elaborazione teorica, estendendo a una dimensione davvero globale i confini dell'etica della cura. Come si legge in un saggio del 1990, *Toward a Feminist Theory of Caring*:

A livello più generale suggeriamo che la cura venga considerata come una specie di attività che include tutto ciò che noi facciamo per conservare, mantenere e riparare il nostro 'mondo' in maniera da potervi vivere nel miglior modo possibile. Quel mondo include i nostri corpi, noi stessi e il nostro ambiente, tutto ciò che cerchiamo di intrecciare in una rete complessa di sostegno alla vita.¹⁶

8. *Compagni di specie*

In questo quadro può collocarsi anche quella che potrebbe definirsi "etica della comunicazione interspecifica", formulata dalla filosofa del linguaggio Vicki Hearne nel saggio *Adam's Task*.¹⁷

A suo avviso un certo "antropomorfismo" nel nostro approccio con gli animali è lecito, se non positivo, proprio per renderci maggiormente consapevoli del loro status di esseri senzienti e della loro soggettività. Il riconoscimento dell'alterità animale, come di ogni altra alterità, deve poggiare su un'"attenzione rispettosa" capace di attivare e di rinsaldare le relazioni intra e inter specifiche. Al centro dell'attenzione della Hearne è il concetto di "relazione che emancipa", valido soprattutto per gli animali familiari. Nel corso delle loro relazioni umani e animali "costruiscono" dei diritti gli uni verso gli altri, i quali, anziché nascere dalla natura, trovano la loro radice nell'interscambio relazionale: diritti al rispetto e alla soddisfazione dei propri bisogni che si condensano in una "felicità", interpretabile in senso aristotelico come pieno dispiegamento delle capacità di ogni essere. Come si vede, con un deciso superamento dell'approccio utilitaristico singeriano, si afferma che non è sufficiente il dovere di non far soffrire; il passaggio a una teoria etica più articolata degli obblighi morali richiede un'attenzione alle richieste e

¹⁵ S. RUDDICK, *Maternal Thinking: Towards a Politics of Peace*, Boston, MA, 1989, trad. it. *Il pensiero materno*, Como, 1993.

¹⁶ J. TRONTO, B. FISHER, *Toward a Feminist Theory of Caring* in *Circles of Care*, E.F. ABEL, M. NELSON (eds.), *Circles of Care*, Albany, 1990, p. 30.

¹⁷ V. HEARNE, *Adam's Task*, London, 1982.

ai bisogni propri agli individui di ogni specie. In tal modo l'animale da "paziente morale" diviene "compagno di specie".

Anche la storica e filosofa della scienza Donna Haraway afferma la necessità di smettere di ragionare solo in termini di riduzionismo biologico e di unicità culturale. La storia della Terra si compone di correlazioni polimorfe di persone, animali, terra, acqua e rocce. Come riuscire a vivere eticamente – si chiede – all'interno di quei flussi che riguardano le relazioni eterogenee e non solo l'uomo? In *Compagni di specie* la Haraway racconta storie di relazioni tra diversità significative vedendo nella "domesticazione" una strategia evolutiva di successo da cui l'uomo e le specie a lui associate traggono profitto.¹⁸ Per questa via si potrà riuscire a guardare in modo diverso sia le persone sia gli animali, considerando che il nostro grande e vasto mondo è pieno di vita strettamente interconnessa. È questo – afferma esplicitamente – un modo per fare teoria femminista, anzi per esprimere un modo femminista di essere al mondo. Ad avviso della Haraway dovremmo in particolare considerare con un'attenzione nuova il rapporto con quei "compagni di specie" che sono i cani per gli esseri umani. Tanto per cominciare, non dovremmo né considerarli come servi né trattarli come bambini: il cane e l'uomo sono due facce della stessa medaglia evolutiva, i compagni di una grande avventura millenaria; i loro sensi si completano a vicenda, le loro storie si appartengono e si intrecciano. C'è un piacere profondo, a suo avviso, nel condividere la vita con un essere diverso, i cui pensieri, sentimenti, reazioni sono differenti dai nostri. Solo la conoscenza e il rispetto delle singolarità delle due specie renderà possibile costruire una "famiglia multispecie" in cui i diritti, le esigenze, le particolarità di ciascuno siano finalmente riconosciuti. Occorre tuttavia, si ribadisce ancora una volta, un'attenzione "tutta femminista" per abitare il mondo insieme a coloro che vivono con noi e che non hanno forma umana, prendendosene cura.

Un ruolo decisivo nel favorire questo processo di espansione può attribuirsi, secondo la filosofa Cora Diamond, all'immaginazione.¹⁹ Di grande importanza nella vita morale, essa può infatti aiutarci a comprendere le sofferenze altrui, rendendoci consapevoli delle ingiustizie e delle asimmetrie di potere tra diversi soggetti, e quindi tra uomini e donne, come tra umani e non umani. La capacità di identificazione immaginativa che ci fa condividere simpateticamente i sentimenti e le emozioni di un altro, insieme ad altri elementi della nostra complessa strut-

¹⁸ D. HARAWAY, *The Companion Species Manifesto*, Chicago, 2003, trad. it. *Compagni di specie*, Firenze, 2003.

¹⁹ C. DIAMOND, *L'immaginazione e la vita morale*, trad. it., Roma, 2006.

tura emozionale, determina, a suo avviso, la gamma di esseri per i quali possiamo nutrire un autentico interesse morale.

Anche la filosofa politica Martha Nussbaum insiste fortemente sul valore dell'immaginazione che può consentirci di cogliere i nessi tra le varie forme di oppressione e accedere a un mondo – quello degli animali – insieme lontano e familiare. Immaginare il vissuto degli animali significa infatti renderli più reali ai nostri occhi come soggetti potenziali di giustizia. Meraviglia, compassione sdegno: tali emozioni morali potrebbero guidarci alla scoperta di un mondo di soggetti non previsti dalla morale e dal diritto vigenti ma per i cui diritti si dovrebbe combattere, a partire dal riconoscimento della vasta gamma di capacità di cui sono portatori. L'attenzione dovrebbe quindi essere rivolta al benessere e alla dignità delle singole creature e ai danni a esse causati quando le loro capacità vengono mortificate o annullate: occorrerebbe occuparsi dell'intera vita dell'animale, e quindi della sua integrità, consentendogli di “prosperare” nella maniera specifica della sua specie. L'approccio delle capacità – declinato in direzione interspecifica in *Nuove frontiere della giustizia* – si caratterizza, in tal modo, sia per la dichiarata prospettiva universalistica, che lo fa valere per ogni animale, sia per l'attenzione alle differenze, che consente di introdurre le opportune distinzioni tra i singoli individui al fine di rispondere alle loro specifiche esigenze. Secondo l'approccio delle capacità, ogni essere senziente, capace di avere un punto di vista soggettivo sul mondo e di provare dolore e piacere, dovrebbe avere l'opportunità di fiorire – esplicito è il riferimento alla filosofia aristotelica – nella forma di vita che gli è propria.²⁰

Da molto tempo – sottolinea la Nussbaum nel suo testo più recente, *Giustizia per gli animali* – grava su di noi un debito etico che oggi è in continuo aumento.²¹ Molte leggi vengono create sulla base delle teorie vigenti: quando le teorie erano razziste, le leggi erano razziste; quando le teorie sessiste escludevano le donne, anche le leggi vi si conformavano. Ancora una volta viene sottolineata la continuità di una lotta per i diritti di cui le donne sono state protagoniste che possa condurre al riconoscimento degli animali come “soggetti di una vita”. Non si può certo

²⁰ M. NUSSBAUM, *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Cambridge MA, 2006, trad. it. *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, 2007.

²¹ M. NUSSBAUM, *Justice for Animals: Our Collective Responsibilities*, New York, 2022, trad. it. *Giustizia per gli animali. La nostra responsabilità collettiva*, Bologna, 2023.

negare che gran parte del pensiero politico in tutto il mondo sia stata incentrata sull'umanità escludendo gli animali ma – scrive la Nussbaum

noi esseri umani possiamo e dobbiamo fare di meglio. La legge può e deve fare meglio. Credo sia giunta l'ora di un grande risveglio collettivo: l'ora di acquisire la consapevolezza che ci lega a un mondo di creature intelligenti e straordinarie e di assumerci responsabilità reali per il trattamento che riserviamo loro.²²

Ciò che mi sembra emerga complessivamente dal confronto tra le diverse prospettive femministe sin qui esaminate sia non solo il riconoscimento della necessità di evadere dalle scappatoie etiche usate nel passato per tracciare nette linee di demarcazione tra la nostra specie e le altre ma, soprattutto, la condivisione dell'idea che il movimento di allargamento dei confini morali che ha condotto nei secoli a combattere contro le discriminazioni, superando le frontiere di sesso e di razza, ora dovrebbe estendersi anche alla specie, prefigurando una comunità più estesa, se non una cittadinanza più vasta. È possibile – occorre chiedersi – difendere gli animali non-umani con un'etica nuova? Quali sono gli strumenti intellettuali a nostra disposizione per operare un cambiamento significativo? In che modo il diritto e le teorie politiche possono esserci d'aiuto? Sono queste le nuove frontiere di una giustizia davvero globale che includa tutti gli esseri senzienti, un viaggio che per gli animali è appena iniziato e su cui oggi siamo chiamati a confrontarci.

²² M. NUSSBAUM, *op. ult. cit.*, p. 27.

I DIRITTI DEGLI ANIMALI COME PERSONE

*Valerio Pocar**

Nel febbraio 2022 è entrata in vigore una modificazione dell'art. 9 della Costituzione italiana, con la quale, oltre a fissare tra i compiti della Repubblica quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, si stabilisce che sia la legge a definire i modi e le forme della tutela degli animali. La parola "animali" ricorre per la prima volta, e finalmente, nel testo costituzionale e vi ricorre accanto alla parola "tutela". Si deve, dunque, ritenere che agli animali spetti di essere tutelati, vale a dire protetti, sia pure in modi e forme non ancora definiti. Comunque, seppur la norma costituzionale non fondi diritti in capo agli animali, essa stabilisce in modo non equivoco il dovere dello Stato e quindi dei cittadini di adempiere al dovere di proteggerli. La parola "tutela" è piuttosto vaga e può avere diversi significati e bisognerà vedere quale uso ne farà il legislatore, tenendosi conto del fatto che le categorie animali, nel loro rapporto con gli umani, abbisognano di tutele diverse e più o meno forti. Gli animali di famiglia verosimilmente non abbisognano di particolari protezioni; quelli selvatici potrebbero godere anche della tutela fornita dalla salvaguardia della biodiversità; verso quelli, infine, cosiddetti "da reddito", vale a dire oggetto di maltrattamento e di sfruttamento intensivo, dovrebbero rivolgersi specialmente le norme volte alla protezione. Si vedrà. Per ora basti osservare che la parola tutela è sì vaga, ma non vaga al punto di non consentirci di dire che essere oggetto di attività venatoria, di allevamento intensivo, di maltrattamento, di macellazione, di sperimentazione spesso crudele e così via, possa corrispondere alla parola "protezione".

Anche la parola "uguaglianza" può avere diversi significati. Nel linguaggio giuridico e politico certamente non costituisce un termine descrittivo, ma possiede

* Professore emerito di Sociologia del diritto, Università Bicocca di Milano.

piuttosto un significato prescrittivo. Prescrittivo, vuoi perché in natura, specie se frutto di riproduzione sessuata, non si riscontra l'esistenza di individui identici, ma soltanto di individui più o meno simili, vuoi perché si deve intendere l'egualianza come il diritto alla parità di trattamento. Infatti, l'art. 3 della Costituzione, quando afferma che tutti i cittadini (sarebbe stato meglio dire semplicemente "tutti", perché solo i cittadini?) sono uguali davanti alla legge senza distinzione di razza, di sesso eccetera, afferma precisamente che i cittadini, anche se sono di fatto diversi per le caratteristiche citate, hanno diritto al medesimo trattamento, nonostante appunto le differenze che li distinguono in quanto individui. Si parte, insomma, dalla constatazione delle differenze per definirle irrilevanti e respingerle e per concentrarsi piuttosto sugli aspetti comuni e da tutti condivisi. Leggo in questa prescrizione un fondamento, forse il principale, del carattere personalistico che, a detta di tanti, informa la nostra carta fondamentale.

Riprendo, dal *Grande dizionario della lingua italiana* del Battaglia, la definizione della parola "personalità", con la quale si allude all'insieme

degli aspetti cognitivi, affettivi e volitivi di una persona, il particolare assetto psichico che ne determina il dinamico rapporto con sé stesso e con il mondo esterno, consentendo anche una possibile previsione del comportamento o del modo di reagire a determinati stimoli.

Quindi, s'intende che ogni individuo, se dotato di personalità, ossia dotato di capacità cognitive, affettive e volitive, sia pure in minimo grado, tali da determinare il suo dinamico rapporto con sé stesso e con l'ambiente e da consentire una previsione del suo comportamento o della sua reazione agli stimoli, può anzi deve essere definito come "persona", in quanto portatore delle caratteristiche della personalità.

Che gli animali abbiano capacità cognitive è ormai nozione comune, confermata da tutti i rami della scienza che degli animali si occupano. La vecchia idea che gli umani agiscano secondo ragione e gli animali secondo istinto è da tempo destituita di fondamento, al punto da essere ridicolizzata, almeno con riferimento agli umani. Idea da destituirsi di fondamento, tra l'altro, perché non sappiamo esattamente che cosa sia la ragione e che cosa sia l'istinto e, ancora, perché se l'istinto fosse il risultato evolutivo di una specie, gli stessi umani agirebbero per lo più per istinto, come del resto probabilmente fanno. Invece, è accertato dalla ricerca scientifica che gli animali sono dotati di ragione, se per ragione s'intende la capacità di regolare i propri comportamenti apprendendo dall'esperienza, considerando le circostanze, elaborando strategie di comportamento e via dicendo. Del resto, se per paradosso gli animali agissero soltanto seguendo l'istinto, tutti

gli individui di una specie dovrebbero tenere, in un dato contesto, lo stesso comportamento, ciò che sicuramente non è, come sa chiunque abbia osservato un qualsiasi animale senza pregiudizi.¹

Parimenti, è destituita di fondamento l'idea che gli umani possiedano il linguaggio e gli animali no. Il fatto che gran parte del linguaggio animale sembri non essere verbale ha scarso significato, se si considera che anche gran parte del linguaggio umano dipende dalla postura, dai gesti e ha carattere prossemico. Mentre è certo che gli animali, tra loro, hanno una comunicazione sufficientemente precisa per regolare i loro rapporti. Non per caso si vanno moltiplicando gli studi di etologi e linguisti volti a comprendere il linguaggio degli animali, sembra già con qualche promettente risultato.²

Insomma, i due elementi secondo i quali si è inteso, tradizionalmente, distinguere e stabilire la distanza tra umani e non umani per quanto attiene alle loro capacità cognitive è solo una questione di "differenza". Appare ragionevole ritenere che gli animali parlino e pensino diversamente dagli umani, ma ciò non significa che non pensino e non parlino. Per inciso, è il caso di rammentare che la specie umana, soprattutto nel versante occidentale, abbia speso molto sforzo per costruire il concetto di quello che sarebbe il vero pensiero, quello autenticamente razionale, che alla fine è risultato essere stabilito come il pensiero maschile, adulto, occidentale. Fino a ieri il pensiero di donne e bambini è stato

¹ Una caratteristica delle capacità cognitive che contraddistinguerebbero la personalità sarebbe la consapevolezza di sé. Senza citare ancora una volta il famoso esperimento della macchia rossa sulla fronte dello scimpanzé che, allo specchio, si è grattata la fronte, mi bastò osservare il comportamento dei miei gatti, pronti a soffiare e a ringhiare e addirittura ad aggredire qualsiasi gatto che si fosse introdotto nel loro territorio, che si pavoneggiavano davanti allo specchio, perfettamente consapevoli che il felino nello specchio erano loro stessi. Già che ho citato i miei gatti, lasciatemi raccontare, sul filo dei ricordi personali, un episodio che si ripetuto più volte, a riprova dell'intelligenza dei felini. Si sa che i gatti sono territoriali, ma, quando si trovano su un terreno non loro o un terreno comune, riconoscono il buon diritto di chi è arrivato prima. Di notte la mia pancia era "territorio" comune di Zerlina e Masetto, solo che la femmina, più svelta, arrivava sempre prima ad acciambellarsi sopra la coperta, pronta a soffiare al fratello quando questi tentava di prendere il suo posto. Sovente allora Masetto si è infilato, cosa che non faceva mai, sotto le coperte collocandosi esattamente sotto la sorella sulla medesima mia pancia, senza introdursi nel territorio occupato da Zerlina, che non ha mai avuto nulla da ridire. Richelieu aveva un gatto?

² Ci sono voluti molti anni e un po' di attenzione, ma ormai distinguo, oltre alle posture, una dozzina di miagolii diversi di Masetto. Non so valutare se vale anche un viceversa per le mie parole o meglio per il tono della mia voce, perché, con la tarda età, il mio gatto è diventato completamente sordo.

squalificato, così come il pensiero artistico, sentimentale eccetera. Un bell'esempio di imperialismo culturale. Lo stesso è avvenuto per il pensiero animale, sulla base del pregiudizio che il metro del pensiero e dell'intelligenza animale sia il pensiero e l'intelligenza umana.

L'ultimo elemento di distinzione insormontabile tra umani e non umani sarebbe, secondo una certa tradizione religiosa, il possesso dell'anima razionale immortale, che sarebbe prerogativa esclusiva degli umani. Su questo non mi soffermo, perché non so se l'anima esista oppure no. Vale qui l'ironica frase di Voltaire, che riteneva sorprendente il fatto che gli umani si attardassero a discutere delle qualità di qualcosa prima di aver stabilito se quella qual cosa esista. Da scettico, penso che siffatta anima non esista, ma mi sorprenderei che, se io mai l'avessi, non l'avesse anche il mio gatto. Del resto, una corrente minoritaria del cristianesimo, penso a Ireneo, a Giovanni Crisostomo e forse anche a Francesco (quello d'Assisi, ché su un altro più recente Francesco preferisco sorvolare), ha ritenuto la comunità ontologica di tutte le creature animate. Questo quanto alle capacità cognitive.³

Sulle capacità affettive e volitive non è il caso neppure di soffermarsi, essendo del tutto manifeste. Rammento soltanto, quanto alle capacità affettive, che lo stesso TFUE all'art. 13 afferma, riprendendo affermazioni già fissate una ventina d'anni prima in altri documenti comunitari, che gli animali sono esseri "senzienti", capaci di soffrire e gioire, e che questa loro capacità deve essere tenuta in considerazione dalle scelte legislative e amministrative dei Paesi dell'Unione europea. Del resto, chiunque abbia seriamente e senza preconcetti frequentato un qualsiasi animale sa quanto esso possa avere una vita affettiva rispetto ai suoi simili e, talora e forse non sorprendentemente, anche rispetto a noi umani.

Dunque, gli animali, sia pure a modo loro – e già abbiamo stabilito che le differenze non sono buone ragioni per non accogliere e riconoscere le comunanze e non applicare il principio di uguaglianza – hanno le caratteristiche per le quali riconosciamo agli individui la personalità e la natura di persone e quindi il riconoscimento dei diritti fondamentali che alle persone devono essere riconosciuti. Considero un fatto che mi lusinga molto che, anche sulla base degli argomenti recati da un mio libro tradotto in castigliano, la giudice argentina Elena Liberatori del Tribunale n. 4 di Buenos Aires abbia definito la orangutana Sandra "per-

³ Sull'anima degli animali si può consultare il saggio, bello e informato, di V. BARICALLA, *Gli animali hanno un'anima? Interrogativi e spunti di riflessione nella storia del pensiero filosofico*, in L. Battaglia (a cura di), *Lo specchio oscuro. Gli animali nell'immaginario degli uomini*, Torino, 1993, pp. 108-118.

sona non umana” riconoscendole il diritto di abbandonare il giardino zoologico nel quale era detenuta e di essere restituita a una vita consona alla sua etologia, sentenza confermata in appello affermando che «nulla osta perché si considerino questi animali come soggetti di diritto non umani». La personalità, dunque, non è una caratteristica intrinsecamente umana, ma può e quindi deve essere riconosciuta a entità diverse, come del resto certa giurisprudenza, anch'essa sudamericana, ha riconosciuto persino a fiumi e ambienti naturali.

Del resto, non ostano al riconoscimento dei diritti certe obiezioni, care a coloro che i diritti vorrebbero limitare se non negare, quando si afferma, per esempio, che non possono avere diritti coloro che non hanno reciprocamente doveri, né coloro che non possono esserne consapevoli, e altre obiezioni ancora. Basterà rispondere che esistono i bambini piccoli, ai quali riconosciamo i diritti fondamentali anche se loro non possono saperlo e ovviamente non hanno alcun dovere. Del resto, parliamo persino, anche i documenti di alto livello, dei diritti delle future generazioni, le quali non solo non esistono ancora, ma forse, purtroppo, neppure esisteranno, per come vanno le cose del mondo. Perché dunque non riconoscere diritti anche gli animali? Per inciso, tra coloro che avanzano queste obiezioni ci sono anche coloro che fanno fiaccolate e recano pretestuose bottiglie d'acqua a individui in stato vegetativo permanente, i quali non pensano, non sentono, non hanno consapevolezza della loro esistenza e neppure soffrono o gioiscono, tutto al contrario del mio vecchio gatto. In ogni modo, basterebbe considerare i diritti degli animali come il reciproco dei doveri degli umani nei loro confronti e in particolare come il dovere degli umani di proteggere gli animali e le sopracitate obiezioni si annullano, anche perché il concetto di dovere è più ampio di quello di diritto.

Respinta la pregiudiziale antropocentrica, per la quale il mondo anzi l'universo sarebbe creato ai fini della specie umana, signora della storia e di tutto ciò che non è umano – una tragica e immorale corbelleria, come ormai sappiamo – nulla vieta che agli animali non-umani siano riconosciuti certi diritti fondamentali. Poiché non siamo in grado di conoscere e valutare i loro interessi, accordiamo loro almeno certi diritti fondamentali e inviolabili connessi alla nostra comunanza naturale con loro, vale a dire alla nostra comune natura animale: il diritto alla vita e alla inviolabilità del proprio corpo, il diritto a non soffrire senza motivo e a vivere secondo le regole etologiche proprie di ciascuna specie, sulla base della regola aurea per cui ogni simile deve essere trattato in modo simile.

Il benessere animale deve essere considerato come il trattamento minimo che agli animali deve essere garantito, intendendosi il benessere non solo sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto quello psichico. Intendere il benessere solamente con la condizione di buona salute, e questo dico specialmente con riferimento agli

animali da reddito, è un modo d'intendere il benessere come condizione di uno sfruttamento più aderente agli interessi umani. Non certamente si può intendere come la condizione di buona salute in attesa della macellazione, come spesso si ritiene e ritengono persino certi veterinari o almeno quelli di vecchio stampo. Si tratta di una visione del problema che mi rammenta i criteri in vigore in certi stati degli Stati Uniti per cui un condannato a morte deve essere curato affinché giunga in buone condizioni all'esecuzione, rinviata finché è malato.

Un'ultima considerazione per concludere. Spesso, quando mi capita di parlare dei diritti degli animali, mi viene obiettato che pretendere il riconoscimento di diritti in capo agli animali sia prematuro, considerando lo stato miserevole nel quale versano i diritti umani. Che il riconoscimento e la concreta attuazione dei diritti umani sia ancora, e troppo spesso, un'utopia è purtroppo vero, ma l'obiezione è falsa e pericolosa. Falsa, perché se di diritti si tratta il loro riconoscimento non può essere posposto al riconoscimento dei diritti degli altri, quasi che i soggetti dei diritti possano essere messi in fila: ciò significherebbe una discriminazione – ancora una volta di natura antropocentrica e specista – tra i soggetti titolari dei diritti medesimi, e di fatto significherebbe non volerli riconoscere. Pericolosa, perché giustificare la moratoria dei diritti di certi soggetti rispetto alla valorizzazione dei diritti di altri soggetti, riproponendo la possibilità di discriminare tra i titolari dei diritti, pone a rischio non solamente il riconoscimento dei diritti in capo agli animali, ma anche in capo anzitutto agli umani. Infatti, non superate, ma culturalmente delegittimate le discriminazioni tradizionali fondate sul sesso, sulla razza, sull'età, nascono oggi discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, sull'etnia, si ripropongono quelle fondate sulla religione e sulle opinioni. Le diversità non sono purtroppo intese come dovrebbero, come la feconda condizione della vita, ma possono purtroppo essere prese a pretesto per discriminare. Per questa ragione, superare lo specismo, riconoscendo diritti agli animali, significherebbe il superamento di ogni ragione di discriminazione, tra umani e animali e tra gli umani stessi. Il riconoscimento dei diritti degli animali non è affatto prematuro. Caso mai è troppo tardi.

Verrà, forse, il giorno nel quale, all'art. 3 della Costituzione, tra le molte differenze che non giustificano discriminazioni, verranno aggiunte le parole «senza distinzione di *specie*».

LA RIFLESSIONE DI PIERO MARTINETTI SULLA DIGNITÀ DEGLI ANIMALI: DALL'ORGANICISMO FILOSOFICO ALL'ETICA DELLA COMPASSIONE

Mattia Volpi*

SOMMARIO: 1. Il fondamento metafisico dell'etica martinettiana. – 2. La riflessione sugli animali. – 2.1. Le opere e l'esempio. – 2.2. La dimostrazione scientifica della coscienza animale. – 2.3. L'argomentazione filosofica: dallo scetticismo alla compassione.

1. *Il fondamento metafisico dell'etica martinettiana*

La figura di Piero Martinetti non richiede alcuna presentazione, trattandosi di uno dei più importanti filosofi italiani della prima metà del Novecento.¹ Si può dunque procedere senza preamboli alla ricostruzione del suo idealismo etico-religioso: operazione che è necessaria per inquadrare in modo consapevole la riflessione sugli animali all'interno del pensiero dell'autore.

* Assegnista di ricerca in Filosofia del Diritto, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova. Precedente versione pubblicata sulla rivista *Ragion Pratica*, 2, 2024.

¹ Per un inquadramento generale, si veda comunque il materiale raccolto dalla Fondazione Casa e Archivio Piero Martinetti, disponibile al sito fondazionepiero-martinetti.org. Tra i testi ricognitivi della filosofia di Martinetti, si segnalano: A.M. SBEZZI, *Il pensiero di Piero Martinetti*, in *Rivista di filosofia Neo-Scolastica*, 1943, pp. 153-179; C. GORETTI, *Il pensiero filosofico di Piero Martinetti*, Bologna, 1952; C. TERZI, *Piero Martinetti, la vita e il pensiero originale*, Bergamo, 1966; S. MANCINI, A. VIGORELLI, M. ZANANTONI, E. AGAZZI (a cura di), *La filosofia di Piero Martinetti*, Milano, 2016; B. BONGHI, F. MINAZZI, *Sulla filosofia italiana del Novecento. Prospettive, figure e problemi*, Milano, 2008, parte I; A. PAVIOLO, *Piero Martinetti anedddotico. L'uomo, il filosofo, la sua terra*, Aosta, 2003.

Il nucleo teoretico della filosofia di Martinetti è contenuto nella trilogia composta dai tre volumi: *Introduzione alla metafisica* (1904), *Breviario spirituale* (1923) e *La libertà* (1928);² ma aspetti nodali del pensiero dell'autore emergono anche dai saggi e dalle traduzioni che egli dedica ai propri riferimenti culturali: Spinoza, Kant, Schopenhauer, Spir.³ Un tema centrale della filosofia di Martinetti, anche se meno pertinente con il presente lavoro, è inoltre la riflessione sulla religione cristiana, che si conclude con la monumentale opera *Gesù Cristo e il Cristianesimo* (1934).⁴

Da questi e altri testi emerge un orientamento complessivo che mette in dialogo lo spiritualismo panteistico, la filosofia dell'immanenza e le categorie del trascendentalismo, e che può essere qualificato, appunto, come "idealismo etico-religioso" o "idealismo trascendente".⁵ Il tema fondamentale per Martinetti è infatti l'intima natura

² Si fa riferimento alle edizioni originali: P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica*, Torino, 1904; ID., *Breviario spirituale*, Milano, 1922; ID., *La libertà*, Milano, 1928.

³ Tra gli scritti su Spinoza, si segnalano: la recensione a Celestina Pulcini di P. MARTINETTI, *L'etica di Spinoza*, in *Rivista di filosofia*, 1915, pp. 242-245; ID., *La dottrina della conoscenza e del metodo nella filosofia di Spinoza*, in *Rivista di filosofia*, 1916, pp. 289-324; la traduzione di B. SPINOZA, *L'Etica. Esposizione e commento*, Torino, 1928; P. MARTINETTI, *Problemi religiosi nella filosofia di B. Spinoza*, in *Rivista di filosofia*, 1939, pp. 289-311; P. MARTINETTI, *La religione di Spinoza. Quattro saggi*, a cura di A. VIGORELLI, Milano, 2002; F.S. FESTA (a cura di), *Scritti su Spinoza*, Roma, 2020. Tra gli scritti dedicati a Kant e quelli che analizzano l'interpretazione martinettiana di Kant, si veda: P. MARTINETTI, *E. Kant nel secondo centenario della nascita*, in *Vita internazionale*, 1924, pp. 121-132; V. MEATTINI, *Ragion teoretica e ragion pratica. Martinetti interprete di Kant*, Pisa, 1989; L. NATALI (a cura di), *Sulla teoria della conoscenza in Kant*, Milano, 2008; B. BONGHI, *La fiaccola sotto il moggio della metafisica kantiana. Il Kant di Piero Martinetti*, Milano, 2011. Tra i testi su Schopenhauer si segnala almeno la traduzione di *Parerga und Paralipomena*, in A. SCHOPENHAUER, *Morale e religione*, Torino, 1908; P. MARTINETTI, *La rinascita di Schopenhauer*, in *Rivista di filosofia*, 1940, pp. 76-91; A. VIGORELLI, *Lo Schopenhauer «fichtiano» di Piero Martinetti: idealismo critico e idealismo etico*, in A. MARINI (a cura di), *Schopenhauer ieri e oggi*, Genova, 1991, pp. 475-502; P. MARTINETTI, *Schopenhauer*, a cura di M. FONTEMAGGI, Genova, 2005. Su Spir, cfr. P. MARTINETTI, *Africano Spir (1837-1890)*, in *Rivista di filosofia*, 1937, pp. 193-97; P. MARTINETTI, *Il pensiero di Africano Spir*, a cura di F. ALESSIO, Torino, 1990. Si veda infine A. VIGORELLI, *Plotino, Spinoza, Spir. La reviviscenza neoplatonica nel nazionalismo religioso di Piero Martinetti*, in *Annuario filosofico*, 2004, pp. 39-54.

⁴ P. MARTINETTI, *Gesù Cristo e il Cristianesimo*, Milano, 1934. Si segnalano la riedizione del 2013, a cura di M. CACCIARI, e quella del 2014, a cura di L. NATALI.

⁵ Si veda F. ALESSIO, *L'idealismo religioso di Piero Martinetti*, Brescia, 1950; U. PELLEGGRINO, *Religione ed educazione nell'idealismo trascendente di Piero Martinetti*, Brescia, 1956; V. MEATTINI, *Idealismo e obiettività in Piero Martinetti*, in *Studi filosofici e pedagogici*, 1979, pp. 77-113; D.D. CURTOTTI, *La coscienza e il divino: aforismi sull'idealismo reli-*

che unisce la pluralità delle manifestazioni viventi e che connette gli enti individuali in una unità profonda di senso. La realtà sensibile viene dunque intesa come «un sistema infinito di vite spirituali, ciascuna delle quali riproduce con gradi e forme diverse la coscienza che ciascuno di noi ha dell'essere suo».⁶ Compito della coscienza è quello di ricondurre la vita individuale alla sua matrice ultima (il divino), attraverso un superamento di tipo dialettico della propria «autolimitazione originaria».⁷ Si tratta, in senso hegeliano, di un processo di negazione dell'egoità operato dalla coscienza, che avverte «l'oscuro presentimento metafisico»⁸ di superare il proprio particolarismo e di concepire la molteplicità del reale non come una distinzione ontologica, ma come una differente declinazione della medesima sostanza spirituale.

In questa sintesi unificante di soggetto e oggetto si consuma l'assimilazione dell'altro da sé e la ricomposizione del reale in una continuità di coscienze accomunate dalla stessa destinazione naturale. Questo «tendere infinito»⁹ viene descritto da Martinetti nei termini di una aspirazione all'eterno che sorge da un bisogno cosmico di metafisica: si tratta di un'immagine che l'autore riprende espressamente da alcuni filosofi del passato, in particolare Plotino, Leibniz e Spinoza,¹⁰ e che ha inoltre nell'acosmismo di Spir¹¹ e nel coscienzialismo di Wundt¹² i referenti teorici più prossimi. L'attrazione

gioso di Piero Martinetti. *Commento alle 15 proposizioni del 1926*, in ID., *Il velo e l'enigma: i volti del divino*, Massa, 2005, pp. 99-183; il saggio introduttivo di A. DI CHIARA, *Piero Martinetti e la coscienza degli animali*, in P. MARTINETTI, *Pietà verso gli animali*, a cura di A. DI CHIARA, Genova, 1999, p. 9 ss.

⁶ A.M. SBEZZI, *Il pensiero di Piero Martinetti cit.*, p. 164.

⁷ *Ivi*, p. 175. Cfr. direttamente P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 407 e ID., *La libertà cit.*, p. 455.

⁸ P. MARTINETTI, *La libertà cit.*, p. 399.

⁹ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali*, in ID., *Saggi e discorsi*, Milano, 1926, pp. 211-254. Si è utilizzata come riferimento l'edizione di P. MARTINETTI, *La psiche degli animali*, a cura di N. BIZZI, Prato, 2023, p. 68.

¹⁰ Sul punto, si vedano le puntuali osservazioni presenti in L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali*, in *Rivista di filosofia Neo-Scolastica*, 2022, pp. 157-176 e in ID., *Martinetti e la psicologia degli animali*, in *Rivista di filosofia Neo-Scolastica*, 2021, pp. 759-782.

¹¹ Cfr. A. VIGORELLI, *Plotino, Spinoza, Spir cit.*, p. 40 ss. Sull'influenza di Spir si legga inoltre la lettera di Martinetti a Nina Ruffini del 26 gennaio 1937, in P.G. ZUNINO (a cura di), *Piero Martinetti, Lettere (1919-1942)*, Firenze, 2011, p. 155.

¹² Per un confronto tra il coscienzialismo di Wundt e quello di Martinetti, si veda L. NATALI, *Martinetti e la psicologia degli animali cit.*, pp. 772-774, a cui si rimanda anche per la bibliografia wundtiana.

universale per la metafisica attesta la traccia dell'assoluto nei relativi, ossia dell'elemento divino nel molteplice empirico, le cui apparenti gerarchizzazioni non sono che il riflesso della predisposizione teoretica di farsi simulacro dell'eterno. Si determina pertanto una *reductio ad unum*: un moto verticale dell'intera natura verso l'unità divina, da intendersi non come concetto formale e astratto, ma come *omnitudo realitatis* che compendia la pienezza dell'essere.¹³

Se da un lato Martinetti proclama l'immanenza del divino nel mondo, dall'altro comprende la strutturale impossibilità per la coscienza di affrancarsi integralmente dalla distinzione soggetto-oggetto e di identificarsi con l'unità assoluta. Da questo angolo visuale, oltre che con Spinoza, è forte la prossimità con Schopenhauer e in generale con la cultura indiana delle Upanishad.¹⁴ *L'itinerarium in Deum*,¹⁵ ovvero il processo di unificazione del reale, rappresenta un percorso di tipo sia gnoseologico sia etico: nel senso che la conoscenza consiste nella formulazione di un «giudizio progressivo di identità»¹⁶ e tende alla verità assoluta; mentre l'etica si traduce nella determinazione pratica delle proprie azioni secondo tale consapevolezza e tende alla libertà piena. Viene tracciato così un rapporto di derivazione diretta tra verità e libertà o, il che è lo stesso, tra teoria della conoscenza (contenuta nell'*Introduzione alla Metafisica*) e teoria della volontà (esposta ne *La libertà*).

Nella filosofia di Martinetti, dunque, la libertà si sviluppa in modo consentaneo al processo di immedesimazione della coscienza nell'unità divina che fonda il molteplice, al punto che «la negazione della libertà» equivale alla «negazione di Dio».¹⁷ È in questi termini che l'autore sviluppa e giustifica il transito dal piano gnoseologico a quello morale, con la conseguente costruzione di un'etica fondata su basi metafisiche. Si può intendere tale modello come una forma di intellettualismo

¹³ A.M. SBEZZI, *Il pensiero di Piero Martinetti cit.*, p. 172. Sul punto, anche S. MANCINI, *La metafisica dell'Uno di Piero Martinetti come pensiero orante*, in *Materiali di Estetica*, 2018, pp. 257-266.

¹⁴ P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 475: «ciò che è in tutti gli esseri distinto, ciò che nessuno degli esseri conosce, ciò di cui tutti gli esseri sono un'incorporazione, ciò che eternamente regge tutti gli esseri – questo è l'anima tua, la tua guida interiore, il tuo [essere] immortale». Come osserva A.M. SBEZZI, *Il pensiero di Piero Martinetti cit.*, p. 172, questa configurazione consente di collocare Martinetti lungo l'asse che unisce Parmenide, l'induismo, Spinoza e Schopenhauer. L'osservazione richiederebbe un'analisi più approfondita.

¹⁵ Cfr. ancora *Ivi*, p. 163. Si veda inoltre direttamente P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 152 ss. e p. 418.

¹⁶ P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 418.

¹⁷ P. MARTINETTI, *La libertà cit.*, p. 492.

etico, precisando tuttavia che per Martinetti il canale privilegiato della conoscenza non è di tipo razionale, bensì emotivo-spirituale: l'autore parla infatti di immedesimazione simpatetica e di «penetrazione mutua»¹⁸ nell'essenza divina del tutto.

L'effetto immediato di questa configurazione è il fatto che l'attività morale non costituisce tanto uno schema ordinatore conferente una forma razionale alla realtà sensibile, quanto un'autentica realtà metafisica che eleva l'individuo nel suo complesso rendendolo partecipe di una dimensione superiore.¹⁹ In questo senso, quindi, l'etica rappresenta il luogo in cui le individualità morali, a partire dalla traccia comune impressa dalla rivelazione divina, si ritrovano e si fondono nell'«io collettivo della coscienza morale».²⁰ L'immagine di una coscienza super-individuale che si sovrappone alle singolarità e che conferisce loro un senso richiama le categorie kantiane di uomo fenomenico e noumenico. Anche in Kant, infatti, ciò che conferisce dignità all'individuo è la sua appartenenza a una dimensione altra, ovvero il partecipare dell'umanità in quanto tale.

Questo spazio meta-empirico descritto da Martinetti si colloca nel solco delle più note prospettazioni di Spinoza e di Leibniz di un regno in cui gli spiriti vivono in comunione morale finalmente liberati dalle determinazioni fenomeniche.²¹ Per contro, benché queste immagini rievocino anche il regno dei fini kantiano, è sul piano dell'etica che si consuma il parziale allontanamento di Martinetti dal filosofo prussiano. Due aspetti meritano di essere brevemente segnalati: in primo luogo, per Martinetti l'origine del sentimento morale non è, come per Kant, la ragione teoretica, bensì il «presentimento»²² dell'assoluto, la percezione irrazionale della connessione con il divino; in secondo luogo, Martinetti oppone all'astrattezza del formalismo di Kant la sostanzialità metafisica della morale, intesa non solo come strumento di elevazione, ma come spazio già in sé essenziale, noumenico.²³

¹⁸ P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 132. In questo passo vengono peraltro richiamati Plotino e gli stoici, elogiati per aver fatto «dell'amore vicendevole e della pietà il segno dell'unità del principio interiore».

¹⁹ Sul punto, cfr. L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali cit.*, pp. 167-172.

²⁰ P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 160.

²¹ Mentre le assonanze con Spinoza sono diffuse in tutta l'opera di Martinetti, per la prossimità con Leibniz si veda in particolare il richiamo ai paragrafi 89 e 91 della *Teodicea* in P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, pp. 76-77.

²² *Ivi*, p. 75.

²³ All'analisi critica dell'etica di Kant, Martinetti dedica il noto saggio del 1913 *Sul formalismo della morale kantiana*, poi in P. MARTINETTI, *Scritti e discorsi cit.*, pp. 97-126.

A eccezione di queste divergenze, le concezioni etiche dei due autori presentano forti affinità di cui non è tuttavia possibile dare conto in questo lavoro. È utile richiamare soltanto un aspetto: sia per Kant sia per Martinetti l'etica è un dominio più esteso rispetto all'antropologia, perché l'oggetto dell'agire morale non è l'uomo, ma ogni essere razionale (per Kant)²⁴ e ogni ente partecipa dell'unità spirituale del mondo (per Martinetti). Coerentemente a questi presupposti, per Martinetti non sussiste alcuna opposizione valida a una estensione dell'etica anche alle forme viventi non umane: la comune partecipazione alla coscienza sovraindividuale diventa la condizione necessaria e anche sufficiente per la patente di "persona morale". In questa direzione, Martinetti giunge a posizioni ancora più radicali rispetto a Schopenhauer e Wundt,²⁵ e in una sezione incompiuta della *Metafisica generale* dedicata al panteismo di Fechner tratteggia un coscienzialismo compatibile con l'estensione dell'etica anche al mondo vegetale.²⁶

Queste considerazioni si riflettono in modo particolare in una branca dell'etica applicata a cui Martinetti dedica molta attenzione: la riflessione sui diritti degli animali e sul rapporto morale che dovrebbe orientare le relazioni tra umani e non-umani. A quest'analisi è dedicato il prosieguo del lavoro.

2. La riflessione sugli animali

2.1. Le opere e l'esempio

L'impianto concettuale ricostruito fino a qui rappresenta la configurazione di fondo in cui si inseriscono le riflessioni di Martinetti sulla dignità e sui diritti degli animali. Al tema l'autore dedica tre scritti: *La psiche degli animali*, testo di una conferenza tenuta a Milano nel 1920 e successivamente confluito nella raccolta *Saggi e discorsi*; *Pietà verso gli animali*, una breve meditazione

Sul punto, cfr. anche V. MEATTINI, *Ragione teoretica e ragione pratica cit.*, pp. 120-128 e B. BONGHI, *Il Kant di Martinetti cit.*, pp. 85-105.

²⁴ Si veda, su tutti, lo schema dei rapporti morali in I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, Erstdruck, Königsberg, 1797, trad. it. *La metafisica dei costumi*, Roma-Bari, 2009, p. 267.

²⁵ Sul punto, si veda A. VIGORELLI, *Piero Martinetti. La metafisica civile di un filosofo dimenticato*, Milano, 1998, p. 77 ss.

²⁶ Cfr. L. NATALI, *Martinetti e la psicologia degli animali cit.*, p. 777 ss. Il riferimento è a P. MARTINETTI, *Scritti di metafisica e di filosofia della religione*, a cura di E. AGAZZI, Milano, 1976, vol. I, pp. 137-139.

di incerta datazione a partire dall'opera *Tierleben* di Alfred Edmund Brehm;²⁷ infine, il capitolo sesto della seconda parte del *Breviario spirituale*, intitolato proprio "Gli animali". Su *La psiche* si tornerà nel dettaglio tra poco. La *Pietà* non richiede invece approfondimenti, trattandosi di un breve commento di un passo in cui Brehm descrive lo sguardo umano di un esemplare di cercopiteco nel momento della morte.²⁸

Una riflessione in più merita il capitolo del *Breviario* sugli animali, perché individua una serie di precetti concreti capaci di dare attuazione ai principi morali enunciati altrove, nella direzione di una piena tutela dei diritti degli animali. In questo «piccolo prontuario di comportamento»²⁹ si trova, per esempio, la prescrizione di dare adeguato nutrimento agli animali da soma, l'invito a scegliere una dieta vegetariana, la ferma condanna della caccia, degli zoo, dei circhi e dell'uso «delle pellicce, che sono nella maggior parte dei casi un lusso barbaro e assurdo».³⁰ Il rispetto dei diritti degli animali è per Martinetti a tal punto importante che violarli significa rinnegare la stessa umanità e «diventare un demonio».³¹ Si può notare, sia detto per inciso, che Martinetti riprende lo stesso argomento adottato da Beccaria e da Voltaire per criticare la pratica della tortura, disumanizzante *in primis* in coloro che la praticano.³²

Anche sul piano biografico Martinetti dimostrò con l'esempio la propria sensibilità per gli animali, in linea con l'immagine classica della filosofia come arte del vivere retto: il filosofo, infatti, secondo l'autore, non dovrebbe essere soltanto «un tecnico del sapere astratto, ma deve essere un saggio».³³ Secondo le testimo-

²⁷ Si tratta di Alfred Edmund Brehm (1829-1884), biologo e zoologo che a partire dal 1864 pubblicò in dieci volumi una monumentale opera sulla vita degli animali.

²⁸ P. MARTINETTI, *Pietà verso gli animali cit.*, pp. 143-144. L'autore si serve della traduzione francese della *Tierleben*.

²⁹ L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali cit.*, p. 162. Sul *Breviario*, si legga anche F. PAPI, *Lettura del Breviario spirituale di Piero Martinetti*, in *Il Protagonista*, 2012, pp. 353-361.

³⁰ P. MARTINETTI, *Breviario spirituale cit.*, p. 197. Si veda anche p. 195: «Vi sono delle signore dal cuore tenero che trattano il cagnolino meglio del marito, che compiangono il povero passerino che va in giro sotto la pioggia e poi portano sul cappello un barbaro trofeo di piume».

³¹ *Ivi*, p. 199.

³² Cfr. VOLTAIRE, *Commento al libro "Dei delitti e delle pene"*, in *Grande antologia filosofica*, Milano, 1968, vol. XIV, pp. 570-571.

³³ P. MARTINETTI, *La sapienza indiana*, a cura di P. CARACCHI, Milano, 1981, p. 20. Il volume raccoglie le lezioni di alcuni corsi universitari tenuti a Milano nel 1920. Sul

nianze,³⁴ l'autore nutriva per gli animali una così profonda empatia da trattarli come fossero persone; professava inoltre il più rigoroso vegetarianesimo e aveva disposto nel proprio testamento una cospicua donazione in favore della *Società protettrice degli animali*. Queste scelte, prima ancora che alla concezione metafisica dell'unità dei viventi, vanno poste in relazione con la simpatia di Martinetti per il catarismo³⁵ e per la filosofia indiana. Si ricorda infatti che nel 1893 il futuro fondatore della *Rivista di filosofia* si laureò con gli orientalisti Giovanni Flechia e Pasquale d'Ercole, discutendo una tesi dal titolo *Il Sistema Sankhya. Studio sulla Filosofia indiana*.³⁶

2.2. La dimostrazione scientifica della coscienza animale

Passiamo adesso a *La psiche degli animali*, che rappresenta il principale contributo dell'autore sul tema. La tesi principale dell'opera è l'inclusione degli animali all'interno degli esseri dotati di una personalità di tipo morale, dunque in possesso di un valore intrinseco che attribuisce diritti e che impone agli umani dei doveri diretti nei loro confronti. Questa prospettiva si inserisce in modo coerente all'interno dell'impianto metafisico dell'autore, nel senso che la comprensione profonda dell'uniformità sostanziale della natura ha come conseguenza necessaria la pari considerazione di tipo morale di tutti gli esseri viventi. Non deve quindi sorprendere che gli sforzi di Martinetti siano indirizzati principalmente alla dimostrazione ontologica del valore degli animali e solo marginalmente all'enunciazione degli aspetti normativi dell'etica: dimostrato il pari statuto psichico e spirituale tra esseri umani e animali, i principi etici diventano un fatto di mera deduzione.³⁷

punto, cfr. anche L. CANALIA, *Gli animali nella filosofia di Piero Martinetti*, in *Associazione Eco-Filosofica*, 2017, pp. 31-37.

³⁴ *Ivi*, pp. 2-3, in cui Canalia riporta le testimonianze di Augusto del Noce, Aldo Capitini, Anacleto Verrecchia. Si segnalano inoltre le numerose note di dolore dedicate da Martinetti ai propri animali domestici scomparsi e raccolte in P. MARTINETTI, *Pietà verso gli animali cit.*, pp. 137-142.

³⁵ Cfr. A. DEL NOCE, *Giornata martinettiana*, Torino, 1964, pp. 63-94.

³⁶ Si veda il saggio introduttivo di N. BIZZI a P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 5 ss. Cfr. inoltre A. PAVIOLO, *Piero Martinetti aneddotico cit.*, p. 20 ss.; A. VIGORELLI, *Piero Martinetti cit.*, pp. 32-44; G.R. FRANCI, *Piero Martinetti e «Il sistema Sankhya»*, in U. MARAZZI (a cura di), *La conoscenza dell'Asia e dell'Africa in Italia nei secoli XVIII e XIX*, Napoli, 1984, pp. 480-482.

³⁷ Coglie bene il punto L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali cit.*, p. 173.

La prima mossa che Martinetti compie è dunque la ricostruzione scientifica delle capacità cognitive degli animali. In particolare, il punto nodale della questione è la decifrazione del rapporto tra i fenomeni della coscienza e le manifestazioni organiche.³⁸ A questo scopo, Martinetti dimostra di padroneggiare con disinvoltura le conquiste conoscitive della fisiologia e dell'etologia del tempo (in particolare gli studi di Bonnier e di Buttel-Reepen sulle api,³⁹ di Semon sulle formiche,⁴⁰ di Elberfeld sui cavalli⁴¹ e di Jennings sui microrganismi⁴²), di cui si serve per dimostrare l'esistenza di una psiche animale non riducibile alle reazioni meccaniche agli stimoli.

Nella vita psichica vi sarebbe infatti almeno un fattore costitutivamente eccedente rispetto alle serie fisiche: l'attività unificatrice dell'appercezione,⁴³ che rende possibile l'associazione delle esperienze sensibili. Se la coscienza sintetizza e rielabora la molteplicità dei processi fisici, allora non è più sostenibile l'immagine del parallelismo tra mente e corpo intesi come domini non comunicanti.⁴⁴ Si tratta invece di due piani diversi dell'unica realtà esistente, quella che si determina nella coscienza come luogo di rielaborazione di tutti i fenomeni della vita. Questa consapevolezza impone pertanto di interpretare la coscienza non come dispositivo di mera registrazione degli stimoli e degli impulsi esterni, bensì come forza di spontaneità creativa che costruisce le modalità soggettive di interazione con il mondo.⁴⁵

Martinetti giunge così a una sintesi tra il trascendentalismo di chiara derivazione kantiana e le recenti scoperte della psicologia animale,⁴⁶ anticipando alcune

³⁸ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 37.

³⁹ *Ivi*, p. 29.

⁴⁰ *Ivi*, p. 69.

⁴¹ *Ivi*, pp. 71-72.

⁴² *Ivi*, p. 43.

⁴³ *Ivi*, p. 40. Nel definire lo spirito come «l'unità vivente del molteplice», Martinetti intende porsi in continuità con «i grandi metafisici [...]: Spinoza e Fechner».

⁴⁴ La critica al parallelismo, oltre che in *Ivi*, p. 40, si ritrova anche in P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 160 e in ID., *Scritti di metafisica e di filosofia della religione cit.*, vol. I, pp. 114-115.

⁴⁵ Da questa prospettiva, anche il concetto di "istinto" viene ridimensionato e reso inutilizzabile per distinguere animali umani e non-umani. Si tratta infatti di una abitudine fortemente introiettata e assorbita dalla specie, ma nata da singoli «sforzi intelligenti». Cfr. P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, pp. 53-54.

⁴⁶ Si veda *ivi*, p. 64, dove l'autore richiama le argomentazioni di Francesco De Sarlo, dimostrando di conoscere anche il dibattito del tempo. Il riferimento è a F. DE SARLO, *La*

intuizioni sulle «facoltà mentali soggiacenti»⁴⁷ che verranno sviluppate dagli studi successivi di etologia cognitiva. Inoltre, la negazione dello scarto tra risposta puramente fisica e complessità psichica, applicabile all'intera scala gerarchica degli esseri, consente di interpretare la gnoseologia di Martinetti come una fenomenologia trascendentale.

Una volta attestata la presenza di una vita psichica negli animali, Martinetti decostruisce quelle teorie filosofiche che, per motivi differenti, avrebbero dato un'erronea lettura della vita animale. Sono quattro i destinatari polemici dell'autore: la filosofia cartesiana, la psicologia volgare, la teoria dei tropismi e la concezione scolastica. Cartesio, riducendo gli animali a un insieme di movimenti meccanici condizionati da stimoli esterni, avrebbe contribuito a determinare un approccio anetico nei confronti delle loro vite. Anche sul piano metodologico, lo studio della vita animale si limiterebbe per Cartesio all'analisi quantitativa degli automatismi fisiologici che caratterizzerebbero la *res extensa*.⁴⁸

Se l'errore dell'impostazione cartesiana consiste nel tracciare una dicotomia senza mediazioni tra umani e animali, il pericolo opposto è corso dalla psicologia volgare.⁴⁹ Sotto questa etichetta Martinetti include i lavori di Brehm, di Romanes⁵⁰ e di altri autori che, in modo giudicato superficiale e ingenuo, hanno adottato una prospettiva antropomorfa nello studio della vita animale. Nonostante le intenzioni di questi lavori siano spesso commendevoli, per Martinetti la loro attendibilità è pari a quella delle «raccolte spiritiche»: ⁵¹ proprio come nella formazione delle credenze magiche, emerge infatti anche qui quella tendenza all'antropomorfizzazione e allo specismo ormai sconfessata dagli studi evoluzionistici.⁵²

psicologia degli animali, in *Psiche. Rivista di studi psicologici*, 1912, pp. 389-418. Evidenzia il collegamento anche L. NATALI, *Martinetti e la psicologia degli animali cit.*, p. 772, riportando una ricca bibliografia sull'opera di De Sarlo.

⁴⁷ S. POLLO, «Lettura Martinetti». *Le fonti dell'etica animale: tra scienza e senso comune*, in *Rivista di Filosofia*, 2013, p. 13. Sull'etologia cognitiva, si veda il lavoro di D. GRIFFIN, *Animal Minds*, Chicago, 1992, p. 47 ss.

⁴⁸ Cartesio rappresenta il bersaglio polemico principale del testo. Si vedano già le prime critiche in apertura del libro: P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, pp. 21-24.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 32-33.

⁵⁰ Il riferimento, citato anche da Wundt come esempio di «vulgären Psychologie», è a G.J. ROMANES, *Animal Intelligence*, London, 1882. Si veda anche L. NATALI, *Martinetti e la psicologia degli animali cit.*, pp. 6-10.

⁵¹ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 32.

⁵² Cfr. S. POLLO, «Lettura Martinetti» *cit.*, pp. 16-18.

Un'altra teoria che Martinetti critica è quella dei tropismi, proposta da Loeb e da Binet⁵³ a partire da alcuni studi sulla vita psichica dei microrganismi. Secondo questa concezione, gli atti degli animali sono movimenti meccanici di reazione alle sollecitazioni fisico-chimiche dell'ambiente. L'andamento della causazione sarebbe dunque dall'esterno all'interno, dal materiale allo psichico; esattamente l'opposto rispetto all'idealismo di Martinetti, che ammette come unico rapporto di derivazione l'influenza della coscienza sul mondo fisico. E tuttavia, la teoria dei tropismi, grazie al ricorso al metodo sperimentale e all'esclusione di principi esplicativi irrazionali, avrebbe anche una funzione positiva: «essa è stata una reazione salutare contro le superficialità della psicologia animale volgare».⁵⁴

Infine, Martinetti si scaglia contro la concezione scolastica che, basandosi sulla Bibbia, considera gli animali come meri strumenti funzionali al miglioramento della vita umana. In piena continuità con Schopenhauer,⁵⁵ Martinetti sostiene che la religione cristiana ha promosso una configurazione antropocentrica che ha legittimato la cecità morale con cui gli uomini «abituamente tratta[no] questi poveri essere deboli ed indifesi».⁵⁶ Diversamente dal cristianesimo, il buddhismo e l'induismo riconoscerebbero invece l'intima parentela degli esseri umani con la natura animale e insegnerebbero «la carità verso tutti gli esseri, non soltanto verso gli umani».⁵⁷ In ciò consisterebbero, per Martinetti, il vantaggio e la superiorità morale delle religioni orientali rispetto alla limitatezza del messaggio evangelico.

Più in generale, si può sostenere che il modello di etica deontologica delineato dall'autore si pone in radicale opposizione con qualsiasi interpretazione contrattua-

⁵³ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, pp. 25-30. Il riferimento è in particolare all'edizione italiana di J. LOEB, *Fisiologia comparata del cervello*, Milano, 1907. Approfondisce il punto C. BRENTARI, «Il presentimento pietoso non ci inganna». *L'unità di istinto e intelligenza in «La psiche degli animali» di Piero Martinetti (1920)*, in *Humanitas*, 2018, pp. 416-417.

⁵⁴ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 43.

⁵⁵ A. SCHOPENHAUER, *Parerga und Paralipomena*, Druck und Verlag von A.W. Hayn, Berlin, 1851, p. 234, trad. it. *Parerga e Paralipomena*, Milano, 1983, pp. 486-487: «[la religione cristiana] contrariamente alla natura, ha staccato l'essere umano dal mondo degli animali, al quale esso essenzialmente appartiene, dando valore esclusivamente all'uomo e considerando gli animali addirittura come cose; mentre il brahmanesimo e il buddismo, fedeli alla verità, riconoscono decisamente la palese parentela dell'uomo, come in generale con l'intera natura, così anzitutto con la natura animale».

⁵⁶ P. MARTINETTI, *Breviario spirituale cit.*, p. 191.

⁵⁷ P. MARTINETTI, *La sapienza indiana cit.*, p. 74.

listica o utilitaristica dei rapporti tra esseri viventi.⁵⁸ Ogni animale, umano e non umano, in quanto soggetto-di-una-vita e portatore di una «spontaneità creatrice»,⁵⁹ racchiude un valore intrinseco, divino, che prescinde dalla sua collocazione nella scala evolutiva e che ne reclama una considerazione finalistica non negoziabile.

2.3. *L'argomentazione filosofica: dallo scetticismo alla compassione*

Occorre adesso analizzare più in profondità lo schema argomentativo di Martinetti. Si è detto che l'autore prende le mosse dalla dimostrazione scientifica dell'esistenza di una vita psichica negli animali. Il punto d'arrivo di questa prima operazione è la nota asserzione che apre il secondo capitolo de *La psiche*: «gli animali hanno quindi una coscienza: la psicologia degli animali deve seguire gli stessi criteri e metodi della psicologia umana».⁶⁰ Tuttavia, questo passo si chiude con una considerazione che rappresenta allo stesso tempo il punto di avvio di alcune riflessioni successive di segno diverso: «se è fuori di dubbio che l'animale ha una vita cosciente» (dimostrata, sebbene per sommi capi, con gli strumenti della scienza), la sua indagine richiede «questa riserva: che nel caso della psicologia animale l'interpretazione psicologica delle osservazioni obbiettive è molto più difficile [rispetto alla conoscenza della mente umana]».⁶¹ Se dunque da un lato viene affermata la centralità del raffronto analogico per comprendere i fatti psichici degli animali, dall'altro lato viene evidenziata la difficoltà di giungere a una conoscenza definitiva degli stessi.

Questa prima espressione di scetticismo, ancora nelle forme di un richiamo alla prudenza, è a ben vedere coerente con la gnoseologia trascendentale di Martinetti. Si tratta dell'impossibilità, di chiara derivazione kantiana, di comprendere lo stato interno delle altre individualità a partire dall'interpretazione meramente logico-quantitativa dei fenomeni esterni. Questa consapevolezza, ribadita a più riprese nella seconda parte del testo, segna il limite dell'argomentazione scientifica dell'autore e al contempo il passaggio al piano etico-filosofico *tout court*.

⁵⁸ Questo aspetto segna una divergenza con l'etica degli animali kantiana, almeno come interpretata a partire dalle *Lezioni di etica* e dalla *Fondazione della metafisica dei costumi*. Lo sviluppo della questione porterebbe troppo lontano. Si rimanda a L. NATALI, *Martinetti e l'etica degli animali cit.*, p. 174, nota 69 e ad A. DI CHIARA, *Piero Martinetti e la coscienza degli animali cit.*, pp. 13-16.

⁵⁹ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 53.

⁶⁰ *Ivi*, p. 36.

⁶¹ *Ibidem*.

Secondo Martinetti, non è infatti possibile sapere con precisione quali caratteristiche abbia la coscienza degli animali, se essi siano dotati di idee generali e se abbiano un'anima immortale: la realtà extra-cosciente è una monade «senza porte né finestre, e nessuna coscienza, per chiara che essa sia, potrà farvi luce e carpirne il segreto». ⁶² La natura interna degli animali appartiene pertanto all'«enigma del mondo», ⁶³ «il cui mistero non diventerà mai un sapere determinato se non per l'intelletto dei semplici». ⁶⁴ Del resto, la rinuncia a conoscere davvero l'*altro* non coinvolge soltanto gli esseri animali, che «vivono in un mondo che non è il nostro», ⁶⁵ ma riguarda anche gli altri uomini, le cui vite sono impenetrabili.

Per completare la fondazione della propria etica, Martinetti ha dunque bisogno di ricorrere a chiavi interpretative ulteriori («è necessario cercare ancora»), ⁶⁶ ossia agli strumenti della metafisica e della filosofia morale. In un mondo che «diciamo di non conoscere, perché da ogni parte la verità ultima ci sfugge», ⁶⁷ è allora necessario individuare almeno quelle tracce di senso che sfuggono al dominio teoretico e che connettono tutti gli esseri in una comunità di destino. Soltanto per questa via sarà infatti possibile trasformare «l'unica conclusione ragionevole», ossia la sentenza di «non liquet», ⁶⁸ in uno scetticismo morale «non desolante». ⁶⁹ Il canale di accesso a tale dimensione altra è l'empatia, l'immedesimazione, la «penetrazione pratica» ⁷⁰ nella vita spirituale dell'altro. Questo movimento dello spirito si traduce in un sentimento «di armonia con le cose, di simpatia interiore e di carità», ⁷¹ che restituisce la consapevolezza «che in tutti gli esseri, negli uomini come negli animali, vi è qualche cosa di eterno»: ⁷² la comune partecipazione a quell'unità divina del tutto «che stringe in una vita sola tutti gli esseri del mondo». ⁷³

⁶² P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 149. Cfr. anche A.M. SBEZZI, *Il pensiero di Piero Martinetti cit.*, p. 9.

⁶³ P. MARTINETTI, *Introduzione alla metafisica cit.*, p. 451.

⁶⁴ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 79.

⁶⁵ *Ivi*, pp. 82-84.

⁶⁶ *Ivi*, p. 75.

⁶⁷ *Ivi*, p. 85.

⁶⁸ *Ivi*, p. 75.

⁶⁹ *Ivi*, p. 85.

⁷⁰ *Ibidem*.

⁷¹ *Ibidem*.

⁷² *Ivi*, p. 81.

⁷³ *Ivi*, p. 85.

Martinetti individua poi alcuni elementi che, più nitidamente di altri, attestano «l'unità profonda che a essi [agli animali, Ndr] ci lega».⁷⁴ Si tratta di immagini legate alla sfera dell'espressività, che evidenziano l'universalità della sofferenza. È il caso dell'occhio dell'animale come cifra linguistica della vita interiore; del volto dell'altro come rivelazione della trascendenza; dello sguardo intriso di umanità «di ogni animale morente».⁷⁵ Di fronte a queste immagini, che attestano come ogni anima senta e riconosca il dolore, nessun essere umano può restare indifferente: dal momento che «le bestie sentono, come si giustifica il loro soffrire? Non vi è nulla che gridi così altamente contro la bontà e la giustizia divina come il dolore animale».⁷⁶ E dunque, se il «presentimento pietoso non ci inganna quando nei loro occhi leggiamo»⁷⁷ noi stessi, allora non vi è dubbio che «anche gli animali hanno diritti, perché noi abbiamo verso di essi doveri: anch'essi fanno parte della grande città di Dio, nella quale tutti gli esseri hanno diritto alla benignità».⁷⁸ Si tratta, in definitiva, di riconoscere che fra tutti gli esseri viventi sussiste un «rapporto ed un'obbligazione vicendevole» e che tale relazione impone di estendere a tutte le creature «quei sensi di carità e giustizia»⁷⁹ che ora si considerano dovuti soltanto verso l'umanità.

Non si può fare a meno di notare come Martinetti, da un lato, costruisca l'etica degli animali su basi metafisiche, ovvero sulla già richiamata identità di natura che connette tutti gli esseri viventi; dall'altro lato, però, la consapevolezza da essa ricavata, cioè che il regno dello spirito è «più vasto che il regno umano»,⁸⁰ non sembra sufficiente a garantire sul piano pratico il rispetto dovuto agli animali. È necessario pertanto ancorare la moralità a fattori più incisivi, come l'immedesimazione empatica con la sofferenza di ogni creatura, al cui appello nessuna coscienza buona può rimanere sorda. Si possono richiamare le parole di Emmanuel Lévinas, la cui intuizione del significato etico del volto umano sembra riprendere

⁷⁴ *Ibidem*.

⁷⁵ Per queste immagini, si veda, ad esempio, P. MARTINETTI, *Pietà verso gli animali cit.*, p. 145, P. MARTINETTI, *Breviario spirituale cit.*, pp. 192-193.

⁷⁶ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 80. Si veda anche P. MARTINETTI, *Saggi e discorsi cit.*, p. 90.

⁷⁷ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 75.

⁷⁸ P. MARTINETTI, *Breviario spirituale cit.*, p. 193.

⁷⁹ P. MARTINETTI, *La psiche degli animali cit.*, p. 86.

⁸⁰ *Ibidem*.

la riflessione martinettiana: «Essere Io significa, dunque, non potersi sottrarre alla responsabilità [...] del volto dell'altro senza carenza».⁸¹

Questo supplemento fondativo della morale invita inoltre a riflettere sulla qualifica metaetica da assegnare al modello di Martinetti: se infatti, come si è detto, lo schema di fondo è quello dell'intellettualismo (nei termini di una conoscenza orientante), non si può trascurare la torsione impressa da queste ultime considerazioni verso un modello emotivistico o intuizionistico. Rimandando un eventuale approfondimento della questione ad altre ricerche, si intende concludere segnalando il tentativo di sintesi compiuto da Martinetti tra una configurazione etica di tipo astratto e nomologico (il rispetto degli animali come valore incondizionato e incompressibile, in quanto partecipi della medesima natura spirituale umana), e una idiografica, casuistica, affidata alla coscienza individuale (l'invito a una «maggiore penetrazione»⁸² empatica nella concretezza del dolore animale).

Anche interpretata in questa formula “minima” e non sistematica, la riflessione di Martinetti si colloca nel solco della migliore tradizione etica occidentale: quella dell'educazione alla tolleranza, alla fraternità e alla compassione, che fonda il rispetto morale sulla comunione di destino di fronte al mistero impenetrabile della vita. È l'immagine del vuoto (la sospensione di giudizio sulle questioni ultime) che dà un senso al pieno, che orienta l'agire e che impone alle «coscienze migliori»⁸³ di unirsi per rendere abitabile nel migliore dei modi la porzione di tempo in cui si è chiamati a sostare.

⁸¹ E. LÉVINAS, *La trace de l'autre*, in *Id. En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger*, Paris, Vrin, 1949, pp. 187-202, trad. it. *La traccia dell'altro*, Napoli, 1967, p. 36 e *Id., Autrement qu'en étant ou au-delà de l'essence*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 1974 trad. it. *Altrimenti che essere o al di là dell'essenza*, Milano, 1983, p. 170. Non mi risulta vi siano dei lavori che confrontino i due autori.

⁸² P. MARTINETTI, *Pietà verso gli animali cit.*, p. 145.

⁸³ *Ivi*, p. 146.

**COSCIENZA ZOOTECNICA
TRA ANIMALI UMANI E NON UMANI.
ADATTAMENTI SELETTIVI OPPORTUNISTI:
TO THE END OF THE CAGE AGE**

Matteo Buffa*

SOMMARIO: 1. Introduzione: di nuovo sulle questioni di coscienza. – 2. Coscienze: la genesi dell'idea di tempo tra immagin(ar)i e prospettive. – 3. (Etno)grafie del non umano. L'adattamento selettivo opportunist. – 4. La coscienza zootecnica *to the end of the cage age*. Per un'epistemologia del selvaggio.

Seguii le file delle formiche giù per il tronco, e m'accorsi che quel brulicare silenzioso e quasi invisibile continuava per terra, in tutte le direzioni, tra l'erbaccia. Pensavo: come potremo mai cacciare le formiche di casa? Su questo appezzamento di terra – che ieri m'era sembrato tanto piccolo, ma ora guardandolo in rapporto alle formiche m'appariva grandissimo – si stendeva un velo ininterrotto di quegli insetti, scaturiti certo da migliaia di formicai sotterranei, nutriti dalla natura appiccicosa e mielosa del suolo e della bassa vegetazione; e dovunque guardassi – per quanto a una prima occhiata non m'apparisse nulla, e già ne provassi sollievo – poi aguzzando lo sguardo scorgevo una formica avvicinarsi e scoprivo che faceva parte d'un lungo corteo e che s'incrociava con altre, spesso reggendo briciole o frammenti di materia minuscoli ma pur sempre più grossi di loro, e in certi punti, dove – pensavo – s'era aggrumato qualche succo di pianta o qualche resto animale, c'era una corona di formiche assiegate, quasi saldate assieme, come l'escara di una piccola ferita.

Italo Calvino, *La formica argentina*

* Ricercatore in Filosofia del diritto, Dipartimento Giovanni degli Antoni, Università degli Studi di Milano.

1. *Introduzione: di nuovo sulle questioni di coscienza*

Animali umani e non umani si muovono, talvolta, in spazi fisici quanto epistemologici comuni, è un brulicare silenzioso e spesso invisibile, eppure noto quanto consapevole, determinato da cause spesso sotterranee e latenti, così come da meno velati equilibri determinati da decisioni umane che provocano effetti sugli animali, umani e non umani, talvolta, una ferita. Ho già affrontato in passato, in particolare (ma non solo) in un volume rivolto alla attualità e alla centralità scientifica del pensiero bioetico della Prof.ssa Silvana Castignone,¹ alcune delle riflessioni che qui mi accingo a riprendere, nella convinzione (maturata invece in un frattempo abitato da alcuni ripensamenti)² che le questioni di coscienza interessino (e possano avere effetti di interesse per la filosofia del diritto così come per la sociologia dei fenomeni politici e giuridici) gli esseri umani e gli esseri non umani. Infine, e qui devo tale “coscienza” a Silvana Castignone, che occuparsi di non umani ci conferma asimmetrie di spazi e diritti spesso destinati anche agli umani marginali e che tale attenzione – tra l’altro – può materializzarsi (almeno) in uno dei modi più tipici delle forme di espressione umana (e, vedremo, non solo) come la scrittura. Dedicare attenzione alle questioni bioetiche e giuridiche che attengono agli animali non-umani, pertanto, non esclude una possibile riflessione parallela sui diritti degli umani, tanto più quando essi incontrano (e attraversano) confini, barriere, margini di separazione, ontologici, epistemologici, fisici. Mi pare che proprio sulla pluralità dei margini e del marginale (come spazio, fisico e tuttavia altrettanto costitutivo da un punto di vista filosofico e sociale) più discipline si stiano oggi confrontando alla ricerca di direzioni capaci di riportare al centro del dibattito scientifico questioni destinate, se non all’oblio, all’ombra.³ Non si tratta, però, di

¹ Mi riferisco a P. DONADONI, I. FANLO CORTÉS (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone*, Milano, 2018.

² Il presente contributo, in effetti, è frutto di una rielaborazione di una precedente versione in corso di pubblicazione nella rivista *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, 2024, nella sezione dedicata al ricordo di Silvana Castignone.

³ Si veda il commento di Silvana Castignone alla c.d. “tesi della crudeltà”, sostenuta tra gli altri anche da Kant, cioè a dire quella per cui gli animali possono assumere rilevanza morale, ma indiretta, solo ove la sofferenza loro causata da esseri umani possa avere delle ricadute e/o delle influenze negative su altri umani. Ciò condurrebbe, così come la prospettiva reganiana avversa alla denegazione cartesiana di una dimensione di coscienza animale perché viziata da antropomorfismo, dalla sfera di riconoscimento di diritti anche quei soggetti che oggi definiremmo vulnerabili (bambini, persone con disabilità, in stato di coma e via dicendo). T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, Oakland, 1983.

mero opportunismo: la riflessione sui diritti degli animali non-umani può certamente avere una propria autonomia, tanto scientifica quanto divulgativa, così come di *advocacy*, senza necessariamente chiamare in causa i diritti (de)gli umani.⁴ Appunto: “valore autonomo o strumentale?” Deve essere riconosciuto, in ogni caso, che le osservazioni sui diritti degli animali non-umani sono sempre umane e, non esenti da un certo antropocentrismo, sono rivolte a umani, ritenuti gli unici destinatari capaci di comprenderne la portata.

Per questa ragione ho trovato un recente editoriale apparso sul quotidiano *la Repubblica* nella sezione Cultura dedicato all’opera di Italo Calvino a un secolo dalla sua nascita, particolarmente interessante e, non di meno, attuale. *Come ci giudicano gli animali*. È l’occasione di provare a invertire, pur con l’immaginazione, il punto di vista. Calvino guarda, non senza ironia, a un episodio di cronaca a lui coevo: un’associazione di allevatori di ovini organizza, in California, San Fernando, una commemorazione in onore delle capre di Bikini, sacrificate per la sopravvivenza (alimentare) umana.

Qualcuno osserverà che non si son mai fatte commemorazioni dei bambini, delle donne, dei vecchi morti a Hiroshima, a Torino, a Milano, che ne sapevano quanto le capre di Bikini del perché morivano e che pure sono stati sacrificati sull’altare delle necessità di guerra. Ma il senso di questa commemorazione caprina è da ricercarsi, io credo, in un segreto rimorso del genere umano verso gli animali, unito a un’ipocrisia caratteristica del genere umano. Vi siete mai chiesti che cosa avranno pensato le capre, a Bikini? E i gatti nelle case bombardate? E i cani in zona di guerra? E i pesci allo scoppio dei siluri? Come avranno giudicato noi uomini in

⁴ Mi sembra interessante ricordare, però, come la riflessione sui diritti degli animali non-umani porti parallelamente con sé un approfondimento sul diritto e sui diritti. Chiedersi in che senso si possa parlare di diritti degli animali non-umani ci conduce al contempo a chiederci che cosa siano i diritti umani e, più in generale, con Castignone: «In che senso si può parlare di diritti in genere?». S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1988, p. 20. La proposta è quella di distinguere tra coloro che hanno sostenuto i diritti naturali «come entità» conoscibili razionalmente che preesistono e che in quanto tali sono predeterminati a pre-scindere da considerazioni di valore (e quindi valutative) sull’utilità, l’opportunità (o l’opportunismo) l’empatia rispetto al dolore dell’altro, da coloro che hanno ritenuto di legare l’essenza dei diritti all’empirica, all’esperienza di piacere e di dolore, in fondo alla coscienza, sulla base del principio etico della necessità di non cagionare sofferenza al prossimo. Si teorizza così che ai non umani debba competere un corredo, pur minimo, di diritti: quello alla vita, alla libertà, alla non sofferenza.

qui momenti, nella loro logica che pure esiste, tanto più elementare, tanto più – stavo per dire – umana?

Prima di proseguire con il brano di Calvino, ferma l'opportunità di procedere per brani,⁵ mi sembra di dover osservare che nelle parole citate riemerge, con forza, il tema della dimensione cosciente della condizione animale, tanto umana quanto non umana. Non di meno che tale dimensione di coscienza, o la sua assenza, siano spesso utilizzate (a ben vedere solo dagli umani) per ri-conoscere chi abbiamo di fronte come soggetto di diritto e di diritti ovvero di un'alterità cui accordare, come tale, (maggiori o, come avviene più di frequente) minori possibilità. Ancora che la dimensione umana, pur ritenuta "di norma" consapevole (purtroppo anche negli scenari di guerra e rispetto alle conseguenze che tale evento produce) è connotata da una non trascurabile ipocrisia quando si tratta di confrontarsi con le proprie responsabilità (anche nel connotato più semplice "tanto più elementare" di essere chiamati a rispondere) in rapporto al trattamento destinato a cosa ritiene, per differenti ragioni, altro da sé. Rispetto agli animali non-umani, infine, quella "logica", forse elementare, non sembra così dissimile da quella umana. Lo sforzo, vedremo, non è solo immaginativo, ma chiedersi quale spiegazione dare loro equivale, in fondo, a una riflessione su quale spiegazione siamo in grado di dare a noi stessi.

Sì, noi dobbiamo una spiegazione agli animali, se non una riparazione. Loro possono capire quando noi li uccidiamo per mangiarli, quando li mettiamo a tirare un carro, forse anche quando li torturiamo per divertirci nelle corride o quando li vivisezioniamo per esperimento. Sono cose che succedono più o meno anche tra loro. Ma la guerra? Sì, noi dobbiamo una spiegazione agli animali, dobbiamo chieder loro scusa se ogni tanto mettiamo a soqquadro questo momento che è anche il loro, se li tiriamo in ballo in affari che non li riguardano.

Ancora sulla centralità della dimensione di coscienza, in queste parole di Calvino⁶ quel «Loro possono capire» non ci assolve, non suona come un avvallo giustificativo, quanto piuttosto come un colpo inaspettato al volto: gli animali capiscono quanto av-

⁵ È lo stesso autore a ricordarci che «Bellezza sapienza e giustizia ci sono solo in ciò che è fatto a brani», I. CALVINO, *Il visconte dimezzato*, Milano, 1993, p. 43.

⁶ Così come in quelle di Foster Wallace in *Considera l'aragosta*, o come nel brano distopico *Vennero i trog e dominarono la terra* di Desmond Stewart accolto come primo brano nell'antologia S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali cit.*, p. 39 ss.

viene loro per mano umana, ne sono consapevoli, mentre succede, prima e, per quelli che ne sono testimoni e vi sopravvivono, anche dopo. Sono coscienti e capaci di provare piacere così come dolore.⁷ Si comprende dunque perché all'utilitarismo *à la* Tom Regan per la massimizzazione del benessere comune si sia giunti all'abolizionismo, sostenuto da Gary Francione, cioè a quell'astensione necessaria volta a consentire l'abolizione totale dell'uso degli animali per scopi umani. La ricerca suggerisce che molti non umani manifestano comportamenti indicativi di coscienza, come la capacità di provare emozioni e consapevolezza di sé (vedremo, persino la letto-scrittura, ancora oggi discrimine nelle categorizzazioni umane sugli umani).⁸ La posta in gioco è alta: il dibattito che si concentra sulla considerazione della coscienza animale come possibile base per i diritti ha implicazioni per l'agricoltura, l'allevamento, la ricerca e altre pratiche (tutte umane) che coinvolgono, è il caso di dirlo, loro malgrado, gli animali. Se è

⁷ «Tutti gli esseri capaci di provare piacere e dolore, dunque, rientrano a buon diritto nella sfera dell'etica, ed in maniera diretta: solo che quelli non-umani vi rientrano non già come soggetti attivi ma come soggetti passivi, cioè come destinatari dei doveri che gli esseri umani hanno nei loro confronti, esattamente allo stesso modo in cui gli umani marginali sono destinatari passivi di doveri altrui», *ibidem*. Si tratta di un passaggio fondamentale quanto problematico nell'individuazione di una passività legata ai doveri di un'alterità rispetto a quella di autonomia titolarità dei diritti che riconosca plausibili possibilità di *agency* da parte dei più vulnerabili. Inoltre, la riconoscibilità di un dovere nei confronti di tali soggetti corrisponde a dire che questi hanno dei diritti? Castignone distingue doveri perfetti (cui corrispondono diritti) da doveri imperfetti, esemplificando con la beneficenza, cui non corrisponde alcun diritto.

⁸ «È comunque chiaro che l'enorme, quasi incommensurabile differenza di grado tra uomini e animali rispetto alla ragione e alla capacità di esprimersi impedisce di parlare di eguaglianza e quindi di applicare agli animali quel principio di universalizzazione che caratterizza le regole morali ma se queste ultime si basano sul piacere e sul dolore, allora si può benissimo parlare di uguaglianza, e l'esclusione dall'universo morale di una grossa fetta di esseri senzienti diventa ingiustificata», *Ivi*, p. 17. Come vedremo nel prosieguo di questo contributo, quella differenza a lungo considerata incommensurabile con riguardo tanto alla capacità di esprimersi quanto alla ragione vedrà una progressiva riduzione, tanto da arrivare alla possibile teorizzazione di specie "compagne", categoria che pur non esente da un certo specismo, sembra muoversi verso la possibilità di un'eguaglianza. Si vede, in effetti, come la dimensione di coscienza risulta, anche qui, essenziale, tanto come base necessaria all'espressione di sé e allo sviluppo di un linguaggio e di competenze comunicative, quanto non solo alla capacità di provare dolore, ma di saperlo testimoniare e comunicare all'esterno per poter rientrare in una dimensione etica, ma anche emica. Su quest'ultimo punto, così come sulle specie "compagne" e ancora sulla possibile inversione tra il punto di vista umano come prevalente su quello animale, si vedano: D. HARAWAY, *Manifesto delle specie compagne. Cani, persone e altri partner*, Milano, 2023 e M. REGGIO, *Animali, agency e classe. La storia degli animali scritta dal basso*, in *Liberazioni*, 18/5, 2015, p. 32 ss.

vero che la guerra da ultimo, cioè guardando ai conflitti armati nazionali e internazionali sorti dopo il secondo conflitto mondiale, non coinvolge più direttamente animali come strumenti bellici per l'evoluzione delle tecnologie militari, riguarda – tra le sue orribili caratteristiche – direttamente anche gli animali non-umani rispetto alle conseguenze che essa è in grado di determinare, non solo in termini di esistenze cancellate tra umani e non, ma anche guardando più in generale agli effetti sull'ecosistema.⁹

Ecco allora che entra in gioco l'ipocrisia umana. Facciamo degli animali morti o reduci non delle vittime ma degli eroi, tutti dediti alla nostra causa, caduti gridando evviva, li facciamo nostri complici, corresponsabili delle rovine che abbiamo causato: e commemoriamo le capre come morte per il bene dell'umanità, erigiamo monumenti ai muli, diamo onorificenze ai piccioni. E, nella nostra ipocrisia, di quello che sarebbe un motivo di rimorso facciamo un motivo di orgoglio. «Ecco vedete – diciamo – anche le capre, anche i piccioni sono con noi!». Però, se ci pensate bene, questo succede anche tra uomini: quanti monumenti dedicati agli eroi di una o di un'altra guerra non sarebbero più giusti, più reverenti, più morali, insomma meno ipocriti, se fossero dedicati alle vittime dell'una o dell'altra guerra.

Esente quindi da scopi monumentali o meramente commemorativi, che da ultimo hanno caratterizzato alcune possibili riletture delle dinamiche della decolonizzazio-

⁹ Nell'introduzione alla seconda edizione dell'antologia di S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali cit.*, p. 11, l'autrice ricorda che: «Intanto il dibattito etico-filosofico procede e la novità più importante è costituita dal grande sviluppo di scritti dedicati ai problemi ecologici. Le montagne di rifiuti, l'avvelenamento dei fiumi e mari, l'inquinamento del terreno, addirittura la progressiva alterazione dell'atmosfera (il buco nell'ozono) e altri ancora, non sono più sentiti come semplici incidenti di percorso sulla via del progresso umano, o come dei campanelli d'allarme che vanno presi sul serio, ma che si verificheranno, forse, in un futuro lontano; improvvisamente essi si sono rivelati in tutta la loro enorme dimensione e la loro sinistra attualità, tanto da far pensare a taluni che si sia arrivati quasi a un punto di non ritorno e che l'apocalisse sia ormai dietro l'angolo [...] soprattutto se si tratta di ecologia profonda, ciò che importa non è tanto la sofferenza o l'uccisione del singolo animale, quanto la scomparsa, o l'eccessiva diminuzione di un'intera specie. In una visione globale il punto centrale è la stabilità dell'ecosistema, l'equilibrio tra le sue varie componenti: ogni singola specie occupa una sua nicchia ed esplica una sua funzione, e pertanto non deve essere soppressa o alterata, pena la disfunzione dell'intero sistema». Si tratta di tematiche, di più, come nelle parole di Silvana Castignone, di realtà, che a partire dagli avvenimenti legati al cambiamento climatico che sempre più innegabilmente interessa il globo sono tornati di interesse, dopo il margine cui erano stati destinati tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta a seguito di una breve fortuna, per diversi saperi, tra cui anche le scienze giuridiche.

ne negli studi postcoloniali, credo che interrogarsi sulla dimensione di coscienza degli animali, siano essi umani o non umani, possa essere un esercizio utile a ri-avvicinare statuti di esistenza solo apparentemente lontani, capace di consentirci di ri-pensare immagin(ar)i e prospettive nello spazio-tempo che abitiamo insieme.

2. Coscienze: la genesi dell'idea di tempo tra immagin(ar)i e prospettive

Tra gli autori che mi sono parsi, da sempre, maggiormente sfuggenti agli “ingabbiamenti” disciplinari figura senz’altro il francese Jean Marie Guyau, noto nelle scienze filosofiche e sociali perché primo filosofo dell’anomia, conosciuto soprattutto per le sue opere *L'irréligion de l'avenir* e *esquisse d'une morale sans obligation ni sanction*. C’è, però, almeno un altro testo del filosofo francese che mi pare importante e utile ricordare nell’approfondimento delle dimensioni di coscienza tra umani e non umani. Mi riferisco, come nel titolo del paragrafo, a *La genèse de l'idée du temps* che, alla fine dell’Ottocento, propone riflessioni innovative sulle complessità legate alla genesi dell’idea di tempo e alle relazioni tra il tempo soggettivo e quello oggettivo, in contrapposizione alla filosofia e alla fisica dominante in epoca coeva. Il tempo è oggetto di una difficile rappresentazione, abbiamo certo appreso a misurarlo in una maniera che riteniamo esatta (pur non esente da un certo relativismo geografico e convenzionale), ma quando si tratta di rappresentarlo all’interno e all’esterno ci troviamo di fronte ad alcuni limiti non trascurabili.¹⁰ Uno, forse il più rilevante e ancora attuale a quasi centocinquanta anni da quando questo testo è stato scritto, mette in luce come all’attore sociale umano la costruzione di una dimensione temporale cosciente, oggettiva, condivisa e condivisibile costi una certa fatica, necessaria per orientare e avvalorare la sua azione. Questa operazione è in grado di mostrare al contempo quanto l’oggettivazione si riveli una congettura essenziale, però, alla possibilità di un legame sociale duraturo. Come può il tempo acquisire significato dentro e fuori di noi se non in rapporto allo spazio? D’altra parte, spazio e tempo sono due categorie che, nelle loro interrelazioni con la vita e con i viventi, interesseranno i più diversi saperi (umani). I tempi e gli spazi nella genesi delle idee sono i più vari e, certamente, i maggiormente abitati da umani e non umani: in questa sua doppiezza (soggettiva e oggettiva) il tempo non può che esistere riferendosi a qualcosa che mi pare molto vicino all’essere cosciente a un piano complesso di desideri, emozioni, azioni, esperienze (nonché le andate e i

¹⁰ Si e ci chiede, insieme a Jean Marie Guyau, Donatella Pacelli nell’introduzione all’edizione italiana di J.M. GUYAU, *La genèse de l'idée du temps*, Paris, 1890, trad. it. *La genesi dell'idea di tempo*, Roma, 1994, p. 13: «Cosa è il tempo fuori di noi?».

ritorni tra queste in un reciproco determinarsi) che è necessariamente soggettivo e, come tale, variabile tanto per le componenti psicologiche del soggetto quanto rispetto alla sua situazione sociale (che presuppone uno o più spazi) e, pertanto, alle relazioni che questo intrattiene con quanto è Altro da sé.

A comprova di quest'ultima affermazione e della sua rilevanza rispetto a quanto qui è oggetto di indagine principale, le parole dell'autore:

[...] Come arriviamo a formare e a organizzare l'idea del tempo, con la distinzione delle sue parti e quale è l'evoluzione di questa idea nella coscienza umana? L'idea del tempo, secondo noi, si riconduce a un effetto di prospettiva [che] non è sempre esistita e che non è necessaria a priori per l'esercizio del pensiero nel suo periodo di confusione e indeterminazione originaria.¹¹

Guyau utilizzerà, come già in altre sue opere, l'arte e la poesia a dimostrazione di quanto sostenuto, visti i netti richiami che esse intrattengono con la prospettiva, anzi, con la pluralità delle prospettive possibili, tanto a livello creativo, quanto a livello interpretativo.

Mostreremo, nella concezione del tempo, un piano naturale e inevitabile che questa arte segue sempre. Perciò proveremo a chiarire i seguenti punti: 1° l'immaginazione passiva e puramente riproduttiva, che fornisce il quadro immobile del tempo, la sua forma; 2° l'attività motrice e la volontà che, secondo noi, forniscono il fondo vivente e mobile della nozione di tempo. I due elementi riuniti costituiscono l'esperienza del tempo.¹²

Ora, in questa disamina che conduce, come si anticipava prima, a un esito duale e relazionalmente orientato del tempo, contrapposto all'idealismo *à la* Kant e, in qualche modo, precursore di quel solco altrettanto antitetico nelle riflessioni del funzionalismo francese durkheimiano (così come forse alla relatività nelle scienze dure con Newton prima e Einstein poi) spontaneo è chiedersi se tali dimensioni non possano contribuire a propendere per l'ipotesi della riconoscibilità di una dimensione di coscienza (anche relativa al tempo e alla sua esperienza come tale) per gli animali non-umani. La coscienza del tempo è mutevole, indissolubilmente legata alle variabili sociali e culturali, perché sostanzialmente frutto di una dimen-

¹¹ Ivi, p. 41.

¹² *Ibidem*.

sione soggettiva. Questa, come per altro avviene anche oggi per la valutazione di credibilità delle domande di protezione internazionale, oltre a essere dell'accertamento almeno complesso, se non impossibile, è a sua volta connotata e determinata da un'opera di inculturazione mutevole tra generazioni nell'educazione volta, nel nostro contesto, alla capacità di fare (e restituire) memoria, all'apprendimento, alla misurazione, nonché alla capacità di dare ordini ai fatti (chiaramente relativi a una determinata esistenza in relazione con altre in un determinato spazio).

La socializzazione quale processo di adattamento al mondo esterno e costruzione di un orientamento per l'azione presuppone la nascita dell'organizzazione temporale; non è solo un meccanismo del presente. Non si nutre solamente dell'oggi ma anche del passato e del futuro. C'è la forza del passato come "coscienza" [virgolettato da chi scrive] e quella del futuro come apertura a una prospettiva vissuta come immagine.¹³

Nella prefazione originale all'opera di Jean Marie Guyau, Alfred Foulliée (maestro e insieme secondo marito della madre dell'autore) si rivolge al lettore in una dissertazione che mette in luce le distanze dalle opinioni di Kant e Spencer relativamente al tempo, quando ne escludono la dimensione esperienziale, evidenziandone così i tratti di innovatività. Al contempo, Foulliée utilizza spesso gli animali non-umani nello sviluppo delle sue considerazioni, in particolare per escludere la sussistenza di una dimensione ideale di tempo che sia precedente a quella esperienziale:

L'animale ha in un primo tempo, infatti, una rappresentazione, poi una successione di rappresentazioni, poi una rappresentazione delle rappresentazioni che egli ha avuto, e questo, in un certo ordine imposto. C'è per conseguenza una rappresentazione della successione delle rappresentazioni; infine, questa successione prende la forma del tempo in virtù di leggi come quelle che fanno sì che l'impressione di un ago conficcato tra le carni prenda la forma del dolore, senza che si abbia questa forma a priori nella coscienza, né alcuna nozione a priori del dolore. Che nell'animale la rappresentazione del tempo non precede le altre rappresentazioni è incontestabile [...] è chiaro che le condizioni di ogni fenomeno precedono questo fenomeno; che, se noi non avessimo un cervello capace di sentire, noi non sentiremmo [...] che se non avessimo memoria noi non concepiremmo la successione delle rappresentazioni.

¹³ Ivi, p. 22.

La possibilità tanto di rappresentazioni individuali che di meta-rappresentazioni mi sembra un tratto meritevole di attenzione, da cui – in fondo – un esito fondamentale: non è necessario rappresentarsi il tempo per rappresentarlo. Se, però, ipotizzassimo che gli animali non-umani siano effettivamente in grado di rappresentarsi il tempo e di rappresentarlo all'esterno?

3. *(Etno)grafie del non umano: l'adattamento selettivo opportunista*

Nel solco delle riflessioni legate a un approfondimento della dimensione di coscienza degli animali non-umani legata alle capacità Vinciane Despret, filosofa della scienza, ci offre un caso singolare e meritevole di particolare attenzione. Il racconto ci porta in una comunità di pescatori operanti nei calanchi di Cassis contatta un'associazione di terolinguistica¹⁴ poiché gli stessi si erano imbattuti in un tipo di scrittura sconosciuta asseritamente ritrovata sulla superficie di alcune pietre.

L'inchiostro utilizzato si è rivelato essere quello del polpo comune (e non della seppia come si era inizialmente pensato vista la calligrafia estremamente fine). L'analisi genetica ha permesso di precisare che questi frammenti erano l'opera di un solo e medesimo autore il che sembrava a priori contraddire certe variazioni di calligrafia da un frammento all'altro. L'associazione è stata quindi incaricata della loro traduzione.¹⁵

Colpisce ancora di più che il “testo” letterario composto reperito, secondo i terolinguisti, avrebbe avuto “natura” (è il caso di dirlo) aforistica, circostanza forse riconducibile ai danneggiamenti atmosferici e del mare delle *calanques* che, secondo alcuni studiosi, sono formazioni rocciose vecchie di almeno cento milioni di anni.

Se è vero che tra i polpi può esistere la scrittura, a nostra conoscenza quest'ultima si è sempre sviluppata, in maniera volontaria, nel campo delle arti transitorie. Che si tratti di usare l'inchiostro senza un supporto, tramite semplici getti nell'acqua o di disegnare motivi narrativi colorati sulla loro stessa pelle catturando la luce (non potrebbero esserci tatuaggi più fugaci), sembra che questi animali si siano costantemente preoccupati di non lasciare alcuna traccia duratura.¹⁶

¹⁴ Espediente narrativo, tanto della componente associativa quanto rispetto al sapere, necessario all'autrice per immaginare modi e mondi di sentire dell'alterità nel terzo millennio.

¹⁵ V. DESPRET, *Autobiografia di un polpo e altri racconti animali*, Roma, 2022, p. 12.

¹⁶ *Ibidem*.

Questo elemento non avrebbe sorpreso gli animali umani artefici dell'eccezionale ritrovamento, a fronte della tipicità del fare furtivo dei polpi, della capacità di metamorfosi e "scrittura" attraverso la pelle, di non lasciare tracce rispetto agli itinerari tipicamente seguiti, del mimetismo che caratterizza i loro movimenti e abitudini così come, di fatto, la loro sopravvivenza, tanto quale tecnica di nascondimento di sé, dei propri rifugi sempre cangianti, che a fini predatori. Da qui, però, nasce un interrogativo non trascurabile: se l'inchiostro utilizzato dai polpi, facilmente riconducibile per i più a una "logica elementare" delle tecniche di una mimesi capace di consentire una fuga rapida e sicura, fosse invece utilizzato dagli stessi per scopi molto meno scontati tra cui, si possono almeno immaginare, la pittura e la (letto)scrittura? Accettando tale ipotesi a quale tipo di (meta)interpretazione queste circostanze condurrebbero gli interpreti rispetto alla riconoscibilità di un alt(r)o livello di coscienza dei non umani qui oggetto di indagine? Come interpretare i ritrovamenti di villaggi e strutture sottomarine costruite, sempre dai polpi, negli abissi australiani e francesi tra la metà del Novecento e i primi anni del ventunesimo secolo che sconfesserebbero l'opinione del pescatore medio relativa al loro nomadismo? Cosa dire della loro coscienza e delle loro rappresentazioni del tempo?¹⁷ In questo senso la terolinguistica avrebbe fatto da ultimo "scoperte" non indifferenti anche per altre specie di animali non-umani:

¹⁷ «[...] Che cosa ne può sapere Kant? Ammettendo anche che il tempo sia una condizione *sine qua non* della nostra coscienza come, come può egli concludere che il tempo "non appartiene anche alle cose a titolo di condizione o di proprietà?". Perché saremmo noi condannati a vedere dei cambiamenti nel tempo senza che ce ne siano stati? Dato che il tempo è un modo della nostra esperienza ne risulta che esso è l'esperienza stessa in uno dei suoi esercizi costanti, e ne risulta anche, che la nostra esperienza trovandosi confermata dalla serie delle sue relazioni con le cose, che il tempo è una proprietà comune della nostra coscienza e delle cose. [...] È una psicologia fatta non dal vivo, ma su dei concetti astratti, che esistono nell'uomo adulto e civilizzato», J.M. GUYAU, *La genesi dell'idea di tempo cit.*, p. 111. Vedremo come la relatività rispetto alla coscienza del tempo interesserà in seguito anche l'informazione e la costruzione della categoria del selvaggio di Jack Halberstam, quale ordine del disordine nei suoi effetti deteriori, disegnando il disordine del desiderio e gli effetti che questo determina sul non umano (che, sempre più, è spazio abitato anche da diverse declinazioni esistenziali del genere umano). Per quanto qui di interesse, come si vedrà, il selvaggio nella sua manifestazione "incarnata" del disordine è stato certamente il fondamento di discriminazioni umane a danno di umani ritenuti non meritevoli di tale statuto definitorio in ragione della razza, ma ha prodotto, altresì, la giustificazione (ordinata) per le logiche coloniali alla base della deportazione e della privazione della libertà, tanto di animali non-umani quanto di quegli umani ritenuti assimilabili, perché selvaggi, agli animali.

I pionieri della terolinguistica si erano già trovati di fronte alla medesima questione affrontando la scrittura nelle formiche – la scoperta decisiva della nostra storia! Era possibile concepire la scrittura negli animali – e ancor più in animali così lontani dall'uomo – come il risultato di una pressione selettiva? La terolinguistica aveva allora scoperto un proprio precursore, un filosofo del XXI secolo con la passione per l'arte del pedinamento, cioè l'arte di leggere le tracce lasciate intenzionalmente dagli animali: Baptiste Morizot. Anche se Morizot a quell'epoca non poteva avere a disposizione gli strumenti dell'analisi letteraria, aveva tuttavia affermato che quelle tracce possedevano un valore espressivo complesso, simile a una forma di scrittura – che, intuì, un giorno saremmo stati in grado di tradurre. Appassionato di biologia evolutiva, pensava inoltre che tale valore espressivo sarebbe stato la prova di un processo che il paleontologo e biologo evolutivo Stephen Jay Gould aveva chiamato *exaptation* o adattamento selettivo opportunista.¹⁸

In questo senso gli spunti offerti agli animali umani mi sembrano almeno intriganti: sarebbero presenti nelle specie animali (compresa la nostra) caratteri genetici sviluppati per una specifica funzione passibili di dirottamenti funzionali inaspettati (per i “geni”) legati all'adattamento ai più diversi contesti di vita; il caso portato a titolo di esempio è quello del piumaggio dei volatili, inizialmente “nato” per la termoregolazione e poi mutato ad altri adattamenti selettivi opportunisti: il volo, la bellezza, l'accoppiamento, la predazione, il mimetismo. Ciò fa pensare che ai più diversi caratteri e alle loro molteplici corrispondenti evoluzioni possibili siano, da un lato, nati adattamenti, cioè a dire condotte e comportamenti necessariamente condizionati dall'ambiente e dalla cultura sviluppatesi tra gli animali non-umani e, forse, anche in rapporto agli umani incontrati nei secoli; dall'altro che la plausibilmente infinita insiemistica di variazioni possibili costituisca non un tratto deviante quanto, piuttosto, una singolare

¹⁸ V. DESPRET, *Autobiografia di un polpo cit.*, p. 19. Muovendosi dalle citate tesi di Stephen Jay Gould, l'autrice si riferisce alla cosiddetta *exaptation*, o *exaptazione*, per guardare all'“adattamento selettivo opportunista”. Secondo questa teoria, un carattere animale può essere sviluppato, all'inizio, per una determinata funzione e selezionato, poi, per adattarsi ad altre opportunità (l'esempio più chiaro, che vedremo, è forse quello delle piume, necessarie a volare, ma sviluppatesi poi come tratto estetico, volto alla fascinazione, all'autodifesa, alla mimesi). Forse anche la scrittura, tanto per gli animali umani quanto per quelli non umani, è frutto di tale particolare forma di adattamento o, per meglio dire, di una certa “pressione” selettiva. Come si vedrà, i “terolinguisti” ipotizzano che il momento originario della scrittura sia quello del gioco, quale momento capace di tenere insieme realtà, rappresentazione, creazione.

“incorporazione” della massima libertà che, come tale, si palesa nella sua imprevedibilità e può consentire di rileggere il margine in termini progressisti.

Nel caso delle formiche, le tracce inizialmente lasciate sui percorsi battuti dalle lunghe fila da secrezioni sarebbero mutati in veri e propri “segni di pista” (di fatto non dissimili da tecniche ancora in uso tra umani per segnalare possibili circostanze e pericoli su sentieri più o meno frequentati dalla specie per diversi scopi). Come è possibile valutare tali forme di espressività in rapporto alla coscienza? Gesti “formali”, più che naturali, perché idonei a dare appunto forma a una relazione comunicativa che gli animali (si potrebbe dire tanto umani quanto non umani) intrattengono non solo con i propri simili, ma anche con lo spazio, con l’ambiente e con il margine. Secondo i terolinguisti sarebbe, in origine, l’attività ludica degli animali non-umani ad aver lasciato tracce intelleggibili, come prevalente e connotante la loro relazione con il mondo. Mi sembra che Vinciane Despret propenda, piuttosto (lasciando da parte gli espedienti narrativi necessari a una maggiore vicinanza tra animali umani e non umani) per evidenziare come il “tratto” di queste condotte sarebbe piuttosto l’esito eziologico prodotto dalla libertà.

Il complesso delle considerazioni svolte, secondo l’autrice, dovrebbe dimostrare che la mente, l’intelligenza e la riflessività (pertanto anche la coscienza) non sono monopolio esclusivo umano. Le capacità di pensiero, parola (linguaggio) e ragione non ci rendono umani in rapporto a non umani, cioè non ci consentono di distinguerci tra animali, ma sarebbero di fatto tratti sviluppati (e forse non esenti da *exaptation* geograficamente e culturalmente differenti) in termini di capacità, al pari di altre condotte funzionali al nostro esistere, quali l’alimentazione, il respiro, il movimento. Ancora

Esse hanno dimostrato che l’esistenza di una mente non è necessariamente legata alla presenza di un sistema nervoso o di un cervello per pensare: una delle prove più eclatanti dell’intelligenza degli esseri viventi è proprio il fatto che sappiano inventare la struttura anatomica più appropriata che permette loro di pensare a partire da corpi e da abitudini estremamente variabili per forma, dimensioni e contesto.¹⁹

Insomma, le condotte degli esseri viventi che sembrano essere maggiormente legate a una dimensione cosciente (quali la parola, la riflessività, il pensiero, il legame tra pensiero e azione, la reazione differenziata a seconda delle circostanze in cui queste hanno luogo) si mostrano come tratto comune agli esseri viventi. Ciò dovrebbe condurci a ri-conoscere che quanto chiamiamo “natura” corrisponde di

¹⁹ Ivi, p. 4.

fatto a un popolo variegato e in continuo cambiamento di specie di viventi differenti tra loro; tutte coscienti, capaci di parola, di pensiero e di azione, così come di auto-riflessività. L'autrice annovera in questa direzione etno-trasformativa, forse non esente da un certo coefficiente di provocazione, anche piante, eucarioti e batteri tra gli organismi coscienti. Ciò è necessario a risignificare la categoria di natura in termini di cultura o, per meglio dire, di quell'insieme di culture che ha visto direi, progressivamente, due ordini di effetti: l'affermazione di quella umana come (la sola, tanto più se "occidentale") capace di comprendere le culture delle altre specie (non) umane, aggiungerei, valutandole e inferiorizzandole e, spesso, dominandole o sfruttandole per la massima amplificazione del proprio benessere (secondo dinamiche non lontane da quelle coloniali). Il secondo ha determinato che quasi mai le culture umane andassero oltre l'osservazione dei linguaggi più elementari e delle condotte maggiormente superficiali delle altre specie: ci sono distanti, sottoposte, non possediamo strumenti capaci di tradurre i loro linguaggi e nemmeno fonti utili di cui essi possano dirsi autentici autori. Per questo:

Dovremmo leggere la ricerca scientifica sugli altri esseri viventi come se fosse un vasto esercizio di etnografia del non umano. Che si tratti di botanica, zoologia o batteriologia, tutto ciò che abbiamo raggruppato sotto il titolo un po' goffo di scienze naturali non è altro che un'indagine sul comportamento e sulla cultura di soggetti che non condividono la nostra forma. Spesso, proprio come gli antropologi del secolo scorso, abbiamo preteso di dedurre regole universali dal loro comportamento; eppure, al di là delle conclusioni, questa letteratura non è altro che un esercizio di falsetto in cui l'etnografia non umana fa di tutto per non apparire come tale, una sorta di ventriloquio del non umano per interposta persona.²⁰

Ritroviamo qui, un possibile attraversamento della dimensione cosciente tra animali umani e non umani, nel tentativo di perimetrare una coscienza oggettiva di più livelli di profondità, di realtà, dell'esistere. L'iridescenza di una coscienza grafica, o almeno icastica, dei non umani, torna nella consapevolezza della distinzione (della chiara assonanza) tra struttura e sovrastrutture e, pur nel predominio della prima, nell'interdipendenza che le contraddistingue. Una riflessione sui limiti della coscienza non umana chiama a una irriducibile e identitaria riflessione altra su quella umana. Ciò ci consentirebbe allora, ferma la rinuncia a un certo quoziente di capacità di oggettivazione e veridizione scientifica, di ri-leggere,

²⁰ Ivi, p. 5.

ri-conoscere e ri-vedere il metodo della ricerca nella scienza²¹ in questo ambito come esercizio di etnografie del non umano in cui la dimensione di coscienza, la rappresentazione del tempo e il legame con i diritti che ne discende, non può essere dimenticato, dovendo anzi trattarsi come un fine e non come un mezzo.²²

4. *La coscienza zootecnica to the end of the cage age.* *Per un'epistemologia del selvaggio*

Il selvaggio, ho capito troppo tardi, non è un posto in cui si può andare, un luogo che si può visitare, non si può decretarne l'esistenza né lasciarselo alle spalle, né perderlo o trovarlo. Il selvaggio dà forma alla nostra esperienza del tempo e dello spazio, del passato e del presente, e ci fa cenno di un futuro che, lo sappiamo, non arriverà mai [...] e penseremo anche noi di essere selvaggi, ma poi metteremo in questione quel "noi", quel "selvaggi" e tutto ciò che li separa.²³

In *Creature selvagge*, Halberstam si muove in quella che l'autore definirebbe, con un'espressione tanto evocativa quanto efficace, l'"erba alta" del disordine del desiderio. La categoria del selvaggio richiama quella della civiltà come il suo contrario, così come quella dell'addomesticamento, quale forma della transizione possibile tra le due dimensioni; del pari cemento per la costruzione di barriere, di un "campo" capace di determinare una separazione escludente del non umano, da un lato e, dall'altro, di consentire la costante possibilità della riconferma dell'umano dignitario. È la sfida a un «presunto ordine delle cose».²⁴ Queste si rendono tali perché escluse da tale "ordi-

²¹ Sarebbe migliore, forse, per essere esenti da *reductio ad unum* nelle scienze umane il rigoroso uso del plurale per riferirci più inclusivamente, e meno "eurocentricamente", alle scienze.

²² «Se il cacciatore "primitivo" faceva l'impossibile affinché la preda uccisa potesse rivivere, o se l'agricoltore africano chiedeva scusa prima di abbattere un albero, o se alcuni amerindiani si comportavano come se anche il più piccolo sasso dovesse essere padrone del proprio destino, non era certo perché, a guisa di eterni bambini, pensavano che vi fossero delle piccole anime in quelle cose che noi crediamo conoscere come esclusivamente materiali: no! Semplicemente perché da iper-kantiani riconoscevano pubblicamente che l'alterità, anche quella non umana, meritava di essere trattata come un fine e non come un mezzo», M. SINGLETON, *L'uomo che [non] verrà*, Udine, 2012, p. 42.

²³ J. HALBERSTAM, *Creature selvagge. Il disordine del desiderio*, Roma, 2023, pp. 12-13.

²⁴ M. PALMA, nella prefazione al volume M. BUFFA, *Trattenuti e trattamenti. Esistenze e spazi nella nemesi del diritto*, Verona, 2023, p. 12, si rivolge ai luoghi del trattenimento come a quei luoghi in cui le persone diventano cose.

namento” dell’umano e, al contempo, ne costituiscono il fondamento identitario di affermazione. In questo senso la categoria del selvaggio può assurgere a epistemologia:

un campo di formulazioni alternative che mettono in questione quell’impulso a “fare ordine” tipico della modernità, e come una convergenza di interessi anticoloniali, anticapitalisti e *queer*.²⁵

In questo convergere problematico, alla natura, talvolta utilizzata per fondare la legittimità dell’essere, si affianca l’idea di una contro-natura, ovvero di un oltre (alla) natura, immaginabile solo a seguito di una riappropriazione umana di questa dimensione come ne *Le parole e le cose foucaultiane* relative all’episteme moderna.²⁶

In effetti, l’intersezione con le riflessioni di Michel Foucault su questa semantica zoografica della modernità, a conferma di quanto già anticipato nel primo paragrafo sui parallelismi possibili nell’occuparsi di viventi e dei loro diritti, mi obbliga a non tralasciare di ricordare che la distanza tra umani e non umani ha trovato nella storia una particolare forma di manifestazione e trattamento: la privazione della libertà, l’arte delle ripartizioni sociali che si è manifestata, soprattutto, grazie alla sua strutturazione “in gabbia”, ai luoghi di detenzione. Il pensiero foucaultiano ci mostra chiaramente come la riflessione sullo scopo di tale privazione libertà rivolta agli umani, nella sommatoria e nelle intersezioni tra “sorvegliare e punire”, sembra avere più di un richiamo alle tecniche e alle finalità più tipiche dell’assoggettamento degli animali non-umani. Mi riferisco, in particolare, alla docilità, all’addomesticamento, allo studio, alla spettacolarizzazione alla misurazione (e poi sperimentazione) che si è rivolta al corpo animale. Da qui, la migrazione di una zoografia della

²⁵ J. HALBERSTAM, *Creature selvagge cit.*, p. 9.

²⁶ «[...] Foucault ripercorre la storia del pensiero sulla natura e mostra, come anche io sto qui sostenendo, che all’interno di tutte le storie naturali c’è un frammento di contro-natura. Vedendo una rottura tra narrazioni settecentesche incentrate sulle nozioni di “gradazione progressiva”, e idee ottocentesche che postulano una “discontinuità radicale” fra esseri naturali, Foucault sostiene che, una volta che la “storicità” viene introdotta nel concetto di natura, “essa costituisce, per così dire, un modo d’essere fondamentale” che viene espresso “nella forma dell’animalità”. Per Foucault, l’animale è quella forma di vita che è “portatrice della morte” e per questo, dice, “essa appartiene alla natura solo a patto di racchiudere in sé un nucleo di contro natura [...] e come un modo di vivere il corpo e di conoscere che tende, in maniera ambivalente, verso il non essere”», J. HALBERSTAM, *Creature selvagge cit.*, p. 34. In questo senso tanto Halberstam quanto Foucault rintracciano nella sessualità un possibile ritorno al selvaggio tipico delle zoografie che hanno condotto alla progressiva disaffezione verso le alterità che, più o meno coscientemente, si sono opposte all’ordine e all’ordinamento normativo-culturale.

bestialità che, tra il XVI e il XIX secolo, sarà osservata da Foucault come destinata al trattamento degli umani marginali. Si tratta di tecniche disciplinari che, quando rivolte agli umani ritenuti meritevoli di una prevalente animalità²⁷ da correggere, non sono esenti da un certo coefficiente di restituzione simbolica del sistema di rappresentazioni collettive violato così come alla necessità di una riparazione, anche di ordine economico, di una ripartizione dell'ortopedia sociale che si muove verso la penitenza e il suo luogo tipico, il penitenziario panottico, per poi in altre epistemi, a noi ancora vicine, assumere connotati restitutivi per i fatti di cui i soggetti sono stati ritenuti penalmente colpevoli e, gradatamente, a un ravvedimento (non esente da alcune dimensioni morali e, pertanto, più vicine alla nozione di pentimento), infine, alla rieducazione nella grammatica delle costituzioni moderne. Differentemente, la privazione della libertà degli animali non-umani per scopi umani è del tutto esente da "colpe" o "responsabilità" di sorta, eppure paradossalmente l'anormalità si riferisce, in senso tanto matematico, quanto morale, alla Natura. A ben vedere, inoltre, la privazione della libertà ha origini antiche non solo nelle sue compenetrazioni con il diritto penale, ma anche con il diritto amministrativo²⁸ e le prassi che, molto differenti per culture e localizzazioni geografiche, a esso sono conseguite in via applicativa. In questo senso possiamo quindi ritenere rilevante l'epistemologia del selvaggio anche rispetto all'incontro di animali non-umani liberi nei contesti urbani, presenti in luoghi in cui non hanno il permesso di risiedere, più che randagi, colpevoli di aver attraversato irregolarmente i confini dello spazio umano e, pertanto, destinati alla cattura, alla raccolta in luoghi idonei, agli accertamenti medico-veterinari per individuare eventuali minacce alla salute. Successivamente, a fronte di una spesso impossibile identificazione del luogo di origine, o comunque di provenienza, e della loro riallocazione, a fronte della necessità di contrastare "invasioni" di sorta e contagi le autorità amministrative locali si sono occupate di tali emergenze procedendo, spesso, alla privazione²⁹ della libertà sino, talvolta, allo sterminio a opera di adeguati agenti venatori. I dati disponibili sugli animali

²⁷ M. FOUCAULT, *Storia della follia nell'età classica*, Milano, 2006, p. 151 ss.

²⁸ Per una paleogenesi della privazione della libertà per via amministrativa mi permetto di rinviare a M. BUFFA, *Trattenuti e trattamenti cit.*, p. 45 ss.

²⁹ Si pensi al "centro di recupero" di Casteller che, a Trento, detiene di fatto animali selvatici ritenuti problematici e pericolosi dal punto di vista sociale, si tratta in prevalenza di orsi. Secondo alcune denunce delle associazioni a tutela degli animali non-umani essi sarebbero qui contenuti e ristretti in celle dalle dimensioni minime, separati dalla prole anche quando di pochi mesi, privi di qualsiasi assistenza medico-veterinaria, salvo l'uso smodato di tranquillanti e sedativi.

non-umani destinati alla privazione della libertà ci raccontano di reazioni non dissimili da quelle che connotano l'esperienza detentiva umana. Rabbia, depressione, peggioramento delle condizioni di salute, isolamento sociale, autolesionismo, suicidio. Dall'altro, le dinamiche che attengono all'evasione, riuscita o tentata, le condotte di resistenza e sottrazione (quando non ricondotte allo strumentario drammaticamente coloniale e ormai mitico della drapetomania),³⁰ il lamento, il pianto, la sofferenza, la morte, nonché la capacità di identificazione del trascorrere del tempo, di un presente indeterminato, la capacità della sua rappresentazione, sono tutti elementi che, oltre a confermare l'innegabile dimensione cosciente del non umano, ci raccontano della necessità di un cambio di passo nel trattamento destinato a chi riteniamo meritevole di separazione dal contesto sociale perché deviante, non autorizzato, anormale, o perché necessario alla nostra alimentazione, al nostro intrattenimento o alle vanità dell'addomesticamento umano e alle sue intersezioni.

In questo senso il movimento e la recente omonima proposta di risoluzione al Parlamento europeo volta *to end the cage age* su iniziativa di cittadine e cittadini dell'Unione europea (ICE del giugno 2021)³¹ sottolinea la necessità di guardare ad alternative possibili.³² Lo stato attuale, a ben vedere, attesta che le cause della detenzione degli animali non-umani sono da ricondursi allo sfruttamento e, al contempo, a circostanze e criticità che interessano, almeno in parte, anche la condizione umana, l'incontro di interessi contrapposti:

³⁰ Termine coniato per indicare la asserita forma patologica della "mania" della diserzione o della fuga, considerata tipica condotta degli schiavi afroamericani che intendevano sottrarsi a tale forma di sfruttamento coloniale, dall'americano Cartwright nella *Relazione sulle malattie e le peculiarità fisiche della razza negra* pubblicato nel *New Orleans Medical and Surgical Journal* nel 1850 ove si riteneva, tra l'altro, che tale "patologia" dovesse attribuirsi all'atteggiamento troppo "umano" dei padroni nei confronti dei propri schiavi.

³¹ Per il testo completo della risoluzione si veda: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TEXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0295&from=EN>.

³² Al considerando F si legge che: «Uno studio del servizio Ricerca del Parlamento europeo, su richiesta della commissione per le petizioni, dal titolo *End the Cage Age: Looking for Alternatives* evidenzia che in Europa è possibile introdurre sistemi di stabulazione senza gabbie, raccomandando misure finanziarie e politiche nel breve periodo e misure legislative nel lungo periodo, che tale studio conferma che l'UE può fare in modo di impedire l'importazione nell'Unione dei prodotti di origine animale che non sono conformi alle norme dell'UE» e, al seguente considerando G, che tale ricerca si fonda sul fatto che centinaia di milioni di animali da allevamento sono costretti a trascorrere gran parte, quando non tutta, la propria esistenza in gabbia.

la detenzione degli animali in gabbia quale sistema di produzione zootecnica è frutto della convergenza di diversi fattori, ossia la necessità di individuare gli animali migliori a fini di selezione genetica, il miglioramento delle condizioni igieniche e una migliore gestione che ha consentito l'automazione e quindi un uso più efficiente di una forza lavoro sempre più scarsa, al fine di compensare l'aumento del prezzo dei terreni o dei costi degli impianti.

Le condizioni di detenzione ci raccontano uno scenario inquietante: «Tali animali non sono nemmeno in grado di stare dritti, di stirarsi o di girarsi e sono impossibilitati a manifestare il loro comportamento naturale». Dei più di trecento milioni di animali interessati della privazione della libertà, sarebbero almeno quaranta milioni quelli costretti a vivere in gabbia tutta la loro vita sul suolo nazionale italiano.

Ogni tanto mi capita di chiedermi come ci giudicherebbero gli animali. Se tutte le cose strane che facciamo appariranno loro come fatti naturali, come scherzi d'una natura mostruosa e irrazionale, oppure come qualcosa di contrario al senso del mondo, come un'offesa all'ordine elementare delle cose, oppure infine se si saranno adattati tanto alla vita della nostra civiltà da non accorgersi di questo divario come non ce ne accorgiamo noi, e da continuare a vivere, come noi, cercando di trarne tutti i vantaggi possibili [...] mi mettevo a tavolino a scrivere: il cane continuava a guardarmi. Come posso spiegargli perché scrivo?

Ecco allora, ritornano alcuni interrogativi altri. Questi animali cosa direbbero di noi? Che cosa restituirebbero le etnografie del non umano privato della libertà? Che cosa racconterebbero guardando alla condizione degli umani privati della libertà in assenza della commissione di fatti penalmente rilevanti? Quanto siamo coscienti della necessità sempre più urgente della ricerca di alternative possibili? Quanto ci guarda da vicino il parallelo possibile con la condizione umana nella richiesta di porre fine all'era della prigionia degli animali non-umani e alla condizione di cattività cui sono destinate le alterità? Ritornano così anche le considerazioni della Professoressa Castignone che citavo in apertura, è vero: l'animalismo ha molti gradini e molte sfaccettature, e si può esprimere nei modi più diversi: per esempio scrivendoci sopra un articolo, immaginando, o nella coscienza, che – mentre scriviamo, così come anche in tutte quelle azioni, talvolta, contrarie al senso del mondo – gli animali non-umani, anch'essi coscienti, ci guardano.

SEZIONE II
PROFILI PUBBLICISTICI

LA TUTELA DEGLI ANIMALI NEL NUOVO ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

*Patrizia Magarò**

SOMMARIO: 1. La legge costituzionale n. 1 del 2022, di modifica “agli art. 9 e 41 in tema di tutela dell’ambiente”. – 2. Il benessere degli animali tra diritto internazionale, europeo e nazionale. – 3. Senzietà, dereificazione degli animali e riforma costituzionale. 4. Tutela giuridica degli animali e prospettive future.

1. La legge di revisione n. 1 del 2022, di modifica “agli art. 9 e 41 in tema di tutela dell’ambiente”

Il titolo della legge costituzionale n. 1 del 2022 non lascia trasparire ciò che deve ritenersi l’aspetto più innovativo dell’intera riforma, sul quale il presente studio intende proporre alcune riflessioni.

Il dibattito parlamentare e l’attenzione mediatica si sono concentrati sull’importante compito della Repubblica, oggi solennemente cristallizzato nel novellato art. 9 Cost., di tutelare «l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni».

Tale finalità orienta pure il nuovo art. 41 Cost., il cui secondo comma stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno (anche) alla salute e all’ambiente, fermo restando i limiti già esistenti della sicurezza, libertà e dignità umana. La modifica apportata al terzo comma della disposizione citata ha inoltre riservato alla legge la determinazione dei programmi e dei controlli opportuni affinché l’attività economica, pubblica e privata, possa essere indirizzata e coordinata a fini non solo sociali ma pure ambientali.

* Professoressa associata di Diritto pubblico comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

Va tuttavia ricordato che la tutela dell'ambiente non risultava del tutto estranea alla nostra Costituzione, essendo stata enucleata dal giudice delle leggi in via interpretativa, attraverso una lettura sistematica degli artt. 2, 9 e 32 Cost. (in tema di diritti inviolabili dell'uomo, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, di tutela della salute). La Consulta ha poi qualificato l'ambiente quale bene costituzionalmente protetto, rinvenendone il fondamento nell'art. 117 Cost., il quale, dopo la revisione del 2001, menziona la «tutela dell'ambiente e degli ecosistemi» tra le materie di competenza esclusiva dello Stato e la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» tra quelle a competenza ripartita.¹

La riforma costituzionale del 2022 ha solo inteso introdurre l'espresso riconoscimento dell'ambiente nella Carta fondamentale, in linea con quanto è già da tempo avvenuto nelle Costituzioni di numerosi Paesi² e, nell'ambito dell'Unione europea, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La tutela dell'ambiente (oltre che della biodiversità e degli ecosistemi) non rappresenta dunque la vera novità della novella costituzionale, costituita invece dall'inserimento, nell'ultima parte del nuovo terzo comma dell'art. 9 Cost., di un ulteriore esplicito riferimento a un altro principio fondamentale,³ consistente nella «tutela degli animali», da assicurarsi in conformità ai modi e alle forme stabiliti dalla legge statale.

Tale previsione, che ha catalizzato un minore interesse rispetto a quello suscitato dal tema ambientale, è anch'essa la diretta espressione della volontà del legislatore costituzionale di aggiornare il testo originario del 1948, risalente a un'epoca in cui la sensibilità su alcuni temi doveva ancora giungere a maturazione.

¹ Su tali aspetti, si rinvia, in particolare, ai dossier elaborati dai Servizi Studi della Camera e del Senato, *Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*, A.C. 3156-B *Elementi per l'esame in Assemblea* (7 febbraio 2022) e *Tutela dell'ambiente in Costituzione. Note sull'A.S. n. 83 e abbinati-A* (dossier n. 396, giugno 2021), anche in riferimento all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e per un'analisi delle disposizioni sulla tutela ambientale previste nelle Costituzioni degli Stati membri dell'UE.

² Per un'analisi comparata sulla tutela costituzionale degli animali, si veda, ad esempio, M. MAZZA, *Nuove prospettive del diritto costituzionale comparato: la tutela giuridica degli animali*, in *Il Politico*, 2, 2016, p. 73 ss. e F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, DPCE online, 1, 2021, disponibile su <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1243>, p. 169 ss.

³ R. BIFULCO, *Prmissime riflessioni intorno alla L. cost., 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it) – paper, 6 aprile 2022, disponibile su <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=47026>, p. 6, ritiene che la tutela degli animali non possa considerarsi un principio equiparabile alla tutela dell'ambiente, poiché non opera direttamente, ma viene affidata alla «discrezionalità (vincolata) del legislatore».

Nonostante il concreto impatto della riforma sul piano della tutela degli animali richieda del tempo per poter essere adeguatamente apprezzato, si può sin d'ora valutare se la nuova formulazione dell'art. 9 Cost. si risolva davvero – come alcuni ritengono⁴ – in una mera “revisione bilancio”, la quale si è limitata a recepire principi di fatto già presenti nel nostro ordinamento, ovvero consenta di intravedere, relativamente alla garanzia del benessere e della dignità degli animali, un nuovo e più ampio orizzonte.

Delimitato in tale ottica l'obiettivo del presente contributo, va anzitutto messo in evidenza come l'ingresso della tutela degli animali nella Costituzione – accolto da alcuni come un “fatto storico” e “rivoluzionario”⁵ – costituisca il precipitato del mutamento, nel corso dei decenni, della sensibilità sociale sul tema, del consolidarsi di teorie che hanno sempre più incluso gli animali nella riflessione etica e soprattutto di un diverso approccio nella lettura del rapporto fra l'essere umano e le altre specie.⁶

L'aspetto più rilevante della novella costituzionale in esame si rinviene nell'autonomia della tutela apprestata agli animali, la quale non viene ricondotta a quella relativa alla biodiversità, all'ambiente e agli ecosistemi. Gli animali, inoltre, ricevono una tutela diretta – non legata perciò al rapporto con gli esseri umani

⁴ Sul dibattito, si veda la ricostruzione proposta da A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana*, in *BioLaw Journal*, 2, 2022, pp. 262-264.

⁵ Cfr. D. CERINI, E. LAMARQUE; *La tutela degli animali nel nuovo art. 9 della Costituzione*, in [federalismi.it](https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=49421&content=La%2Btutela%2Bdegli%2Banimali%2Bnel%2Bnuovo%2Barticolo%2B9%2Bdella%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EDiana%2BCerini%2Be%2BElisabetta%2BLamarque%3C%2Fb%3E), 4 ottobre 2023, disponibile su https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=49421&content=La%2Btutela%2Bdegli%2Banimali%2Bnel%2Bnuovo%2Barticolo%2B9%2Bdella%2BCostituzione&content_author=%3Cb%3EDiana%2BCerini%2Be%2BElisabetta%2BLamarque%3C%2Fb%3E, p. 9.

⁶ Per approfondimenti sul tema della relazione uomo-animale e sull'approccio giuridico alla questione animale, si vedano, in particolare, F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; ID., *I diritti animali nella prospettiva contemporanea: l'antispecismo giuridico e la soggettività animale*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO ZENCOVICH, *Cibo e Diritto. Una prospettiva comparata*, Roma, 2020, p. 829 ss.

Per C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti del diritto?*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, p. 118, bisognerebbe considerare il rapporto tra esseri umani e animali «come parte inseparabile dei doveri inderogabili di solidarietà di cui parla l'art. 2 della Costituzione». Si vedano altresì P.P. ONIDA, *Dall'animale vivo all'animale morto: modelli filosofico-giuridici di relazioni fra gli esseri animati*, in *Diritto@Storia*, n. 7, 2008, disponibile su <https://www.dirittoestoria.it/7/Tradizione-Romana/Onida-Animale-vivo-morto-modelli-relazioni-esseri-animati.htm>; V. VADALÀ, *Prospettazione storico-evolutiva dei diritti degli animali*, in *Giust. civ.*, 3, 2017, p. 549 ss.; P. CAVALIERI, *La questione animale. Per una teoria allargata dei diritti umani*, Torino, 1999; A. PISANÒ, *Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012.

– non come specie ma individualmente, in quanto esseri viventi cui viene riconosciuta soggettività (che tuttavia non è giuridica) quali esseri senzienti.

L'asciutta formulazione dell'art. 9 Cost. (frutto di un compromesso, da alcuni ritenuto “al ribasso”,⁷ tra i diversi orientamenti emersi nella discussione parlamentare), che si limita a rinviare alla legge dello Stato per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, rappresenta di per sé un significativo progresso, sul piano della cultura giuridica.

Da un lato, la tutela degli animali ha infatti costituito sin dalla XIII legislatura l'oggetto di numerosi progetti di revisione costituzionale – i quali la declinavano anche in termini di tutela della dignità animale o dei diritti degli animali – che non sono però mai giunti alla discussione in aula.⁸

Inoltre, è vero che l'accoglimento esplicito della “senzietà” animale è stato decisamente respinto nel corso dei lavori parlamentari di approvazione del disegno di legge costituzionale (insieme alla opposta proposta di non inserire alcuna previsione relativa alla tutela degli animali, da intendersi ricompresa in quella dell'ecosistema e della biodiversità).

Ciò nonostante, pur senza minimamente accennare alla “sensibilità” degli animali, il nuovo art. 9 Cost. costituisce un importante salto assiologico, che sancisce la definitiva “dereificazione” degli animali, attraverso la solenne affermazione dell'alterità dell'animale rispetto alla cosa.

Il riconoscimento della senzietà animale può infatti considerarsi implicitamente connesso alla scelta di sganciare la tutela degli animali da quella relativa ad altri beni costituzionali,⁹ in quanto gli animali sono esseri sensibili alle forme di

⁷ Cfr. F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato concernente la discussione dei disegni di legge costituzionali volti alla modifica dell'art. 9 in tema di ambiente e tutela degli esseri animali*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, 1, 2020 e, in forma più attenuata G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 2, 2021, p. 460 ss.

⁸ Sul punto (e per considerazioni sull'iter parlamentare della legge costituzionale n. 1 del 2022, definitivamente approvata dalla Camera dei deputati l'8 febbraio 2022 ed entrata in vigore il 9 marzo 2022), si veda, ad esempio, M.S. D'ALESSANDRO, *La tutela degli animali nel dibattito parlamentare sulle proposte di modifica della Costituzione nella XVIII legislatura*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali*, Roma, 2022, p. 81 ss.

⁹ Sul punto si veda, ad esempio, A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione italiana cit.*, p. 265 e A. EVANGELISTI, *Considerazioni generali sulla tutela degli animali introdotta in Costituzione a partire da determinate consuetudini sociali*, in *Astrid Rassegna*, 2, 2023, p. 27.

sofferenza e perciò di per sé meritevoli di protezione, indipendentemente dal loro rapporto con l'uomo.

Sembra dunque potersi dubitare che «nulla di veramente innovativo o rivoluzionario» sia stato davvero introdotto dall'art. 9 della Costituzione – come si è sostenuto nel corso dei lavori parlamentari¹⁰ – e che la riforma si sia in sostanza limitata a enunciare il mero valore intrinseco dell'animale: in realtà, grazie alla novella costituzionale l'animale fuoriesce definitivamente dal mondo delle *res* e la sua tutela si configura come un dovere fondamentale della Repubblica.

Non va poi trascurato il fatto che la riforma ha interessato – novità rilevante nella storia repubblicana – una disposizione collocata nella prima parte della Costituzione, dedicata ai principi fondamentali. La tutela degli animali, quale nuovo bene costituzionalmente protetto è stata cioè collocata tra i principi qualificati dal giudice delle leggi come “supremi”, che «non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali».¹¹

Da un lato, la tutela degli animali costituisce un valore giuridico fondante ed etico della convivenza civile e potrà essere oggetto di modifica in senso solamente migliorativo; dall'altro lato, la riserva di legge statale prevista dal novellato art. 9 Cost. appare finalizzata a radicare un livello minimo di sensibilità animalista in ogni parte del territorio nazionale. Un obiettivo, quest'ultimo, non irrilevante, poiché se è vero che le Regioni hanno autonomamente elaborato, negli ultimi decenni, apprezzabili politiche di protezione

¹⁰ Cfr. *Relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale A.S. 212*, d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà e Giammanco (comunicato alla Presidenza il 3 aprile 2018 e approvato dal Senato in testo unificato, in prima lettura, il 9 giugno 2021).

¹¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 1146 del 1988. Per il giudice costituzionale «tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana».

degli animali,¹² esistono però ancora manifestazioni storiche e culturali locali le quali si svolgono in assoluta e palese contraddizione con la garanzia del benessere animale.

2. Il benessere degli animali tra diritto internazionale, europeo e nazionale

L'intento dichiarato dai proponenti della riforma costituzionale non consisteva nel riconoscere agli animali dei diritti o comunque una soggettività giuridica, ma solo nel «recepire sensibilità, cambiamenti culturali e principi di fatto già affermatosi e consolidatisi nel nostro ordinamento, dando a essi la forma e l'autorevolezza dei principi costituzionali».¹³

In effetti, guardando all'evoluzione, sul piano normativo e giurisprudenziale, del rapporto fra l'uomo e gli animali, un'importante e sostanziale spinta (non solo culturale) al rafforzamento della tutela di questi ultimi si era già prodotta in Italia grazie al riflesso di fonti sovranazionali e internazionali.

Nel panorama culturale italiano, la questione animalista è progressivamente divenuta oggetto di un più diffuso dibattito anzitutto grazie a una nuova sensibilità stimolata (anche) da iniziative internazionali, dal forte valore simbolico, quali l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'animale, proclamata a Parigi, presso la sede dell'Unesco il 15 ottobre 1978.¹⁴ Tale documento, in cui si afferma «il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza

¹² Si veda, a tale proposito, P. VIPIANA, *La protezione degli animali nel nuovo art. 9 Cost.*, in *DPCE online*, n. 2, 2022, disponibile su <https://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/1627>, pp. 1115-1116. Può al riguardo ricordarsi che alcune regioni hanno istituito la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali, su cui si veda, ad esempio, L. OLIVERO, E. MORICONI, *Il diritto nel mondo degli animali: la costituzione e i compiti del Garante regionale per la loro protezione*, in *Il Piemonte delle Autonomie*, 2, 2019, pp. 1-11.

¹³ Si veda nuovamente la *Relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale A.S. 212 cit.*

¹⁴ La Dichiarazione universale dei diritti dell'animale non è stata redatta dall'Unesco, ma solo approvata in tale sede, come opportunamente ricordano G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema*, in *BioLaw Journal*, 1, 2019, pp. 477-478. Sul punto si veda anche L. GIRARDELLO, *Lo spirito della dichiarazione universale dei diritti dell'animale dall'etica alla politica*, in *I diritti degli animali*, Genova, 1987, pp. 69-76.

delle altre specie animali» – ancorché privo di valore sul piano giuridico – ha rappresentato un'importante dichiarazione di intenti e un forte stimolo in direzione del riconoscimento della senzietà degli animali.

L'obbligo morale dell'uomo di «rispettare tutte le creature viventi» è stato poi iscritto nella Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, elaborata dal Consiglio d'Europa nel 1987 (e ratificata dall'Italia nel 2010);¹⁵ il suo Preambolo precisa che grande è «l'importanza degli animali da compagnia», in ragione «del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società». La Convenzione è volta proprio a promuovere le condizioni necessarie per garantire la salute e il benessere dell'animale da compagnia (definito come «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia»), riservando adeguata considerazione ai suoi bisogni etologici.

La ratifica di tale Convenzione ha costituito l'occasione per inasprire, nel nostro ordinamento, misure di carattere penale e amministrativo già esistenti,¹⁶ con particolare riguardo all'uccisione e al maltrattamento degli animali, sia pure – va comunque ricordato – in un contesto in cui le disposizioni del codice penale continuano a tutelare il sentimento di pietà umana verso gli animali e non a proteggere direttamente questi ultimi.

Ma è soprattutto guardando al livello sovranazionale che deve ricordarsi il decisivo passo rappresentato dal riconoscimento, sul piano giuridico, di quanto la scienza e l'etologia da tempo stavano già ampiamente dimostrando e cioè che gli animali sono esseri sensibili, i quali provano emozioni – tanto positive che negative – e sono dotati di capacità cognitiva e comunicativa.

¹⁵ La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 13 novembre 1987 e in vigore dal 1° maggio 1992) è stata ratificata dal Parlamento italiano con la legge n. 201 del 2010. Il Consiglio d'Europa ha dedicato specifica attenzione alla protezione degli animali in ulteriori documenti: la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti (del 10 marzo 1976), la Convenzione europea per la protezione degli animali destinati alla macellazione (del 10 maggio 1979), la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (del 18 marzo 1986) e la Convenzione europea per la protezione degli animali durante il trasporto (del 6 novembre 2003).

¹⁶ La legge n. 201 del 2010 ha rafforzato e ampliato le previsioni già introdotte dalla legge n. 189 del 2004 (concernenti «il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»), stabilendo inoltre la nuova fattispecie penale del «traffico illecito di animali da compagnia».

L'esplicito l'obiettivo della riforma costituzionale di rendere coerente il nostro sistema giuridico rispetto al quadro sovranazionale, coordinando in particolare le fonti di diritto italiano al quadro normativo europeo, si spiega alla luce dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona nel 2007). Tale disposizione ha sancito il pieno riconoscimento dell'animale quale essere dotato di facoltà percettive, in particolare capace di provare dolore e soffrire, rimettendo in discussione il tradizionale approccio antropocentrico nella configurazione del rapporto con gli animali, ai quali deve perciò essere garantito il necessario benessere.¹⁷

La disposizione richiamata ha stabilito che

nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti.

Vero è che la forza complessiva di tale affermazione e lo stesso superamento della categoria concettuale dell'animale-cosa risultano in parte indeboliti dalla precisazione che, al contempo, devono rispettarsi «le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Tale compromesso consente infatti di mantenere in essere «fenomeni discutibili e altamente problematici come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume quali ad esempio la corrida»,¹⁸ o ancora usi tradizionali a scopo ricreativo che hanno talvolta registrato l'intervento della Corte di giustizia, chiamata in causa per assicurare l'effettiva tutela del benessere degli animali.¹⁹

¹⁷ Il benessere animale aveva trovato riconoscimento formale nell'Unione europea già nel Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali, annesso al Trattato di Amsterdam del 1997 ed era stato oggetto di speciale attenzione anche nella Dichiarazione n. 24 allegata all'atto finale delle Conferenze intergovernative concluse a Maastricht, il 7 febbraio 1992.

¹⁸ Cfr. F. RESCIGNO, *Memoria per l'Audizione dinanzi alla Commissione affari costituzionali del Senato cit.*, p. 52.

¹⁹ Sull'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia nella definizione del benessere degli animali, quale «valore» e «obiettivo di interesse generale» dell'Unione, si vedano, ad esempio, T.M. MOSCHETTA, *La tutela del benessere degli animali: principio di non discriminazione e bilanciamento tra valori*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E.M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali cit.*, p. 39 ss. e M. LOT-

Mancano inoltre, a livello giuridico, una definizione condivisa e un approccio unitario relativamente al benessere animale – un tema peraltro interdisciplinare e un concetto in continua evoluzione – assumendosi, quanto al suo contenuto, le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale («un animale gode di benessere quando è sano, in condizioni di comfort, nutrito adeguatamente, sicuro, libero di esprimere il proprio comportamento naturale e non soffre di angoscia, dolore, paura o sofferenza»)²⁰ e che sostanzialmente corrispondono alle “cinque libertà” enunciate dal Rapporto Brambell del 1965.²¹

Pur tenendo conto di tali limiti, la cristallizzazione della senzieta nel diritto dell’UE ha consentito l’affermarsi di una nuova dimensione etica nel rapporto fra l’uomo e gli animali, garantendo a questi ultimi standard sempre più elevati di benessere nelle politiche europee e nella loro attuazione da parte degli Stati membri, con riguardo alla filiera agroalimentare, alla sperimentazione scientifica, all’allevamento, al trasporto, alla macellazione.²²

TINI, *Benessere degli animali v. usi tradizionali. Ancora la Corte di giustizia a sostegno di una interpretazione delle norme in chiave “animalista”*, in [federalismi.it](https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=45607), disponibile su: <https://federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=45607>, 30 giugno 2021.

²⁰ Cfr. la definizione di *animal welfare* introdotta nel 2008 nell’art. 7 gennaio 1. del *Terrestrial Animal Health Code* (codice originariamente adottato nel 1968 dalla *World Organization for Animal Health* (fondata nel 1924 a Parigi come *Office International des Epizooties*).

²¹ Le norme dell’UE riflettono le “cinque libertà” enunciate nel Rapporto Brambell del 1965 (*Report of the technical Committee to enquire into welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*, Comitato istituito dal Governo britannico e presieduto dal professor F.W. Rogers Brambell), le quali costituiscono ancora oggi un “parametro etico” in tema di benessere degli animali. Esse consistono nella libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione, nella libertà dai disagi ambientali, nella libertà dal dolore, ferite e malattie, nella libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali della specie e infine nella libertà dalla paura e dallo stress. Sul benessere degli animali nelle politiche europee si vedano inoltre M. LOTTINI, *Benessere degli animali e diritto dell’Unione Europea*, in *Cultura e diritti*, 1/2, 2018, p. 11 ss. e L. FABIANO, *Benessere degli animali, libertà religiosa e mercato: la macellazione rituale nella giurisprudenza europea e comparata*, in *BioLaw Journal*, 2, 2021, p. 113 ss.; più in generale sul tema, si veda S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1988; L. BATTAGLIA, *Etica e diritti degli animali*, Roma-Bari, 1999.

²² Sul tema si veda, in particolare, Corte dei conti europea, *Il benessere degli animali nell’UE: colmare il divario tra obiettivi ambiziosi e attuazione pratica*, Relazione speciale n. 31, 2018.

Il benessere degli animali è oggi considerato dall'UE anche un fattore chiave della stessa sostenibilità e un elemento essenziale delle strategie del *Green Deal* europeo,²³ poiché

un buon livello di benessere degli animali è collegato a un minore uso di antibiotici, ad animali più sani che entrano nella catena alimentare e alla riduzione della trasmissione di malattie dagli animali alle persone.²⁴

Quest'ultima osservazione, a ben vedere, conferma però il fatto che il livello di tutela nell'UE continua a risultare ancora principalmente connesso ai temi della protezione della salute dell'uomo e della ottimizzazione del prodotto animale ai fini del consumo umano,²⁵ in un'ottica che pertanto permane sostanzialmente segnata dall'antropocentrismo.²⁶

A simile conclusione si giunge anche in riferimento alla legislazione italiana volta alla tutela del benessere animale, stratificatasi nei decenni in maniera non del tutto lineare; al di là delle norme penali e di quelle di esecuzione del diritto europeo in tema di allevamenti, trasporto, commercio, tutela della fauna, sperimentazioni a scopo scientifico, la disciplina relativa al benessere è stata essenzialmente pensata

²³ Sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 si faccia riferimento alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla strategia dell'Unione europea per la protezione e il benessere degli animali 2012-2015 [COM(2012)06 final/2, del 15 febbraio 2012]. Sulle proposte di modifica delle norme dell'UE in tema di benessere degli animali, adottate dalla Commissione europea il 7 dicembre 2023, si veda https://food.ec.europa.eu/animals/animal-welfare_en.

²⁴ Cfr. Unione europea, *Benessere degli animali, Glossary of summaries*, all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/animal-welfare.html>.

²⁵ Per tali rilievi, si veda F. MUCCI, *La tutela degli animali tra diritto europeo, internazionale e costituzionale*, in *Eurojus*, 1, 2022, pp. 260-261, che evidenzia inoltre come la complessità della questione legata al benessere degli animali si sommi a quella relativa all'individuazione di quali specie animali debbano essere protette, poiché «l'opinione umana su quali individui siano senzienti è variata molto con il passare del tempo».

²⁶ Né pare potersi scorgere un segnale di profondo cambiamento nelle recenti proposte di modifica dei Trattati dell'Unione, approvate dal Parlamento europeo nel novembre 2023, volte a proteggere «le basi naturali della vita e gli animali, in linea con l'approccio *One Health*». Si veda la *Risoluzione del Parlamento europeo del 22 novembre 2023 sui progetti del Parlamento europeo intesi a modificare i trattati* (2022/2051(INL).

in riferimento agli animali di affezione o di compagnia²⁷ – senza fini riproduttivi o alimentari – e di quelli impiegati in attività sportive, la cui tutela si risolve essenzialmente nella definizione di doveri gravanti sul proprietario o sul custode degli stessi animali (in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento delle esigenze etologiche), la cui senzieta' è stata talvolta esplicitamente richiamata.²⁸

In riferimento a quest'ultimo aspetto, una prima e importante considerazione da farsi concerne i destinatari della tutela apprestata dal nuovo art. 9 della Costituzione. La riforma ha inteso offrire una copertura costituzionale a tutti gli animali, indistintamente considerati, non soltanto perciò a quelli di affezione (come era stato proposto nel corso dei lavori parlamentari),²⁹ ma anche a quelli da reddito e da allevamento, a quelli selvatici, a quelli utilizzati nella ricerca scientifica e nell'intrattenimento. L'obiettivo è infatti quello di garantire agli animali, a prescindere dallo specifico contesto, il rispetto delle loro esigenze biologiche e comportamentali, di cui il legislatore dovrà sempre tenere necessariamente conto, nella disciplina delle attività suscettibili di causare sofferenza, dolore o morte.

3. Senzieta', dereificazione degli animali e riforma costituzionale

La soggettività animale contemplata dal nuovo art. 9 Cost. era già stata riconosciuta da quella giurisprudenza di legittimità e di merito che, pur in assenza di un'esplicita copertura costituzionale, ha espresso (anche se in maniera non linea-

²⁷ Si veda in particolare la legge n. 281 del 1991, *Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo* e l'*Accordo* del 6 febbraio 2003, tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di «benessere degli animali da compagnia e pet therapy».

²⁸ Si veda ad esempio il decreto legislativo n. 36 del 2021, *Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*, il cui art. 19 contiene un articolato sviluppo della nozione di «benessere», relativamente agli animali impiegati in attività sportive e richiama espressamente il riconoscimento della senzieta' a opera dell'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

²⁹ Va ricordato che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e di modifica della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, gli animali d'affezione sono identificati in cani, gatti, furetti, invertebrati (esclusi crostacei e api), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi alcuni volatili previsti da specifiche direttive europee), mammiferi quali roditori e conigli domestici.

re) la volontà di recepire la mutata sensibilità nei confronti degli esseri viventi non umani, respingendo l'interpretazione tradizionale dell'animale-cosa e cercando di superare la visione cartesiana alla base delle disposizioni codicistiche.

Tale percorso di "dereificazione" (più evidente sul versante dell'interpretazione delle norme penali) ha progressivamente incrinato l'approccio restrittivo del diritto, da sempre ancorato a posizioni di garanzia delle prerogative umane.

Se ne coglie una traccia anzitutto nelle affermazioni con cui la Corte di Cassazione ha ritenuto che il bene oggetto di tutela nella disciplina sui maltrattamenti agli animali non fosse rappresentato dal patrimonio – come invece si evinceva all'origine dal codice penale, che qualificava tali fattispecie appunto come "delitti contro il patrimonio" – ma dagli stessi animali in «considerazione della loro natura», in quanto «autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psicofisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino la soglia della normale tollerabilità».³⁰

Ampliando la portata applicativa della disposizioni vigenti, la giurisprudenza aveva anticipato principi che il legislatore ha quindi posto alla base delle modifiche alle norme penali introdotte nel 2004,³¹ quando viene abbandonata la *ratio* incriminatrice alla base delle previsioni contro il maltrattamento degli animali, fino ad allora legata alla tutela della morale pubblica e del costume sociale, lesi dalla visione di sevizie e comportamenti crudeli nei confronti di esseri viventi considerati "cose".³²

Deve tuttavia osservarsi che (come si evince dalla stessa formulazione lessicale della nuova rubrica del codice penale, dedicata ai «delitti contro il sentimento per gli animali»), pur così (ri)modellato, l'oggetto della protezione penale ha continuato formalmente a essere il «sentimento di umanità, affetto, pietà o compassione» che l'uomo, «reputato dunque soggetto passivo del reato», prova al cospetto della manifestazioni

³⁰ Corte di Cassazione, terza sezione penale, sent. n. 46291 del 2003.

³¹ Il Titolo IX-*bis* del codice penale (rubricato *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*), è stato introdotto nel Libro II dalla legge n. 189 del 2004, la quale ha dettato «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento di animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate».

³² Per ampi riferimenti all'evoluzione normativa e giurisprudenziale della tutela degli animali si vedano, in particolare, A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI (a cura di), *La questione animale – Trattato di biodiritto*, Milano, 2021, p. 269 ss.; ID., *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *Studium Iuris*, 2005, p. 10; G. PAVICH, M. MUTTINI, *La tutela penale degli animali*, Milano, 2016 e, nel presente volume, A. MADEO, *La tutela penale degli animali contro i maltrattamenti*.

di crudeltà «nei confronti di altri esseri animati e della sofferenza dai medesimi patita a causa di condotte umane, che turbano e urtano la sua sensibilità». ³³

Un diverso orientamento si coglie tuttavia in quelle pronunce nelle quali il giudice di legittimità ha ritenuto doversi tenere adeguatamente conto “anche” dell’animale, in quanto «essere vivente dotato di una propria sensibilità psico-fisica», ³⁴ capace di «percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità». Conseguentemente, le norme penali sui maltrattamenti (questi ultimi da intendersi perciò in senso sia fisico sia psichico) conferiscono rilievo – e impongono tutela – non solo alla *pietas* umana, ma anche all’animale in sé considerato, pure alla luce delle sue specifiche caratteristiche etologiche, ³⁵ ossia di quelle peculiarità comportamentali connesse al suo ambiente di vita. ³⁶

Quanto sin qui detto consente di meglio comprendere come la volontà del legislatore costituzionale, tramite la modifica dell’art. 9 Cost., sia stata certo quella di «cristallizzare la copiosa produzione normativa e i principi sociali già esistenti» – come abbiamo già visto in precedenza – ma anche quella di «supportare la magistratura e gli operatori giuridici verso una sempre maggiore tutela degli animali quali esseri senzienti». ³⁷

Ciò considerato e tenuto conto del fatto che non sarebbe possibile rinvenire, nella formulazione della disposizione in esame, la chiara indicazione prospettica di un nuovo modo di intendere la relazione fra l’uomo e l’animale (poiché tale sviluppo viene rinviato a un successivo intervento del legislatore, chiamato a dare concreta attuazione alla tutela degli esseri non umani richiesta da una norma programmatica), vi è chi ragiona in termini di una mera revisione “simbolica”, ³⁸ volta solo a iscrivere nella Costituzione formale l’evoluzione già intervenuta a livello di costituzione materiale, in termini di innalzamento progressivo della garanzia a favore degli animali.

³³ Corte di Cassazione, terza sezione penale, sent. n. 24734 del 2010.

³⁴ Si veda, *ex multis*, Corte di Cassazione, terza sezione penale, sent. n. 20934 del 2017 e n. 39844 del 2022.

³⁵ Si veda, a tale riguardo, F. FURIA, *L’animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III sezione in materia di maltrattamenti*, in *Diritto penale contemporaneo*, 15 luglio 2019, a commento di alcune pronunce con le quali, tra il 2018 e il 2019, la Corte di Cassazione ha confermato tale orientamento.

³⁶ Cfr. Corte di Cassazione, terza sezione penale, sent. n. 15453 del 2023.

³⁷ Cfr. *Relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale A.S. 212 cit.*

³⁸ G. PELAGATTI, *La costituzionalizzazione simbolica degli animali nella revisione dell’art. 9*, in *Amministrazione in cammino*, 2, 2022.

L'obiettivo del legislatore costituzionale, di conferire una maggiore coerenza all'ordinamento interno, sostenendo orientamenti giurisprudenziali più sensibili alla questione animale, grazie all'introduzione del parametro di riferimento per l'attività interpretativa, costituito dal nuovo art. 9 Cost., assume particolare importanza in riferimento all'ambito civilistico.

Proprio però a quest'ultimo riguardo, appare opportuno ricordare che da tempo si avverte, non solo in dottrina, la necessità di compiere un decisivo e più coraggioso sforzo giuridico, politico e culturale per consentire agli animali di fuoriuscire definitivamente dalla categoria dei beni mobili, oggetto esclusivamente di diritti reali e di rapporti negoziali, per divenire a tutti gli effetti "soggetti", titolari di interessi propri in quanto esseri senzienti e perciò meritevoli di tutela.

La giurisprudenza di merito è giunta all'enucleazione di un "diritto soggettivo all'animale da compagnia"³⁹ e ha espresso la sempre più sentita esigenza di inquadrare gli animali come centri autonomi di imputazione di interessi e non come semplici *res*; si tratta però di un orientamento cui fanno da contraltare pronunce che invece confermano la visione fortemente antropocentrica ancora alla base del codice civile vigente.⁴⁰

In realtà, la novella costituzionale si configura pertanto, a ben vedere, come un opportuno e forte stimolo per portare a maturazione una riflessione già avviata da tempo sui limiti di adattamento delle tradizionali categorie giuridiche ai mutamenti nel sentire sociale e, nel caso in esame, pone la questione se esse possano davvero ritenersi pienamente coerenti, alla luce del riconoscimento costituzionale della soggettività degli animali.

Per tale ragione, al fine di sollecitare, con la massima enfasi, un intervento del legislatore sul punto, la previsione esplicita della senzietà animale nel testo costituzionale sarebbe stata per molti una soluzione preferibile. Per altri, invece, simile qualificazione è da ritenersi in fondo superflua, poiché – come in effetti abbiamo finora visto – già ampiamente consolidata nelle cognizioni scientifiche e giuri-

³⁹ Si veda Tribunale di Varese, decreto 7 dicembre 2011. Più diffusamente, su tale orientamento giurisprudenziale, si veda M. BOMBELLI, D. COSSU, M. GIORDANO, M.V. MIGHETTO, R. VALENTINO, *Animali domestici. Analisi normativa e giurisprudenziale*, Milano, 2023, p. 78 ss.

⁴⁰ Sull'evoluzione giurisprudenziale in ambito civilistico si veda, ad esempio, P.E. BATTELLI, *La relazione fra persona e animale, tra valore economico e interessi non patrimoniali, nel prisma del diritto civile: verso un nuovo paradigma*, in *Cultura e diritti*, 1, 2018, p. 35 ss. Per un efficace *excursus* sulla posizione dell'animale nel diritto si veda D. CERINI, *Il diritto e gli animali: note gius-privatistiche*, Torino, 2012.

dicamente metabolizzata a livello di Unione europea e dalla stessa legislazione italiana (grazie a forme di protezione del benessere animale sempre più evolute).⁴¹

Vero è però che, alla luce del nuovo art. 9 Cost., il ritenere l'animale un soggetto la cui tutela rileva in sé e per sé, in quanto essere vivente capace di provare sensazioni ed emozioni, rende ancora più evidente il paradosso dell'ancor inadeguata condizione, sul piano giuridico-formale, in cui continuano a trovarsi gli animali nel nostro ordinamento, condizione definita – con efficace formula – come quella delle *res senzienti*⁴² (paradosso che altri Paesi hanno già superato, ridefinendo lo *status* degli animali, ad esempio attraverso apposite modifiche del rispettivo codice civile).⁴³

La traduzione, in una regola giuridica fondamentale, dell'esigenza di prestare una maggiore attenzione alla vita degli animali richiederebbe inoltre un'opportuna rilettura, anche sul piano etico, di quelle politiche di tutela che vengono predisposte solo in quanto strettamente connesse a differenti esigenze ritenute prevalenti. Si pensi ad esempio all'attività venatoria, il cui esercizio viene in realtà limitato per ragioni legate alla protezione ambientale e per preservare le specie in via di estinzione, senza che in alcun modo sia dato rilievo, nel bilanciamento fra i diversi interessi e beni coinvolti, all'animale *tout court* e al sacrificio della sua vita per consentire all'uomo lo svolgimento di un'attività ludico-amatoriale.

4. Tutela giuridica degli animali e prospettive future

La formalizzazione nella Costituzione del principio di tutela degli animali costituisce «un'indicazione ermeneutica e valoriale» di grande importanza, dalla «forte connotazione programmatica»,⁴⁴ capace di produrre effetti significativi se il Par-

⁴¹ Sul punto si veda A. VALASTRO, *La tutela degli animali nella Costituzione cit.*, p. 256.

⁴² Cfr. F. RESCIGNO, *Gli esseri animali quali "res senzienti"*, in *BioLaw Journal*, 2, 2019, p. 679 ss.

⁴³ Su tale tendenza evolutiva, che ha ad esempio caratterizzato i sistemi giuridici di Francia, Portogallo e Spagna, si veda, in particolare, L. MIGLIETTI, *La deoggettivazione degli animali nell'ordinamento spagnolo. Brevi note comparative sulla legge n. 17 del 15 dicembre del 2021*, in *DPCE online*, 2, 2023, p. 905 ss, disponibile su <https://www.dpce-online.it/index.php/dpceonline/article/view/1925>.

⁴⁴ Cfr. Relazione illustrativa della proposta di legge n. 593 (d'iniziativa della deputata Brambilla), *Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 20 agosto 2019, n. 92, in materia di attività didattiche per l'educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto degli animali*, presentata alla Camera dei deputati il 17 novembre 2022.

lamento riuscirà a elaborare politiche atte a modellare una nuova relazione fra l'uomo e l'animale.

È lo stesso legislatore costituzionale ad avere prefigurato un simile scenario, assegnando alla modifica dell'art. 9 lo scopo di rendere più conforme il nostro ordinamento al quadro sovranazionale, di conferire unitarietà e coerenza alla disciplina sulla tutela e il benessere degli animali e di orientare la futura normativa nazionale «nell'abolizione di attività ormai obsolete e inaccettabili»⁴⁵ che causano a essi morte e dolore.

La revisione dell'art. 9 della Costituzione non ha comunque determinato quella profonda metamorfosi dello *status* degli animali, auspicata da quanti vorrebbero che a questi ultimi venisse riconosciuta una qualche soggettività giuridica (magari anche solo “tecnica” o “attenuata”).⁴⁶

Può perciò comprendersi la tesi di chi sostiene che, senza una concreta traduzione nel diritto vivente, capace di consolidare e diffondere le molteplici, forti sollecitazioni impresse dalla riforma dell'art. 9, la costituzionalizzazione degli animali rischi di rivelarsi solo simbolica.

Ciò nonostante, è evidente come la tutela degli animali quale bene costituzionalmente protetto e principio fondamentale della convivenza civile esprima un sostanziale cambio di paradigma etico-culturale nel rapporto tra l'animale umano e quello non umano (e nel bilanciamento fra i rispettivi interessi).

⁴⁵ Cfr. *Relazione illustrativa al disegno di legge costituzionale n. 212 cit.*

⁴⁶ Su una “soggettività attenuata” ragiona E. BATTELLI, *Animali non “res inanimate” ma “esseri viventi” non umani: una prospettiva funzionale di tutela del benessere degli animali oltre la soggettività*, in E. BATTELLI, M. LOTTINI, G. SPOTO, E. M. INCUTTI (a cura di), *Nuovi orizzonti sulla tutela degli animali cit.*, p. 16 ss. Si veda pure P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, vol. 3, Padova, 2021. Sulla soggettività giuridica degli animali si vedano, in generale, A.A. MOLLO, *La soggettività giuridica degli esseri non umani*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2, 2020, p. 291 ss.; G. MARTINI, *La configurabilità della soggettività animale: un possibile esito del processo di ‘giuridificazione’ dell'interesse alla loro protezione*, in *Riv. critica dir. privato*, 2017, p. 121 ss.; ID., *L'impervio percorso della soggettività animale*, in *BioLaw Journal*, 4, 2022, p. 355 ss.; G. SETTANNI, M. RUGGI, *Diritto animale, diritto degli animali e diritti degli animali. L'auspicio di un intervento riorganizzativo del legislatore tra esigenze sociali e necessità giuridiche di sistema cit.*; D. CERINI, *Lo strano caso dei soggetti-oggetti: gli animali nel sistema italiano e l'esigenza di una riforma*, in *Revista de Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 3, 2019; F.P. TRAISCI, F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali: da oggetti di consumo agroalimentare a soggetti giuridici con diritti propri*, in L. SCAFFARDI, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), *Cibo e diritto cit.*

Proprio per tale ragione, l'art. 9 appare uno stimolante punto di partenza, in direzione di una diversa configurazione delle relazioni fra la specie umana e gli animali, non più fondata – si auspica – su una visione esclusivamente antropocentrica.

Affinché non resti un'astratta formulazione, divenendo magari anche fonte di nuove incertezze interpretative, pare però indispensabile un ulteriore sforzo legislativo, per dare concretezza al nuovo parametro costituzionale, conformando a esso il quadro normativo esistente, nella misura più favorevole possibile alla tutela degli animali e del loro benessere, perciò «spostando l'asse del bilanciamento di interessi contrapposti costituzionalmente garantiti, attraverso l'applicazione più attenta e rigorosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità».⁴⁷

A tal fine, nella legislatura in corso, sono stati già presentati alle Camere numerosi progetti di legge (nessuno dei quali, tuttavia, è finora approdato alla discussione in aula), la cui attenzione è prevalentemente rivolta alla modifica delle disposizioni penali in materia di tutela degli animali.⁴⁸

Si intende eliminare il limitante riferimento al “sentimento” dell'uomo, riconoscendo una diretta protezione all'animale in sé e per sé, quale vittima di reato, ma anche offrire più efficaci strumenti di deterrenza e di contrasto, inasprire le pene, prevedere nuovi reati e ampliare l'ambito di applicazione delle fattispecie normative vigenti.

Suscita poi particolare interesse la proposta di intervenire sulle norme del codice civile, mediante l'introduzione di un titolo espressamente dedicato agli animali e riconoscendo a essi alcuni specifici diritti (diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche), in quanto “esseri senzienti”.⁴⁹

⁴⁷ Cfr. Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 30 (d'iniziativa dei deputati Brambilla, Rizzetto, Ascari, Carotenuto, Sergio Costa, Evi, Gallo, Sacconi Jotti), *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali*, presentata alla Camera il 13 ottobre 2022.

⁴⁸ Si vedano in particolare i progetti di legge A.C. 30, A.C. 468, A.C. 842 e il relativo dossier della Camera dei deputati n. 113, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali*, del 29 maggio 2023.

⁴⁹ Si veda Camera dei deputati, XIX legislatura, proposta di legge n. 345, *Modifiche al codice penale, al codice civile e ulteriori disposizioni per la tutela degli animali* (d'iniziativa della deputata Brambilla), presentata il 14 ottobre 2022, il cui art. 19 prevede l'introduzione, del Titolo XIV-bis nel libro primo del codice civile, in materia di animali, stabilen-

Significativo rilievo assume quindi l'opportuno proposito di intervenire anche sul piano educativo, tramite la promozione di programmi scolastici specifici, che ricomprendano pure l'etologia comportamentale, volti alla diffusione della cultura del rispetto degli animali e soprattutto del riconoscimento della loro senzietà.⁵⁰

La nuova visione etica insita nell'art. 9 Cost. richiede inoltre una riflessione sui limiti da porre alle attività umane di utilizzo degli animali consentite dalle clausole derogatorie contemplate nel codice penale. Le norme sui «delitti contro il sentimento per gli animali», infatti, non si applicano

ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali.⁵¹

Tale questione presenta numerosi profili problematici che, in questa limitata sede, non è possibile trattare, ma pare utile richiamare un'ulteriore eccezione nell'applicazione delle norme penali ad attività che impieghino a vario titolo gli animali, ossia quella delle «manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».

Il legislatore costituzionale, con l'esplicito riconoscimento della tutela dell'animale, ha richiesto per tale valore una protezione più marcata, gettando le basi per lo sviluppo di politiche pubbliche più incisive nella protezione degli animali.

do nel nuovo art. 455-*bis* (Diritti degli animali) che: «Gli animali sono esseri senzienti e la legge ne promuove e garantisce la vita, la salute e un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche etologiche». La detenzione a qualunque titolo degli animali deve sempre avvenire nel rispetto del diritto alla vita, alla salute e a una esistenza dignitosa e rispettosa delle caratteristiche etologiche, salvo quanto autorizzato da leggi speciali. È vietato, salvo quanto previsto dal codice penale, l'allontanamento coatto di animali familiari dalla propria famiglia.

⁵⁰ Si veda Camera dei deputati, XIX legislatura, proposta di legge n. 593 (d'iniziativa della deputata Brambilla), *Modifiche alle leggi 20 luglio 2004, n. 189, e 20 agosto 2019, n. 92, in materia di attività didattiche per l'educazione alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e al rispetto degli animali*, presentata il 17 novembre 2022.

⁵¹ Cfr. art. 19-*ter* delle disposizioni transitorie del codice penale, introdotto dalla L. 20 luglio 2004, n. 189, su cui si veda ad esempio la sentenza della Corte di cassazione, terza sezione penale, n. 11606 del 2012 e il commento di T. GIACOMETTI, *Il maltrattamento di animali è configurabile nell'esercizio dell'attività circense. La Cassazione sull'ambito di operatività dell'art. 19-ter disp. coord. c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 luglio 2012.

Potrebbe perciò essere rimesso in discussione – se non addirittura venire vietato, come si prefigge un apposito progetto di legge – l'impiego degli animali in occasione di feste e manifestazioni popolari; il loro benessere e la loro salute sono purtroppo spesso minacciati, compromessi o seriamente lesi dallo svolgimento di

esercizi innaturali, pericolosi e stressanti [...] in nome di un inconcepibile diritto al divertimento degli spettatori e di un ingiustificabile rispetto delle tradizioni storiche delle singole realtà locali.⁵²

Tali considerazioni permettono poi di precisare meglio il ruolo che in futuro proprio le regioni potranno svolgere in tema di tutela degli animali.

L'art. 9 Cost., nel riservare alla legge statale la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali (con una normativa applicabile alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle competenze legislative a esse riconosciute dai rispettivi Statuti), non sembra consentire un intervento regionale in tale ambito materiale.

Come è stato però opportunamente evidenziato,⁵³ la riserva di legge statale in esame non rende l'art. 9 Cost. una disposizione volta a disciplinare il riparto delle competenze fra lo Stato e le regioni (valutazione che sarebbe valida se la tutela degli animali fosse stata collocata fra le materie di competenza esclusiva statale *ex art. 117 Cost.*, come era stato proposto nel corso dei lavori parlamentari).

Il principio-valore della tutela degli animali, orientando l'interpretazione dello stesso Titolo V della seconda parte della Costituzione, si pone in ogni caso quale limite alla disciplina delle materie spettanti alle regioni.

Ciò significa, in altre parole, che le regioni potranno continuare ad adottare leggi e regolamenti per la tutela degli animali e del loro benessere (ambito che costituiva, prima della riforma costituzionale in esame, una materia non inclusa negli elenchi *ex art. 117* e perciò considerata rientrante nella legislazione residuale regionale). La normativa regionale non potrà tuttavia assolutamente derogare i

⁵² Cfr. la Relazione illustrativa del progetto di legge n. 40, *Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari* (d'iniziativa della deputata Brambilla e De Monte), presentata il 13 ottobre 2022, il cui art. 1 prevede che «al fine di assicurarne l'incolumità e il benessere, è vietato l'utilizzo e lo sfruttamento degli animali in tutti gli spettacoli, feste e manifestazioni popolari, pubbliche o private, con la sola eccezione delle mostre di cani o di altri animali e dei concorsi di agilità».

⁵³ Si veda sul punto D. CERINI, E. LAMARQUE, *La tutela degli animali nel nuovo art. 9 della Costituzione cit.* pp. 56-63.

livelli minimi di protezione stabiliti dal legislatore statale, destinati a garantire una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. L'art. 9 Cost. comunque consente alle regioni, nella disciplina delle materie a esse spettanti (si pensi ad esempio all'agricoltura, alla pesca, alla caccia e al turismo, ecc.) e funzionalmente connesse alla tutela degli animali, di elaborare norme volte a garantire livelli di protezione più incisivi di quelli fissati dallo Stato.⁵⁴

Riportando l'attenzione sulla questione relativa all'impiego di animali nelle manifestazioni locali, ciò significa che potrebbe essere proprio una legge dello Stato a rendere possibile il superamento di quella geografia degli orrori rappresentata da fiere, palii e gare di abilità che, in molti luoghi del nostro Paese, ancora mettono a serio repentaglio la vita degli animali, con comportamenti che costituiscono, di fatto, veri e propri maltrattamenti.

Il nuovo art. 9 Cost. prefigura dunque un'evoluzione del nostro ordinamento verso forme sempre più elevate di tutela degli animali, che richiederà perciò allo stesso legislatore una maggiore ponderazione, rispetto al passato, degli interessi costituzionalmente rilevanti, qualora dovesse optare per scelte di fatto peggiorative del benessere degli animali (nella disciplina ad esempio relativa a commercio, allevamento, uccisione, macellazione e sperimentazione scientifica).

⁵⁴ Rileva al riguardo – come è stato in più sedi osservato – l'analogia con quanto la Corte costituzionale ha stabilito in riferimento all'ambiente (su cui si vedano, ad esempio, le riflessioni di A. VUOLO, *L'ambiente e il problematico assetto delle competenze tra Stato e Regioni*, in *Nomos*, 3, 2021, p. 1 ss.). Nella sentenza n. 88 del 2020, il giudice delle leggi ha affermato che «in materia ambientale, il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale è riservato allo Stato, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali». Inoltre, la collocazione della materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» tra quelle di esclusiva competenza statale «non comporta che la disciplina statale vincoli in ogni caso l'autonomia delle Regioni, poiché il carattere trasversale della materia, e quindi la sua potenzialità di estendersi anche nell'ambito delle competenze regionali, mantiene salva la facoltà delle Regioni di adottare, nell'esercizio delle loro competenze legislative, norme di tutela più elevate». Si vedano poi, le sentenze n. 69 e 126 del 2022, in cui la Corte ha ribadito che le previsioni stabilite nella legge n. 157 del 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) assicurano uno standard di tutela ambientale minima, in quanto preordinate alla salvaguardia delle specie animali. Come tali, esse non sono derogabili dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della propria competenza esclusiva nella materia della caccia, essendo volte ad assicurare, attraverso l'attività di vigilanza e di controllo, le prescrizioni sostanziali dettate dalla stessa legge e dirette al medesimo obiettivo di tutela.

Né deve trascurarsi che un ancor più rigoroso scrutinio relativo alla ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore per dare attuazione all'art. 9 dovrà esser svolto dal giudice costituzionale, il quale oggi dispone di un diretto parametro di riferimento per definire il giudizio e di un principio fondamentale grazie al quale procedere in una più sistematica ricostruzione del rapporto fra l'uomo e gli animali.

Potrebbe forse emergere, come perno del bilanciamento operato dalla Corte (al fine di definire il nucleo duro del bene costituzionale oggetto di tutela) quel principio che molti ritengono ormai indispensabile estendere anche agli animali, per renderne piena ed effettiva la loro tutela, vale a dire la "dignità".⁵⁵

Ponendo la dignità al centro della riflessione, sarebbe possibile concentrarsi su ciò che di fatto già accomuna l'animale umano a quello non umano: se gli animali non-umani sono esseri senzienti, essi condividono con quelli umani, a ben vedere, la medesima e fondamentale pretesa, ossia il diritto a non essere ridotti a "res", a puri oggetti.

⁵⁵ Sul tema della dignità animale si vedano, in particolare, L. BATTAGLIA (a cura di), *Dignità. La nuova frontiera dell'animalismo*, Napoli, 2007; F. RESCIGNO, *L'inserimento della dignità animale in Costituzione: uno scenario di "fantadiritto"?*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *Trattato di Biodiritto – La questione animale*, Milano, 2021, p. 267 ss.; G. PELEGATTI, *Dignità degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, in *Diritti fondamentali*, 1, 2017, p. 1. Sulla tutela della dignità animale, fra soggettività giuridica e antropocentrismo, si veda anche L. MARIANTONI, *Lo statuto (costituzionale) dell'animale sperimentale. Le prospettive del bilanciamento fra ricerca scientifica e benessere degli animali: ovvero quando gli "oneri" divengono "onori"*, in *BioLaw Journal*, 2, 2021, p. 17 ss.

SPERIMENTAZIONE ANIMALE: SOSTENIBILITÀ E ATTUALITÀ ANCHE ALLA LUCE DELLA MODIFICA DELL'ART. 9 DELLA COSTITUZIONE

*Susanna Penco**

*con il contributo di Federica Nin***

SOMMARIO: 1. Premessa: Sperimentazione animale? C'è molto altro. – 2. Sperimentazione animale e nuovo art. 9 della Costituzione. – 3. Sofferenza legalizzata dalle norme di «tutela degli animali utilizzati a fini scientifici». – 4. Differenze interspecie e ricerca specie-specifica. – 5. Differenze di assunzione, reazione e assimilazione degli alimenti e delle sostanze, stress. – 6. Dalla sperimentazione animale alla sperimentazione umana. – 7. Sperimentazione in psichiatria: un caso emblematico. – 8. Il valore delle malattie indotte. – 9. Cosa fare allora? La moderna cassetta degli attrezzi e l'integrazione di più approcci. – 10. La vivisezione non esiste più?

1. Premessa: Sperimentazione animale? C'è molto altro

Gli animali costituiscono un modello obsoleto di ricerca e va preso atto che è insensato (scientificamente ingiustificato e non “soltanto eticamente” insostenibile) servirsene ancora. Attualmente abbiamo ben altri metodi e mezzi, scientificamente rispettosi della specie-specificità e di rilevanza umana: la ricerca del futuro – un futuro già immaginabile e già iniziato – è una ricerca specie-specifica e non solo, ma perfino di precisione (vedi Fig. 1), cioè dedicata al singolo paziente perché ciascuno di noi non solo non è assimilabile a un ratto o a un topo o ad altro animale non umano, ma è inoltre unico e irripetibile, cosicché a causa delle loro differenze genetiche, ambientali e del loro stile di vita le persone possono rispondere ai trattamenti

* Docente e biologa ricercatrice, Università di Genova, socia fondatrice di OSA-Oltre la Sperimentazione Animale [<https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/>].

** Psicologa e socia fondatrice di OSA-Oltre la Sperimentazione Animale.

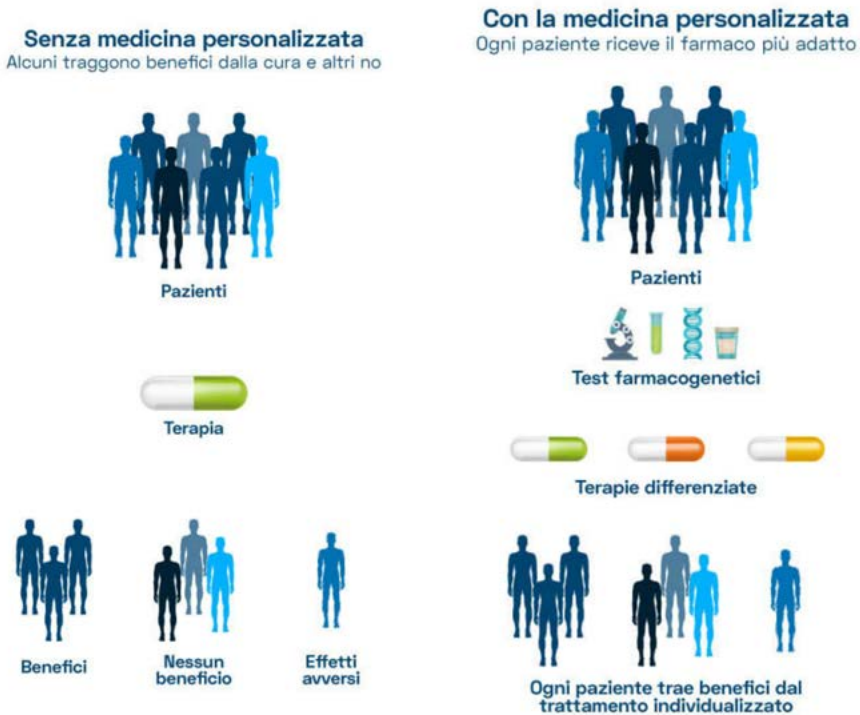


Fig. 1. Medicina di precisione o personalizzata
(Fonte: <https://mutagens.it/informati/medicina-di-precisione/>)

in modo diverso. Puntare a una medicina di precisione vuol dire tener conto di tale variabilità individuale. Vuol dire passare dai trattamenti pensati per il “paziente medio” a terapie cucite su misura per il paziente con determinate caratteristiche – genetiche e metaboliche – con l’intento di ottenere risultati migliori, grazie all’uso di farmaci *ad hoc* oltreché di strategie mirate di prevenzione. E vuol dire cercare una terapia che agisca direttamente e in modo estremamente specifico e personalizzato sulla causa della malattia, non un trattamento solo sintomatico.

In secondo luogo, è necessario prendere consapevolezza del fatto che la ricerca riguarda tutti i cittadini altrettanto quanto li riguarda la sanità, vale a dire che tutti e non soltanto i ricercatori siamo stakeholders, nella misura in cui ci riguardano gli sforzi scientifici per mantenerci più sani e liberi dalle malattie. Quindi, spingere la ricerca su strade moderne *human-based* e sempre più mirate all’eziologia delle malattie e non ai soli sintomi è e deve essere interesse e impegno di tutti. Ma quale posto occupano questi problemi nell’agenda dei politici e nella legislazione europea? Ecco allora che i giuristi sono chiamati in prima persona a prendere conoscenza della necessità anche scientifica e non soltanto etica di abbandonare i troppo

approssimativi modelli animali, a prendere contezza e a fare propria la richiesta di un cambio di paradigma. Questo richiede di ripensare e finalmente modificare il sistema regolatorio, che anacronisticamente¹ li impone tuttora per autorizzare e commercializzare farmaci e dispositivi medici.

C'è molto altro “oltre alla” – anzi, meglio dire “invece della” – sperimentazione su animali: Nuovi Approcci Metodologici (NAM), dall'ingegneria genetica agli organi artificiali fino ai tessuti sintetici e via dicendo, applicati lavorando con cellule umane.² Come? Mediante delle innocue biopsie, infatti i campioni di tessuto umano per la ricerca biologica, come da codice etico, si ottengono tramite donazione di organi o da tessuto prelevato durante proce-

¹ Imporre tuttora la SA per l'autorizzazione e commercializzazione di farmaci è talmente anacronistico che negli USA sono già passati oltre: va detto infatti che gli Stati Uniti hanno decretato la fine dell'obbligo giuridico di SA (<https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/5002>; E.Y. ADASHI, D.P. O'MAHONY, I. GLENN COHEN, *The FDA Modernization Act 2.0: Drug Testing in Animals is Rendered Optional*, in *Medical Journal of Medicine*, 136/9, 2023 pp.853-854). In questo modo, la Food and Drug Administration, FDA (l'organo di controllo dei farmaci americano per la sicurezza e l'efficacia) ha aperto la strada all'espansione dell'uso di metodi alternativi, i NAM, e di fatto favorisce l'accelerazione dello sviluppo di farmaci di maggiore rilevanza umana ed etici. Dunque, visto quanto disposto dal *FDA Modernization Act 2.0*, e sulla base degli enormi progressi della ricerca *human-based*, è ovvio concluderne la necessità di una revisione e modernizzazione anche della legislazione europea, vecchia di 13 anni (e di quella nazionale), per di più basata su un principio di natura etica del 1959 (quello delle 3R), lodevole per il secolo scorso, ma che oggi deve urgentemente accompagnarsi al riconoscimento di un'esigenza anche scientifica e sanitaria. Negli USA si confida che tale novità riesca a riavviare un paradigma di ricerca considerato ormai “rotto”, vista la perdurante stagnazione nello sviluppo dei farmaci (si veda, ad esempio, <https://www.alveolix.com/news/the-fda-modernization-act-2-0-passed/>; *The FDA Modernization Act 2.0: A patient-centric paradigm shift in drug development- Explore what the new legislative bill means for the future of organoid technology in drug development*, in *Hub Organoids*, disponibile su <https://www.huborganoids.nl/resources/the-fda-modernization-act-2-0-a-patient-centric-paradigm-shift-in-drug-development/> (ultimo controllo dei siti il 10 agosto 2024).

² Per una definizione e per un orientamento nel panorama dei NAM e degli avanzamenti della ricerca biomedica che impiega NAM *human-based* e *human-relevant*, oltreché sulle criticità scientifiche e metodologiche degli approcci metodologici tradizionali alla ricerca che ne rendono necessario il superamento, si esplori il sito <https://www.oltrelasperimentazioneanimale.eu/>, dell'associazione di cui sono socia fondatrice insieme ad altri studiosi da cui è condivisa la convinzione che il progresso scientifico debba compiersi mediante tecnologie all'avanguardia, in trasparenza e onestà, nel rispetto dell' uomo, dell' ambiente e degli animali.

ture chirurgiche. Anziché sperimentazione su animali, è sperimentazione *human-based*, rilevante per la biologia umana, condotta in modo perfettamente etico. Sarebbe oltretutto un'assurdità usare le nuove potenzialità scientifiche e tecnologiche con cellule animali.

Serve dunque ed è doverosa una svolta che, va ribadito, è necessaria scientificamente e non soltanto eticamente e, a cascata, necessaria anche giuridicamente.

Il punto è che non siamo topi o ratti di settanta chili – come notoriamente e autorevolmente affermato da Thomas Hartung³ – e dunque, anziché prendere a nostro modello degli animali non-umani, è più logico e opportuno utilizzare materiale umano, proprio come serve il gatto per studiare il gatto, il cane per studiare il cane. Insomma, chiedere una ricerca specie-specifica è questione squisitamente scientifica e di interesse collettivo.

2. *Sperimentazione animale e nuovo art. 9 della Costituzione*

Venendo al tema della presente relazione, essa intende suscitare una riflessione sulla sostenibilità e attualità della Sperimentazione Animale (d'ora in poi SA), anche alla luce della modifica dell'art. 9 della Costituzione. Come già affermato nei contributi precedenti, gli animali sono entrati nella Costituzione;⁴ quando l'ho saputo, grazie al Festival della Bioetica,⁵ il primo pensiero è stato che un tale cambiamento costituzionale avrebbe (giustamente) avviato una rivoluzione copernicana, ma invece attualmente ha spostato molto poco le cose. Di fatto quell'articolo ha limiti evidenti.

Innanzitutto, manca la locuzione “esseri senzienti”, benché un tale riconoscimento fosse già stato introdotto dalla UE nella Costituzione europea del 2005, poi modificata dal Trattato di Lisbona,⁶ firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato

³T. HARTUNG, *Toxicology for the twenty-first century*, in *Nature*, 460, 209, pp. 208-212, <https://publichealth.jhu.edu/faculty/2308/thomas-hartung>

⁴Il testo dell'art. 9 della Costituzione, a seguito della Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, entrata in vigore il 9 marzo 2022, che vi introduce un nuovo comma, è il seguente: «La Repubblica [] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali», <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-9>.

⁵Vedi *Programma del VI Festival di Bioetica 2022*, in <https://www.istitutobioetica.it/ap-puntamenti/193-news-liguria/876-festival-di-bioetica-2022-vi-edizione-la-responsabilita>.

⁶Vedi art. 13 del Trattato di Lisbona, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:it:PDF>.



Fig. 2. Ucraini in fuga dalla guerra con i loro animali

ufficialmente in vigore il 1° dicembre 2009, che ha mantenuto il principio della senienza (però con tutti i suoi limiti, come la contraddizione evidente nell'affermare la richiesta di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, ma rispettando al tempo stesso le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, cosa che si commenta da sé, visto il permanere di consuetudini primitive ormai assurde e di feste non meno barbariche in cui la ricerca di divertimento è basata sul coinvolgimento e il maltrattamento fino anche all'uccisione di animali inermi).

In aggiunta, anche laddove siano state redatte norme e leggi di cosiddetta tutela del benessere animale, ci sono troppe deroghe, che vanificano il proposito dichiarato per il quale sono state scritte.

Eppure, a livello sociale, i segni di un cambiamento nel modo di considerare gli animali sono intorno a noi. Un esempio: la tv e i giornali ci hanno inondato di immagini di Ucraini in fuga dalla guerra con tutta la famiglia compresi i quattrozampe. Mai nella storia si è visto un popolo in fuga con così tanti animali. Personalmente mi ha molto colpito vedere queste persone che hanno abbandonato le loro case, le loro cose, ma non i loro animali, ricordandomi che i miei nonni mi raccontavano che in tempo di guerra perfino quegli animali venivano mangiati. Invece queste popolazioni se li sono portati con sé.

Non sarebbe dunque ora che il cambiamento socio-culturale nella considerazione degli animali si rispecchiasse anche nelle leggi?

D'altra parte, quelli sono animali cosiddetti "d'affezione", mentre invece quelli che riguardano il presente contributo sono gli animali di serie Z, insieme a quelli "da reddito" di cui si è trattato nelle relazioni precedenti: di fatto, non soltanto gli animali da allevamento sembrano rimasti fuori da questo cambiamento ora anche costituzionale, ma appaiono esclusi pure gli animali

da esperimento, gli animali da laboratorio, quelli che la normativa finalizzata alla loro tutela chiama «animali utilizzati a fini scientifici»;⁷ roditori, ma anche cani, anche gatti, furetti, capre, ovini in generale, scimmie... Ebbene, in quanto persona di scienza (ricercatrice universitaria) del settore ho il dovere di richiamare l'attenzione del pubblico laico – in senso etimologico, esterno alla comunità scientifica – sul fatto che essi costituiscono una categoria di animali particolarmente sfortunata.

In breve, che gli animali siano entrati nella Costituzione è un'ottima notizia, tuttavia, per gli animali da esperimento la strada è ancora lunga, basti pensare ad esempio che tutti questi animali quando muoiono sono chiamati “carcasce”: sono testualmente definiti “carcasce” secondo la norma di legge, come uno scooter e un'automobile quando vengono demolite. E sono “rifiuti” speciali di stabulazione per i quali vanno seguite precise norme di “smaltimento”.⁸

Perché questa mia considerazione linguistica, questa sottolineatura? Perché le parole contano, le parole concorrono non solo a rappresentare la realtà ma anche a determinarla, e un contesto come il nostro, in cui rientrano anche filosofi, è appropriato a far rilevare che le parole contano.⁹ E quanto contano le parole che descrivono la «Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici» nella Direttiva 2010/63/UE e nel decreto italiano di recepimento?¹⁰

⁷ In proposito è rilevabile il fatto quanto meno bizzarro se non ipocrita per il quale la vera denominazione della normativa europea e nazionale, volgarmente detta «sulla sperimentazione animale» è invece «sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici». Cfr. *Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici* (https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_4613_listaFile_itemName_0_file.pdf) e *D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26, Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G00036)* (*Gazz. Uff. Serie Generale n. 61 del 14 marzo 2014*) e <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/14/14G00036/sg>.

⁸ Cfr. *Rifiuti speciali di stabulazione*, in *Norme pratiche per l'utilizzo di animali nella sperimentazione e nella ricerca scientifica*, p. 3: «Si ricorda che lo smaltimento delle carcasse animali, delle lettiere e di tutti i rifiuti connessi alla SA dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente (D.Lgs. 152/06)», disponibile su <https://intranet.unige.it/sites/intranet.unige.it/files/normepraticheperutiizzodianimaliinstabulario12aprile2011.pdf>.

⁹ D. CERINI, *Le parole contano, specialmente nel diritto: gli animali sono esseri senzienti, non cose*, in *Quaderni di Diritto degli animali. Profili etici, scientifici e giuridici*, luglio 2023, disponibile su <https://www.ali.org/diritto-degli-animali/quaderni/>.

¹⁰ Già citati entrambi nella nota 7.

3. *Sofferenza legalizzata dalle norme di «tutela degli animali utilizzati a fini scientifici»*

Le norme di tutela del cosiddetto “benessere” degli animali da esperimento non fanno mistero delle sofferenze ammesse e perfettamente legalizzate. E sono grata della presente opportunità di metterle a fuoco in questo contesto di giuristi: coloro che hanno la possibilità materiale di agire, dunque di cambiare le cose. Noi ricercatori non possiamo che applicare quello che la legge ci dice. E la legge ha palesemente bisogno di essere innovata per venire messa al passo con i tempi scientifici e socio-culturali.

Gli esempi di “violenze”¹¹ perfettamente legalizzate dalla normativa che regola la sperimentazione e stabulazione degli animali sono numerosi. E si potrebbe partire da quello che meriterebbe di essere chiamato “il mito della anestesia”, in quanto le deroghe previste consentono abbondantemente di evitarla.¹² Ma per brevità è possibile riferirsi anche solo a uno degli otto allegati che fanno parte integrante della normativa stessa, quello che più di ogni altra parte presenta uno spaccato emblematico di quella violenza che la normativa ha lo scopo ufficiale di arginare: l'allegato intitolato *Classificazione della gravità delle procedure*, che è il numero VIII nella direttiva UE ed è il VII nel recepimento italiano.

¹¹ Che la SA comporti pratiche di violenza è dichiarato dalla legge. Infatti, la legge n. 413 del 12 ottobre 1999, sull'obiezione di coscienza alla SA recita (cfr. art. 1 *Diritto di obiezione di coscienza*): «I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione [...], si oppongono alla “violenza” su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso con la sperimentazione animale», <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/16/093G0488/sg>.

¹² L'art. 14 della Direttiva prevede l'anestesia «salvo non sia opportuno». Chiaramente non lo è «*se è incompatibile con lo scopo della procedura*». Idem per un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio: è previsto «*sempre che* ciò sia compatibile con la finalità della procedura». Il corrispettivo art. 14 del d.l. italiano non se ne discosta: «Sono vietate le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, [...] *ad eccezione* delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici». E poi, «sono consentite le procedure condotte in assenza di anestesia generale o locale [...] *qualora l'anestesia risulta essere incompatibile con le finalità della stessa*». E ancora, «cessati gli effetti dell'anestesia o *quando questa non sia praticabile*, gli animali sono immediatamente sottoposti a un trattamento analgesico adeguato o a un altro metodo appropriato per ridurre la percezione del dolore o della sofferenza, *purché compatibile con le finalità della procedura*» [i corsivi sono nostri].

È un documento che merita grande considerazione e diffusione, se si vuole riconoscere il diritto/dovere alla trasparenza a fronte del malcontento dei tanti che protestano contro la segretezza che avvolge quanto accade negli stabulari e nei laboratori: infatti è un documento – pubblico – che mostra uno spaccato di ciò che gli animali possono subire,¹³ “torture legalizzate” come qualcuno le ha definite in questo stesso contesto.

Eccone alcuni esempi, riportati testualmente:

- interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell'animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;
- prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica [...];
- modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata. ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;
- trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell'animale (ad es. xenotrapianto);
- riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;

e continuando, ecco un esempio a mio parere ancora più drammatico:

- uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo. Che cosa sono? Le gabbie metaboliche sono concepite in modo da separare completamente e immediatamente le feci e l'urina nei tubi all'esterno della gabbia, e sono piccole, tali da garantire limitazione grave del movimento:

¹³ Tale documento, l'*Allegato VII-Classificazione della gravità delle procedure*, fa parte del D.Lgs. 4 marzo 2014, cit. alla nota 7, è disponibile anche su un link diretto: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=14G00036&art.dataPubblicazioneGazzetta=2014-03-14&art.idGruppo=7&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=7.

cioè, per un lungo periodo questi animali sono costretti, non possono muoversi e devono rimanere lì per settimane.

- scosse elettriche inevitabili (ad es. per indurre impotenza acquisita, cioè la accettazione della situazione di sofferenza e della totale impotenza a sottrarsi, rinunciando a mettere in atto alcun comportamento di fuga).

Per comprendere appieno la portata di tali procedure, è raccomandabile e sufficiente immedesimarsi, immaginare se stessi, o anche uno dei propri animali da compagnia, in ciascuna di quelle situazioni; in questo caso, immaginare di stare fermi in una gabbia e di subire delle scosse che si è impossibilitati a evitare perché non c'è via di fuga.

Un altro esempio, di una crudeltà ancora più sottile, è:

- isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;
- stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;

Infine (non perché non ce ne siano altri, ma per darsi un limite), un esempio molto bislacco, tanto da essere ormai molto screditato anche su basi scientifiche ed evitato dai principali scienziati e università:

- nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l'esaurimento.

Di che si tratta? Il Test del nuoto forzato (FST), o test di Porsolt, che è descritto come una situazione in cui viene indotta la «disperazione comportamentale», è validato come approccio sperimentale per valutare la potenziale efficacia antidepressiva, tipicamente nei roditori.

Essi vengono posti in una vasca – perlopiù un cilindro trasparente – piena d'acqua e viene quantificato il comportamento di mobilità correlato alla fuga.

In parole povere, gli animali in preda al panico cercano di fuggire tentando di salire sui lati dei contenitori o addirittura (e risulta lo facciano i ratti ma non i topi) di immergersi sott'acqua alla ricerca di un'uscita. Nuotano furiosamente cercando disperatamente di tenere la testa fuori dall'acqua, finché iniziano a galleggiare.

Lo sperimentatore deve osservarli combattere contro l'annegamento, misurando i tempi e ciò dovrebbe dirgli qualcosa sull'efficacia dei farmaci antidepressivi sperimentali nell'uomo, in base a quanto tempo gli animali nuotano prima di rinunciare e galleggiare.

Le critiche anche scientifiche sono tante; una per tutte: benché sia un metodo validato per la depressione, non pochi studiosi osservano che, anziché

la disperazione comportamentale, galleggiare nel FST può essere indicativo dell'apprendimento di un modo per conservare l'energia, o dell'adattamento a un nuovo ambiente.¹⁴

Si suggerisce di consultare l'allegato *Classificazione della gravità delle procedure* (già citato nella nota 13) per vedere tutti esempi che si commentano da sé e che rinviano il pensiero a un antiquato armamentario di torture di sapore medievale, il cui permanere al giorno d'oggi è strabiliante e anche ingiustificabile, non solo a fronte delle trasformazioni che si sono avute in tutti i campi, ma anche a fronte della comprensione che abbiamo oggi della natura biocentrica e non egocentrica del mondo. Infatti, è l'antropocentrismo la causa di un tale abuso degli animali, come emerge ad esempio dalle analisi del Movimento antispecista¹⁵ (l'altra associazione cui sono fiera di appartenere oltre a OSA),¹⁶ che ha tra i suoi fondatori Massimo Terrile, uno dei miei mentori (e tra i miei maestri non posso non citare anche Bruno Fedi).¹⁷ Il Movimento antispecista cura documenti su aspetti non solo etici, ma anche scientifici, economici, politici e normativi, incluso un interessante contributo critico sul superamento della SA.¹⁸

Basare ancora oggi la ricerca sull'utilizzo di animali è come salire sul vascello quando un formidabile sviluppo dei mezzi di trasporto ci mette a disposizione, per esempio, una modernissima nave (Fig. 3): ossia, lavorare sugli animali è cosa obsoleta, e questo lo dicono ormai molte pubblicazioni scientifiche, molti lavori moderni, molte riviste prestigiose internazionali.¹⁹

¹⁴ Per una descrizione della versione murina di questo test vedi A. CAN, D.T. DAO, M. ARAD, C.E. TERRILLION, S.C. PIANTADOSI, T.D. GOULD, *The mouse forced swim test*, in *J Vis Exp*, 59, 2012, disponibile su <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22314943/>; <https://www.jove.com/it/v/3638/the-mouse-forced-swim-test>. E una buona bibliografia critica, redatta dalla componente scientifica della People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) è pubblicata nella loro *Open Letter: End the Use of the Forced Swim Test*, disponibile su <https://secure.peta.org.uk/page/133741/petition/1>.

¹⁵ <http://www.movimentoantispecista.org/>.

¹⁶ Citata nella nota 2.

¹⁷ <https://www.veganok.com/hub-veganok/it/company/bruno-fedi/>.

¹⁸ Cfr. M. TERRILE (a cura di), *Sul superamento delle sperimentazione animale*, 2019, dove si critica in particolare l'allegato citato (cap. 4, p. 31 ss.), disponibile su <https://files.spazioweb.it/34/a9/34a9af67-d5e8-4791-80b3-dd690367e016.pdf>.

¹⁹ Esiste molta letteratura critica sui limiti dei modelli animali. Un'utile bibliografia è raccolta in un capitolo specifico a cura di S. MIGONI, in F. NIN, D. NICASTRI, *La vera scienza non usa animali – Good science versus Bad science*, Milano, 2022, pp. 324-332.

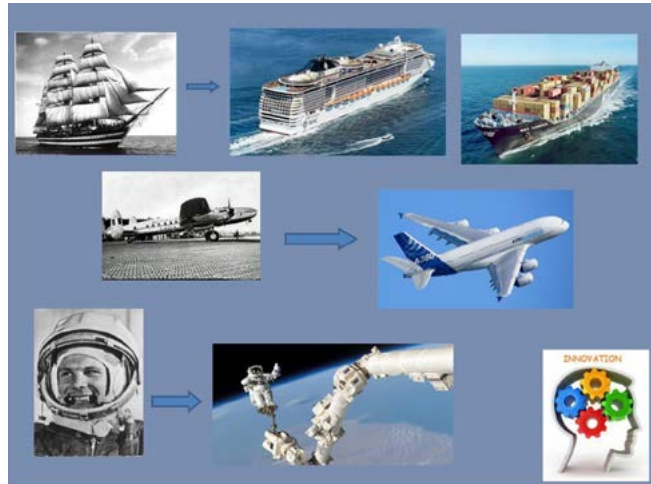


Fig. 3. Per una riflessione sull'evoluzione dei mezzi di trasporto nautico e aereo

4. Differenze interspecie e ricerca specie-specifica

Sono tante le ragioni di inadeguatezza della ricerca biomedica condotta tuttora, nel XXI secolo (III millennio!), su modelli animali. Una macroscopica è quella che riguarda la questione della specie-specificità.

Di fatto, la diversità di cure tra un elefante, un canarino e un cane non è solo una differenza di dosi, ed è di dominio pubblico che molti farmaci e prodotti che sono utili su certi animali, non lo sono e anzi possono essere nocivi su altri di specie diversa.

Per esempio, l'uso di certi antipulci per cani è tossico sui gatti.²⁰

Ed esistono differenze addirittura tra le razze (ed etnie) di una stessa specie. Ad esempio, la acepromazina, un sedativo comunemente somministrato ai cani prima di un intervento chirurgico, non è ben tollerato da alcune razze di cani: ad esempio i boxer sono noti per accusare reazioni avverse anche a dosi minime.²¹

²⁰ «L'antiparassitario del cane non si mette al gatto» l'avrete sentito ripetutamente nelle pubblicità televisive, ed è una raccomandazione che arriva dai medici veterinari e anche dalle loro pagine social, ad esempio: <https://clinicalaveterinaria.it/it/gli-antiparassitari-per-cani-a-base-di-permetrina-sono-letali-per-i-gatti/>.

²¹ *La guida definitiva all'acepromazina per cani*, disponibile su <https://gopetcan.com/it/la-guida-definitiva-allacepromazina-per-cani/>; L. VENCO, *Mutazione del gene MDR1 (Multi-Drug Resistance Gene) e tossicità da farmaci: quando andrebbe fatto il test genetico?*, <https://www.mylavblog.net/attachments/article/MDR1.pdf>.



Fig. 4. L'antiparassitario del cane non si mette al gatto

Perciò, è più che giustificato domandarsi quale valore potrà mai avere un dato estrapolato da un topo, un roditore (l'animale più usato nella ricerca biomedica), a noi. È per questo che la ricerca scientifica procede così lentamente, proprio perché usare gli animali ormai frena il progresso.

Accade così che moltissimi farmaci e composti chimici sono nocivi agli animali e benefici per gli umani, e anche viceversa.

È sorprendente il caso del cianuro, veleno letale per l'uomo, ma ci sono animali che se ne cibano: l'Apalemure dorato del Madagascar (*Hapalemur aureus*), noto come “il mangiatore di cianuro”. Si noti che i lemuri sono proscimmie, un sottordine dell'ordine dei primati (!), quindi evolutivamente non molto distanti da noi. Ebbene, tale lemure si nutre quasi esclusivamente di germogli, foglie e midollo del bambù gigante, specie nota per il suo contenuto di cianuro, e ingerisce ogni giorno una dose di veleno dodici volte superiore a quella necessaria a uccidere un uomo.²²

Viceversa: se la penicillina, che è il capostipite di tutti gli antibiotici, fosse stata testata su lagomorfi (cioè su conigli e cavie), non l'avremmo mai usata come farmaco, perché per tali animali è tossica e letale.²³

²² Progetto BIOSOST, *Animali in pericolo critico: lemure di bambù dorato*, disponibile su <https://www.biosost.com/index.php/sostenibilita/animali-e-habitat-a-rischio/811-12-02-21b>, ultima visita 7 novembre 2023; vedi anche <https://explurt.com/it/lemuri/bambu-dorato/>; <https://animalia.bio/it/golden-bamboo-lemur> e <https://amici-in-allegria.blogspot.com/2020/05/lemure-dorato.html>.

²³ La scoperta della penicillina, il “succo di muffa” di Fleming, è molto nota, e ben riassunta qui: <https://www.farmaciecomunaltorino.it/2023/01/15/la-scoperta-della-penicillina/>. E anche la scoperta dell'aspirina è avvenuta per serendipity: <https://www.paginemediche.it/>

Quante differenze tra le specie e anche all'interno di una stessa specie! E di questo si deve essere consapevoli. Troppo spesso ancora circola il messaggio «preferisci il topo o il bambino?». Eppure, tutti dovrebbero ormai sapere che è una domanda solo strumentale. Il dover scegliere tra la vita animale e quella umana è uno stereotipo subdolo: l'abolizione di una pratica obsoleta che il mondo scientifico sta sempre più osteggiando, porterebbe anzi a una ricerca etica e a una scienza che protegge la specie umana (il bambino) di più e meglio di quanto possa fare l'uso di animali.

5. Differenze di assunzione, reazione e assimilazione degli alimenti e delle sostanze, stress

Le differenze interspecie non riguardano solo la reazione ai farmaci e ai composti chimici, ma anche gli alimenti e la loro assimilazione.

Sappiamo che una tavoletta di cioccolato fondente può uccidere un cane di piccola taglia, che aglio e cipolla sono nocivi per cani e gatti, che l'avocado è molto tossico per i conigli e pochi sanno che i ratti, i topi, e i roditori in generale non vomitano (!). Ma qual è il sistema più veloce che ha la specie umana per espellere dal corpo qualcosa che ci fa male? Il meccanismo del vomito, che consente agli organismi di eliminare le sostanze nocive prima che vengano digerite ed entrino nel flusso sanguigno. È un riflesso immediato, ma ratti e topi ne sono privi, eppure su di essi la farmacologia basa tuttora grandi ricerche sulle medicine destinate a noi.

Dunque le differenze di assunzione, reazione e assimilazione di alimenti e sostanze aggiungono motivi per la inaffidabilità della SA.

Per la loro natura e per la rapidità necessaria agli studi, topi e ratti si trovano a dover reagire a sostanze somministrate in modo acuto (una volta sola o al massimo poche volte) in grande quantità, diversamente dall'uomo, in cui la lunga vita e le caratteristiche dell'alimentazione variata prevedono semmai l'inverso: assunzioni croniche di piccolissime quantità di principi attivi. Due situazioni incomparabili tra loro: per questo la SA è spesso deludente e poco significativa, anche nel caso dei nuovi farmaci.

[benessere/storia-della-medicina/aspirina-una-panacea-storica](#). Insomma, la SA non è la strada maestra alle scoperte utili in medicina e rischia anche di ostacolarle. Per altri esempi di scoperte serendipitose, vedasi T. PIEVANI, *Serendipità. L'inatteso nella scienza*, Milano, 2021: «La serendipità però non è puro caso, come abbiamo visto. Richiede di essere pronti e ricettivi nei confronti di un risultato sorprendente. Bisogna capire subito di avere per le mani una scoperta inaspettata e non soltanto un esperimento malriuscito. Chissà quanti esempi di serendipità sono finiti dritti nel cestino della spazzatura e dunque nel dimenticatoio della storia.» (p. 80).

In aggiunta, anche i diversi modi dell'assunzione di sostanze giocano un ruolo non trascurabile. Non solo le dosi utilizzate a livello sperimentale sui roditori sono molto maggiori di quelle abituali per uso alimentare, ma per di più sono somministrate agli animali in vena o iniettate nel peritoneo o tramite sonda gastrica, che è comunque ben diverso (anche quanto agli effetti farmacocinetici) dalla somministrazione alimentare.

Tra le considerazioni sulle tante ragioni che inficiano la trasferibilità dei risultati dagli animali a noi, non si può tacere il “fattore stress”: gli animali stabulati, e ancora di più durante le procedure sperimentali, sono sottoposti a forti condizioni di stress, con conseguenze molto pesanti per i dati ottenuti: lo stress può alterare la fisiologia e il comportamento di un animale, e ciò può distorcere i risultati degli esperimenti, ad esempio influenzando i livelli ormonali, la funzione immunitaria e persino il modo in cui gli animali rispondono al dolore. Ciò significa che i risultati ottenuti da animali stressati non riflettono accuratamente le loro risposte biologiche naturali.

«Animali infelici – viene detto – non fanno buona scienza». E non solo lo stress e la sofferenza, ma anche la mancanza di stimoli ambientali altera i risultati. Attenzione: non fanno buona scienza non solo in senso etico, ma proprio in senso scientifico.²⁴ Basare l'individuazione di farmaci sull'esame di animali stabulati (in gabbie) significa pretendere di ignorare gli effetti fisici dello stress, a partire da quello determinato dalla privazione di habitat, libertà, stimoli interessanti e rapporti sociali con gli altri animali (da sottolineare è la gravità soprattutto per le specie sociali): è come se dicessimo che la nostra vita è identica a quella di detenuti in un carcere. È come quando i responsabili dei circhi raccontano che gli elefanti sono tenuti secondo le loro caratteristiche etologiche. Ma l'elefante in natura cammina dai trenta ai cinquanta chilometri ogni giorno, mentre invece questo, non solo per la zampa incatenata, gli è precluso nel circo.

Dev'essere chiaro a tutti che gli animali ridotti a vivere in gabbiette sono animali totalmente diversi dai corrispettivi che vivono in natura: sono estremamente stressati e tale stress condiziona tutto l'armamentario biologico di produzione di ormoni. Non possono essere considerati come animali sani, né come animali che si trovano in

²⁴ Sugli effetti distortenti dello stress vedasi ad esempio: A. BALDWIN, M. BEKOFF, *Too stressed to work*, in *The New Scientist*, 194, 2606, p. 24, disponibile su A. AKHTAR, *Why Animal Experimentation Doesn't Work – Reason 1: Stressed Animals Yield Poor Data*, 2013, https://www.huffpost.com/entry/animal-experimentation_b_3676678; J. BAILEY, *Does the stress inherent to laboratory life and experimentation on animals adversely affect research data?*, *Alternatives to laboratory animals*, in *ATLA*, 45/6, 2017, p. 299, <https://www.wel-beingintludiesrepository.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=valaexp>.

condizioni di benessere. Si fa un gran parlare di «benessere animale», ma gli animali stabulati non possono, per definizione, avere benessere, questo è un ossimoro (esattamente come per gli animali da allevamento, come è stato rilevato nelle altre relazioni).

Anche per questo, il dogma dell'indispensabilità dell'utilizzo di animali è assolutamente destinato a cadere. E questa è una valutazione scientifica e non etica.

Un'ultima sottolineatura sul peso scientifico delle differenze interspecifiche: solo per motivi pratici, economici, e di minore empatia pubblica nei loro confronti – cioè non per motivi scientifici – le specie più impiegate nei laboratori sono topi e ratti. Ma, come ho già affermato, mi corre l'obbligo di ribadire che perfino topi e ratti sono diversi. Il 46% delle sostanze cancerogene per i topi non lo sono per i ratti e viceversa.²⁵ Perciò, si impongono due domande, per forza retoriche: quale valore predittivo di quanto accadrà nella nostra specie può avere un metodo di ricerca che fornisce dati diametralmente opposti utilizzando due specie tra loro così affini? E come si può *a priori* stabilire se la reazione negli esseri umani è più vicina a quella dei topi o dei ratti, senza dovere ricorrere alla sperimentazione umana o all'analisi dei dati epidemiologici?

Riassumendo e semplificando, ci sono profonde diversità genetiche, metaboliche, anche psicologiche (effetto placebo, ad esempio) che determinano risposte diverse in specie animali diverse.

E il corollario è la perdita di chissà quante molecole “buone” per la specie umana, ma che risultando tossiche su specie diverse non procedono nel cammino per la loro autorizzazione (come la penicillina, già trattata nella nota 23).

6. Dalla sperimentazione animale alla sperimentazione umana

È convinzione comune che con l'attuale protocollo di approvazione dei farmaci, questi passino dalle prove sugli animali ai pazienti, cioè ai malati. Ma non è così. Tutti i farmaci prima di essere somministrati a un solo paziente devono essere preventivamente testati su esseri umani sani.

Si può essere allora tentati di concludere che quindi la SA almeno tuteli i volontari sani. Invece le cose non stanno così. Manca un'informazione trasparente sulla demografia dei volontari sani (la demografia dei volontari sani è praticamente un segreto industriale), che sono «le vere cavie della sperimentazione» e la cui vulnerabilità ai rischi sperimentali di sostanze testate su animali viene a galla quando i test

²⁵ F.J. DI CARLO, *Carcinogenesis bioassay data: correlation by species and sex*, in *Drug Metabolism Reviews*, 15, 1984, pp. 409-413.

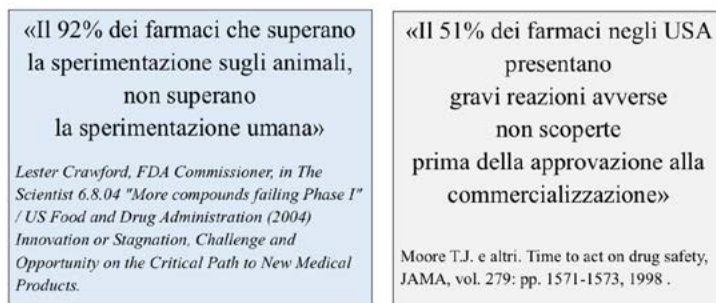


Fig. 5. Dalle molecole sperimentate su animali a quelle che giungono sul mercato

finiscono in tragedia e quelle morti conquistano la ribalta delle cronache, come accadde per esempio qualche anno fa con una sperimentazione a Rennes, in Francia.²⁶

Tutto concorre a dimostrare che abbiamo bisogno di ricerca di rilevanza umana, quindi basata su biologia umana: bisogno di ricerca specie-specifica.

Nella medicina veterinaria a nessuno viene in mente di fare ricerca sui conigli per curare le malattie del cane. E noi abbiamo bisogno di ricerca *human-based*, di modelli più attendibili di quelli di sperimentazione sugli animali in vivo.

È ampiamente noto e confermato (Fig. 5) che «il 92% dei farmaci che superano la sperimentazione sugli animali, non superano la sperimentazione umana». E poi, cosa succede ai candidati farmaci che superano la SA e arrivano alla sperimentazione sull'uomo? «Il 51% dei farmaci negli USA presentano gravi reazioni avverse non scoperte prima della approvazione alla commercializzazione».

Analizzandolo: il 92% dei farmaci che superano la SA, non superano la sperimentazione umana, dunque l'8% sono commercializzati. E il 51% dei farmaci commercializzati presentano gravi reazioni avverse che non si erano verificate negli animali.

Vale a dire che, su 100 sostanze sicure negli animali, almeno 92 sono scartate dopo la sperimentazione umana e 4 ritirate dal commercio per gravi reazioni avverse. Ciò significa che in almeno il 96% dei casi i risultati su esseri umani e animali sono significativamente differenti, mentre in non più del 4% dei casi

²⁶ Il tragico caso in un laboratorio della Biotrial a Rennes in Francia arrivò alle cronache per la gravità dei fatti: un morto, e altre cinque persone con danni forse permanenti: <https://www.lastampa.it/esteri/2016/01/15/news/il-test-di-un-nuovo-farmaco-finisce-in-tragedia-muore-una-persona-e-quattro-gravi-in-francia-1.36550787/>; <https://www.rsi.ch/info/mondo/Rennes-morto-volontario--929337.html>.



Fig. 6. La probabilità di successo nello sviluppo dei farmaci, immagine pubblicata in *Clinical Pharmacology & Therapeutics*, maggio 2022

i risultati sono in qualche modo confrontabili, ma – attenzione – lo possiamo sapere solo *a posteriori*. E questo contribuisce a non poter affermare che la SA sia *predittiva* di risultati utili per gli esseri umani.

La morale qual è? Se ne evince non solo che le prime cavie sono umane (i cosiddetti volontari sani cui arrivano le sostanze pre-testate su animali), ma che il vero banco di prova delle medicine siamo tutti noi: siamo noi quando andiamo in farmacia a comprare il farmaco (cioè, è la fase finale della commercializzazione a essere decisiva).²⁷

Insomma, la SA non dà risultati utili a essere traslabili a noi umani, al punto che la probabilità di successo nello sviluppo dei farmaci viene anche illustrata (Fig. 6) con una roulette.²⁸

²⁷ Cfr il sito dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per l'individuazione sintetica delle fasi di sperimentazione (una pre-clinica e poi la sperimentazione clinica, cioè sull'uomo, di fase I, II, III e IV): <https://www.aifa.gov.it/sperimentazione-clinica-dei-farmaci>.

²⁸ P.H. VAN DER GRAAF, *Probability of Success in Drug Development*, Volume 111, Issue 5, May 2022, pp. 983-985, <https://doi.org/10.1002/cpt.2568>; <https://ascpt.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpt.2568>.

Proseguendo, non mancano testimonianze ulteriori grazie alle quali ciascuno può valutare da sé la pretesa di fondare su modelli animali la ricerca di conclusioni utili alla salute umana.

7. *Sperimentazione in psichiatria: un caso emblematico*

Cito un esempio che viene dalla psichiatria, campo in cui dovrebbe essere auto-evidente come sia velleitario cercare di comprendere e agire sul funzionamento della mente e del cervello umani sperimentando su cervelli di animali non-umani.

Il seguente è un esempio illuminante che ho appreso grazie a Stefano Cagno,²⁹ medico psichiatra presso l'ospedale di Vimercate (MB). Quando al pronto soccorso arriva un paziente con eloquio disorganizzato, vale a dire che straparla, ha allucinazioni e sta delirando, lo psichiatra deve fare diagnosi differenziale, ossia capire se tale persona è schizofrenica come sembrerebbe. Ebbene, ci sono due osservazioni fondamentali a questo riguardo: 1) la prima condizione per emettere diagnosi di schizofrenia, è escludere che il paziente abbia assunto sostanze d'abuso e psicofarmaci, che potrebbero mimare la schizofrenia, producendo cioè sintomi simil-schizofrenici. 2) Senonché, come si mima la schizofrenia nell'animale da esperimento? Gli si somministrano sostanze psicoattive o si danneggiano parti del suo cervello. Questa contraddizione è innegabilmente un paradosso della ricerca psichiatrica che è improbabile capire come possa venire accettato e giustificato: le condizioni che i ricercatori provocano negli animali per tentare di studiare una malattia mentale sono le stesse che escludono la possibilità di diagnosticare in un soggetto umano una malattia mentale secondo il manuale diagnostico³⁰ usato dagli psichiatri.

Dovrebbe essere evidente a tutti che bisogna studiare l'uomo con l'uomo e – si badi bene – con i mezzi moderni di cui disponiamo oggi, non significa affatto mettersi a “fare Mengele”. Ad esempio la diagnostica per immagini permette di fare ricerche perfettamente etiche e con risultati sorprendenti se non rivoluzionari rispetto alle conoscenze di cui disponevamo basandoci sugli animali non-umani. Per esempio, in una ricerca italiana di neuroscienze, confrontando le immagini dell'attività del cervello rilevate con la tecnica della risonanza magnetica in 94 persone sane e in altrettante malate di schizofrenia, è emerso che «la culla della schizofrenia», ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni

²⁹ S. CAGNO, *Sperimentazione animale e psiche. Un'analisi critica*, Torino, 2008.

³⁰ American Psychiatric Association, *Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali*, Milano, 2015.

della percezione tipiche della malattia, non è affatto quella che si pensava.³¹ Questo è un esempio emblematico di una scoperta *human-based*, fatta utilizzando (eticamente) i cervelli umani di persone vive.

8. *Il valore delle malattie indotte*

L'abbandono dell'uso biomedico di animali non va temuto ed è anzi già cominciato. È già accaduto anche in ambiti in cui un tempo si riteneva impensabile poter sostituire l'uso di animali con altre metodiche: ambiti in cui gli animali sono stati definitivamente “soppiantati” e sostituiti, ad esempio per i test di mutagenesi o si pensi ai test di gravidanza, che oggi sono gestibili da sé in casa, mentre un tempo si sacrificava ogni volta un animale (il test della coniglia).

La ricerca cammina, dobbiamo perlomeno evitare di frenarla e rallentarla. L'animale non deve più essere il *gold standard* della ricerca biomedica, perché oggi la SA è un ostacolo, un freno; e se agli albori della ricerca scientifica gli animali possono essere stati utili a indagare meccanismi comuni a tutte le specie, in tempi recenti si sono fatti progressi “nonostante” e non “grazie” alla SA. Gli animali ci portano lontano da ciò che cerchiamo.³²

Le malattie indotte negli animali – artificialmente in laboratorio, per mimare le nostre malattie – hanno una “storia eziopatologica” inevitabilmente diversa dalle malattie umane, che al contrario si sviluppano spontaneamente. Ecco perché tanti studi sui tumori falliscono: perché le malattie provocate nelle cavie animali hanno una storia diversa da quella delle malattie naturali da cui siamo afflitti noi. Quindi non deve sorprendere che un farmaco che funziona su un topo spesso non funzioni su una persona, come le famose angiostatine ed endostatine di Judah Folkman. Anni fa fu per mesi su tutti i media del mondo: i suoi roditori guarivano tutti dal cancro mediante gli inibitori di angiogenesi, suscitando l'ottimismo mondiale; ma i topi guarivano, e i malati no.³³

³¹ C. BORDIER, C. NICOLINI, G. FORCELLINI, A. BIFONE, *Disrupted modular organization of primary sensory brain areas in schizophrenia*, in *NeuroImage: Clinical*, 18, 2018, pp. 682-693, disponibile su <https://doi.org/10.1016/j.nicl.2018.02.035> (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221315821830069X>).

³² A. KING, *Don't believe the mice*, in *Cosmos*, 2018, <https://cosmosmagazine.com/nature/animals/dont-believe-the-mice/>.

³³ Cfr. https://it.m.wikipedia.org/wiki/Judah_Folkman e <https://www.galileonet.it/endostatina-ora-tocca-alluomo/>.

Per inciso va anche detto che curare il cancro indotto artificialmente nei topi non significa neanche curare il cancro che insorge spontaneamente nei topi.

9. Cosa fare allora? La moderna cassetta degli attrezzi e l'integrazione di più approcci

Non è compito del presente intervento illustrare i metodi sostitutivi, che oltretutto sono tanti³⁴ e in continuo aumento, ma è importante chiarire che ciò che si va perseguendo non è e non deve essere una sostituzione “1 a 1”, cioè la sostituzione di un modello imperfetto qual è quello animale con un altro modello imperfetto (qualsiasi modello modella in modo imperfetto), bensì serve la sua sostituzione con una «integrazione di più approcci metodologici» (cioè l'uso di più NAM integrati), purché basati su biologia umana ed evitando di perseverare nell'errore di basarsi su biologia (cellule) di altri animali.

Ormai si sa che le cellule staminali umane possono essere utilizzate per generare organi completi in colture cellulari, strutture note come organoidi. Gli organoidi possono essere collegati tra loro utilizzando la cosiddetta tecnologia *organ-on-chip*, che imita la comunicazione mediata da sangue e linfa tra diversi tessuti negli animali (umani inclusi). Sta diventando chiaro che sistemi come questi sono molto migliori per testare i farmaci e per molti altri scopi rispetto all'uso di animali non-umani.

Inoltre, poiché ogni persona può fornire le proprie cellule staminali, tali procedure possono rappresentare l'intero spettro della diversità umana, che può fornire una medicina personalizzata, di precisione.

Sulle possibilità di sostituzione dei modelli animali con altri senza animali, per semplicità didascalica si fa riferimento alla Fig. 7.

Essa rappresenta la moderna cassetta degli attrezzi, il bagaglio cui oggi possiamo, dunque dobbiamo, ricorrere invece che al modello animale. Sicuramente sono ancora molti gli aspetti che necessitano di sviluppo, miglioramento e integrazione, ma è l'inerzia il principale ostacolo alla diffusione di queste nuove tecnologie di ricerca, la resistenza a un cambio di mentalità, insieme con il problema dei finanziamenti: ci dovrebbe essere un canale enorme di finanziamenti alle metodologie sostitutive non di origine animale, come una questione di urgenza. Ma ancora non è così.

³⁴ Cfr. M. CASSOTTA, V. MARCHI, *Le nuove frontiere della scienza. Modelli sperimentali per la ricerca biomedica del XXI secolo*, Roma, 2019; cfr. anche la già citata nota 2.

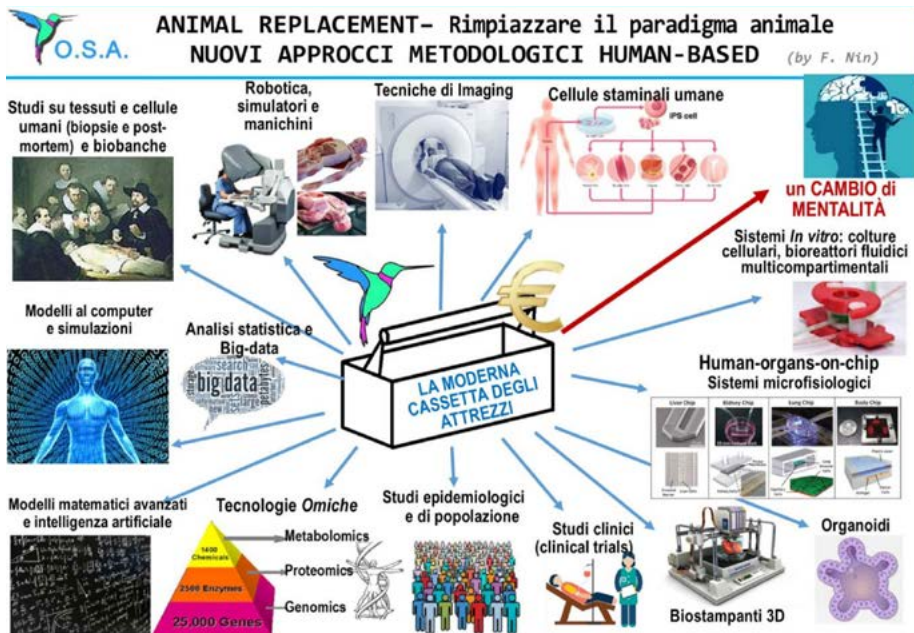


Fig. 7- La moderna cassetta degli attrezzi (F. NIN, OSA – Oltre la Sperimentazione Animale cit.)

Dei tanti metodi, quello a me molto caro è la donazione *post mortem* del corpo e degli organi a fini di studio e ricerca, per la cui autorizzazione in Italia mi sono personalmente impegnata, volendo io stessa (con gli altri membri della famiglia) lasciare il cervello: per lo studio scientifico della mia malattia, la sclerosi multipla, in modo affidabile invece che sui topi, che neanche ne sono affetti. Arrivare a una legge che lo consenta è stato meno facile di quanto ci si possa aspettare, e paradossalmente devo ringraziare l'appoggio avuto dai bioeticisti, dai filosofi prima che dai colleghi ricercatori.

Certamente il tabù della morte e del destino dei cadaveri avrà contribuito a rallentare il processo autorizzativo, però il parere favorevole del Comitato Nazionale di Bioetica arrivò già nel 2013.³⁵ Alla legge sulla donazione del cadavere

³⁵ Comitato Nazionale per la Bioetica, *Parere: Donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca*, 2013, <https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Docs/Comitato-Nazionale-per-la-Bioetica-Parere-Donazione-del-corpo-post-mortem-a-fini-di-studio-e-di-ricerca>.

siamo finalmente arrivati nel 2020,³⁶ e ai decreti attuativi nel 2023 e nel 2024.³⁷ Si tratta di un risultato per il quale devo ringraziare la mia squadra di OSA, che ne avviò la promozione dieci anni fa con un appello pubblico,³⁸ che costituì il mattone iniziale anche della fondazione stessa della associazione.

Tale donazione non compromette poi le onoranze funebri desiderate (cremazione, sepoltura...), perciò è necessario rendersi conto che è ormai doveroso promuovere una cultura generosa della donazione del cadavere, non solo per il trapianto di organi per salvare direttamente delle vite umane, ma anche per salvarle alla distanza, mediante ciò che si potrà finalmente scoprire studiando in questo modo le cause delle malattie.

È desolante constatare che i modelli animali, oltre a non essere predittivi delle risposte umane, sono stati fin qui incapaci anche di illuminarci sulla eziologia delle nostre malattie. È desolante che a tutt'oggi, delle malattie più gravi inclusi molti tumori, ignoriamo del tutto le cause, nonostante le sofferenze e il sacrificio subito da tante cavia animali. È desolante perseverare. Per inerzia e non per scienza.

³⁶ È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 4 marzo 2020, la legge n. 10 del 10 febbraio 2020, *Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*, https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1203177.pdf?_1580900469330.

³⁷ Il 10 febbraio 2023 con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 47 è stato emanato il *Regolamento recante norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica*, Gazz. Uff. serie generale, n. 99 del 28 aprile 2023, in <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/04/28/23G00055/SG>. Il 24 aprile 2024 è stato emanato anche il Decreto del Ministero della Salute intitolato *Definizione delle modalità e dei tempi di presentazione della candidatura delle strutture universitarie, delle aziende ospedaliere di alta specialità e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti per le finalità della legge 10 febbraio 2020, n. 10, nonché per la disciplina delle verifiche del possesso dei requisiti al fine del tempestivo aggiornamento dell'elenco nazionale dei centri di riferimento di cui all'art. 5 della predetta legge.*, Gazz. Uff. serie generale, n. 142 del 19 giugno 2024, in https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-06-19&atto.codiceRedazionale=24A03159&elenco30giorni=false.

³⁸ L'appello, su una pagina intera de *Il Giornale* del 9 febbraio 2014, firmato da trenta professionisti del settore sanitario, avviò la promozione, con petizioni e altre iniziative, della donazione di organi, tessuti, corpi alla ricerca scientifica. Fra le tracce reperibili online, si veda ad esempio: <https://www.nelcuore.org/aiuta-la-scienza-a-uscire-dal-labirinto-no-alla-sperimentazione/>; <https://stopvivisektionet.wordpress.com/2014/02/09/sundhed-er-en-ret-ikke-profit-manifest-fra-en-gruppe-italienske-lacger/>.

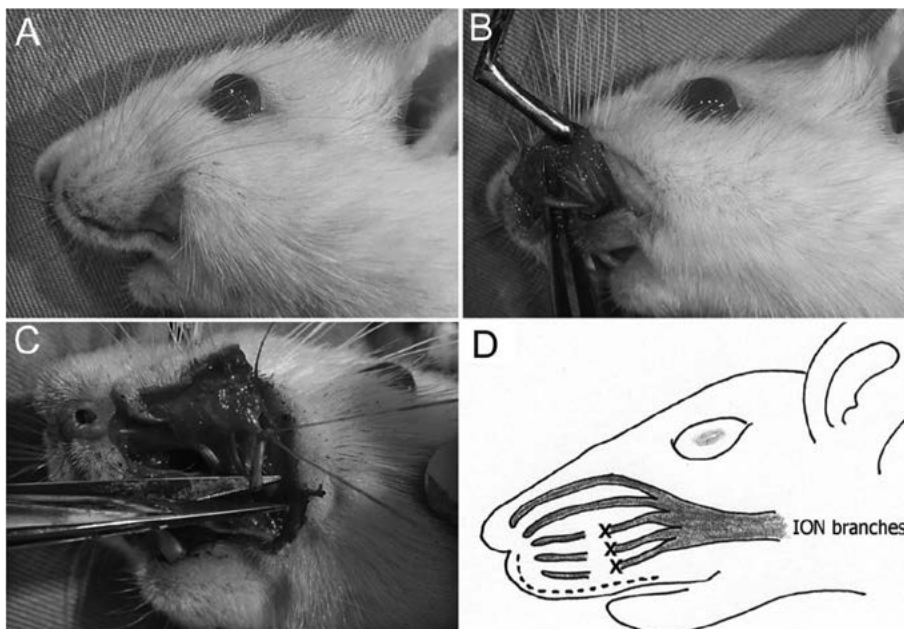


Fig. 8. Modello animale di danno da denervazione parziale per lo studio del dolore orofacciale

10. *La vivisezione non esiste più?*

Si pratica incisione della regione infraorbitaria del ratto (sotto anestesia) e, dopo che l'animale ha recuperato dall'effetto dell'anestetico (dopo che l'effetto dell'anestesia è finito, per intenderci), la zona dissezionata chirurgicamente viene esposta a iniezioni di formalina, onde indurre il dolore orofacciale.

L'immagine della Fig. 8 e la relativa spiegazione sono tratte da un articolo scientifico relativo a uno degli innumerevoli studi sul dolore,³⁹ e ovviamente gli studi sperimentali sul dolore sono ampi e affidabili repertori di documentazioni di questo tipo, relative a ciò che si fa (si chiamano asetticamente "procedure") nei laboratori di sperimentazione su animali.

³⁹ D.H. POZZA, J.M. CASTRO-LOPES, F.L. NETO, A. AVELINO, *Spared nerve injury model to study orofacial pain*, in *The Indian Journal of Medical Research*, 143, 2016, pp. 297-302, disponibile su <https://www.semanticscholar.org/paper/Spared-nerve-injury-model-to-study-orofacial-pain-Pozza-Castro-Lopes/c11cf7dd112bbe0c-69cb6bcb392fb64a8b5b5942>.

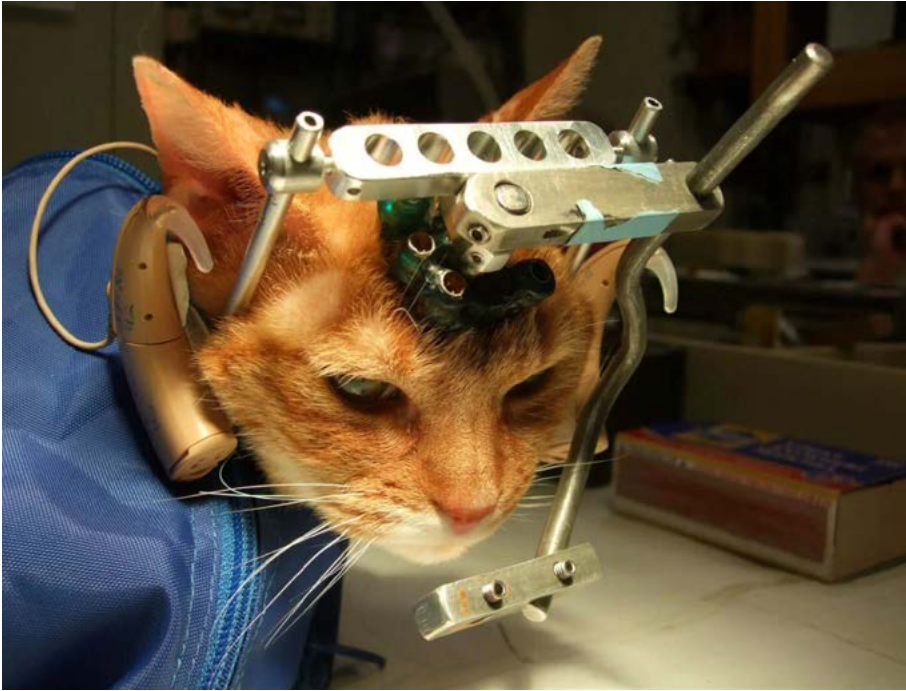


Fig. 9. La gatta Double Trouble dell' University of Wisconsin-Madison

Inoltre, poiché non abbiamo una scienza in una stanza con pareti di vetro, procedure e situazioni terribili vengono rese note (solo) grazie a investigazioni di associazioni per i diritti animali, un esempio per tutte la PETA.⁴⁰

Per concludere, una considerazione: siamo tanti ad avere un animale domestico in casa: un gatto, un cane, un furetto. Chi sarebbe disposto a spalmargli nell'occhio un qualunque prodotto cosmetico per controllare se è realmente sicuro? Di più: chi sarebbe disposto a consegnare il proprio animale a me per il bene dell'umanità? Io sono una ricercatrice, lo impiegherò in laboratorio, naturalmente poi lo ucciderò, anzi si dice "sacrificherò" e dunque lo renderò anche sacro. Chi è disposto a darmelo, per il bene dell'umanità?

⁴⁰ A proposito della gattina Double Trouble e i trenta gatti l'anno usati dall'University of Wisconsin-Madison vedi <https://www.peta.org/features/uw-madison-cruelty/>. Esempi di altri orrori documentati sono disponibili su: <https://www.peta.org/media/news-releases/peta-study-exposes-the-university-of-pittsburgh-as-a-top-violator-of-federal-animal-welfare-law/>; <https://investigations.peta.org/university-of-pittsburgh-laboratory-neglect/>.

Seneca scrisse: «Non si ferma il vento con le mani». Ci sono venti di cambiamento, che sarà impossibile fermare. Ma bisogna stare attenti alle frenate, dobbiamo alimentare il cambiamento e contrastare la pigrizia di ricercatori che non vogliono cambiare sistema, oltrech  la resistenza al cambiamento da parte dell'industria della sperimentazione animale.

LA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI CONTRO I MALTRATTAMENTI

*Antonella Madeo**

SOMMARIO: 1. Il riconoscimento della senzietà animale: dalle teorie morali e filosofiche a quelle giuridiche. – 2. La concezione di benessere animale nella legislazione. – 3. L'evoluzione della tutela penale degli animali contro i maltrattamenti. – 3.1. La prima riforma della contravvenzione di maltrattamento di animali. – 3.2. La seconda riforma del maltrattamento: la legge n. 189/2004. – 4. Le condotte di maltrattamento nell'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 544-ter e 727 c.p. – 5. Gli animali destinatari di maltrattamento ex artt. 727 e 544-ter c.p. – 6. Osservazioni conclusive.

1. Il riconoscimento della senzietà animale: dalle teorie morali e filosofiche a quelle giuridiche

Nella storia l'uomo ha sempre trattato gli animali quale strumento per soddisfare le proprie esigenze primarie ed essenziali, come nutrirsi e coprirsi,¹ e di carattere voluttuario, come sport e intrattenimenti;² nonché per ottenere facilitazioni e utilità, come il trasporto di grossi pesi nei lavori agricoli e edili e la sperimentazione di farmaci e altri prodotti chimici. La giustificazione del trattamento dell'animale quale cosa/risorsa da sfruttare a proprio piacimento e nel proprio interesse era

* Professoressa associata di Diritto penale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

¹ Nutrirsi con le carni d'animale e ripararsi dal freddo con pelli e lane ricavate dagli stessi.

² Si pensi a spettacoli come combattimenti tra animali (in epoca romana anche tra gladiatori e animali feroci), corride ed esibizioni circensi; nonché sport come l'equitazione e la pesca.

rappresentata dal fatto che, in base alla concezione scientifica cartesiana,³ gli animali, oltre a non parlare né pensare, non avrebbero provato sensazioni, come il dolore e il piacere, ma agito come macchine, automi; erano, infatti, paragonati da Cartesio a orologi e i versi, emessi quando sottoposti a fatiche, a torture o a esperimenti, erano ritenuti semplici cigolii, rumori simili a quelli degli ingranaggi delle macchine, anziché urla di dolore. Una spiegazione che, sul piano giuridico, costituiva la *ratio* dell'incondizionata liceità dello sfruttamento e dell'uccisione di animali.

In epoca illuminista, Bentham,⁴ uno dei maggiori esponenti del pensiero utilitarista, stravolse la cinica visione cartesiana antropocentrica, affermando che gli animali sono esseri senzienti, ossia capaci, come gli umani, di provare sofferenza e piacere, a prescindere dal loro genere e specie; pertanto, sono portatori di interessi fondamentali, come la vita, l'integrità fisica e psichica, la dignità. Questo non comportava, nel pensiero del giurista e filosofo inglese, l'esclusione del loro utilizzo da parte dell'uomo, ma imponeva la minimizzazione, ove non fosse possibile l'eliminazione, della sofferenza. Bentham può, quindi, considerarsi il precursore teorico della difesa dei diritti degli animali.⁵

Nello stesso periodo anche Kant teorizzava che gli animali, pur non avendo razionalità, avessero sensibilità e capacità di soffrire, di cui l'uomo doveva tenere conto nel rapportarvisi. Tuttavia, il filosofo tedesco attribuiva loro lo statuto morale di cose e di conseguenza riteneva ammissibile l'uso – per non dire l'abuso e lo sfruttamento –, anche per esperimenti, nonché l'uccisione degli stessi, non avendo gli animali diritti, né l'uomo doveri morali diretti nei loro confronti, bensì solo l'obbligo morale verso se stesso di preservare la propria capacità di provare sentimenti compassionevoli: in altri termini, un dovere di compassione verso gli animali per rispetto della natura razionale e morale dell'uomo.⁶

La teoria kantiana fu criticata dalla moderna dottrina filosofica e giuridica,⁷ in quanto il suo approccio, caratterizzato da un moralismo antropocentrico, negava

³ R. DESCARTES, *Discorso sul metodo*, Parte V, Leyden, 1637.

⁴ J. BENTHAM, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Chap. XVII, Oxford, 1789, trad. it. *Introduzione ai principi della morale e della legislazione*, Torino, 1998, p. 420.

⁵ L. FIORAVANTI, *Teorie etiche e diritti degli animali*, in *Studi urbinati*, 2004, p. 570.

⁶ I. KANT, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, 1789, trad. it. *Fondazione della metafisica dei costumi*, Milano, 2003, p. 141 ss.

⁷ Cfr. A. BROADIE, E. PYBUS, *Kant's Treatment of Animals*, in *Philosophy*, 1974, p. 375 ss.; J. SKIDMORE, *Duties to Animals: The Failure of Kant's Moral Theory*, in *Journal of Value*

le basi teoriche stesse per la giustificazione di obblighi morali – e aggiungiamo giuridici – nei confronti degli animali.⁸

Gli ordinamenti giuridici rimasero ancora per molto tempo impermeabili alla sensibilità animale, radicati alla concezione antropocentrica dell'assoluta prevalenza dell'utilità umana sul benessere e sulla dignità animale, con esclusione di qualsiasi riconoscimento giuridico a quest'ultimo.

Nella prima metà del Novecento, tra il 1935 e il 1939, l'austriaco Konrad Lorenz diede origine a una nuova branca della biologia/zoologia, detta *etologia* (dal greco ἦθος e λόγος), consistente nello studio del comportamento animale nel suo ambiente naturale, condotto con il metodo dell'analisi comparata, ossia in rapporto con animali di altre specie, nonché in relazione all'uomo.⁹ L'etologia può ritenersi una scienza rivoluzionaria – come lo è stata la psicoanalisi per la comprensione del comportamento umano –, in quanto ha dimostrato ciò che già era stato teorizzato da Bentham, ossia che l'animale non è un oggetto animato, bensì un essere vivente dotato di una sfera cognitiva, psichica ed emotiva, che lo rende sensibile agli stimoli esterni: pertanto, è capace di provare dolore fisico e psichico e non solo di muoversi, mangiare, respirare, riprodursi.

L'etologia è stata certamente determinante per la nascita di un nuovo approccio al mondo degli animali, considerati non più come meri oggetti fisici, ma come “altre menti” portatrici di una loro esperienza soggettiva.¹⁰ E ha anche favorito l'elaborazione in ambito filosofico e giuridico di una serie di teorie, che qui ci limitiamo a citare raggruppandole, per semplicità, in due grandi categorie: le teorie del “benessere animale” (*animal welfare*)¹¹ che, pur escludendo che gli animali siano soggetti di diritto, in quanto impossibilitati a esercitare e a far valere diritti e interessi, considerano i medesimi destinatari di doveri da parte dell'uomo, in particolare del dovere di garantire loro la miglior qualità di

Inquiry, 2001, p. 541 ss.; N. POTTER, *Kant on Duties to Animals*, in *Jahrbuch für Recht und Ethik/Annual Review of Law and Ethics*, 2005, p. 299 ss.

⁸ F. BASAGLIA, *Compassione, doveri verso se stessi ed etica animale*, in *Castelli di Yale online*, 2017, p. 411.

⁹ K. LORENZ, *Vergleichende Verhaltensforschung. Grundlagen der Ethologie*, Wien-New York, 1978, trad. it. *L'etologia: fondamenti e metodi*, Torino, 1980.

¹⁰ In tal senso anche L. FIORAVANTI, *Teorie etiche e diritti degli animali cit.*, p. 567 ss.

¹¹ Tra gli esponenti C.M. MAZZONI, *I diritti degli animali: gli animali sono cose o soggetti di diritto?*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali*, Milano, 2001, p. 118 ss.

vita possibile, nel bilanciamento con gli interessi umani;¹² le teorie dei “diritti animali” (*animal rights*)¹³ che, viceversa, considerano gli animali titolari di veri e propri diritti, che possono essere fatti valere per il tramite di rappresentanti umani, come le associazioni animaliste.¹⁴

2. La concezione di benessere animale nella legislazione

Le teorie del benessere animale, si è detto, cercano un compromesso tra le esigenze umane e i bisogni essenziali dell'animale.

Le disposizioni a protezione degli animali, sia interne che europee e internazionali, pur derivando formalmente da un bilanciamento tra le suddette esigenze secondo i criteri di proporzionalità e necessità, in realtà sono il frutto di una ponderazione a tutto favore dell'uomo.

Garantire il “benessere animale”, nel suo significato letterale, implica lasciarlo vivere e soddisfare i propri bisogni (sfamarsi, idratarsi, muoversi, riprodursi, riposare) in piena libertà, nel proprio *habitat* o quanto meno in un ambiente consono alla propria natura. Tale tutela, tuttavia, è assicurata solo in pochi provvedimenti normativi e unicamente nei confronti di alcune specie, in particolare quelle a ri-

¹² A. VALASTRO, *La tutela giuridica degli animali, fra nuove sensibilità e vecchie insidie*, in *Annali online di Ferrara*, 2007, p. 120.

¹³ All'interno di questa corrente, alcuni riconoscono la “soggettività di diritto” solo agli animali più simili all'uomo come alcune specie di scimmie. In tal senso cfr. P. CAVALIERI, P. SINGER, *The Great Ape Project. Equally beyond Humanity*, New York, 1994.

¹⁴ Così J.P. MARGUENAUD, *L'animal en droit privé*, Paris, 1992, la quale teorizza una «personalità animale». In senso analogo G.J. GORDON, *Environmental Personhood*, in *Columbia Journal of International Law*, 2018, p. 50 ss. Uno dei primi fautori del riconoscimento di alcuni diritti minimi, come quello di non soffrire, è stato T. REGAN, *The Case for Animal Rights*, London, 1983, trad. it. *I diritti animali*, Milano, 1990, e in Italia S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1988. Nel medesimo senso anche V. POCAR, *Gli animali non umani. Per una sociologia dei diritti*, Roma-Bari, 1998; P. CAVALIERI, *La questione animale*, Torino, 1999; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005. Per una completa ricognizione e analisi delle varie tesi di *animal rights* e di *animal welfare* cfr. M. TALLACCHINI, *Appunti di filosofia della legislazione animale*, in A. MANNUCCI, M. TALLACCHINI (a cura di), *Per un codice degli animali. Commenti sulla normativa vigente cit.*, p. 18 ss.; C.R. SUNSTEIN, M.C. NUSSBAUM, *Animal Rights. Current Debates and New Directions*, Oxford, 2004.

schio di estinzione.¹⁵ Verso le altre specie, soprattutto quelle utili all'uomo,¹⁶ non può parlarsi realmente di garanzia del benessere, in quanto l'animale è destinato a essere sacrificato alle esigenze umane, sebbene nel modo più indolore possibile: il benessere, quindi, in questi casi è inteso nel senso di "trattamento pietoso, umanitario", pur nello sfruttamento e/o nel sacrificio dell'animale.

Significative di tale ultima accezione sono le disposizioni sulla macellazione e sulla sperimentazione scientifica.¹⁷ Il Regolamento (CE) n. 2009/1099 del Parlamento europeo e del Consiglio, nell'imporre che gli animali siano abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni ivi stabiliti, e che la perdita di coscienza e di sensibilità sia mantenuta fino alla morte dell'animale si ispira a una *ratio* di garanzia di un trattamento pietoso volto a evitare all'animale, destinato a essere sacrificato per un motivo ragionevole (per l'uomo), inutili crudeltà e ingiustificate sofferenze. L'uccisione indolore, in realtà, potrebbe considerarsi finalizzata al reale benessere esclusivamente nei casi di eutanasia, cioè di soppressione per sottrarre l'animale inguaribile a sofferenze inutili; non certo nei casi di macellazione, in cui esso è in buona salute ma deve soddisfare le esigenze alimentari umane.

Per quanto concerne la sperimentazione su animali, il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 26 si fonda su due principi di effettivo benessere – sostituzione e riduzione di impiego di animali – e su uno di trattamento pietoso, rappresentato dal perfezionamento delle tecniche e dei metodi di sperimentazione su animali per garantire trattamenti indolori.¹⁸

¹⁵ Sono a reale tutela del benessere animale, ad esempio, la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati contro animali e vegetali in via di estinzione, e la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante disciplina dell'attività venatoria, che vietano l'abbattimento delle specie in via di estinzione.

¹⁶ Così gli animali c.d. "da reddito", ossia quelli da allevamento o selvatici destinati all'alimentazione umana, all'abbigliamento, all'arredamento; nonché gli animali da competizione e le cavie da sperimentazione.

¹⁷ Tali leggi sono definite, da autorevole dottrina, a tutela della soggettività animale, anziché del benessere (L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Milano 2012, p. 249 ss.).

¹⁸ Art. 1, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 26/2014. Esso dà attuazione alla Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, la quale sancisce, all'art. 4, i principi c.d. delle tre R: *reduction, replacement, refinement*.

3. L'evoluzione della tutela penale degli animali contro i maltrattamenti

Il concetto di benessere animale ha avuto un moderato e graduale recepimento in campo penale. Una forma di tutela penale si rinviene in Italia per la prima volta nel codice Zanardelli del 1889 con la previsione, all'art. 491, della contravvenzione di maltrattamento di animali, articolata in più fattispecie, due di carattere generale – l'incrudelimento verso animali e il maltrattamento senza necessità – due più specifiche (il costringimento a fatiche manifestamente eccessive e la sottoposizione di animali a esperimenti tali da destare ribrezzo, anche per il solo fine didattico o scientifico fuori dei luoghi destinati all'insegnamento).

A esse la legge 12 giugno 1913, n. 611 ne aveva aggiunte altre, sempre di contenuto specifico, con rinvio all'art. 491 c.p. per la pena: il divieto di impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non fossero più idonei a lavorare; l'abbandono; il divieto di giuochi che importassero strazio di animali; le sevizie nel trasporto del bestiame; l'accecamento degli uccelli e in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

Tutte le ipotesi di maltrattamento erano ispirate a una *ratio* di tutela della sensibilità umana, più che dell'animale in sé: non veniva, infatti, punito il maltrattamento in quanto tale, bensì solo se suscettibile di offendere la sensibilità, perché sproporzionato rispetto al vantaggio umano conseguibile o al motivo scatenante. Ciò emerge sia dalla collocazione tra le contravvenzioni riguardanti la moralità pubblica, sia da alcuni requisiti di fattispecie come "fatiche manifestamente eccessive" ed "esperimenti tali da destare ribrezzo".

Il codice Rocco, nella sua versione originaria del 1930, non si discosta dal quadro previgente; anzi si può affermare che esso si ispiri addirittura alla più estrema concezione antropocentrica di stampo cartesiano nella formulazione dell'unico delitto allora previsto riguardo agli animali, ovvero l'uccisione o danneggiamento di animale altrui (art. 638 c.p.). Tale impronta si evince dalla collocazione nel Titolo XIII del Libro II tra i delitti contro il patrimonio: l'animale è preso in considerazione come mero oggetto di proprietà dell'uomo, il quale è considerato il solo soggetto offeso in un proprio diritto patrimoniale. Sono del tutto irrilevanti, invece, gli interessi della vita e dell'incolumità psicofisica dell'animale.

In secondo luogo, la concezione antropocentrica emerge dalla condotta incriminata in alternativa all'uccisione, in quanto indicata come "danneggiamento", anziché come "lesione/ferimento": l'animale è parificato dal legislatore a una cosa e, come tale, è ritenuto danneggiabile. Se l'animale fosse stato considerato un

essere vivente e senziente, l'evento a esso cagionato sarebbe stato indicato come lesione, ferimento, sofferenza o malattia.

Per quanto concerne il maltrattamento di animali, il codice Rocco si limita, per ragioni di organicità e razionalità, ad accorpare tutte le ipotesi previste dal codice Zanardelli e dalla legge n. 611/1931 all'interno di una sola disposizione, l'art. 727¹⁹ c.p., collocato tra le contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale (Libro III, Capo II) e, al pari della previgente, a tutela della sensibilità umana più che del benessere e dell'incolumità degli animali.²⁰ L'art. 727 c.p., peraltro, è stato oggetto di due riforme, espressioni di un'evoluzione legislativa da una concezione totalmente antropocentrica a una concezione moderatamente zoocentrica, in base alla quale, accanto alla sensibilità umana, viene protetto l'animale quale essere senziente.

3.1. La prima riforma della contravvenzione di maltrattamento di animali

La prima riforma della contravvenzione di maltrattamento di animali è stata realizzata dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, che l'ha riformulata nell'ottica di riconoscere all'animale un ruolo nell'equilibrio della natura, tradotto in un interesse sociale alla salvaguardia delle condizioni di vita di esso, come aspetto di un più vasto interesse alla tutela dell'ambiente.²¹

In particolare, essa ha rivisto le fattispecie punite al 1° comma dell'art. 727 c.p., sostituendo quella della sottoposizione a eccessive fatiche o torture con quella di sottoposizione a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le caratteristiche dell'animale; eliminando le ipotesi semplici di impiego in lavori ai quali l'animale non è adatto per malattia o per età e di sottoposizione di animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo, nonché la circostanza aggravante dell'impiego in giochi o spettacoli pubblici che impor-

¹⁹ L'art. 727 c.p. originario puniva il fatto di incrudelire verso animali o senza necessità sottoporli a eccessive fatiche o torture, o adoperarli in lavori ai quali non erano adatti per malattia o per età; nonché il fatto di sottoporre animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo, anche per solo fine scientifico o didattico, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Inoltre, prevedeva un aumento di pena nel caso gli animali fossero adoperati in giochi o spettacoli pubblici che importassero strazio o sevizie.

²⁰ Sul punto cfr. A. MADEO, *Reati contro gli animali*, in F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, a cura di A. ROSSI, vol. I, 17^a ed., Milano, 2022, p. 352.

²¹ T. PADOVANI, *Commento alla legge 22 novembre 1993, n. 473. Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, in *LP*, 1994, p. 604.

tino strazio o sevizie; introducendo, come ipotesi di maltrattamento semplice, l'impiego in giochi, spettacoli o lavori insostenibili per loro natura, valutato secondo le caratteristiche anche etologiche dell'animale, nonché la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e l'abbandono di animali domestici o di animali che abbiano acquisito abitudini della cattività.

Inoltre, ha introdotto al 2° comma le circostanze aggravanti dell'essere il maltrattamento commesso con mezzi particolarmente dolorosi, ovvero come modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mat-tazione o di uno spettacolo di animali, oppure nel fatto di cagionare la morte dell'animale. Infine al 4° comma ha previsto la pena accessoria della sospensione o – in caso di morte di animali – dell'interdizione dell'attività commerciale o di servizio nei confronti di chi organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali.

L'incremento delle ipotesi di maltrattamento e soprattutto il riferimento alla sfera sensoriale dell'animale come requisito penalmente rilevante sono segni inequivocabili di una nuova politica criminale, diretta alla tutela dell'animale in sé e del suo benessere. In particolare, indici della nuova visione sono la previsione che la fatica cui l'animale è sottoposto deve essere insopportabile per le caratteristiche dello stesso; che il lavoro o i giochi o le manifestazioni in cui l'animale è impiegato devono essere insostenibili secondo la sua natura e le sue caratteristiche; che sia considerata maltrattamento la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale. Peraltro, l'evoluzione non è stata totale: il permanere di una dimensione antropocentrica si evince dal fatto che oggetto di tutela continua a essere il sentimento di compassione dell'uomo per l'animale sofferente e non l'animale in quanto essere senziente sottoposto a sofferenza.

3.2. La seconda riforma del maltrattamento: la legge n. 189/2004

La seconda riforma, in realtà, non è circoscritta alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., ma riguarda in generale la tutela penale degli animali. La legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate,²² infatti, introduce nel Libro II del codice penale il Titolo

²² S. BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (diretto da), *Trattato di diritto penale. Parte speciale*, VI, Torino, 2009, p. 182 ss.; V. POCAR, *Una nuova sensibilità per la tutela degli animali*, in *Cass. pen.*, 2006, p. 1957 ss.; F. MARENGHI, *Nuove disposizioni in tema di maltrattamento di animali (L. 20 luglio*

IX-Bis, rubricato *Dei delitti contro il sentimento per gli animali*, contenente, all'art. 544-bis e seguenti, una serie di delitti che puniscono condotte offensive della vita e dell'incolumità degli animali. In tal senso essi devono ritenersi il frutto di un cambiamento di mentalità del nostro legislatore, nella politica criminale, consistente nel passaggio da un approccio totalmente volto alla tutela dell'uomo a un approccio che prende in considerazione anche l'animale in sé, in quanto dotato di un'autonoma sfera esistenziale e portatore di interessi – *in primis* il diritto alla vita e all'integrità fisio-psichica – meritevoli di tutela penale contro offese umane.²³

Il mutamento di concezione, peraltro, non è stato così radicale come si sarebbe auspicato da parte della dottrina.²⁴ Stona, già sul piano formale, con la visione zoocentrica la denominazione del Titolo IX-bis. La locuzione «*sentimento per gli animali*» indica chiaramente la tutela del sentimento che l'uomo prova per l'animale sofferente, anziché dell'animale sofferente in sé, sebbene esso sia “soggetto passivo” dei delitti: una rubrica, quindi, che rievoca il pensiero kantiano.

Più appropriata, in un'ottica realmente zoocentrica, sarebbe stata la dicitura *Dei delitti contro gli animali*, che era stata utilizzata nel disegno di legge presentato in prima lettura alla Camera dei deputati.²⁵ Essa sarebbe stata migliore anche di *Delitti contro il sentimento degli animali*, perché più ampia e omnicomprensiva, nonché allineata a quella del Titolo XII (*Dei delitti contro la persona*): il sentimen-

2004, n. 189), in *LP*, 2005, p. 17 ss.; V. MUSACCHIO, *Luci e ombre della nuova normativa penale contro il maltrattamento di animali*, in *Riv. pen.*, 2005, p. 15 ss.; A. NATALINI, *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. pen. Aggiorn.*, Torino, 2005, p. 13 ss.; Id., *Stop ai maltrattamenti sugli animali e i nuovi reati introdotti dalla riforma. Pene severe contro le competizioni e i combattimenti clandestini*, in *Dir. & Giust.*, 40, 2004, p. 48 ss.; A. VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali: la legge n. 189 del 2004*, in *St. juris*, 2005, p. 1164 ss.; P. ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali: sanzioni e ammende per i combattimenti clandestini e per chi abbandona*, in *Dir. pen. proc.*, 2004, p. 1462 ss.; L. PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida al dir.*, 2004, f. 33, p. 19 ss.; L. RAMACCI, *Maltrattamento di animali ed altre disposizioni relative al sentimento per gli animali*, in *Amb.*, 2004, p. 961 ss.; M. SANTOLOCI, *La nuova legge sulla tutela degli animali: finalmente una protezione diretta in linea con l'Europa*, in *Animali non bestie. Difendere i diritti, denunciare i maltrattamenti*, Milano, 2004.

²³ In senso conforme cfr. anche C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, 4^a ed., Torino, 2021, p. 334 ss.; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 742 ss.; A. VALASTRO, *I travagliati percorsi della normativa sulla tutela penale degli animali cit.*, p. 95.

²⁴ Si rimanda alla dottrina citata nelle due note precedenti.

²⁵ D.d.l. A.C. n. 2467 presentato il 5 marzo 2002.

to, invece, indica solo la sfera emotiva, morale e psichica dell'animale, e non copre anche gli altri interessi riferibili all'animale, altrettanto se non più importanti, come la vita e l'incolumità fisica.

Anche il contenuto delle fattispecie delittuose evidenzia la centralità dei sentimenti dell'uomo per gli animali, ossia il retaggio della dimensione antropocentrica. In particolare ciò vale per i delitti di uccisione (art. 544-*bis* c.p.) e di maltrattamento (art. 544-*ter* c.p.), che non sono punibili incondizionatamente, ma solo se commessi «per crudeltà o senza necessità». La previsione di questi requisiti appare funzionale, in un bilanciamento di interessi confliggenti – dell'uomo da un lato, dell'animale dall'altro –, a far pendere l'ago della bilancia a favore del primo. D'altronde, come è stato correttamente evidenziato da autorevole dottrina, dal *corpus* del diritto vigente si può estrarre un principio generale “ancipite” che «vieta di causare dolore inutile/innecessario, autorizza a causare dolore utile/necessario».²⁶

Ulteriore segno della permanenza in parte di una dimensione antropocentrica è la collocazione dei nuovi delitti nel Titolo IX-*bis*, dopo quelli contro la moralità pubblica e il buon costume: in una dimensione zoocentrica sarebbe stata più corretta la collocazione, peraltro prevista dal disegno di legge originario, dopo il Titolo XII dedicato ai delitti contro la persona.

Infine, costituisce massima espressione della concezione antropocentrica l'introduzione, da parte della legge n. 189/2004, all'interno delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, dell'art. 19-*ter* che prevede un'ampia deroga all'applicazione dei nuovi delitti, a tutto detrimento degli animali. Tale norma stabilisce che le disposizioni del nuovo Titolo IX-*bis* non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali, né alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente. Ciò significa che continuano a essere considerate dal legislatore prevalenti alcune esigenze umane che, in base a criteri di necessità e proporzionalità, in realtà non dovrebbero esserlo rispetto alla vita e all'incolumità di altri esseri vivi e senzienti.²⁷ Per quanto concer-

²⁶ Così L. LOMBARDI VALLAURI, *Testimonianze, tendenze, tensioni del diritto animale vigente cit.*, p. 261.

²⁷ Ci riferiamo, in particolare alle leggi sulla caccia, sulla pesca e sulle manifestazioni storiche e culturali, volte a soddisfare bisogni ludico-culturali che appaiono meno rilevanti rispetto alla vita e all'incolumità di esseri viventi.

ne, invece, esigenze indiscutibilmente importanti – l'alimentazione e la ricerca scientifica –, è innegabile che potrebbero essere soddisfatte in modi diversi da quelli che comportano il sacrificio degli animali.

*3.3. Le nuove fattispecie di maltrattamento di animali:
il delitto (art. 544-ter c.p.) e la contravvenzione (art. 727 c.p.)*

Una delle novità introdotte dalla legge n. 189/2004 consiste nella previsione di due livelli di maltrattamento: uno più grave, elevato a delitto all'art. 544-ter c.p., e uno più lieve, che continua a essere la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. con la nuova rubrica di *Abbandono di animali*.

L'art. 544-ter c.p. punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (1° comma); chi somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi (2° comma). Tutte le ipotesi sono ugualmente punite con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;²⁸ la pena è aumentata della metà se da essi deriva la morte dell'animale (3° comma).

Da un confronto con il maltrattamento-contravvenzione, ex art. 727 c.p. ante riforma 2004, emerge in tutta evidenza l'influenza della concezione zoocentrica in due delle tre nuove ipotesi previste dall'art. 544-ter c.p.: la somministrazione di sostanze stupefacenti e la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute dell'animale. In entrambe sono punite condotte umane offensive dell'incolumità e della salute dell'animale, nonché della senzietà – in quanto incidono sulla capacità dell'animale di provare dolore e sofferenza – a prescindere dalla percezione che ne abbia l'uomo e dalla compassione che la sofferenza suscita in questi. L'infliczione di male o danni all'animale è penalmente rilevante senza condizioni né limiti.

A tutela esclusiva del benessere animale appare anche la fattispecie di sottoposizione dell'animale a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, che non è nuova, essendo stata trasferita dall'art. 727 c.p. (in cui era stata inserita dalla legge n. 473/1993) all'art. 544-ter c.p.: la differenza è che è stata trasformata in delitto, scelta di politica criminale che, da un lato, ha il duplice vantaggio

²⁸ Le pene sono state così innalzate dalla legge 4 novembre 2010, n. 201. In origine l'art. 544-ter c.p. prevedeva la reclusione da tre mesi a un anno in alternativa alla multa da 3.000 a 15.000 euro.

dell'allungamento dei tempi di prescrizione²⁹ e dell'instinguibilità per oblazione, ma, dall'altro, lo svantaggio di rendere impunibili le condotte colpose. Sotto quest'ultimo profilo la riforma del 2004 risulta, quindi, deficitaria, in quanto la mancata espressa previsione della punibilità anche del fatto colposo ha determinato l'abrogazione della sottoposizione colposa dell'animale a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, in precedenza punita dall'art. 727 c.p.

La terza fattispecie di nuovo conio, presente nel delitto di cui all'art. 544-ter c.p., è la lesione di animale, pure costruita a protezione del benessere e dell'incolumità del medesimo, ma, diversamente dalle altre due, non è punita incondizionatamente, bensì solo se commessa senza necessità oppure per crudeltà. Si tratta, quindi, di una tutela circoscritta da limiti antropici. L'applicazione del delitto, peraltro, risulta limitata non solo dai suddetti requisiti, ma ancor di più dall'interpretazione che di essi dà la giurisprudenza, in chiave chiaramente antropocentrica. In particolare il requisito della necessità – che impedisce la rilevanza penale del fatto – è inteso in senso più ampio rispetto alla necessità di cui all'art. 54 c.p., per evitare che la sua previsione risulti pleonastica: ne consegue che viene ritenuto lecito il maltrattamento realizzato per prevenire un pericolo imminente di danno o l'aggravamento di un danno, a prescindere dall'entità di questo, e dal fatto di riguardare una persona o un bene.³⁰

Il requisito della crudeltà è inteso dalla giurisprudenza³¹ nel senso soggettivo di dolo specifico, ossia come fine per il quale si cagiona la lesione: l'interpretazione ha un effetto di forte restrizione applicativa della fattispecie delittuosa. L'esegesi è fondata su un dato letterale, ossia sulla preposizione «per», che si suole usare anche come sinonimo della locuzione «al fine di»; tuttavia, il suo accostamento, in via alternativa, a una modalità del fatto (senza necessità) fa apparire più coerente l'esegesi in senso oggettivo, quale modalità della condotta lesiva. Inoltre, l'accezione oggettivo-modale consente un più agevole accertamento del requisito della crudeltà e una più estesa applicazione del delitto.

²⁹ Il tempo minimo di prescrizione, ai sensi dell'art. 157 c.p., per le contravvenzioni è di quattro anni, mentre per i delitti è di sei anni.

³⁰ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 8449, in *St. iuris*, 2020, 1426; Cass. pen., Sez. III, 14 settembre 2021, n. 2237, ric. Centofanti, in *Lexamb.*, 16 febbraio 2022, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/16117-caccia-e-animali-uccisione-o-maltrattamento-di-animali-e-stato-di-necessita.html>.

³¹ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 giugno 2015, n. 38789, *inedita*; ivi, 10 gennaio 2012, in *Dir. e giur. agr.*, 2013, p. 399; ivi, 9 giugno 2011, in *Dir. e giur. agr.*, 2012, p. 222.

La contravvenzione prevista dall'art. 727 c.p. è stata articolata dalla legge di riforma n. 189/2004 in due ipotesi: l'abbandono di animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività (1° comma); la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (2° comma). Dette fattispecie erano già state inserite nell'art. 727 c.p. dalla novella del 1993, che però, non richiedeva, per la seconda, la produzione di gravi sofferenze. Sebbene per opinione prevalente in dottrina siano da considerarsi a tutela del sentimento di compassione dell'uomo per l'animale, a ben vedere esse appaiono a tutela dell'integrità psico-fisica dell'animale e non del sentimento di pietà che l'uomo prova per l'animale sofferente. Ciò vale soprattutto per la detenzione in condizioni incompatibili, in ragione della previsione dell'evento di gravi sofferenze, introdotto dalla legge del 2004. In tal senso la nuova formulazione della contravvenzione aderisce pienamente alla concezione del benessere animale.

4. Le condotte di maltrattamento nell'interpretazione giurisprudenziale degli artt. 544-ter e 727 c.p.

L'analisi della copiosa giurisprudenza sul delitto di maltrattamento e sulla contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili evidenzia una tendenza dei giudici, sia di merito che di legittimità, a interpretare le nuove disposizioni in funzione di tutela diretta dell'animale, inteso quale destinatario dell'offesa e non come mero oggetto materiale della condotta incriminata e di compassione umana. Vengono, infatti, considerati penalmente rilevanti i comportamenti che causano sofferenze³² o processi patologici³³ – ricondotti nei casi più gravi alle ipotesi delittuose di maltrattamento di cui all'art. 544-ter c.p. –, nonché quelli che, senza assurgere a vere e

³² In tal senso è stato ritenuto configurabile il delitto di maltrattamento, ad esempio, in un caso di causazione di sofferenze non necessitate ad alcuni piccioni attraverso l'uso dei medesimi come esche per la pesca del pesce "siluro" (Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17691, ric. Zampagli, Peruzzi, Gori, in *Ced Cass.* rv. 275865-01).

³³ È stato ravvisato, ad esempio, il delitto di maltrattamento in un caso in cui un cane era stato tenuto per lungo tempo in un ambiente angusto, senza possibilità di muoversi liberamente perché legato a una catena di cm. 120, con conseguenti lesioni consistenti in piaghe infette agli arti posteriori e dermatiti di varia natura (Cass. pen., Sez. III, 19 maggio 2021, n. 34087, ric. D'Amore, in *Lexamb.*, 19 ottobre 2021, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/15893-caccia-e-animali-maltrattamento-e-requisito-della-crudelt%C3%A0-o-della-assenza-di-necessit%C3%A0.html>).

proprie lesioni, incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale causando dolore e afflizione,³⁴ anche solo di natura temporanea,³⁵ che di regola sono qualificati come contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili.

Questa concezione evolutiva emerge in modo chiaro nelle motivazioni di molte sentenze degli ultimi anni, dove i giudici, *expressis verbis*, attribuiscono rilevanza penale a condotte proprio in ragione del fatto di essere lesive della sensibilità dell'animale e/o di procurare dolore e sofferenza,³⁶ a prescindere dal recare o non offesa alla sensibilità umana.

Sebbene la maggior parte delle condanne riguardi condotte di detenzione di animali in ambienti inadeguati alle caratteristiche etologiche degli stessi³⁷ o in condizioni

³⁴ Così la Cassazione si è espressa, nel confermare la condanna per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., in un caso di detenzione di asini con evidenti difficoltà di deambulazione per le unghie eccessivamente lunghe, che necessitavano di cure di maniscalco (Cass. pen., Sez. III, 8 febbraio 2019, n. 14734, ric. Capelloni, in *Dir. pen. contemp.*, 15 luglio 2019 disponibile su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6780-l-animale-come-soggetto-passivo-del-reato-tre-recenti-sentenze-della-iii-sezione-in-materia-di-malt>).

³⁵ In tal senso è stato qualificato come contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili il trasporto di bovini stipati in un furgone di piccole dimensioni e privo d'aria (Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 15471, ric. P.G. in Proc. Galati, in *Ced Cass. rv. 272851*).

³⁶ Così Cass. pen., Sez. III, 24 marzo 2023, n. 20282, ric. Gramignano, in *Lexamb.*, 26 maggio 2023, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cas-sazione-penale148/16913-caccia-e-animali-detenzione-di-animali-in-condizioni-productive-di-gravi-sofferenze.html>; in relazione a un caso di detenzione di cani senza somministrazione regolare di cibo e all'interno di un prefabbricato in stato di totale degrado. In senso conforme cfr. anche Cass. pen., Sez. VII, 10 luglio 2015, n. 46560, ric. F.G., F.A. e C.N., in *Ced Cass. rv. 265267*; Cass. pen., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 15471, ric. P.G. in Proc. Galati, cit. In un recente caso di detenzione in piccole gabbie e al buio di peppole e fringuelli, utilizzati come richiami vivi, la Cassazione ha affermato che assume rilevanza penale, a titolo di delitto di maltrattamento, la condotta che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali del medesimo, ricostruite dalla scienza con riferimento alla specie di appartenenza (Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2023, n. 15453, ric. A.A., in *Dir. pen. e proc.*, 2023, p. 764).

³⁷ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 6656, ric. C.V., in *Ced Cass. rv. 246185*; Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 2016, n. 17677, ric. B.E., in *Ced Cass. rv. 267313*; Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 20221, ric. R.A., in *Ced Cass. rv. 283079-01*, in relazione alla detenzione di uccelli in gabbie di dimensioni ridotte.

di scarsa illuminazione, areazione, igiene e/o di insufficiente nutrizione e idratazione,³⁸ in alcuni casi recenti la Cassazione ha ricondotto al delitto di maltrattamento – nella forma della lesione senza necessità – anche un particolare comportamento tenuto nei confronti degli uccelli: la c.d. tarpatura d'ali.³⁹ Questa – secondo la scienza veterinaria – costituisce una modalità di recisione delle ali che cagiona un impedimento totale del volo⁴⁰ e comporta uno sbilanciamento nella deambulazione, nonché la predisposizione a patologie dell'apparato muscolo-scheletrico, del sistema cardiocircolatorio e respiratorio. Inoltre, l'inibizione del volo genera nei volatili un forte stress e una profonda frustrazione, perché impedisce la fuga in caso di predazione e mortifica l'istinto naturale alla migrazione. La pratica, pertanto, è stata giudicata penalmente rilevante come maltrattamento *ex art. 544-ter c.p.*, in quanto causa di una lesione fisica – compromissione della libertà di movimento dei volatili – e psichica (forte stress e frustrazione provocata dalla perdita della propria principale caratteristica etologica, il volo).

Ciò che rende innovative queste ultime sentenze è proprio l'applicazione dell'art. 544-ter c.p. a una condotta differente da quella in cui di regola il maltrattamento è ravvisato – in alternativa alla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. – ossia dalla detenzione in un ambiente inadeguato o in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche. Inoltre, esse si inseriscono nel filone giurisprudenziale evolutivo,

³⁸ Cfr. Cass. pen., Sez. III, 8 novembre 2022, n. 537, ric. Anastasi, in *Lexamb.*, 13 febbraio 2023, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/16695-caccia-e-animali-reato-di-cui-all%E2%80%99art-727-secondo-comma-cod-pen.html>, in relazione alla detenzione di un cucciolo di cane in un locale chiuso, scarsamente illuminato, in uno spazio angusto di un garage, chiuso da rete metallica in mezzo a oggetti ingombranti volatili, senza cibo e acqua; Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2020, n. 12436, ric. Cutullé, in *Lexamb.*, 7 maggio 2021, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/15615-caccia-e-animali-detenzione-di-animali-in-locali-inadeguati.html>, riguardante nove cani rinchiusi in box inidonei a garantire adeguato ricambio d'aria.

³⁹ In un caso la tarpatura riguardava alcuni fenicotteri e pellicani (Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2023, n. 29824, ric. Cincotti, in *Lexamb.*, 17 luglio 2023, disponibile su <https://lexambiente.it/materie/caccia-e-animali/148-cassazione-penale148/17014-caccia-e-animali-tarpatura-delle-ali.html>); in un altro varie specie di volatili (pepole, fringuelli, frosoni, tordi), alcuni dei quali utilizzati come richiami vivi per la caccia (Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2023, n. 15453, ric. A.A., cit.).

⁴⁰ In base a studi scientifici, il piumaggio, diversamente dal pelo che copre i mammiferi, costituisce parte non solo integrante ma anche funzionale del volatile, fornendo il sostegno aerodinamico necessario al volo, penne remiganti, nonché il controllo e la regolazione del volo stesso, penne timoniere (Cass. pen., Sez. III, 17 aprile 2019, n. 29510, ric. G.C., in *Dir. & Giust.*, 8 luglio 2019).

nel riconoscere alla tarpatura d'ali rilevanza penale sulla base degli studi scientifici di ambito veterinario, in ragione dei gravi effetti lesivi fisici e psichici sugli uccelli, a prescindere dall'eventuale offesa al sentimento di compassione umana.

Una terza condotta cui la giurisprudenza attribuisce rilevanza penale – esclusivamente come contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. – in ragione della sua offensività diretta verso l'animale, è l'uso del collare elettrico antiabbaiato. La trasmissione, da parte di questo strumento, di scosse o altri impulsi elettrici tramite comando a distanza è ritenuta configurare la fattispecie di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato – in quanto costituisce una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psico-fisica dell'animale.⁴¹

5. *Gli animali destinatari di maltrattamento ex artt. 727 e 544-ter c.p.*

Una questione sollevata in ordine ai reati di maltrattamento è se essi siano applicabili a tutti gli animali oppure solo ad alcune specie, che appare collegata a quella relativa all'individuazione dell'interesse giuridico tutelato, su cui in dottrina si sono formati due orientamenti.⁴²

Secondo l'opinione prevalente,⁴³ il bene protetto da tutti i nuovi delitti e dalla contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. sarebbe il sentimento umano di compas-

⁴¹ In tutti i casi la Cassazione ha specificato che la configurabilità del reato è subordinata all'uso effettivo del collare elettrico, non essendo sufficiente il mero fatto di farlo indossare al cane. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2016, n. 21932, in *Ced Cass.* rv 267345, ivi, 16 gennaio 2020, n. 11561, ric. S.D., in *Quotid. giur.*, 8 aprile 2020; Id, 11 febbraio 2021, n. 10758, ric. S.A., in *Ced Cass.* rv 281328-01; ivi, 10 maggio 2023, n. 35847, ric. Negri, in *Lexamb.*, 18 settembre 2023, disponibile su <https://lexambiente.it/index.php/materie/caccia-e-animali/cassazione-penale148/caccia-e-animali-collare-da-addestramento-e-maltrattamento-di-animali>.

⁴² In realtà esiste anche una terza concezione intermedia, che ravvisa il bene giuridico protetto dai delitti del Titolo XI-*bis* nella relazione uomo-animale. Così C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e "questione sentimento" nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale cit.*, p. 708 ss.

⁴³ Cfr. P. ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali cit.*, p. 1466; P. MAZZA, *I reati contro il sentimento per gli animali*, in *Dir. e giur. agr.*, 2004, p. 742; L. PISTORELLI, *Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*, in *Guida al dir.*, 2004, f. 33, p. 20; A. NATALINI, *Animali (tutela penale degli) cit.*, p. 16;

sione per le sofferenze dell'animale. Ciò in ragione di quattro argomenti, il principale dei quali, condiviso da tutti i sostenitori della tesi, consiste nella rubrica del nuovo Titolo IX-*bis*, che fa espresso riferimento a tale sentimento. In secondo luogo, la previsione di una serie di elementi-limite all'applicabilità dei delitti, come quelli già citati dell'assenza di necessità e della crudeltà nelle fattispecie di uccisione e di maltrattamento di animale, nonché della scriminante dell'esercizio di alcune attività umane lecitamente svolte (come caccia e pesca) all'art. 19-*ter* disp. att. c.p., dimostrerebbe l'intenzione del legislatore di considerare prevalenti gli interessi umani su quelli degli animali.⁴⁴ Da parte di taluni⁴⁵ si evidenzia, quale terzo argomento, l'impossibilità di ravvisare diritti animali, non potendo questi esercitarli né farli valere, da cui deriverebbe, come conseguenza, l'impossibilità anche di riconoscere una forma di tutela penale diretta in capo ai medesimi. Infine, si argomenta che solo l'individuazione del bene giuridico nel sentimento umano di compassione consentirebbe di escludere l'assurdo giuridico di sanzionare penalmente fatti di comune commissione, come l'uccisione e il maltrattamento di insetti.⁴⁶ Dal riconoscimento dell'interesse giuridico nel sentimento umano di pietà consegue che i reati dovrebbero ritenersi applicabili ai maltrattamenti solo verso animali nei cui confronti l'uomo prova affezione o empatia.

A. PASSANTINO, M. RUSSO, *La riforma del codice penale a seguito della legge n. 189/2004*, in A. PASSANTINO, C. DI PIETRO (a cura di), *La tutela giuridica del sentimento dell'uomo per gli animali*, Roma, 2007, p. 5 ss.; F. D'ALESSANDRO, *Nota introduttiva. Dei delitti contro il sentimento per gli animali*, in A. CRESPI, G. FORTI, G. ZUCCALÀ (a cura di), *Commentario breve al codice penale*, 5ª ed., Padova, 2008, p. 1455; S. BASINI, *I delitti contro il sentimento per gli animali cit.*, p. 192; A. MASSARO, *I reati "contro gli animali" tra aspirazioni zoo-centriche e ineliminabili residui antropocentrici*, in *Cult. e dir.*, 2018, ff. 1-2, p. 84; G.L. GATTA, *Sub art. 544-bis*, in E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Codice penale commentato*, vol. III, 5ª ed., Milano, 2021, p. 589 ss. Per approfondimenti sugli argomenti a sostegno della tesi del bene giuridico del sentimento di umana compassione per la sofferenza dell'animale, si rinvia a F. FASANI, *L'animale come bene giuridico*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 720 ss.; C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legisl. pen.* del 13 maggio 2021.

⁴⁴ In tal senso L. PISTORELLI, *Così il legislatore cit.*, p. 21; F. D'ALESSANDRO, *Nota introduttiva cit.*, p. 1777; G.L. GATTA, *Sub art. 544-bis cit.*, p. 2630; V. NAPOLEONI, *Sub art. 544-bis*, in G. LATTANZI, E. LUPO (a cura di), *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Aggiornamento*, vol. IV, Milano, 2016, p. 744 ss.

⁴⁵ P. ARDIA, *La nuova legge sul maltrattamento degli animali cit.*, p. 1466.

⁴⁶ In tal senso F. D'ALESSANDRO, *Nota introduttiva cit.*, p. 1456; G.L. GATTA, *Sub art. 544-bis cit.*, p. 2629 ss.

Secondo un'opinione minoritaria,⁴⁷ autorevolmente sostenuta e qui condivisa, è l'animale il diretto destinatario della tutela. Non osterebbe a tale interpretazione quello che costituisce l'argomento principale a sostegno del bene giuridico del sentimento umano di compassione per la sofferenza degli animali, ovvero la rubrica del Titolo XI-*bis*. In linea generale, infatti, la rubrica dei titoli non è un criterio vincolante né dotato di particolare attitudine ermeneutica;⁴⁸ ciò che conta, ai fini dell'individuazione del bene giuridico protetto e, di conseguenza, del destinatario della tutela, è la tipicità delle fattispecie⁴⁹ data dall'insieme degli elementi ivi previsti.

Gli altri tre argomenti a supporto della tesi dell'interesse del sentimento umano di compassione appaiono deboli. La critica dell'impossibilità di far valere direttamente un proprio interesse non tiene conto della concreta azionabilità tramite terzi, come le associazioni animaliste. Gli elementi legislativi presenti nei delitti di maltrattamento e di uccisione che ne limitano la portata, così come la scriminante di cui all'art. 19-*ter* disp. att. c.p., sono sì dettati da ragioni di contenimento repressivo e frutto di un bilanciamento tra interesse animale e interesse umano a favore di quest'ultimo, ma ciò non implica necessariamente che il bene giuridico protetto debba essere la sensibilità umana. Infine, l'obiezione secondo cui l'individuazione dell'interesse giuridico protetto avrebbe la conseguenza inaccettabile di ritenere punibili anche condotte a danno di animali comunemente uccisi per ribrezzo non può costituire una ragione valida, in quanto frutto di un'erronea inversione logica argomentativa: l'individuazione dell'interesse giuridico, infatti, dovrebbe

⁴⁷ Così M. DONINI, *Danno e "offesa" nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della categoria dell'"offense" di Joel Feinberg*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, p.1546 ss.; F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1185 ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente cit.*, p. 334 ss.; ID., *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *Legisl. pen.*, 13 maggio 2021; F. FASANI, *L'animale come bene giuridico cit.*, p. 717 ss.

⁴⁸ Così C. RUGA RIVA, *Il "sentimento per gli animali" cit.*, p. 3.

⁴⁹ In tal senso anche D. PULITANÒ, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Torino, 2010, p. 51; F. BACCO, *Sentimenti e tutela penale: alla ricerca di una dimensione liberale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, p. 1185 ss.; C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente cit.*, p. 335 ss.

risultare dal combinarsi dei requisiti del “tipo” penale, e non viceversa,⁵⁰ né dipendere dai suoi risvolti pratici.

Al contrario, da un’analisi letterale dei reati emergono, da un lato, l’assenza di qualsivoglia riferimento al sentimento per gli animali e, dall’altro, l’espressa menzione di beni come la salute e l’integrità fisica, nonché l’uso di espressioni, come fatiche insopportabili e gravi sofferenze, da cui sono ricavabili in modo implicito, quali interessi tutelati, l’incolumità e il benessere dell’animale. A ciò si aggiunga la considerazione che il legislatore, quando ha voluto circoscrivere l’ambito applicativo di un reato a determinate categorie di animali, lo ha stabilito espressamente, come nella contravvenzione di abbandono di animale, prevista al primo comma dell’art. 727 c.p., circoscritta a condotte tenute nei confronti di «animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività». L’uso del generico sostantivo «animale» nell’ipotesi del secondo comma dello stesso art. 727 c.p. (detenzione in condizioni incompatibili) e nei delitti del Titolo XI-*bis*, nonché la mancanza di un evento o di una condizione di punibilità come la causazione di offese alla sensibilità umana, dimostrano l’intenzione del legislatore sia di tutelare gli animali in sé e non la sensibilità umana, sia – di conseguenza – di intendere la protezione rivolta a qualsiasi animale, senza distinzione di capacità o meno di suscitare sentimenti di umana compassione.

La giurisprudenza, come si è osservato nel paragrafo precedente, aderendo alla concezione zoocentrica, considera penalmente rilevanti le condotte lesive del benessere e dell’integrità psico-fisica dell’animale, in tal modo riconoscendo che i reati in esame sono a tutela diretta degli animali. La logica conseguenza di questa esegesi dovrebbe essere l’applicazione dei medesimi a qualsiasi animale. I giudici, sia di merito che di legittimità, peraltro, tendono a considerare rilevanti i maltrattamenti solo di alcune specie, ovvero degli animali da compagnia – *in primis* il cane, amico dell’uomo per antonomasia –, di quelli da allevamento amatoriale (a fini alimentari, di caccia o di pesca)⁵¹ e di quelli che, pur non

⁵⁰ Così D. PULITANÒ, *Introduzione alla parte speciale cit.*, p. 51. Nel medesimo senso anche C. RUGA RIVA, *Il “sentimento per gli animali” cit.*, p. 6.

⁵¹ In un caso, ad esempio, è stato condannato per il delitto di maltrattamento un uomo che teneva dei volatili – usandoli come richiami vivi per la caccia (infatti era stato condannato anche per questo ulteriore illecito) – rinchiusi in gabbie così poco spaziose che gli stessi avevano riportato dei traumi a carico delle parti apicali delle piume (con, in alcuni casi, l’avulsione delle piume stesse), anche a causa dei tentativi di volo, ovviamente infruttuosi per le dimensioni ridotte delle gabbie (Cass. pen., Sez. III, 23 marzo 2023, n.

essendo domestici, suscitano sentimenti di empatia e affezione umane.⁵² Ciò che accomuna queste specie è il legame con l'uomo, in quanto sono animali "antropizzati" o almeno integrati nell'ambiente umano. Ciò significa che la giurisprudenza compie una selezione tra gli animali in virtù del legame umano e riconosce la tutela penale solo a quelli i cui patimenti o sofferenze offendano anche la sensibilità umana, suscitando nel comune sentire ribrezzo o dolore.

La selezione, in alcune pronunce, viene espressamente ammessa dai giudici ma è argomentata in ragione dell'esistenza o meno, scientificamente provata, di senzieta nell'animale e non dell'offensività verso la sensibilità umana. La scelta sarebbe, per-

15453, ric. A.A., cit.). Nel medesimo senso in un caso dello stesso tipo Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2022, n. 20221, ric. R.A., cit. In un caso di detenzione di una gallina in una gabbia piccola durante una manifestazione artistica pubblica autorizzata, mentre i giudici di merito hanno ravvisato il delitto di maltrattamento, la Cassazione ha derubricato il fatto nella contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili, ritenendo che il contesto della manifestazione lecita escludesse il dolo, anche nella forma di dolo specifico della crudeltà, nonché il requisito della non necessità (Cass. pen., Sez. III, 9 novembre 2021, n. 2511, ric. C.G., in *oneLegale*, 2022).

⁵² Esemplare in tal senso è un caso in cui la Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di maltrattamento di quattro delfini – nell'ipotesi di sottoposizione a lavori insopportabili – nei confronti dei gestori di un delfinario, che avevano tenuto tali mammiferi in un ambiente inadeguato alla loro naturale esistenza, per la dimensione delle vasche e per l'insufficienza di quantità di acqua contenuta in esse, e somministrato una quantità insufficiente di cibo. I giudici hanno evidenziato che, nel delitto di cui all'art. 544-ter c.p., «accanto a una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta, ugualmente rilevante sul piano penale, che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate; peraltro, la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale (vengono richiamati un d.m. del 2001 e regolamenti europei e leggi che danno prescrizioni sulle modalità di detenzione in cattività dei delfini della specie *Tursiops truncatus*). Ed, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche, vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore» (Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2014, n. 39159, ric. M.M., in *Ced. Cass.* rv 260295). Per un commento critico – non sul piano della riconosciuta rilevanza penale del fatto, ma della riconduzione al delitto anziché alla contravvenzione – si rinvia a E. PIRGU, *Detenzione di animali in spazi inadeguati: delitto (art. 544-ter c.p.) o contravvenzione (art. 727 c.p.)?*, in *Dir. pen. contemp.*, 31 ottobre 2014, disponibile su <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/3318-detenzione-di-animale-in-spazi-inadeguati-delitto-art-544-ter-cp-o-contravvenzione-art-727-cp>.

tanto, pur sempre basata su una *ratio* zoocentrica attribuibile al legislatore. Esemplare è un caso di condanna per il delitto di maltrattamento di un pescatore che aveva utilizzato piccioni vivi come esche per la cattura del pesce “siluro”, appendendoli per una zampa all’amo e gettandoli nel fiume con ripetuti affogamenti.⁵³ La Cassazione, ponendo a confronto tale pratica con quella, più comune e pacificamente ritenuta consentita, di uso di larve vive come esche, ha evidenziato che la seconda non reca sofferenza o dolore, in quanto gli insetti sono privi della capacità di provare tali sensazioni per la propria struttura biologica, o quanto meno non ci sarebbero prove scientifiche di tale capacità; di conseguenza non ne sarebbe configurabile il maltrattamento. I piccioni, al contrario, sono scientificamente riconosciuti capaci di provare dolore; quindi il loro impiego come esca, per il modo in cui è realizzato, costituisce una forma di sottoposizione a condizioni insopportabili per le attitudini etologiche proprie della specie di appartenenza, che causa gravi sofferenze, riconducibile alla contravvenzione di cui all’art. 727, c. 2 c.p.

L’argomento dimostra che la Cassazione, nel caso di specie, ha inteso prendere in considerazione l’offesa agli animali e alle loro caratteristiche biologiche e non al sentimento di umana compassione verso gli stessi,⁵⁴ in base a un approccio zoocentrico.⁵⁵

Un altro segnale di “ampliamento selettivo” dettato da ragioni di senzietà animale si rinviene in due sentenze di merito e in una di legittimità in relazione a crostacei e cefalopodi.

La giurisprudenza, basandosi sui risultati di studi scientifici britannici iniziati negli anni Novanta del secolo scorso, secondo i quali queste specie avrebbero capacità di provare sensazioni (anche dolorose),⁵⁶ ha affrontato la *quaestio iuris* se la detenzione di

⁵³ Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17691, ric. Zampagli, Peruzzi, Gori, cit.

⁵⁴ Così F. FURIA, *L'animale come soggetto passivo del reato? Tre recenti sentenze della III sezione in materia di maltrattamenti*, in *Dir. pen. contemp.*, 15 luglio 2019, disponibile su <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/6780-l-animale-come-soggetto-passivo-del-reato-tre-recenti-sentenze-della-iii-sezione-in-materia-di-malt>.

⁵⁵ In realtà, da studi recenti (M. GIBBONS, S. SARLAK, L. CHITTKA, *Descending control of nociception in insects?*, in *Proceedings Royal Society B*, 2022) è emersa la possibilità che gli insetti possiedano meccanismi di regolazione della nocicezione che, pur non essendo assimilabile al dolore, costituisce un’esperienza sensoriale, che può essere anche di segno negativo, simile al dolore propriamente inteso. Peraltro, i risultati degli studi sono stati pubblicati successivamente alla sentenza riportata, che è del 2018.

⁵⁶ Per approfondimenti sugli studi sulla senzietà dei crostacei e dei cefalopodi cfr. J. BIRCH, C. BURN, A. SCHNELL, H. BROWNING, A. CRUMP, *Review of the Evidence of Sentience in Cephalopod Molluscs and Decapod Crustaceans*, London, 2021.

crostacei vivi sui banchi di vendita sopra uno strato di ghiaccio o nelle celle frigorifere dei ristoranti, nonché la loro immersione da vivi in acqua bollente, per essere cucinati, costituiscano reato. Le suddette modalità di trattamento potrebbero configurare tanto entrambe le ipotesi delittuose previste dall'art. 544-ter, c. 1, c.p. – maltrattamento senza necessità e sottoposizione a sevizie –, quanto la contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell'animale e produttiva di grave sofferenze per esso, tenuto conto che i crostacei, anche se possono stare del tempo fuori dell'acqua, richiedono comunque il contatto con essa e la temperatura ambiente.

In un primo caso, riguardante la detenzione di aragoste e granchi vivi nella cella frigorifera di un ristorante,⁵⁷ i giudici⁵⁸ hanno ravvisato gli estremi della detenzione in condizioni incompatibili con le caratteristiche dell'animale e produttive di gravi sofferenze⁵⁹ ed escluso il delitto di cui all'art. 544-ter c.p. per mancanza del dolo specifico della crudeltà, non sussistendo l'intenzione del ristoratore di infliggere sofferenze agli animali ma solo indifferenza per le condizioni degli stessi, nonché per la presenza di necessità, essendo la detenzione nel ghiaccio il modo economicamente più sostenibile ai fini della preparazione culinaria dei crostacei.

In un secondo caso,⁶⁰ concernente la detenzione di aragoste e astici vivi esposti sul banco di una pescheria adagiati sul ghiaccio, i giudici hanno ravvisato, invece,

⁵⁷ Tale modalità di detenzione era finalizzata a cucinarli, al momento della richiesta dei clienti, mediante immersione in acqua bollente da vivi, conformemente alla prassi gastronomica.

⁵⁸ Tribunale Firenze, 14 aprile 2014, n. 2184, imp. B.C., con nota parzialmente critica di T. GIACOMETTI, *Un problematico caso-limite di 'maltrattamento di animali': aragoste vive nel frigorifero di un ristorante*, in *Dir. pen. contemp.*, 18 dicembre 2014, disponibile su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3514-un-problematico-caso-limite-di-maltrattamento-di-animali--aragoste-vive-nel-frigorifero-di-un-rist>. La condanna per la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. è stata confermata dalla Cassazione nell'unica sentenza di legittimità che ci consti in argomento (Cass. pen., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 30177, ric. B.C., in *Dir. & Giust.*, 19 giugno 2017).

⁵⁹ Le modalità di detenzione sono state ritenute configuranti la contravvenzione non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche sotto il profilo soggettivo, tenuto conto che è sufficiente la colpa, in questo caso rappresentata dalla violazione della regola di diligenza che impone di detenere i crostacei in un ambiente loro consono, ossia in vasche d'acqua.

⁶⁰ Tribunale Torino, 15 luglio 2015, con nota critica di F. BACCO, *Aragoste esposte sul ghiaccio prima della vendita al mercato: maltrattamento di animali?*, in *Dir. pen. contemp.*, 5 novembre 2015, disponibile su <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/4259-aragoste-esposte-sul-ghiaccio-prima-della-vendita-al-mercato-maltrattamento-di-animali>.

il delitto di maltrattamento, peraltro ritenendolo non punibile per particolare tenuità del fatto, *ex art. 131-bis c.p.*

Le pronunce, a ben vedere, non sono del tutto esenti da criticità, in quanto, pur mosse da un intento di riconoscere la tutela penale contro maltrattamenti umani anche ad animali che non suscitano compassione nel comune sentire, presentano comunque un condizionamento antropocentrico. Questo, nel primo caso, emerge dal riconoscimento della sussistenza della “necessità” della detenzione di crostacei vivi in una cella frigorifera, quando, in realtà, è possibile alternativamente – come è in uso in molti esercizi di ristorazione – tenerli in una vasca d’acqua, ambiente adatto alle caratteristiche biologiche e non afflittivo per tali animali. La prevalenza attribuita all’interesse patrimoniale dell’imprenditore, consistente nella maggiore economicità della detenzione in frigo, rispetto all’incolumità e al benessere dell’animale è frutto di un bilanciamento inequivocabilmente a favore dell’uomo. Nella seconda pronuncia, da un lato, i giudici, potendo ricondurre il fatto tanto alla contravvenzione di detenzione in condizioni incompatibili produttive di grave sofferenza (come nell’unico precedente simile), quanto al più grave delitto di maltrattamento, optano per il secondo, dimostrando di voler garantire la massima tutela ad animali verso cui l’uomo non prova empatia; dall’altro, però, contraddittoriamente non puniscono il fatto per particolare tenuità, valutazione che appare in tutta evidenza ispirata a una visione antropocentrica.

6. Osservazioni conclusive

Il breve *excursus* svolto ha evidenziato l’ambiguità della normativa a tutela degli animali, da un lato, nel riconoscere questi come esseri dotati di sensibilità,⁶¹ ma dall’altro, nel non riuscire ad affrancarsi da un’atavica concezione antropocentrica, incidente sulla ponderazione tra interessi essenziali degli animali ed esigenze umane, operata mediante un impiego “di parte” (umana) dei criteri di necessità e di proporzionalità.

Nella disciplina di attività a favore dell’uomo, anche laddove vi sia un’alternativa possibile allo sfruttamento o addirittura al sacrificio animale, il legislatore ancora troppe volte opta per quell’ibrida soluzione di garanzia di uno pseudo *animal welfare*, consistente nel trattamento pietoso, umanitario nei confronti dell’animale destinato al sacrificio o allo sfruttamento. Una normativa realmente a protezione del benessere animale dovrebbe, invece, proibire del tutto attività

⁶¹ La senzietà, in quanto scientificamente provata, non poteva più essere giuridicamente (oltre che moralmente) ignorata in un ordinamento moderno.

implicanti l'uccisione, lo sfruttamento o comunque la sottoposizione dell'animale a sofferenze prive di alcuna finalità vantaggiosa per esso, anche se il divieto comporti per i consociati la rinuncia ad abitudini e modi di vivere radicati⁶² o un maggior impegno economico nell'adozione di procedimenti alternativi.

Con specifico riguardo alla normativa penale, pur costituendo l'introduzione dei delitti di cui al Titolo XI-*bis* nel secondo libro⁶³ e la riformulazione della contravvenzione di cui all'art. 727 c.p., da parte della legge n. 189/2004, un segnale di adesione alla concezione zoocentrica,⁶⁴ non mancano criticità sia a livello preventivo-sanzionatorio, sia a livello interpretativo-applicativo.

In particolare, rispetto al maltrattamento di animale, di cui all'art. 544-*ter* c.p., due aspetti appaiono deficitari. Uno riguarda la trasformazione in delitto del maltrattamento senza previsione della punibilità per colpa, che ha determinato l'abrogazione della fattispecie colposa, prima coperta dall'art. 727 c.p. L'altro concerne il trattamento sanzionatorio, inefficace in ragione della previsione dell'alternativa tra una pena detentiva dai limiti edittali (inevitabilmente) irrisori e una pena pecuniaria,⁶⁵ che rende fruibile il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A questa seconda criticità, in realtà, ha in parte posto rimedio il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, c.d. riforma Cartabia, mediante l'introduzione di nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi. Al maltrattamento di animale, dato il limite edittale massimo di 18 mesi, possono applicarsi la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.

Inoltre, tale delitto rientra tra quelli per i quali l'indagato/imputato può chiedere la messa alla prova, *ex art.* 168-*bis*, cosicché l'estinzione del reato consegue solo nell'eventualità di esito positivo della prova – che include l'espletamento

⁶² Si consideri che, ad esempio, il divieto di allevamento e macellazione di animali da destinare all'alimentazione umana comporterebbe l'imposizione a tutti i consociati del veganesimo.

⁶³ Peraltro, si è sottolineata l'ambiguità della rubrica, riferita al sentimento umano per gli animali, anziché direttamente a questi.

⁶⁴ Il nostro ordinamento, grazie alla presenza del Titolo XI-*bis* nel codice penale, appare conforme al nuovo comma 3 dell'art. 9 Cost, inserito dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, ai sensi del quale «la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». Per un commento alla legge costituzionale n. 1/2022 si rinvia a C. RUGA RIVA, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?*, in *Sist. pen.*, 16 febbraio 2023, disponibile su <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/ruga-riva-lambiente-in-costituzione-cambia-qualcosa-per-il-penalista>.

⁶⁵ Reclusione da 3 a 18 mesi o multa da 5000 a 30.000 euro.

del lavoro di pubblica utilità indicato nel programma di trattamento – e non nel modo per così dire automatico stabilito per la sospensione condizione della pena.

Peraltro, resta il limite applicativo rappresentato dal fatto che il lavoro di pubblica utilità-pena sostitutiva presuppone il consenso a sottoporvisi da parte del condannato:⁶⁶ se questi non accetta o non ne fa richiesta, il giudice deve imporre una pena detentiva o pecuniaria, come detto sospendibile, salvo che il soggetto ne abbia già beneficiato due volte o il giudice effettui una prognosi di recidiva.

Anche la detenzione in condizioni incompatibili e produttive di grave sofferenza presenta questa seconda criticità, anzi appare ancor più inefficace sia per i brevi termini di prescrizione, sia per la fruibilità dell'oblazione.⁶⁷ In quanto contravvenzione, tuttavia, ha una maggiore estensione applicativa sotto il profilo dell'elemento soggettivo, essendo punibile anche per colpa.

La giurisprudenza, pur non potendo supplire al *deficit* di effettività e pur avendo anch'essa qualche condizionamento antropocentrico,⁶⁸ tende comunque a dare ampia applicazione ai reati in funzione di tutela diretta degli animali, intendendo il maltrattamento e la detenzione in condizioni incompatibili come condotte che, secondo gli studi della scienza veterinaria, ledono l'incolumità fisica e/o psichica o attentano alla salute e al benessere dell'animale, indipendentemente dal recare o meno offesa alla sensibilità umana.

Si auspica, quindi, che l'apertura giurisprudenziale spinga il legislatore in futuro a rivedere gli aspetti ambigui della normativa penale – oltre che extrapenale – in modo da renderla in modo inequivocabile a tutela diretta di tutti gli animali.

⁶⁶ Anche il lavoro di p.u. facente parte del programma di messa alla prova presuppone la richiesta dell'indagato/imputato.

⁶⁷ L'art. 727 c.p. punisce il fatto con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

⁶⁸ Segni di condizionamento antropocentrico appaiono, in particolare, nell'interpretazione di alcuni elementi costitutivi che limitano la sfera applicativa dei reati, come la necessità e la crudeltà, nonché nell'intendere il "soggetto passivo" animale tendenzialmente in modo restrittivo, come appartenente a quelle specie che hanno un legame affettivo-empatico con l'uomo.

SEZIONE III
PROFILI CIVILISTICI

DISCIPLINA DEL CONTRATTO E VENDITA DI ANIMALI D'AFFEZIONE

Alberto M. Benedetti – Edoardo Pesce***

SOMMARIO: 1. Un problema di garanzie. 2. Vendita di animali e Codice civile: il ruolo degli usi. 3. Animali (d'affezione) e Codice del consumo riformato: il sistema delle tutele. 4. Monopolio del Codice del consumo nella compravendita di animali d'affezione?

1. Un problema di garanzie

La vendita di animali si riduce, in definitiva, a un problema di garanzie. Cosa deve garantire il venditore all'acquirente dell'animale e in che limiti risponde dei "vizi" che, eventualmente, presenti l'animale venduto?

Volendo affrontare il tema con un approccio (almeno) novecentesco, bisogna muovere dal Codice civile: l'art. 1496, per l'appunto, dedica alla «vendita di animali» una disposizione collocata tra le «disposizioni generali» sulla vendita, a voler significare, innanzi tutto, che la vendita di animali *non* è uno dei sottotipi della vendita; l'oggetto (soggetto?) della vendita, l'animale, rileva solo ai fini di configurare una speciale disciplina della garanzia che l'art. 1496 rimette a leggi speciali (i) o, in mancanza, a usi locali (ii), in assenza delle quali trovano applicazione gli artt. 1490 ss. c.c. sulla vendita in generale.

Cos'è allora la vendita di animali, se non è un sottotipo?

* Professore ordinario di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

** Ricercatore di Diritto privato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova. Il presente lavoro è frutto di una comune riflessione degli autori. Ad Alberto M. Benedetti va attribuito il par. 1, a Edoardo Pesce i parr. 2-4.

Valorizzando la rubrica dell'art. 1496 c.c. – che, comunque, si esprime in termini di “categoria” – si potrebbe ipotizzare che la vendita di animali identifichi una variante della (disciplina della) vendita più che una variante del tipo, la cui identità, per differenza, è solo eventuale [se, cioè, la legge speciale o l'uso locale esprimono una regola diversa da quella codicistica].

Dietro questa disposizione si agitano alcune premesse (o precomprensioni) cronologicamente datate e databili: *i.* che l'animale sia riducibile a una *res* mobile; *ii.* che l'animale sia essenzialmente uno strumento di lavoro per l'essere umano, essendo destinato a una “utilizzazione” che incide, anche, sul quadro delle garanzie dovute dal venditore e *iii.* che la vendita di animali sia in un certo senso resistente all'uniforme disegno codicistico, ma risenta, in qualche misura, del «territorio» in cui l'animale viene usato/venduto, al punto da rimettere la disciplina delle garanzie della sua vendita a «usi» locali o *iv.* che la specificità dell'animale possa giustificare una disciplina speciale, anche legislativa.

La lettura dottrinale dell'art. 1496 c.c., come pure l'applicazione giurisprudenziale, conferma il quadro tradizionale ma, soprattutto, attesta [se non si ritenesse sufficiente l'art. 1496] che la vendita di animali si può distinguere solo ed esclusivamente per il perimetro delle garanzie: fissato il prezzo, resta solo da chiarire, in prospettiva di effettività, se e in che limiti il venditore risponda dei vizi che l'animale venduto evidenzia dopo la sua consegna all'acquirente.

Tutto il resto sembra rimanere nell'ombra (o, meglio, sembra affidato alle regole generali del contratto).

Solo che, nel frattempo, il quadro giuridico nel quale la vendita di animali trovava una sua facile (e scontata) collocazione è fortemente mutato in una duplice direzione: da una parte, l'acquirente non è più (e necessariamente) una parte che mira all'utilizzo dell'animale in una qualche attività di tipo economico e, dall'altra, lo stesso oggetto della vendita, l'animale, è stato investito da un graduale processo di «soggettivizzazione»¹ o, comunque, ha nel tempo e col mutare delle sensibilità sociali acquisito un valore affettivo non più riducibile alle logiche codicistiche tradizionali. Oggi è normale che il proprietario di certi animali reputi (e sia effettivamente) loro legato da un rapporto affettivo, con conseguenze intui-

¹ Va senz'altro ricordato il contributo di S. CASTIGNONE, *I diritti degli animali. Prospettive bioetiche e giuridiche*, Bologna, 1985, nonché S. CASTIGNONE, *Umanesimo, animalismo e diritti*, in *Mat. st. cult. giur.*, 1999, p. 209 ss. In tema, *ex multis*, C.M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, nel *Trattato di biodiritto diretto da S. Rodotà, P. Zatti*, Milano, 2012, p. 281 ss., spec. 290 ss.

bili nel caso di perdita dell'animale d'affezione in ragione di una condotta illecita altrui (e, infatti, il diritto della responsabilità civile ha da tempo consolidato la fattispecie della perdita dell'animale d'affezione, laddove l'animale si libera delle vesti – anche queste riferibili alla tradizione del diritto civile – di *causa* del danno per assumere il ruolo di vittima dell'altrui illecito);² il novero di questi animali, peraltro, è soggetto a confini variabili e tendenti all'estensione, in ragione di fattori di tipo sociale di grande interesse, sui quali non è qui possibile soffermarsi.

Non tocca a noi ripercorrere le tappe del percorso di «soggettivizzazione» dell'animale, che, al di là dei suoi aspetti sociologici, ha avuto seri e importanti riverberi giuridici, specie nel diritto pubblico e nel diritto penale; tuttavia è nostra intenzione, in questo scritto, capire se e in che misura la vendita di animali vada oggi scissa in due figure diverse ma, forse, confinanti: la prima, tutta racchiusa nel Codice civile, è quella tradizionale, in cui l'animale è assunto a oggetto del contratto in quanto destinato a un'utilizzazione nel contesto delle attività dell'acquirente (economiche, sportive, mediche, etc.); la seconda, racchiusa nel Codice del consumo, è quella più moderna, in cui l'animale è oggetto di contrattazione in considerazione del suo valore affettivo (o, meglio, della sua destinazione ad animale di compagnia dell'acquirente o di terzi a lui legati). Una dialettica, in fondo, che investe il contratto anche in altri contesti e che ha a che fare, certamente, con l'annoso dilemma del rapporto tra disciplina contrattuale del Codice civile e disciplina consumeristica e dei contatti dei consumatori; un rapporto che proprio in materia di compravendita ha fatto registrare – per l'appunto sul tema garanzie – un tasso maggiore di distanza tra Codice civile e Codice del consumo (tra diritto privato tradizionale e diritto privato europeo), acuita dalla necessità di capire bene, proprio in punto rimedi, come si atteggi il rapporto tra rimedi del diritto generale dei contratti e rimedi del diritto “secondo”, specie alla luce della recente recezione della Direttiva 2019/771/UE.³

² Sui problemi del risarcimento del danno da perdita dell'animale d'affezione si può fare rinvio ad A.M. BENEDETTI, *La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?*, in A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, Milano, 2002, p. 209 ss.

³ Il problema si pone soprattutto con riferimento al possibile cumulo tra rimedi di parte generale e rimedi di parte speciale, nell'ottica della massima protezione dei consumatori: v., su questo, T. DALLA MASSARA, *I rimedi a favore del consumatore tra codice civile e codice del consumo*, in T. DALLA MASSARA (a cura di), *La vendita di beni mobili*, Pisa, 2020, p. 443 ss e A.M. BENEDETTI, *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline*, in *Pactum*, 2022, p. 19, in partic. pp. 23-24.

2. Vendita di animali e Codice civile: il ruolo degli usi

Nel sistema del Codice civile la circostanza che l'oggetto di un contratto di scambio possa essere un animale, com'è stato fin dagli albori del commercio umano, giustifica la previsione di una sola regola, racchiusa nell'art. 1496, ai sensi della quale «Nella vendita di animali la garanzia per i vizi è regolata dalle leggi speciali o, in mancanza, dagli usi locali. Se neppure questi dispongono, si osservano le norme che precedono».

Si tratta di una *metanorma*, di una norma che non regola direttamente una fattispecie ma stabilisce quale fonte debba farlo, che, pur nella sua apparente semplicità, richiede talune precisazioni.

Il suo precedente si poteva trovare nell'art. 1505, ult. co., del Codice del 1865, il quale si limitava a disporre che «l'azione redibitoria nelle vendite di animali non ha luogo che per i vizi determinati dalla legge o da usi locali».⁴ Il nuovo Codice espande perciò l'area di intervento delle altre fonti concorrenti: non soltanto l'individuazione dei vizi rilevanti, dunque il presupposto di operatività della garanzia, tradizionalmente il punto in cui più si è avvertita l'esigenza di sintonia della disciplina legale con la realtà del traffico e che più ha reclamato lo sfogo degli usi, ma qualunque profilo attinente alla regolazione della «garanzia per vizi» è attribuito alla competenza normativa primaria delle leggi speciali, degli usi (locali), in mancanza delle prime, e soltanto ove questi non vi siano e/o per gli aspetti sopra i quali tacciono, alle «norme che precedono», e dunque agli artt. 1490-1495 c.c. Benché non sia compresa in una norma che precede, ma nell'unica che segue – l'art. 1497 – è conforme al “sistema” della garanzia per vizi come riformato dal Codice del 1942 e al senso stesso dell'intervento normativo sulla vendita di animali intendere che anche la mancanza di qualità promesse o essenziali a norma dell'art. 1497 rientri nell'ambito applicativo dell'art. 1496, con prevalenza perciò degli usi, quando vi sono (è improbabile pensare che possano avere specifico riguardo a [particolari] «qualità promesse»), sopra le norme del Codice, applicabili in via suppletiva.⁵

⁴ Ma il comma precedente (art. 1505, co. 2), stabiliva anche un termine *ad hoc* per l'esercizio dell'azione: «Se si tratta di animali [l'azione redibitoria che proviene dai vizi della cosa], deve proporsi fra i quaranta giorni, e se d'altri effetti mobili, fra tre mesi della consegna, salvo che da usi particolari sieno stabiliti maggiori o minori termini».

⁵ In dottrina, D. RUBINO, *La compravendita*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, 2ª ed., Milano, 1971, pp. 869-870; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita. Art. 1470-1547*, sub art. 1496, nel *Comm. Cod. civ. Scialoja-Branca*, 2ª ed., Bologna-Roma, 1981,

La maggior ampiezza del riferimento contenuto nel testo dell'art. 1496 fa sì che l'intervento di discipline speciali in materia di garanzia nella vendita di animali possa essere assai vario e multiforme:⁶ perciò, oltre a individuare i vizi rilevanti in un senso non necessariamente coincidente con la nozione di cui all'art. 1490, dette fonti possono sancire termini di denuncia e di esercizio dell'azione diversi da quelli stabiliti dall'art. 1495; esclusioni di rimedi in favore di altri al di là delle ipotesi governate dagli artt. 1492 e 1492 (dunque garanzie anche per vizi riconoscibili; possibilità di domandare la risoluzione del contratto anche in caso di perimento dell'animale per caso fortuito o per colpa del compratore); alterazioni nel regime rimediale di qualunque segno (cumulo di tutele; introduzione di rimedi non contemplati dalla disciplina generale della vendita quali riparazioni in forma specifica e sostituzioni, per quanto difficilmente configurabili dinanzi a esseri viventi); oneri procedimentali di attivazione della garanzia non previsti dal Codice; un diverso regime delle restituzioni in ipotesi di risoluzione del contratto; un risarcimento del danno affidato a regole diverse da quelle previste dall'art. 1494 (intendendo anche questo come un profilo costitutivo della «garanzia per vizi», ex art. 1496).

Concretamente questa espansione eteronoma in ordine al regime della garanzia per vizi nella vendita di animali si è svolta lungo la traiettoria degli usi:⁷ «leggi speciali» in materia di vendita di animali, e specificamente in materia di garanzia perché è questo il perimetro applicativo della norma, non se ne sono

pp. 298-299; C.M. BIANCA, *La vendita e la permuta*, nel *Tratt. dir. civ. it. Vassalli*, Torino, 1972, pp. 832-834, il quale osserva (ivi, p. 833) che «la mancanza di qualità essenziali all'uso normale non è altro che l'aspetto consequenziale del vizio»; A. LUMINOSO, *La vendita*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2014, p. 503. Opinione contraria: L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, Milano, 1983, p. 216 ss. In giurisprudenza nel senso indicato Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, in *Foro it.*, I, 1954, I, c. 1101 ss.; *contra* Cass. civ., 4 aprile 1962, n. 684, in *Mass. Giur. it.*, 1962.

⁶ Molto istruttivo al riguardo C. FRASSOLDATI, *L'azione redibitoria nella vendita di animali e il suo regolamento consuetudinario*, nota ad App. Bologna, 3 febbraio 1955, n. 69, in *Riv. dir. agr.*, 1956, II, p. 207 ss., spec. p. 210 ss.

⁷ Del luogo in cui il contratto è stato concluso, giacché «chi compera sa dove compera [...] Chi vende per converso non sa dove potrà andare a finire l'animale o, se lo sa perché il compratore glielo abbia detto, non si trova al pari di lui, in grado di conoscere quali usi avrebbe potuto regolare il contratto se stipulato là dove l'acquirente tradurrà l'animale». Così Tribunale Modena, 20 giugno 1927, in *Riv. dir. comm.*, 1927, II, p. 543.

avute⁸ – salvo considerare tale il Codice del consumo (su cui *infra*) – mentre sono stati sempre tradizionalmente molto numerosi e cospicui gli usi, localmente diffusi nelle varie zone agricole italiane,⁹ in relazione al commercio del bestiame.¹⁰ D'altronde, l'applicazione di «leggi speciali» in grado di prevalere sulla disciplina contenuta nel Codice non richiede certo l'avallo dell'art. 1496 che, a questo riguardo, appare pleonastico;¹¹ mentre è tutt'altro che superfluo il richiamo, rilevante *ex art.* 8 prel., agli usi (normativi) locali i quali, in difetto, non troverebbero che applicazione esclusivamente sussidiaria e integrativa a norma dell'art. 1374 c.c. o puramente interpretativa *ex art.* 1368.

Una disciplina «speciale», non rilevante *ex art.* 1496 ma indiscutibilmente autosufficiente (*infra*), che ha contraddistinto la vendita di animali è quella contenuta nel Regolamento di polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, per effetto del quale in presenza di determinate malattie infettive e diffusive individuate dal Regolamento, denunciate e attestate dal servizio veterinario, il sindaco è autorizzato a disporre misure di profilassi: la giurisprudenza ha prevalentemente optato per ritenere che l'adozione di tali misure, sia pure temporanee, determini la incommerciabilità dell'animale affetto da malattia elencata nel Regolamento e la conseguente nullità della compravendita per illiceità dell'oggetto.¹² Il Regolamento di polizia veterina-

⁸ Vi furono vari tentativi sotto il vecchio Codice: ne dà conto A. CICU, *Relazione allo schema di legge sui vizi redibitori nelle compra-vendite di animali*, Firenze, 1936, estr. da *Archivio «Vittorio Scialoja» per le consuetudini giuridiche agrarie*, 1935, fasc. 2.

⁹ Precisa D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 869, che «naturalmente, può trattarsi anche di usi nazionali: l'art. 1496 menziona solo gli usi locali esclusivamente per dire che sono ammessi anche questi ultimi».

¹⁰ Un quadro d'insieme della disciplina consuetudinaria in C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 834 ss.

¹¹ Puntualmente, R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam.*, 2021, p. 1773.

¹² *Ex multis*, Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, in *Foro it.*, 1973, I, c. 139 ss., con ultt. riff. Più di recente, Cass. civ., 27 agosto 2020, n. 17930, in *De Jure*, ad avviso della quale «Nel caso di vendita di animale affetto da malattia infettiva e diffusiva, il contratto è nullo per incommerciabilità del bene solo nel caso in cui la patologia sia espressamente prevista dal regolamento di polizia veterinaria o da altra disposizione normativa per il tipo di animale oggetto della vendita, dovendosi negli altri casi fare applicazione, ai fini dell'eventuale responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1496 c.c., della disciplina relativa ai vizi della cosa venduta ovvero alla mancanza delle qualità promesse o essenziali ovvero alla consegna di aliud pro alio». Osserva che il regolamento di polizia veterinaria non

ria è stato abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, entrato in vigore il 27 settembre 2022, che armonizza la disciplina interna col quadro normativo europeo, e soprattutto con il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili: nel silenzio (purtroppo) ripetuto dalla nuova disciplina sulla alienabilità dell'animale infetto valgono allora le soluzioni già accolte, che desumono la nullità della vendita dalla applicazione di misure di controllo che, per esigenze di salvaguardia della salute pubblica, dispongono l'isolamento del capo, la sua inamovibilità e inutilizzabilità, dunque la sua incommerciabilità.¹³

Al di fuori delle malattie di cui all'art. 5 e ss. del Regolamento UE 2016/429, nonché di quelle individuate dal Ministro della salute a norma dell'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 136/2022, la vendita di un animale affetto da patologia non è nulla ma, al ricorrere dei rispettivi requisiti, dà luogo all'operare della garanzia per i vizi, che nel commercio di animali trova un suo ambito di naturale applicazione proprio con riguardo a difetti/malattie primariamente individuati dagli usi.¹⁴ Più controverso ma tuttora rilevante nella vendita di animali regolata dal Codice civile appare il ricorso alla figura dell'*aliud pro alio*, invocabile – è bene precisarlo – soltanto di fronte ad alterazioni funzionali non facilmente riconoscibili dal compratore al momento della conclusione del contratto ed emerse al momento della consegna¹⁵

impone specificamente la incommerciabilità, essendo questa desunta dalle altre misure in esso previste, U. GRASSI, sub art. 1496, nel *Commentario del Codice civile*, diretto da E. Gabrielli, *Dei singoli contratti. Artt. 1470-1547*, a cura di D. Valentino, Torino, 2011, p. 330. Avvertono «qualche dubbio sul fondamento di una soluzione rigorosamente unitaria e *tranchante* come quella della giurisprudenza dominante», P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 301.

¹³ Ma non vanno trascurati i rilievi critici circa l'applicazione di un trattamento necessariamente uniforme a suo tempo sollevati da P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 301 ss., nonché da L. CABELLA PISU, *Garanzia e responsabilità nelle vendite commerciali*, cit., p. 214 e ss., secondo cui spesso (*ivi*, pp. 214-215) «si moltiplicano le tentazioni di contrabbandare come principio di ordine pubblico quello che è soltanto un ampliamento della tutela di interessi privati».

¹⁴ Per l'idea che le malattie costituiscano vizi propriamente intesi anziché mancanze di qualità, D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 871 e ss.; P. GRECO, G. COTTINO, *Della vendita cit.*, p. 299 ss.

¹⁵ Sul punto, Cass. civ., 8 settembre 1966, n. 2348, in *Giust. civ. Mass.*, 1966, p. 1357, secondo cui «La conoscenza, da parte dell'acquirente, del vizio della cosa venduta, esclude la configurabilità di una vendita di *aliud pro alio* e gli preclude la facoltà di sospendere la corresponsione del prezzo dovuto». L'*aliud* ricorre allorché la cosa con-

(il che contribuisce a confinare la fattispecie in una classe di casi non agevolmente distinguibili dai vizi occulti e dalla mancanza di qualità essenziali o promesse):¹⁶ dunque una diversità non tanto di genere – che è comune: quello animale¹⁷ – ma una diversa (e non riconosciuta in sede di conclusione del contratto) funzione economico-sociale del bene “animale”, cui si ricollega un'utilità economica del tutto differente da quella in relazione alla quale le parti si sono accordate.

La fattispecie dell'*aliud*, col conseguente svincolo dall'osservanza degli oneri e dei termini di cui all'art. 1495, è stata applicata in presenza di patologie che inibiscono una determinata e determinante capacità produttiva dell'animale sì da giustificare l'abbattimento (come la brucellosi¹⁸ o in presenza di una malattia, nella specie una gastroenterite a tipo infettivo secondario, che rende l'animale «assolutamente inidoneo a qualsiasi uso»)¹⁹ oppure in ipotesi di incapacità riproduttiva rispetto a specie ove tale funzionalità risulta senz'altro decisiva per l'acquisto.²⁰

segnata sia diversa da quella su cui le parti si sono accordate, cioè nel «momento che si manifesta la discordanza tra il bene dovuto ed il bene consegnato, fra la rappresentazione programmatica delle parti e la concreta attuazione del rapporto, la realizzazione dell'effetto negoziale»: così, E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa*, Napoli, 1987, p. 108. Sul tema della riconoscibilità nell'*aliud* si v. Cass. civ., 3 febbraio 1998, n. 1038, in *Contratti*, 1999, p. 146, con nota di S. PURICELLI, *Vizi redibitori, mancanza di qualità e consegna di “aliud pro alio”: distinzione*.

¹⁶ Cfr. E. GABRIELLI, *La consegna di cosa diversa cit.*, pp. 25-27, n. 35; B. NOVELLA, nota a Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1471 ss.

¹⁷ La giurisprudenza discorre spesso anche di un diverso «sottogenere», rivelando in tal modo la scarsa orientatività del «genere»: in questo senso, C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, pp. 808-810.

¹⁸ Si v. Cass. civ., 18 maggio 2011, n. 10916, in *De Jure*. In questo caso la via dell'*aliud pro alio* pare essere stata seguita perché la domanda di nullità per incommerciabilità dell'oggetto – la brucellosi bovina è infatti ricompresa tra le malattie infettive e diffusive di cui al Regolamento di polizia veterinaria (art. 1, co. 1, n. 12; p. 105 ss.; All. II al Regolamento UE 2016/429) – era stata ritenuta inammissibile in quanto nuova. Per la nullità della vendita di bovini affetti da brucellosi, Cass. civ., 9 giugno 1972, n. 1782, cit.; Cass. civ., Cass. 24 marzo 1955, n. 872, in *Foro it.*, *Rep.*, 1955, voce *Vendita*, nn. 221-222. Ciò dà a pensare sui rapporti tra nullità e *aliud pro alio*, con diversità di trattamento misurabile sul piano del risarcimento reclamabile.

¹⁹ Così, Cass. civ., 17 aprile 1970, n. 1113, in *Foro it.*, 1970, I, c. 2093 ss.

²⁰ Cass. civ., 19 dicembre 2013, n. 28419, in *Leggi d'Italia*, in relazione alla vendita di un toro rivelatosi infertile. Sulla sentenza di rinvio, App. Salerno, 4 agosto 2017, in *Corr. giur.*, 2018, p. 1539 e ivi la nota di A. CARRATO, *Alienare un toro sterile equivale a vendere un aliud pro alio*. Ma nel caso della vendita di una cavalla da corsa venduta come gravida e che invece non lo era si è fatto ricorso alla mancanza di qualità, prospettando in *obiter*

Si tratta di giudizi che attengono tutti all'impiego *lato sensu* economico dell'animale, alla sua capacità di produrre reddito, compromessa dalla sussistenza di patologie che frustrano radicalmente l'interesse delle parti alla sua valorizzazione; profili, perciò, che non dovrebbero venire in rilievo allorché l'animale sia l'oggetto di un'attività negoziale che non mira a trasferirlo come strumento di ricchezza, in funzione di un interesse patrimoniale di chi lo acquista: in tali casi non è ravvisabile la *alienità* rispetto a un dato impiego produttivo (è meno agevole pensare all'*alienità* rispetto al soddisfacimento di un dato interesse non patrimoniale quale è l'instaurazione di un rapporto di compagnia o di affezione) ma, semmai, la *unicità* dell'animale,²¹ da intendersi anzitutto nella declinazione giuridica di *infungibilità*, non mero oggetto di scambio, che preclude il ricorso a una tutela fondata precisamente sopra questa alterità funzionale. Il che evoca più in generale il problema della applicazione agli animali da compagnia o di affezione di tutele, come la stessa garanzia per i vizi, pensate e impiegate con riferimento a cose,²² riparabili, sostituibili, "rimediabili"; problema che percepì, pur risolvendolo con una motivazione discutibile, una risalente e criticata sentenza di merito.²³ Peral-

anche l'annullamento per errore: v. Cass. civ., 23 febbraio 1952, n. 489, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1952, II, p. 396, con nota critica di D. RUBINO, *Mancanza di qualità, consegna di aliud pro alio ed errore su qualità*, nonché in *Riv. dir. comm.*, 1952, II, p. 312.

²¹ Valorizzata da R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione*, cit., p. 1782.

²² Segnala acutamente la questione A. GAMBARO, *I beni*, nel *Tratt. dir. civ. comm. Cicu-Messineo*, Milano, 2012, p. 211 ss.; ultt. riff. in M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Contratti*, 2019, pp. 23, 25.

²³ Pret. Cremona, 20 marzo 1998, in *Giur. mer.*, 1999, p. 57; in *Arch. civ.*, 1998, p. 574, che ha escluso l'applicabilità della garanzia per vizi nei riguardi di un cucciolo di Terranova affetto da prognatismo, dovendo il padrone farsi carico anche delle sue cure, e cioè «di tutti quegli aspetti (cura, custodia, conservazione, ecc.) delineati e valorizzati» dalla L. 14 agosto 1991, n. 281, «legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo», che però nulla dispone sul punto, prevedendo misure di carattere amministrativo sul controllo di cani e gatti randagi e volte a reprimere il fenomeno dell'abbandono, nonché demandando alle regioni l'istituzione dell'anagrafe canina. Segnalano criticamente la singolarità della sentenza A. LUMINOSO, *La vendita cit.*, p. 503; A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*, nota a Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9930, in *Contratti*, 2004, p. 1126; F. ROLFI, *Note in tema di garanzia per i vizi nella vendita di animali*, nota a Tribunale Campobasso, 4 novembre 2004, in *Corr. merito*, 2005, p. 169; M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali cit.*, pp. 29-30; F.

tro, quando si tratta della vendita di un animale d'affezione calata in un rapporto di consumo, come si dirà *infra* nel prossimo §, altre ragioni di ordine normativo ostano oggi alla possibile applicazione dell'*aliud pro alio*.

Dinanzi agli usi richiamati dall'art. 1496 si pone la questione della loro compatibilità con l'ordinamento. Non vengono tanto in rilievo puntuali regole imperative – lo si ricorda: in materia di garanzia per vizi – quanto, piuttosto, principi di ordine pubblico ed espressioni del buon costume, quali insuperabili parametri di legittimità delle consuetudini.²⁴ Così, si è ritenuto illegittimo l'uso locale in forza del quale il termine per denunciare il vizio decorre dalla consegna dell'animale anziché dalla scoperta del vizio²⁵ perché ciò rende l'esercizio del diritto eccessivamente oneroso e difficile, interesse salvaguardato dall'art. 2965 con riguardo alle decadenze convenzionali e dall'art. 2698 circa i patti di inversione o modifica dell'onere della prova; sono da giudicare inefficaci i tanti e antichi usi diffusi in molte piazze italiane che escludono l'operare della garanzia per vizi nella vendita di animali (fatta «per la cavezza», «a fuoco e fiamma», «per la corda» a Lecco, Modena, Como, Parma e Reggio Emilia, «per un sacco di ossa» o «lo brucino, lo passino, non ne voglio più sapere» a Cremona e Bergamo, «brucia camicia» o «brocca secca» a Pavia, «a lagnanza nessuna» o «com'è lì» a Cuneo, ecc.) in ipotesi di vizi taciuti in mala fede al compratore, dunque violando il principio di ordine pubblico che vieta di trarre conseguenze favorevoli dal «fatto proprio» contrario a buona fede, che lascia traccia nell'art. 1490, co. 2, c.c.²⁶

BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla vendita di animali*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Danno e resp.*, 2019, p. 76. Più ampiamente, sul punto, sia consentito il rinvio a E. PESCE, Valori affettivi e interessi patrimoniali nella compravendita di animali, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, spec. p. 1023 ss.

²⁴ D. RUBINO, *La compravendita cit.*, p. 869; C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 831; A. LUMINOSO, *La vendita cit.*, p. 503; C.G. TERRANOVA, *La garanzia per vizi della cosa venduta*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 100; B. NOVELLA, nota cit., c. 1475; A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi cit.*, p. 1123. In giurisprudenza, in termini declamatori, discorrendo di una necessaria conformità degli usi «a norme imperative e inderogabili», Cass. civ., 30 giugno 1982, n. 3929, in *Arch. civ.*, 1982, p. 972, mentre evocavano il solo «ordine pubblico» Cass. civ., 7 febbraio 1955, n. 346, in *Giur. Cass. civ.*, 1955, VI, p. 19; Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, cit.; «il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordine pubblico e del buon costume», Cass. civ., 21 febbraio 1969, n. 595, in *Foro it.*, 1969, I, c. 1480.

²⁵ Cass. civ., 27 febbraio 1954, n. 599, cit.

²⁶ *Amplius*, sul punto, per l'illegittimità di vendite concluse «a rischio e pericolo» con riguardo alla garanzia per vizi, E. PESCE, *I rimedi dell'autonomia. Tipi, limiti e interessi dei contraenti*, Pisa, 2022, p. 162 ss.

Ma gli usi, che nascono dalla prassi mercantile, riflettono gli interessi e le tendenze degli operatori economici, che li fanno vivere nei loro traffici. Spesso manifestano un carattere autoreferenziale che mal si concilia con le esigenze di protezione di chi negozia per il proprio personale interesse e, non appartenendo stabilmente al mercato, non ha la consapevolezza né, talvolta, l'abilità e l'astuzia del commerciante. Da qui la necessità che la legge riassuma il proprio posto nella gerarchia delle fonti per esercitare una funzione di più spiccata eteronomia regolatrice (questo spiega perché il Codice del 1942 abbia superato il sistema dell'art. 1 del vecchio Codice di commercio in cui gli usi erano posti sotto le leggi commerciali ma sopra quelle civili, e li abbia confinati entro diverse ma ben definite fattispecie, specialmente nel Libro IV).

È quanto accaduto per gli animali da compagnia o di affezione, il cui primo riconoscimento normativo contenuto nella Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987,²⁷ sarebbe stato di lì a poco (implicitamente) confermato dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, enfaticamente definentesi «legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»:²⁸ per questi, si può arguire (v. *infra*), vige oggi un apparato di tutele legali pressoché indipendente dall'art. 1496, e dunque dagli usi e, soprattutto, dal Codice civile.

3. Animali (d'affezione) e Codice del consumo riformato: il sistema delle tutele

L'entrata in vigore della disciplina consumeristica (gli artt. 1519-*bis* ss. del Codice civile introdotti dal d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24) e specialmente del Codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ss. modifiche) ha

²⁷ Entrata in vigore il 1° maggio 1992. L'Italia, pur essendo tra i paesi firmatari, l'ha ratificata soltanto, con la L. 4 novembre 2010, n. 201, presentata e fortemente voluta da Franco Frattini, vigente dal 4 dicembre 2010. *Medio tempore* molte delle previsioni contenute nella Convenzione avevano trovato attuazione in strumenti normativi interni, specialmente nella legislazione regionale e nell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali e *pet-therapy* del 6 febbraio 2003, recepito con D.p.c.m. 28 febbraio 2003. Su queste fonti si v. C. Fossà, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contr. impr.*, 2020, p. 528 ss.

²⁸ Il cui art. 1 si apre con la proclamazione «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

rappresentato un decisivo, sia pure non immediato, momento di svolta nella vendita di animali.

Si è detto che con riguardo ad animali da compagnia o di affezione la tutela privatistica, quando non si è reputato di negarla parendo incompatibile con l'instaurazione di un rapporto affettivo tra l'uomo e l'animale,²⁹ è stata essenzialmente assolta dalla garanzia per vizi del Codice civile, svolgendo gli usi un ruolo quasi marginale, per quanto non insussistente.³⁰ Non sono poche le sentenze che hanno fatto piana applicazione della garanzia per vizi nel caso di vendite di animali d'affezione (cani), con soluzioni non dissimili da quelle impiegate in relazione alla vendita di cose.³¹

Ma la rigidità della disciplina codicistica ha cominciato a essere avvertita nel diritto vivente: la censura di intemperività opposta all'acquirente di un cucciolo di cane affetto da grave cardiopatia congenita per avere denunciato il vizio a controparte oltre gli otto giorni previsti dall'art. 1495 ha segnalato il sorgere di un bisogno di tutela diverso, non adeguatamente corrisposto dal Codice civile, al quale si è data risposta con un'importante sentenza della Cassazione. La conclusione cui essa è giunta è che alla fattispecie della vendita di animali d'affezione o da compagnia debba essere applicata la disciplina del Codice del consumo,³² soluzione che in rela-

²⁹ Così da Pret. Cremona, 20 marzo 1998, cit., su cui *supra* alla n. 23.

³⁰ L. OLIVERO in L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo*, nota a Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, pp. 272-273 e n. 37, dà conto degli usi raccolti dalla Camera di commercio di Torino. Un'applicazione giurisprudenziale di usi nella vendita di animali da compagnia in Cass. civ., 11 luglio 2005, n. 14487, in *Leggi d'Italia* (nella specie, discutendosi della vendita di un cane Rottweiler, gli usi vigenti nella provincia di Varese che prevedono il termine di trenta giorni dalla scoperta del vizio per la sua denuncia).

³¹ Si v. Cass. civ., 28 giugno 1993, n. 7134, in *Leggi d'Italia*; Cass. civ., 17 maggio 2004, n. 9930, in *Giur. it.*, 2005, I, c. 475, con nota di E. BATTELLI, *Vendita di animali, garanzia per i vizi e risoluzione del contratto*, nonché (sia pure erroneamente indicata) in *Contratti*, 2004, p. 1126, con nota di A. MANIACI, *Vendita di animali: vizi, difetti e rimedi*; Cass. civ., 19 febbraio 2007, n. 3827, in *Leggi d'Italia*; App. Roma, 13 settembre 2017, n. 5746, in *Leggi d'Italia*; Tribunale Trani, 17 dicembre 2021, n. 2174, in *Leggi d'Italia*; Giud. Pace Genova, 1° luglio 2005, n. 3171, in *Leggi d'Italia*.

³² Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 273, con nota di L. DELOGU, L. OLIVERO, cit.; in *Contratti*, 2019, p. 19, con nota di M. FACCIOLO, *op. ult. cit.*; in *Danno e resp.*, 2019, p. 70, con nota di F. BERTELLI, *op. ult. cit.*; in *Corr. giur.*, 2019, p. 777, con nota di S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo"*. L'esame del ricorso era stato rimesso all'udienza pubblica, stante la particolare rilevanza della questione, da Cass. civ., 12 marzo 2018, n. 5923, in *Leggi d'Italia*.

zione alla vecchia Direttiva 1999/44 CE era stata prospettata dalla dottrina europea e italiana,³³ stante il silenzio sugli animali nell'elenco, reputato tassativo, dei beni "non di consumo" di cui all'art. 2, par. 1, lett. b).³⁴

Constatato che «la diffusione degli animali da compagnia in fasce sempre più larghe di popolazione ha dato luogo, in tempi recenti, a un fenomeno commerciale di non poco rilievo», e riconfermata la lettura tradizionale secondo cui per il diritto privato gli animali sono beni, in quanto utilizzabili a diverso fine dall'uomo, la Corte non dubita che

la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, vada qualificato a tutti gli effetti "consumatore"; e che vada qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale venda un animale

³³ Rif. in G. DE CRISTOFARO, *Difetto di conformità al contratto e diritti del consumatore. L'ordinamento italiano e la direttiva 99/44/CE sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo*, Padova, 2000, p. 44 e n. 39. Molto chiaramente, sotto il vecchio regime, A. CIATTI, *L'ambito di applicazione*, in M. BIN, A. LUMINOSO, *Le garanzie nella vendita dei beni di consumo*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, Padova, 2003, pp. 124-125, osservando che sono stati posti fuori causa l'art. 1496 e «le fonti richiamate da questa disposizione: leggi speciali – derogate dalla nuova disciplina perché anteriori – ed usi locali».

³⁴ Silenzio ambiguamente riproposto in sede di recepimento della direttiva con il d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 nell'art. 1519-bis c.c. Sul punto G. AFFERNI, *La responsabilità del venditore per i difetti materiali del bene*, Napoli, 2022, p. 197. L'elenco delle esclusioni ricordava quello dell'art. 2 della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili. È vero che vi era dunque l'esperienza della CISG sulla inclusione degli animali, come osserva V. MANNINO, in L. GAROFALO, V. MANNINO, E. MOSCATI, P.M. VECCHI, *Commentario alla disciplina della vendita dei beni di consumo. Artt. 1519-bis-1519-nonies cod. civ. e art. 2 d.lgs. 2 febbraio 2002, n. 24*, coordinato da L. GAROFALO, *sub art. 1519-bis*, Padova, 2003, p. 50 (per un caso di applicazione della CISG alla vendita di animali in un giudicato italiano v. App. Firenze, 28 maggio 2019, n. 1274, in *De Jure*. Giurisprudenza straniera in G. AFFERNI, *op. ult. cit.*, p. 162, n. 57). Ma la CISG non si applica alla vendita di beni «mobili per uso personale, familiare o domestico», dunque a «vendite di consumo» (art. 2, lett. a) – sul punto F. FERRARI, *La vendita internazionale. Applicabilità ed applicazioni della Convenzione di Vienna del 1980*, nel *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, diretto da F. GALGANO, Padova, 1997, p. 128 ss. – sicché si tratta di un'esperienza non rilevante sotto il profilo della destinazione funzionale del "bene" (mentre è stata ed è istruttiva con riguardo alla tenuta concettuale del «difetto di conformità» rispetto agli animali).

da compagnia; quest'ultimo, peraltro, quale "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo".³⁵

La soluzione interpretativa – il Codice del consumo in allora non si occupava esplicitamente di animali – ha destato in dottrina dubbi e riserve sulla qualificazione di essere viventi e senzienti quali beni "di consumo".³⁶

I dubbi si sono mutati in critiche al diritto positivo allorché la Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019, «relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44 CE», ha previsto all'art. 3, par. 5, che «Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di: [...] b) animali vivi».

L'Italia, infatti, recependo la Direttiva 2019/771 con il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, e modificando le disposizioni del Capo I, Titolo III Parte IV del Codice del consumo, ha scelto di includere nel suo ambito di applicazione gli «animali vivi», quali «beni» la cui vendita, tra un «venditore» e un «consumatore», è regolata, per ciò che concerne la «conformità dei beni al contratto, i rimedi in caso di difetto di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali», dallo stesso Codice del consumo (art. 128, co. 2, lett. e), n. 3, cod. cons.).

È vero che non vi è perfetta coincidenza tra la nozione di animale d'affezione o da compagnia³⁷ e quella di «animali vivi» richiesta dal Codice del consumo.

³⁵ Così Cass. civ., 25 settembre 2018, n. 22728, cit. Il giudice di rinvio ha poi riconosciuto la riduzione del prezzo e respinto quella di risarcimento del danno: si v. Tribunale Ravenna, 13 agosto 2020, n. 656, in *Leggi d'Italia*. Negli stessi termini di Cass. 22728/2018, riportando ampi stralci della sua motivazione, si è espressa Cass. civ., 6 dicembre 2022, n. 35844, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2023, p. 232, con nota di M. FACCIOLI, *La tutela consumeristica dell'acquirente di un animale d'affezione*.

³⁶ Ne dà conto M. FACCIOLI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita dei beni di consumo alla vendita di animali cit.*, p. 24 ss. Sul punto, formulando critiche a Cass. 22728/2018, C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale cit.*, p. 543 ss.

³⁷ Una definizione dei quali si legge nell'art. 1, co. 2, dell'Accordo del 6 febbraio 2003, recepito dal D.p.c.m. del 28 febbraio 2003, a tenore del quale per «animale da compagnia» si intende «ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia».

Per esso più che l'oggetto rileva la qualifica delle parti e il rapporto tra loro intercorrente; perciò è animale d'affezione, la cui vendita è regolata dagli artt. 128 ss. cod. cons., solo quello venduto da chi, persona fisica o giuridica, pubblica o privata, «nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, anche tramite altra persona che agisca in suo nome o per suo conto», vende a un «consumatore»³⁸ un «animale vivo».

Ma *i*) un animale d'affezione potrebbe essere ceduto anche da chi non esercita un'attività imprenditoriale o professionale³⁹ (si pensi alla vendita di cuccioli «tra privati», oggi molto frequente anche per mezzo di annunci *online* o su piattaforme⁴⁰); *ii*) non necessariamente un «animale vivo» venduto da un operatore pro-

³⁸ La «persona fisica di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)» (art. 128, co. 2, lett. b)), e dunque «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

³⁹ Sul «Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali» si v. l'art. 5 dell'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, nonché l'art. 8 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 401/2010.

⁴⁰ Per gli animali «di razza» l'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 529, con cui è stata attuata la «direttiva 91/174/CE relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza», consente «la commercializzazione di animali di razza di origine nazionale e comunitaria, nonché dello sperma, degli ovuli e degli embrioni dei medesimi, esclusivamente con riferimento a soggetti iscritti ai libri genealogici o registri anagrafici, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), e che risultino accompagnati da apposita certificazione genealogica, rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico o il registro anagrafico». Sulla vendita di animali a distanza di specie selvatica o esotica provvede oggi il d.lgs. 5 agosto 2022, n. 135, «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016». Si v. part. gli artt. 3; 5; 6-11. Quanto alla vendita a distanza di «animali da compagnia», la disciplina del d.lgs. 135/2022 si applica, secondo quanto previsto dall'art. 11, alle specie riportate nell'Allegato I, Parte A, del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 – cani, gatti e furetti – e a quelle indicate nella Parte B) dell'Allegato I del Reg., scelte con aggiornamento quinquennale dal Ministro della salute di concerto con il Ministro per la transizione ecologia, a norma dell'art. 5 del d.lgs. 135/2022. Con D.m. 11 ottobre 2022, il Ministro della salute ha individuato sei specie, riportate nell'Allegato I del menzionato D.m. Per un esame ad ampio spettro della normativa, M. PIERRI, *La riforma della "Costituzione ambientale" italiana e la tutela delle specie animali a rischio di estinzione, nel prisma della disciplina multilivello sulla salvaguardia della biodiversità. Il quadro generale ed alcune riflessioni critiche*, in [ambienteditutto.it](https://www.ambienteditutto.it), 2023, p. 281 ss.

fessionale a una persona fisica per il soddisfacimento di scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta è un «animale d'affezione», potendo essere destinato al sostentamento dell'acquirente e/o della sua famiglia, anche a fini propriamente di consumo (alimentare).⁴¹ Da qui proposte di legge volte a delimitare la categoria in esame facendone l'oggetto di una disciplina autonoma e protettiva, che incide anche sulla loro alienabilità, con significativi divieti e precetti.⁴²

Sul piano delle tutele, a seguito dell'entrata in vigore e del recepimento della Direttiva 2019/771/UE, l'applicazione alla vendita di animali d'affezione del Codice del consumo dà luogo a una disciplina contraddistinta essenzialmente dalle seguenti regole.

La vendita di animali «vivi» nell'ambito di un rapporto di consumo fa sorgere *ex lege* l'obbligo di fornire «beni» conformi ai sensi dell'art. 129, co. 2 e 3, cod. cons. e la correlata responsabilità di cui all'art. 133 per l'ipotesi di qualunque difetto esistente al momento della consegna e che si riveli entro i successivi due anni (art. 133, co. 1); non occorre più alcuna previa denuncia

⁴¹ L'esempio del cane da guardia di un magazzino – su cui L. OLIVERO in L. DELOGU, L. OLIVERO, *Animali d'affezione e garanzia per vizi tra codice civile e di consumo cit.*, p. 271 e n. 29 – se non si precisa qual è l'effettiva destinazione del magazzino non vale, si pensa, a escludere l'applicazione della disciplina del Codice del consumo, trattandosi di una «attività utile all'uomo», a norma dell'art. 1, co. 2, lett. a), dell'Accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003.

⁴² Si v., nella corrente (XIX) legislatura, la P.d.l. A.C. n. 35, presentata alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2022, d'iniziativa della deputata Brambilla, intitolata «Codice delle disposizioni per la tutela degli animali di affezione, la prevenzione e il controllo del randagismo», che individua tra i suoi fini anche quello di «responsabilizzare i proprietari e disincentivare l'acquisto emotivo». Nel progetto, «animale d'affezione» è «ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo»; «responsabile di un animale di affezione» è «il proprietario o il detentore a qualunque titolo di un animale di affezione». Molto significativamente l'art. 23, co. 7, della Proposta n. 35/2022 consente «la riproduzione e la vendita di animali esclusivamente agli allevatori previamente autorizzati»; mentre per l'art. 9 «È vietata la cessione di animali ai minori di anni diciotto, ai soggetti interdetti alla detenzione o a soggetti che non ne garantiscano la corretta custodia e gestione nonché a soggetti che non diano garanzie di buon trattamento in quanto non compatibili per carattere, età e capacità specifiche, con la specie oggetto di cessione». La proposta giace in sede referente nella XII Commissione Affari sociali. Da segnalare anche la Proposta di legge A.C. n. 50 del 2022, sempre d'iniziativa Brambilla, «Disposizioni per la tutela del benessere degli animali di affezione», di più limitata portata, che prevede all'art. 2, co. 1, lett. c), il divieto di «vendere animali a minorenni».

ma l'azione deve essere esercitata nel termine prescrizione di ventisei mesi dalla consegna del bene, mentre la «responsabilità del venditore» per difetto di conformità può essere sempre opposta dal consumatore in via di eccezione (art. 133, co. 3); è da escludere che possa riferirsi ad animali qualsiasi disposizione facente riferimento a «beni usati».⁴³ Ai sensi dell'art. 135, co. 1, si presume, fino a prova contraria, che il difetto manifestatosi entro un anno dalla consegna del bene esistesse a tale data e costituisse perciò ragione della responsabilità del venditore, «a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità» (riferimento particolarmente significativo per la vendita di animali).

Di fronte al difetto di conformità, l'acquirente dell'animale ha a disposizione i rimedi astrattamente previsti dall'art. 135-*bis* secondo la gerarchia ivi delineata: dunque il «ripristino della conformità», mediante riparazione o sostituzione, che tuttavia in questo caso non è concepibile, cioè «possibile» ai sensi dell'art. 135-*bis*, co. 2 e 3⁴⁴ (le cure veterinarie a spese del venditore possono semmai integrare una voce del risarcimento del danno non essendo di per sé idonee a ripristinare la conformità dell'animale), e – normalmente in via subordinata, ma qui in via principale – la riduzione del prezzo o, se non si tratta di difetto «di lieve entità» (art. 135-*bis*, co. 5), la risoluzione del contratto. Fintantoché il venditore non abbia «adempito agli obblighi previsti dal presente capo» (dunque consegnare un bene «conforme» e ripristinarne la conformità o accordare una riduzione del prezzo o la risoluzione del contrat-

⁴³ Conf. M. FACCIOI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo*, cit., pp. 21-22.

⁴⁴ Cfr. R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto degli animali di affezione cit.*, p. 1781 e ss., spec. p. 1783, già con riferimento alla Direttiva (UE) 2019/771, il cui art. 14, par. 1, lett. c), che prevede la sostituzione quando possibile «tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene», è stato riprodotto testualmente nell'art. 135-*ter*, co. 1, lett. c), cod. cons., introdotto dall'art. 1, co. 1, d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170 e vigente dal 1° gennaio 2022; M. FACCIOI, *L'applicabilità della disciplina sulla vendita di beni di consumo cit.*, p. 25 ss.; C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale cit.*, p. 548; S. CHERTI, *Vendita di animali: gli animali da compagnia sono "beni di consumo" cit.*, p. 785; F. BERTELLI, *Applicabilità del codice del consumo alla vendita di animali cit.*, p. 78. Sulla applicabilità in astratto della disciplina della vendita di beni di consumo a beni infungibili, e sulla possibile declinazione del rimedio sostitutivo, si v., per tutti, R. CALVO, *Il regime dei rimedi nelle vendite al consumo*, in *Vendita e vendite*, I, nel *Trattato dei contratti Roppo-Benedetti*, Milano, 2014, p. 403 ss.

to), «il consumatore può rifiutarsi di eseguire il pagamento di qualsiasi parte del prezzo» (art. 135-*bis*, co. 6).

Le tutele previste sono pensate come (auto)tutele stragiudiziali, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione: l'acquirente «esercita il diritto alla risoluzione del contratto di vendita mediante una dichiarazione diretta al venditore contenente la manifestazione di volontà di risolvere il contratto di vendita» (art. 135-*quater*, co. 2).⁴⁵ Se si risolve il contratto, il consumatore restituisce il bene al venditore a spese di questi, dietro la restituzione del prezzo pagato, che avviene al ricevimento del bene o all'esibizione di prove che attestano la sua consegna o spedizione (art. 135-*quater*, co. 4). La riduzione del prezzo – è espressamente previsto – «è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore che avrebbe avuto se fosse stato conforme» (art. 135-*quater*, co. 1). Anche nella vendita di animali è possibile la previsione di una garanzia convenzionale, «redatta in un linguaggio semplice e comprensibile», la cui azionabilità non preclude il ricorso ai rimedi indisponibili per i difetti di conformità e che soddisfi gli ulteriori requisiti di cui all'art. 135-*quinquies*.

Vige, infine, il precetto imperativo che vieta, sancendone la nullità (che «può essere fatta valere dal solo consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice»), qualunque patto anteriore alla segnalazione del difetto di conformità con cui si escluda o si limiti in danno dell'acquirente, «anche in modo indiretto», l'esercizio dei diritti previsti dalla disciplina sulla *Vendita di beni* del Codice del consumo. Ma è pur vero che una deroga *in melius* è possibile, allorché il venditore offra al consumatore «condizioni contrattuali di maggior tutela» rispetto a quelle di cui all'art. 129 ss. cod. cons. (art. 135-*sexies*).⁴⁶ Peraltro, il difetto di conformità rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 129, co. 3, lett. a-d – dunque il difetto di un requisito «oggettivo» di conformità – è escluso allorché «il consumatore sia stato specificamente informato

⁴⁵ È lasciata «irrisolta la questione della necessaria giudizialità o della possibile stragiudizialità del rimedio della riduzione del prezzo». Così G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta. Verso un diritto "pubblico" dei (contratti dei) consumatori?*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2022, p. 30.

⁴⁶ Ma «la non contrarietà all'art. 135-*sexies* o all'art. 143 cod. cons. non comporta l'esonero dal controllo di abusività previsto in via generale dalla disciplina consumeristica», e dunque ai sensi e per gli effetti degli art. 33 ss. cod. cons. Così A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo dopo il recepimento della Direttiva n. 2019/771*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 257.

del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità» previsti da tale norma «e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita» (art. 130, co. 4).

4. *Monopolio del Codice del consumo nella compravendita di animali d'affezione?*

Come si coordina, nel caso di vendita “al consumatore” di animali (generalmente) d'affezione, l'applicazione delle norme del Codice del consumo (art. 128 ss.) con quelle del Codice civile (art. 1490 ss.)? Che ne è dell'art. 1496 c.c.?

La risposta, nel quadro normativo attuale, conseguente all'attuazione della Direttiva 2019/771/UE col suo principio di c.d. armonizzazione massima,⁴⁷ appare chiara in linea generale. Se l'art. 1469-*bis* c.c., prevedendo che le norme di parte generale contenute nel Titolo II del Libro IV del Codice civile «si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore», imposta(va) il problema sul criterio della *lex specialis* e sulla elasticità di quest'ultima, l'art. 135-*septies* del Codice del consumo (già prevalente “in astratto” sull'art. 1469-*bis* in quanto norma speciale) recide questa elasticità con una rigida demarcazione *ratione materiae*: per ciò che concerne «formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno» si applicano «le disposizioni [*sic*] del Codice civile» «per quanto non previsto dal presente capo» (suggerendo che le disposizioni del cod. cons. possono anche incidentalmente occuparsi di profili di competenza del c.c., facendovi anzi talvolta espresso rinvio).⁴⁸

⁴⁷ Art. 4 Dir. 2019/771/UE: «Salvo altrimenti disposto dalla presente direttiva, gli Stati membri non mantengono o adottano nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso». Sulle diverse declinazioni della *harmonisation*, S. PAGLIANTINI, *A partire dalla Dir. 2019/771/UE: riflessioni sul concetto di armonizzazione massima*, in *Nuovo dir. civ.*, 2020, 1, p. 11 ss., nonché S. PAGLIANTINI, *Contratti di vendita di beni: armonizzazione massima, parziale e temperata della Dir. UE 2019/771*, in *Giur. it.*, 2020, p. 217 ss.

⁴⁸ Sull'esempio della Direttiva, spogliandosi della competenza esclusiva proclamata dall'art. 135-*septies*: v. ad esempio art. 135-*bis*, co. 6, che lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del Codice civile sopra «l'eccezione di inadempimento e il concorso del fatto del consumatore».

Ma per tutto ciò che è disciplinato dal Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo non vi è spazio per alcuna altra fonte concorrente, escludendosi così alla radice ogni necessità di coordinamento: «non si applicano altre disposizioni aventi l'effetto di garantire al consumatore un diverso livello di tutela» (art. 135-*septies*, co. 2, cod. cons.).

Dunque, dinanzi a vizi o più propriamente difformità che affliggono animali vivi alienati⁴⁹ da un «venditore» ex art. 128, co. 2, lett. c), cod. cons. a un «consumatore» ex art. 3, co. 1, lett. a), questi può servirsi del solo apparato rimediale “primario” previsto dagli art. 129 e ss. cod. cons. e interamente regolato dalle sue norme di legge di carattere essenzialmente imperativo, ferma la possibilità per il venditore (non per la legge)⁵⁰ di «offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela» (art. 135-*sexies*, cod. cons.).

Sui profili di diritto europeo recepito non c'è spazio per il Codice civile; perciò non c'è spazio per l'art. 1496 – la disposizione di riferimento in materia – messa fuori gioco ancor prima che si debba interpretarla (tale è la forza dell'art. 135-*septies*, cod. cons.).⁵¹

Ancora, non c'è spazio per gli usi che, lo si è detto, senza il richiamo loro fatto dall'art. 1496 c.c. non potrebbero disciplinare la garanzia per vizi nella vendita di animali, in assenza di «leggi speciali» che la regolino.

Si applicano senz'altro, e non potrebbe essere altrimenti, le norme imperative che non offrono «livelli di tutela» ma pongono limiti alla libera circolazione di beni e diritti in nome di esigenze sovraordinate, com'è il caso della disciplina contenuta nel Regolamento 429/2016/UE e nel d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136, subentrati al vecchio Regolamento di polizia veterinaria del 1954 (*supra*), benché, come si è detto, la sorte dei contratti di vendita aventi a oggetto animali affetti da malattie infettive

⁴⁹ Non necessariamente attraverso il tipo «vendita» ma anche per mezzo di permuta o (almeno teoricamente) di somministrazione, come dispone l'art. 128 cod. cons. Si tratta di una legislazione «non per “tipo” ma per “gruppo” di contratti», così A. LUMINOSO, *La compravendita*, 10^a ed., Torino, 2021, p. 377.

⁵⁰ Quanto ai limiti oltre i quali l'autonomia privata non può spingersi si v. A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo cit.*, p. 247 ss.

⁵¹ Dire che non si possono applicare disposizioni (*sic*) che abbiano l'effetto di garantire «un diverso livello di tutela» significa che non possono applicarsi altre discipline *tout court*, indipendentemente da un apprezzamento valutativo del livello di tutela offerto. Significa dire che potrebbero soltanto essere applicate norme che abbiano l'effetto di garantire un *uguale* (cioè *non diverso*) livello di tutela, il che – salvo irrilevanti profili di efficacia della legge nel tempo – è sul piano normativo tautologico.

e diffusive individuate da dette fonti non sia (com'è non è mai stata) espressamente regolata ma debba essere tutt'ora stabilita interpretativamente.

Il prevalere dell'art. 135-*septies* cod. cons. esclude poi, evidentemente, l'applicabilità delle norme del Codice civile che, secondo la gerarchia disposta dall'art. 1496 c.c., potrebbero regolare quei fondamentali ambiti di disciplina presidiati (ma anche pietrificati)⁵² dagli art. 129 ss. cod. cons., e cioè gli art. 1490 ss. c.c., eccezion fatta – come si dirà tra un momento – per «le conseguenze della risoluzione del contratto e il diritto al risarcimento del danno», lasciate alla *lex generalis* del Codice civile (art. 135-*septies*, co 1, cod. cons.).

Su altro piano, parimenti fuori gioco è l'art. 1469-*bis* c.c., a tenore del quale

Le disposizioni del presente titolo [Tit. II, Libro IV del Codice civile] si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore

per ciò che concerne i «taluni aspetti dei contratti di vendita» regolati dagli artt. 129 ss. c.cons, quanto in esso previsto è autosufficiente e non ammette concorso con alcuna parte, generale o speciale, del Codice civile né con qualsivoglia altra fonte astrattamente concorrente, e ciò indipendentemente da ogni valutazione di merito circa il maggiore o minore *favor* nei confronti del consumatore.⁵³

Significativamente, l'unico plesso normativo cui è riconosciuta forza derogante, similmente a quanto prevede l'art. 135-*vicies bis*, co. 2, cod. cons. per i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, è l'autonomia privata, ellitticamente evocata sotto forma di condizioni «offerte» dal venditore/professionista al consumatore;⁵⁴ deroga necessariamente *in melius* a vantaggio del consumatore ma pur sempre deroga, nei confronti di un regime

⁵² Giudica più felice, ai fini dell'adattamento futuro dell'ordinamento, la formulazione dell'art. 4 della Direttiva 2019/771/UE, A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 486, n. 5.

⁵³ Molto chiaramente, A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo nella nuova disciplina dedicata alla fornitura di beni di consumo*, in *Contr. impr.*, 2022, pp. 822-823.

⁵⁴ Rimarca l'importanza del possibile ampliamento delle tutele su base convenzionale F. BERTELLI, *L'armonizzazione massima della Direttiva 2019/771UE e le sorti del principio di maggior tutela del consumatore*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, pp. 991-993.

sovraordinato e tendenzialmente imperativo che, invece, da altre «disposizioni» (di legge interna)⁵⁵ non può essere scalfito neppure da deroghe *in melius*.⁵⁶

La rigidità avalutativa del nuovo riparto di competenze⁵⁷ dovrebbe essere tale da precludere il possibile ricorso nella vendita di beni di consumo alla tutela riconosciuta dalla giurisprudenza italiana per il caso di *aliud pro alio*,⁵⁸ già convincentemente esclusa, in sede di interpretazione delle fonti internazionali ed europee, sul rilievo che «non c'è – o non c'è più – vera alterità fra ciò che è mancante di conformità e ciò che è altro, visto che l'alterità è solo una variante, in certo senso estrema, della non conformità».⁵⁹ Ciò che è altro da ciò che avrebbe dovuto essere consegnato è da esso difforme, perciò precipuamente regolato, nell'ambito individuato dal combinato disposto degli artt. 128 e 135-*septies*, dal solo Codice del consumo in attuazione della Direttiva 2019/771/UE. Ne deriva l'inoperatività della disciplina generale per l'inadempimento (art. 1453 c.c.), di cui peraltro è

⁵⁵ Quantunque posteriori e/o speciali: quella stabilita dall'art. 135-*septies*, co. 2, cod. cons. sembra essere, nell'ambito regolato, una vera e propria riserva “di Codice” (del consumo). Se muterà in futuro la disciplina europea della vendita – non essendo possibili mutamenti di diritto interno – il legislatore dovrà recepirli intervenendo sempre sul Codice del consumo e non *aliunde*.

⁵⁶ Una disarmonia che può trovare giustificazioni di ordine statistico e nel “costo sociale” di una deroga individuale rispetto a una generalizzata che si avrebbe con l'applicazione di una disciplina nazionale divergente, benché in senso maggiormente favorevole al consumatore, da cui deriverebbero differenziazioni di regime non giustificate nell'ambito del mercato unico. Occorre prestare attenzione, però, alle deroghe (sempre *in melius*) nella contrattazione di massa. Sui possibili controlli vi accenna A. MANIACI, *I rapporti fra autonomia privata e disciplina italiana della vendita di beni di consumo cit.*, pp. 257-258.

⁵⁷ Così inteso da A.M. BENEDETTI, *Contratto e categorie: un paradigma, più discipline cit.*, p. 23.

⁵⁸ Per G. DE CRISTOFARO, *Legislazione italiana e contratti dei consumatori nel 2022: l'anno della svolta cit.*, pp. 27-28, la questione è ancora dubbia, benché l'A. inclini per la soluzione secondo cui l'*aliud pro alio* costituisce «un difetto di conformità del quale il venditore debba rispondere ai sensi dell'art. 133 cod. cons.». Convinto della soluzione positiva, circa la sussunzione dell'*aliud pro alio* entro la fattispecie del difetto di conformità nel nuovo Codice del consumo, A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore (una prima lettura del d.lgs. n. 170/2021)*, in *Eur. dir. priv.*, 2022, p. 497 ss.

⁵⁹ Così, E. FERRANTE, *La Direttiva 19/771/UE in materia di vendita al consumo: primi appunti*, in *Annuario del Contratto 2018*, Torino, 2019, p. 57. *Amplius*, per l'insensatezza dell'*aliud* nell'ambito della disciplina consumeristica (e anche in quella comune), ID., *La vendita nell'unità del sistema ordinamentale. I «modelli» italo-europei e internazionali*, Napoli, 2018, p. 294 ss.

venuta meno la maggiore attrattività, cui spesso è stata sensibile la giurisprudenza italiana, quanto al tempo dell'azione e alla scelta del rimedio,⁶⁰ posto che, secondo l'art. 135-*bis*, co. 4, cod. cons., il consumatore non deve prima instare per la riparazione e la sostituzione del bene se «il difetto di conformità è talmente grave da giustificare l'immediata riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto di vendita» (ciò che tanto più si può avvertire nella vendita di animali ove riduzione del prezzo e risoluzione rappresentano già i primi rimedi esperibili).

Per espressa previsione dell'art. 135-*septies*, co. 1, cod. cons., il Codice civile continua a occuparsi delle conseguenze della risoluzione, profilo quest'ultimo parzialmente investito dall'art. 135-*quater*, co. 4 (ma si v. anche i considerando nn. 59-60), e del risarcimento del danno, in linea con l'art. 3, par. 6 della Direttiva e con il suo considerando n. 18 e 61.⁶¹

Si tratta di una scelta che, nella frastagliata disciplina italiana, se fosse stata di segno diverso avrebbe senz'altro agevolato l'interprete.⁶² Si prospetta infatti la possibilità che per affrontare il nodo risarcitorio occorra riqualificare il difetto di conformità come vizio o mancanza di qualità essenziale o

⁶⁰ Lo mette in luce A. LUMINOSO, *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 498.

⁶¹ Considerando n. 18: «La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il diritto nazionale nella misura in cui le materie interessate non sono da essa disciplinate, in particolare con riferimento alla legalità dei beni, il risarcimento dei danni e aspetti relativi al diritto contrattuale generale quali la formazione, la validità, la nullità o gli effetti dei contratti. [...] Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento dei danni a esso cagionati in conseguenza di una violazione della presente direttiva da parte di un venditore»; considerando n. 61: «Il principio della responsabilità del venditore per il risarcimento del danno è un elemento essenziale dei contratti di vendita. Il consumatore dovrebbe pertanto avere diritto a chiedere un risarcimento per qualsiasi danno causato da una violazione della presente direttiva da parte del venditore, anche in relazione ai danni subiti in ragione di un difetto di conformità. Nella massima misura possibile, tale risarcimento dovrebbe ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato se i beni fossero stati conformi. Poiché l'esistenza di tale diritto al risarcimento è già garantita in tutti gli Stati membri, la presente direttiva dovrebbe fare salve le norme nazionali in materia di risarcimento dei consumatori per i danni derivanti dalla violazione di tali norme. Gli Stati membri dovrebbero altresì mantenere la facoltà di disciplinare il diritto del consumatore al risarcimento per le situazioni in cui la riparazione o la sostituzione abbiano causato notevoli inconvenienti o siano intervenute tardivamente».

⁶² Difficoltà espone da A. LUMINOSO, *La compravendita cit.*, p. 440 ss., nonché, a seguito del recepimento della direttiva, ID., *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, pp. 501, n. 26; 509.

promessa, con i conseguenti problemi di individuazione del regime applicabile e di oneri di denuncia e termini prescrizionali non previsti dalla disciplina consumeristica ma tutt'ora esistenti nel diritto comune. Anche l'*aliud pro alio* si ripresenta come possibile opzione di tutela (risarcitoria), attivabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Sennonché per la vendita di animali, se non si erra, prima ancora di sciogliere questi dilemmi, occorre pur sempre passare dal varco dell'art. 1496 e recuperare eventuali usi che, in relazioni a malattie o disfunzionalità, si occupino anche del risarcimento del danno sotto qualunque aspetto (il grado della colpa del venditore, il *quantum* risarcibile, tempi e modi della domanda, etc.). Altrimenti, e per tutto ciò che non fosse regolato dagli usi, se vengono in rilievo «vizi della cosa venduta», la norma applicabile è anzitutto quella di cui all'art. 1494 c.c.: perciò, secondo l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale prevalente, il risarcimento del danno per i vizi derivati dalla cosa potrà essere domandato anche in via autonoma ma osservando termini e oneri dettati dall'art. 1495.⁶³

Si è avvertita, dinanzi a vendite al consumatore, la distanza di questa soluzione dall'idea di protezione che la Direttiva persegue e la sua incompatibilità con l'armonizzazione massima prevista: si è pertanto sostenuto che di fronte a un difetto di conformità l'acquirente potrà usufruire della tutela risarcitoria in senso complementare a quella offerta dalla riduzione del prezzo e dalla risoluzione, e dunque nei modi e nei tempi fissati dal Codice del consumo, rispettando un «livello di tutela» che, altrimenti, sarebbe «diverso», in violazione del precetto di cui all'art. 135-*septies*, co. 2.⁶⁴

⁶³ Sull'azione *ex art.* 1494 si v. U. MORELLO, *L'azione di risarcimento dei danni derivati da vizi della cosa*, nota a Cass. civ., 12 marzo 1965, n. 414, in *Foro it.*, 1965, I, c. 1497 ss. Sull'osservanza dei termini di cui all'art. 1495 c.c., per tutti, C.M. BIANCA, *La vendita cit.*, p. 876 ss. Un quadro dettagliato delle idee della dottrina sulla questione, con particolare riguardo alla vendita al consumatore, in A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo cit.*, pp. 826-828.

⁶⁴ In quest'ordine di idee A. VENTURELLI, *Risarcimento del danno e sospensione del pagamento del prezzo cit.*, p. 828 ss., secondo cui l'art. 135-*septies*, co. 2, deve trovare applicazione «anche quando la tutela del consumatore è assicurata dal richiamo di plessi normativi diversi dal codice del consumo». Diversamente per A. LUMINOSO., *La nuova disciplina delle garanzie nella vendita al consumatore cit.*, p. 490, l'art. 1494 è senz'altro inapplicabile alla vendita consumeristica; la pretesa risarcitoria andrà regolata dalle norme di parte generale del Codice civile – artt. 1218, 1453 e 2043 – deponendo in tal senso il mancato riferirsi dell'art. 135-*septies*, co. 1 alla disciplina tipica della vendita (come faceva l'abrogato art. 135) bensì «alle disposizioni del codice civile in tema di formazione, validità ed efficacia dei contratti» (ivi, pp. 487 ss.; pp. 508-509 e n. 37).

La questione è tuttavia controversa e reclama soluzioni cui, in assenza di interventi legislativi di adeguamento, potrebbe dare un contributo senz'altro decisivo la Corte di Giustizia: nella vendita di animali, specialmente d'affezione, il problema del risarcimento del danno sofferto dall'acquirente non può restare né ai margini del diritto europeo né nel mezzo di un sistema vischioso e incerto com'è quello italiano.

IL DANNO ALLA RELAZIONE TRA PADRONE E ANIMALE D'AFFEZIONE. IL DOPPIO BINARIO DELL'INFUNGIBILITÀ

Paolo Donadoni*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Affettività vs relazione affettiva. – 3. Una ipotesi di lavoro: il doppio binario dell'infungibilità. – 4. Brevi conclusioni.

1. Premessa

Il caso tipo che costituisce oggetto di questa trattazione può essere così esposto. Tizio è padrone¹ di un animale d'affezione, ad esempio il cane Pluto che abita con lui.² Caio,

* Avvocato e dottore di ricerca in bioetica, Università di Genova.

Ringrazio Francesco Bilotta, Pierluigi Chiassoni e Patrizia Ziviz per aver letto un testo più ampio, comprendente anche una versione precedente di questo scritto, nonché per suggerimenti e critiche che mi hanno consentito di migliorarne la forma e il contenuto.

¹ Si noti l'uso del vocabolo "padrone" anziché "proprietario". Tale scelta linguistica corrisponde all'intendimento di porre in primo piano l'elemento sostanziale del rapporto di vita quotidiana (e dei suoi risvolti anche affettivi) intercorrente tra umano e animale, piuttosto che l'elemento formale di una titolarità proprietaria (riconosciuta, nel caso specifico del cane, tramite iscrizione all'anagrafe canina comunale). Peraltro, la persona del padrone e quella del proprietario potrebbero non coincidere, dando luogo a distinte titolarità di diritti risarcitori. È accaduto, ad esempio, proprio nel primo caso riportato in letteratura (Pret. Rovereto, sent. n. 177 del 1994, in *NGCC*, 1995, I, pp. 133-135), in cui il soggetto individuato come "padrone" del cane ucciso era una ragazza (querelante e parte civile costituita), mentre il titolare del diritto "proprietario" era il padre della ragazza.

² Il requisito della convivenza (e, quindi, della condivisione del quotidiano) riveste un ruolo molto importante nella definizione di «animale di affezione». La L. 14 agosto 1991, n. 281, *Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo*, in *Gazz. Uff.*, Roma, 30 agosto 1991, n. 203, all'art. 1 – *Principi generali* recita infatti: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di

con dolo o colpa, uccide Pluto. Le ipotesi più frequenti nella casistica giurisprudenziale sono l'investimento automobilistico dell'animale o l'aggressione da parte di un altro animale, che ricadono nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, mentre la responsabilità contrattuale annovera in particolare l'errore dell'intervento chirurgico veterinario o la mancata vigilanza sull'animale avuto in custodia da un operatore del settore. Orbene: Tizio intende agire contro Caio per ottenere il risarcimento del danno patito in conseguenza della sua azione o omissione (che abbia cagionato la definitiva interruzione della relazione con l'animale d'affezione). Potrà Tizio sostenere di aver lui stesso³ patito un danno, non soltanto patrimoniale (il valore di mercato dell'animale ucciso, il reddito eventualmente prodotto dallo stesso, poniamo, quale comparsa televisiva o cinematografica), ma anche non patrimoniale (alla propria vita e sfera relazionale e affettiva)? Potrà Tizio domandare risarcimento anche di tale danno?

In Italia, sempre più ampia dottrina⁴ e giurisprudenza⁵ di merito negli ultimi trent'anni hanno sostenuto la verosimiglianza e fondatezza di questa ipotesi risar-

crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Se poi "convivenza" significhi "coabitazione" è tutt'altro discorso.

³ Il soggetto di diritto, il danneggiato, il legittimato attivo a richiedere il risarcimento, l'agente giuridico: è l'umano. Al dibattito sul "danno interspecifico" non accedono (*rectius*: non è necessario che accedano) istanze animaliste, ma soltanto i dati aggiornati provenienti dalle scienze della vita sul riconoscimento delle qualità e capacità dell'organismo che rendono l'animale idoneo a provare piacere-dolore nonché a stabilire una relazione con il suo padrone.

⁴ In via esemplificativa, *ex multis*, cfr. S. CASTIGNONE, *L'uccisione dell'animale d'affezione*, in P. CENDON (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni*, Padova, 2001, vol. III, pp. 2457-2472; F. POGGI, *Cuore di cane. Sul risarcimento del danno non patrimoniale interspecifico*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2017, 2, pp. 237-253; M. BONA, C. CERLON, *Gli animali da compagnia contribuiscono alla "qualità della vita" tranne che per taluna Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 2019, 2, pp. 489-502; P. MERLI, *Si dice che, quando abbaia, non è un affetto risarcibile*, in *Danno e resp.*, 2020, 5, pp. 666-672. Per un'analisi ad ampio raggio, cfr. E. SERANI, *Il risarcimento del danno da perdita dell'animale di affezione a 10 anni dalle SS.UU. 2008: il lungo cammino di un danno controverso*, in *Danno e resp.*, 2019, 2, pp. 208-211 e P. DONADONI, *Il cammino del "danno interspecifico" in Italia. Ricostruzione cronologica della giurisprudenza*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto: i modi e le forme di tutela*, Pisa, 2023, pp. 177-202.

⁵ Recentemente, cfr. Tribunale di Brescia, Sez. II civ., sent. n. 2841 del 2019, in *oneLe-gale*; Tribunale di Novara, Sez. civ., sent. n. 191 del 2020, in [Cassazione.net](https://www.cassazione.net); Tribunale di Venezia, Sez. II civ., sent. n. 1936 del 2020, in www.avvocatoticozzi.it/file/news/138/Tribunale_Venezia_17_dicembre_2020_n_1936.pdf; Tribunale di Brindisi, Sez. I civ., sent.

citoria. Avendo già altrove affrontato (le argomentazioni sul)la configurabilità di questo danno⁶ (denominato “interspecifico” poiché riferito alla interruzione della relazione tra soggetti appartenenti a specie diverse), in questa sede intendo analizzare un suo particolare profilo, che direi costitutivo della fattispecie, poiché ne rappresenta un presupposto sostanziale: quello della infungibilità della relazione tra il padrone e il suo animale d’affezione.

2. *Affettività vs. relazione affettiva*

Quale oggetto di tutela ritengo preferibile individuare la relazione affettiva anziché l’affettività *stricto sensu* (in questo modo, peraltro, assumono rilevanza le mutate conoscenze scientifiche sulla senienza degli animali). Non per una impuntatura capziosa. L’affettività è possibile anche senza relazione. Si tratta, per l’appunto, dell’affettività unilaterale che la persona può sviluppare verso beni carichi di valenze simboliche (es.: l’anello nuziale o l’abito da sposa, l’orologio ereditato dal padre, la coppa o la medaglia vinte in una competizione sportiva, il quadro autentico di un’artista famoso, etc., tutti oggetti unici e irripetibili). Diversa, invece, è l’affettività che nasce da una relazione tra esseri viventi senzienti. Non tra soggetti di diritto (non è necessario riconoscere all’animale la soggettività), ma tra senzienti.⁷ È idoneo

n. 1335 del 2020, in *oneLegale*; Tribunale di La Spezia, Sez. civ., sent. n. 660 del 2020, in *oneLegale*; Tribunale di Torino, sent. n. 1536 del 2021, in *oneLegale*; Tribunale di Lucca, sent. n. 764 del 2021, in *oneLegale*; Tribunale di Pisa, sent. n. 1362 del 2023, reperibile presso il sito *PDA*, cancelleria telematica di Regione Toscana, Tribunale di Prato, sent. n. 51 del 2025, inedita.

⁶ Per alcune pubblicazioni recenti sul tema, mi permetto di rinviare a: P. DONADONI, *Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale di affezione* (parte I), in *Resp. civ. prev.*, 2022, 4, pp. 1282-1303; P. DONADONI, *Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale di affezione* (parte II), in *Resp. civ. prev.*, 2022, 5, pp. 1680-1701; P. DONADONI, *La relazione padronelanimale d’affezione come frontiera della responsabilità civile. Breve nota sulla rilevanza giuridica del danno non patrimoniale “interspecifico”*, in *Riv. critica dir. priv.*, 2022, 4, pp. 555-566; P. DONADONI, *Tutela delle relazioni affettive e danno interspecifico nella giurisprudenza italiana*, in *NGCC*, 2022, 2, II, pp. 511-520; P. DONADONI, *Ritratto di famiglia con canegatto. Noterella bioetica a margine dell’Antropocene*, in *NGL*, 2022, 2, pp. 31-33. Da ultimo, per un approfondimento generale sul “danno interspecifico”, mi permetto di rinviare a P. DONADONI, *Il “danno interspecifico” per la perdita della relazione con l’animale d’affezione*, Torino, 2024.

⁷ In dottrina, ad esempio, P. ZATTI, *La compagnia dell’animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, p. 2020, parlava di «due esseri sensibili [...] due

e sufficiente riconoscere all'animale la senzienza: poiché il costituirsi della relazione affettiva presuppone un interlocutore, ossia una entità vivente capace di attaccamento, il discorso non si può estendere a qualsiasi tipo di animale, indistintamente, dato che non tutti gli animali sono capaci di stabilire relazioni con le persone.⁸ Occorre infatti che l'animale sia dotato di un organismo idoneo.⁹ Una cosa è il cane, altra cosa è la zecca. Per stabilire se un determinato animale disponga o meno di tale dotazione ci affidiamo (*rectius*: non possiamo che affidarci) allo stato delle conoscenze scientifiche di un determinato momento storico (parimenti a quanto

centri di vita senziente». In giurisprudenza, cfr. ad esempio Tribunale Milano, decr. 13 marzo 2013, in [Ilcaso.it](http://ilcaso.it): «Una interpretazione evolutiva ed orientata delle norme vigenti, impone di ritenere che l'animale non possa essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose", secondo l'impostazione tralatticia ma debba essere riconosciuto come "essere senziente"» (espressione, quest'ultima, che tuttavia non compare nella legislazione italiana).

⁸ Vi è poi chi, come Silvana Castignone, sostiene la capacità degli animali di reciprocare e quindi configura l'affettività come bidirezionale (a questo riguardo, per un approfondimento, mi consento di rinviare a P. DONADONI, *Il diritto all'affetto degli animali, il diritto all'affetto verso gli animali. Alcune precursioni bioetiche di Silvana Castignone*, in P. DONADONI, I. FANLO CORTÉS (a cura di), *Ambiente, animali e umani. Il pensiero bioetico di Silvana Castignone*, Milano, 2018, pp. 67-79.

⁹ Le emozioni di base originano da meccanismi anatomico-fisiologici che *H. sapiens* condivide con i mammiferi (cfr. M. SOLMS, O. TURNBULL, *Il cervello e il mondo interno. Introduzione alle neuroscienze dell'esperienza soggettiva*, Milano, 2004, a p. 130 leggesi: «le emozioni di base sono profondamente conservate nel genotipo dei mammiferi [...] noi condividiamo con tutti gli altri mammiferi i sistemi di comando delle emozioni di base (e i sentimenti che corrispondono a esse)»; e a p. 138 gli autori ribadiscono: «meccanismi che condividiamo con tutti gli altri mammiferi, e la cui esistenza è oramai comprovata al di là di ogni dubbio»). Gli studi condotti su *H. sapiens* (su individui che, da accadimenti del vissuto quotidiano come ictus o tumori, hanno derivato danni cerebrali) e gli esperimenti condotti sugli animali hanno dato esiti allineati ed equiparabili. Anzi, molte scoperte sull'emozionalità dei mammiferi sono state fatte o confermate proprio dalla sperimentazione sugli animali. Oggi il ricorso a strumenti tecnologici che richiedono che il paziente resti immobile anche per alcuni minuti, circostanza generalmente difficile da realizzare con gli animali, riapre le porte a quelli domestici, in particolare al cane, un animale allevato da *H. sapiens* appositamente per vivere con noi, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, esempio emblematico di animale d'affezione. Il campo di indagine è specialmente quello delle neuroscienze, oggi non più invasive, su cognizione ed emozione negli animali. Addestrati a stare fermi, i cani vengono sottoposti, ad esempio, allo scanner delle macchine a risonanza magnetica per studiare le reazioni del loro cervello mediante il *brain imaging* (cfr. F. DE WAAL, *Are We Smart Enough to Know How Smart Animals Are?*, Pershore, 2016, trad. it. *Siamo così intelligenti da capire l'intelligenza degli animali?*, Milano, 2016, pp. 150-153).

accade nella giurisprudenza penale della Suprema corte per l'applicazione degli art. 544-ter c.p. e 727 c. 2 c.p.).¹⁰

Distinguere tra “investimento affettivo” verso un oggetto e “relazione affettiva” con un animale, pertanto, non è una operazione arbitrariamente ascrittiva, ma deriva da una constatazione cognitiva: con ciò che non è in grado di sviluppare relazioni, di rappresentare un “tu” interlocutore capace di attaccamento, si può parlare soltanto di investimento affettivo unilaterale della persona, così come accade nei confronti delle cose.

Questa distinzione comporta due conseguenze immediate:

1) richiede di superare l'idea indistinta di animale come cosa (una equiparazione *tout court* destinata a essere sopraffatta), trasponendo il concetto dal singolare al plurale, da “animale” a “animali”,¹¹ secondo il principio per cui a situazioni diverse

¹⁰ Quanto all'art. 544-ter c.p., «la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale» (Cass., Sez. III pen., sent. n. 34087 del 2021, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 39159 del 2014, in *oneLegale*). Quanto all'art. 727 c. 2 c.p., per valutare se la condotta sia inappropriata e produttiva di sofferenza occorre procedere «per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), attingendo al patrimonio di comune esperienza e conoscenza» mentre per le altre «alle acquisizioni delle scienze naturali» (a tal riguardo vi è una nutrita giurisprudenza: Cass., Sez. III pen., sent. n. 2511 del 2022, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 780 del 2022, in *oneLegale*. Il dato risulta acquisito dalla giurisprudenza penale: si rinviene parimenti in Cass., Sez. III pen., sent. n. 32157 del 16 novembre 2020, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 46365 del 2017, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 30177 del 2017, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 52031 del 2016, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 46144 del 2016, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 25805 del 2016, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 21932 del 2016, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 36377 del 2015, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 6829 del 2015, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 37859 del 2014, in *oneLegale*; Cass., Sez. III pen., sent. n. 5979 del 2013, in *oneLegale*). Il riferimento ai dati provenienti dalle «scienze naturali» sia per accertare la sofferenza dell'animale nell'applicazione dell'art. 727 c. 2 c.p. sia per accertare la contrarietà della situazione fattuale rispetto alle caratteristiche etologiche dell'animale nell'applicazione dell'art. 544-ter c.p., induce a ritenere che nella Cassazione penale ci sia consapevolezza non soltanto dei mutamenti delle conoscenze scientifiche in atto ma anche che altri mutamenti potranno avvenire in futuro, e che il diritto non può esimersi dal tenerne conto. Introduce pertanto la previsione di uno stato di aggiornamento permanente: diritto e scienze della vita debbono porsi in dialogo.

¹¹ Come a dire: la zanzara che punge non è il leone punto, il verme non è lo scimpanzé che se ne ciba... l'insetto non è il mammifero, l'invertebrato non è il vertebrato. Sulla necessità di

corrispondono trattamenti diversi (ma resta da condividere quale sia il principio selettivo rilevante per la fattispecie in esame che, in prima istanza, potremmo forse identificare nella coscienza emotiva e nella capacità di attaccamento);¹²

2) accompagna, per l'umano, il passaggio dall'intestazione dell'animale come bene di proprietà alla relazione affettiva con l'animale quale bene della personalità.¹³ Questa transizione di inquadramento generale (confermata dalla circostanza sintomatica – su cui la giurisprudenza che riconosce in questa fattispecie il danno non patrimoniale appare abbastanza concorde – di dare rilevanza per la titolarità del diritto risarcitorio non patrimoniale alla figura del “padrone” più che a quella del “proprietario”)¹⁴ è questione preliminare e fondamentale per leggere la fattispecie nella giusta prospettiva giuridica. Il che non significa che il rapporto tra umano e animale non possa essere anche di tipo proprietario, quale titolarità di un bene materiale, ma le cose cambiano nel momento in cui – passando al piano non patrimoniale – viene posto in luce il valore affettivo della relazione tra il padrone e l'animale come essere senziente. Le due circostanze non si escludono a vicenda: sono complementari, non alternative. In questa duplicità risiede il valore peculiare del caso in esame, anello di congiunzione tra il diritto di proprietà e quello della personalità. La natura giuridica del rapporto umano/animale si presenta pertanto come un Giano bifronte, in cui proprietà e personalità possono essere due facce della medesima medaglia.

Per confermare l'efficacia persuasiva di questa impostazione, in cui i due termini di considerazione giuridica non risultano reciprocamente l'un l'altro escludenti, basti pensare che a volte lo stesso corpo umano viene trattato come una

ricorrere al plurale “animali” anziché all'uso di un singolare onnicomprensivo, mi consento di rinviare alle considerazioni svolte in P. DONADONI, *Animali, senziienza e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea*, in *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 2023, 164, in particolare alle pp. 72-73, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado>.

¹² Più ampia la prima (coscienza emotiva), più circoscritta la seconda (capacità di attaccamento). Caratteristiche che – di volta in volta – necessitano di una conferma scientifica, distinguendo tra animali il cui organismo ne è dotato o quelli invece che ne risultano carenti.

¹³ Così già P. ZATTI, *Chi è il “padrone” del cane?*, in *NGCC*, 1995, I, pp. 138-139 e P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, p. 2022.

¹⁴ Questo distinguo porterebbe a riconoscere la legittimazione attiva al “proprietario” per il risarcimento del danno patrimoniale e invece al “padrone” per quello non patrimoniale. Salvo il caso (peraltro non infrequente) in cui le due figure coincidano.

cosa. Ma, per l'appunto, non come una cosa qualunque, bensì come una cosa dotata di uno speciale valore intrinseco.¹⁵

Così l'animale si rivela una «cosa «scomoda»», e viene a essere posizionato in una «condizione intermedia», denunciando «l'insufficienza della logica dicotomica» cose/persone.¹⁶

3. Una ipotesi di lavoro: il doppio binario dell'infungibilità

Certo questa impostazione – di chiara impronta antropocentrica (in quanto seleziona gli animali per prossimità all'umano) – traccia una netta linea di demarcazione tra gli animali d'affezione e tutti gli altri animali (categoria generale e indistinta, quest'ultima, il cui minimo comune denominatore si può individuare nell'esclusione dalla possibilità di accrescere la personalità relazionale dell'essere umano).¹⁷

A questo riguardo, merita tuttavia specifico approfondimento il tema dell'infungibilità, che non può darsi per scontato.

Propongo di ripartire in due il concetto di infungibilità, riconoscendolo operare su un doppio livello. Un livello primario e centrale, di fondamenta, relativo all'animale in sé, indipendentemente dall'eventualità o meno della presenza di un padrone umano, e uno invece – solo eventualmente consecutivo al primo – che pertiene a *quell'*animale rispetto a *quel* padrone, e quindi chiama in causa la relazione concreta. Come a dire che la *relazionabilità* dell'animale (che è diretta conseguenza del suo essere come individuo) funge da presupposto necessario alla *relazione* dell'umano con l'animale. Solo l'animale che ha determinate caratteristiche è in grado di relazionarsi in un rapporto tangibile e duraturo.

Anzitutto, infatti, emerge l'infungibilità di ogni animale¹⁸ in sé, in quanto dotato di peculiarità uniche in termini di indole, di carattere e di individualità

¹⁵ Cfr. Cfr. F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020, p. XXIII: «quella “cosa” è strettamente funzionale all'esplicazione della dignità, cioè del valore intrinseco che noi riconosciamo a qualsiasi essere umano».

¹⁶ Cfr. R. MÍGUEZ NÚÑEZ, *Introduzione. il soggetto di diritto: premesse per un dibattito*, in F. BILOTTA, F. RAIMONDI (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, 2020, pp. 5-6.

¹⁷ Cfr. F. MARINELLI, *L'animale d'affezione*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, vol. III, pp. 1999-2000.

¹⁸ In questa sede circoscriviamo il discorso agli animali d'affezione, quindi ai mammiferi.

che contraddistinguono ogni singolo animale anche nell'ambito della medesima specie¹⁹ (questa infungibilità appartiene a tutti gli animali di una certa specie e li differenzia l'uno dall'altro, attribuendo a ciascuno una sua individualità). Si tratta di una infungibilità che forse potremmo appropriatamente definire "soggettiva generale", poiché non riguarda tutti gli "animali", né una insostenibile categoria giuridica "animali", ma solo alcune specie animali, pertanto, attiene il singolo animale come essere vivente diverso dagli altri, non assimilabile ai beni prodotti in modalità seriale.²⁰ Il cane Argo è diverso da Rin Tin Tin, così come entrambi sono diversi da Karenin. Ma tutti, in quanto cani, hanno determinate caratteristiche che li sanciscono dotati della capacità di costruire relazioni anche stabili con gli umani.

In secondo luogo, tuttavia, su questa infungibilità soggettiva generale (che è sostanzialmente intrinseca all'organismo dell'animale) si innesta una infungibilità specifica, potremmo dire: "soggettiva particolare", del caso concreto. Il suo perno lo reperiamo nel binomio relazione/affettività tra umano e animale d'affezione: i due interlocutori si riconoscono reciprocamente nella loro individualità²¹ e così divengono infungibili l'uno all'altro.²² Argo per Ulisse, così come Rin Tin Tin per Rutsy e Karenin per Tereza, sono "pezzi unici", insostituibili. Non esiste una alternativa praticabile. Ciò che Argo vale per Ulisse non vale per Rutsy o Tereza, perché la condivisione del vissuto – la biografia comune – è stata tra Argo e Ulisse. Un rapporto frontale, uno a uno, non replicabile.

L'animale d'affezione è un essere vivente dotato di relazionabilità (capacità individuale di relazionarsi) che stabilisce una concreta relazione con il suo padro-

¹⁹ Cfr. C. FOSSÀ, *Frammenti di oggettività e soggettività animale: tempi maturi per una metamorfosi del pet da bene (di consumo) a tertium genus tra res e personae?*, in *Contratto e impresa*, 2020, 1, p. 548.

²⁰ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam e pers.*, 2021, 4, p. 1782.

²¹ Cfr. R. MANTEGAZZA, *L'ultimo scodinzolio*, Aprilia, 2019, p. 132: «se l'animale è unico non può essere sostituito; semmai possiamo iniziare un'altra relazione con un altro animale, che non sarà mai paragonabile a quella precedente, così come nessuna amicizia è mai sostituibile con un'altra» (corsivo sull'originale).

²² Ne è riprova l'art. 514 num. 6-bis e 6-ter c.p.c. introdotto dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*, in *Gazz. Uff.*, Roma, 18 gennaio 2016, n. 13, che sancisce l'impignorabilità dell'animale d'affezione.

ne che, mediante essa, stringe un legame esperienziale e affettivo.²³ Così facendo entra nella dimensione personale e familiare del padrone, diviene componente importante della sua identità. Questa relazione fonda un diverso tipo di infungibilità (che dipende anche da condizioni esterne, ambientali, di contestualizzazione del vissuto).²⁴

In senso contrario, leggesi ad esempio: «l'infungibilità è una qualità oggettiva, che non ha nulla a che vedere con l'affezione del singolo verso quell'animale²⁵», oppure:

Non è dunque l'intensità della relazione affettiva uomo-animale che determina il carattere infungibile o fungibile del bene, ma i suoi caratteri oggettivi. Il profilo di rilevanza dell'intensità della relazione non incide sul bene in sé bensì sul rapporto ovvero sull'incidenza del bene nella sfera personale del "padrone".²⁶

La prima affermazione mette in discussione solo un tipo di infungibilità, quella soggettiva particolare (che, come abbiamo visto, concettualmente entra in gioco in un secondo momento). La seconda affermazione si riferisce anch'essa all'infungibilità soggettiva particolare ma focalizza la contestazione all'irrilevanza di un criterio quantitativo, quello dell'intensità affettiva. Di seguito esprimo un dissenso motivato nei confronti di entrambe queste affermazioni.

Anzitutto, propongo di distinguere tra la relazione e la sua intensità. La relazione – come abbiamo visto – determina una infungibilità aggiuntiva, particolare, che si innesta su quella generale; l'intensità della relazione invece, ef-

²³ Quindi, potremmo dire (torno sul punto, a rischio di pedanteria), l'infungibilità soggettiva generale è la "relazionabilità" dell'animale, la sua capacità di relazionarsi secondo le sue caratteristiche individuali (la potenzialità relazionale del singolo), mentre l'infungibilità soggettiva particolare è la concreta "relazione" tra padrone e animale (la relazione in atto tra i due soggetti senzienti).

²⁴ Mi pare di poter trovare conferma di questo tipo di infungibilità in E. DEL PRATO, *Gli animali nella dimensione del diritto: qualche chiosa*, in D. BUZZELLI (a cura di), *Animali e diritto. I modi e le forme di tutela*, Pisa, 2023, p. 239: «la relazione affettiva tra persona umana e animale diviene degna di rilevanza giuridica in quanto espressione della personalità. Il danno per la perdita dell'animale di affezione si fonda sull'infungibilità dell'affetto perso».

²⁵ F. ROSADA, *Criteri di liquidazione dei danni agli animali*, in [Ridare.it](https://www.ridare.it), 17 dicembre 2014.

²⁶ R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam e pers.*, 2021, 4, pp. 1782-1783, in una trattazione riguardante la compravendita di beni.

fettivamente, incide sul rapporto (presenta un valore quantitativo). Ma quel cane se, ad esempio, fosse un randagio, possiederebbe in sé stesso l'infungibilità soggettiva generale (derivante automaticamente dalle sue caratteristiche zologiche) ma non quella particolare che nasce solo dalla storia della relazione con il padrone umano (che, in quel caso, per l'appunto, risulterebbe circostanza carente). Ed è quest'ultima che viene in rilievo diretto per il risarcimento del danno interspecifico, a prescindere dalla sua intensità. La relazione riguarda l'*an*, l'intensità della relazione il *quantum*. Quindi, i due profili non possono venire confusi né assimilati l'uno all'altro. Non c'è rapporto di continenza né di sovrapponibilità. Si muovono su piani distinti.

Mentre l'infungibilità soggettiva generale si nutre anzitutto dello stato di avanzamento delle conoscenze scientifiche, quindi, si afferma su base di attestazioni documentali, l'infungibilità soggettiva particolare richiede anche un approccio assiologico di tipo casistico.²⁷ Pertanto, come prevedibile, anche sotto il profilo dell'onere della prova si muovono diversamente. La prima si affida agli esiti della specie animale coinvolta secondo le conoscenze scientifiche attuali, la seconda invece è relativa e contingente (ciò vale nei termini del tempo presente; fatta salva la variabilità di entrambi i dati in una periodizzazione più ampia, di lunga durata, dato che le conoscenze scientifiche evolvono e i rapporti interspecifici cambiano), il che significa che mentre l'infungibilità soggettiva generale si pone *in re ipsa* (in base alla specie animale coinvolta e allo stato delle conoscenze scientifiche attuali), invece l'infungibilità soggettiva particolare comporta un aggravio probatorio a carico del danneggiato, il quale – avvalendosi di quanto previsto dalla legge, fino all'estremo delle presunzioni – deve comunque dimostrarla (si pensi, a riguardo, all'incidenza positiva in punto salute che il rapporto con un animale d'affezione può avere sulla persona, *a latere* della disciplina della *pet therapy*, oppure – ma ci muoviamo nel medesimo contesto psicologico – alle conseguenze luttuose e depressive che la sua uccisione può provocare nel padrone). Come a dire: l'infungibilità soggettiva generale apre la porta, ma solo se in compagnia dell'infungibilità soggettiva particolare può attraversarla e accedere all'esito risarcitorio.

²⁷ Così anche R. SENIGAGLIA, *Riflessioni sullo statuto giuridico degli animali di affezione e sue ricadute in materia di vendita e responsabilità civile*, in *Dir. fam e pers.*, 2021, 4, p. 1783.

Dal cospirare di queste due infungibilità emerge un valore particolarmente forte e pregnante che fa capo al padrone, dato che l'animale d'affezione – la relazione affettiva che intrattiene con lui – è in grado di influire sulla (esplicazione della) sua identità personale.²⁸

L'animale d'affezione, infatti, è un essere vivente senziente (come tale connotato da unicità) che stabilisce una relazione e, mediante essa, sviluppa un vissuto comune con il padrone. Questa relazione determina l'infungibilità soggettiva particolare. Qualunque altro animale, anche dotato delle medesime caratteristiche e qualità, stabilirebbe una relazione diversa e svilupperebbe un diverso vissuto. Non avremmo alcun dubbio ad affermarlo con riferimento alla relazione tra due persone, parimenti dovremmo ritenere con riferimento alla relazione tra una persona e un animale non-umano.

Tra le attività realizzatrici della persona (si può dare priorità alla sinergia tra art. 2 e art. 13 Cost., anche alla luce della certificazione di valore insita nella recente riforma dell'art. 9 Cost. che ha previsto la riserva di legge statale per la tutela degli animali) vi sono le relazioni affettive (quindi ribadirei l'idea di tutelare non tanto l'affetto del padrone per il suo animale quanto piuttosto la relazione affettiva che si instaura tra i due, seppure colta e valorizzata dal punto di vista del padrone, quindi nell'ottica antropocentrica). Le relazioni affettive sono possibili anche tra esseri viventi di specie diverse. È un dato che, senza ulteriormente soffermarci, possiamo dare per autoevidente: lo dimostra la realtà quotidiana (cfr. quanto emerge dai dati sociologici attuali).²⁹

²⁸ Ecco un singolo riferimento, meramente esemplificativo: «appare oramai anacronistico escludere a priori dal novero dei diritti della personalità il rapporto affettivo con il proprio animale, in quanto quest'ultimo incide positivamente sulla quotidianità dell'individuo e di certo contribuisce al miglioramento delle sue condizioni di vita, a livello psichico e fisico» (L. BERUTTI, *Riflessioni in tema di responsabilità extrapatrimoniale per il decesso o la lesione di animali d'affezione*, in Giustiziacivile.com, 2021, 6, p. 17).

²⁹ Cfr. EURISPES, *Rapporto Italia 2019 – Percorsi di ricerca nella società italiana*, Bologna, 2019, reperibile in formato pdf in www.eurispes.eu, pp. 685-686, secondo cui gli animali di affezione sono ritenuti membri effettivi della famiglia dal 76,8% del campione intervistato. Tra questi, il 32,9% li considera come «figli» e il 60% come «migliori amici». Leggasi inoltre, G. GUAZZALOCA, *Umani e animali. Breve storia di una relazione complicata*, Bologna, 2021, p. 126 secondo cui «si stima che la metà dei cani e dei gatti italiani dorma nel letto con il proprietario»; e E. TASSONE, *Aspetti psicologici nel legame affettivo tra gli esseri umani e gli animali da compagnia*, in E. NATOLI, P. SANTORI (a cura di), *I cani pericolosi come problema bioetico*, Torino, 2006, p. 37: «ai pets è permesso di stare su tappeti, sedie, poltrone e perfino nel letto. Le persone e i pet gradiscono molto dormire insieme».

Ciò presenta una ulteriore conseguenza. Mentre l'anello nuziale per il coniuge sopravvissuto o l'orologio ereditato dal padre che il figlio conserva gelosamente, rappresentano (memorialisticamente) ciò che non c'è più, sono simboli di una relazione affettiva trascorsa (e non più recuperabile), l'animale d'affezione invece è lui stesso componente attiva di una relazione affettiva in corso, quindi sopprimere lui significa eliminare direttamente la relazione affettiva (non sottrarre un suo simbolo). La relazione affettiva è in essere al momento dell'evento di nocumento, non viene rammemorata da un oggetto che ne preserva il mero ricordo. Tra le due fattispecie intercorre pertanto una differenza sostanziale. Il danno non viene arrecato a un segno, a un cimelio, a una rappresentazione, a una testimonianza della relazione affettiva ma colpisce la relazione affettiva medesima. Estremizzando l'esemplificazione: una cosa è sparare alla fotografia (anche se fosse l'unica disponibile) di un essere vivente estinto, altra cosa è sparare proprio a quell'essere vivente ed estinguerlo.

4. *Brevi conclusioni*

Accertata l'infungibilità della relazione interspecifica, la sua interruzione cagionata da un illecito determina per il padrone, con la perdita dell'animale d'affezione, un danno irreversibile.

Valgono a questo proposito le considerazioni svolte in tema di parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico dato che l'odierna «realità sociale»,³⁰ anche senza abbandonare i crismi di una prospettiva antropocentrica, legittima pacificamente la relazionalità che intercorre tra padrone e animale d'affezione³¹ come fenomeno diffuso, accettato, espressivo della personalità dell'individuo e della sua socialità. L'animale d'affezione «è infatti una condizione del benessere psichico, un connotato di qualità della vita, un'opportunità di espressione e formazione della personalità».³²

³⁰ Espressione che si reperisce in Cass., Sez. III civ., sent. n. 6507 del 2001, in *oneLegale*.

³¹ «Nel mondo liberale ognuno si realizza come vuole e come può, anche mediante la relazione affettiva con animali» (M. DI MARZIO, *Il riccio e il volpino. La morte dell'animale d'affezione sotto l'incubo della ragionevole durata*, in *Giur. merito*, 2012, 3, p. 565).

³² P. ZATTI, *La compagnia dell'animale*, in P. CENDON (a cura di), *Il diritto delle relazioni affettive*, Padova, 2005, p. 2023. Cfr. anche L. BATTAGLIA, *Un'etica per il mondo vivente. Questioni di bioetica medica, ambientale, animale*, Roma, 2011, pp. 255-256, secondo cui un «elemento caratteristico della comunicazione interspecifica mi sembra possa identi-

Si può pertanto constatare come anche l'esperienza aggregativa interspecifica (tra padrone e animale d'affezione) possa risultare espressiva, e del pari satisfattiva, del bisogno di socialità dell'individuo. «Gli animali costituiscono una parte importante dei sistemi sociali umani. Essi contribuiscono a creare un piacevole stile di vita ed aiutano i loro proprietari a mantenerlo»,³³ poiché «l'identità personale è data anche da ciò di cui la persona ha cura. L'uomo non vive solo di scambi sinallagmatici; è fatto anche di scambi affettivi, posti sotto il segno della gratuità».³⁴ Parimenti si rinviene in varie sentenze di merito.³⁵

carsi nella sua flessibilità, nella sua libertà dai vincoli e dalle regole tipiche del rapporto interumano e, in particolare, della comunicazione verbale. Ciò può consentire un'espressione più libera di sentimenti e di emozioni, la manifestazione spontanea di ansie e paure e, quindi, favorire una migliore comprensione di sé stessi. Si è più volte sottolineato che l'uomo, non sentendosi giudicato dall'interlocutore animale – e qui l'asimmetria si rivela davvero funzionale – riesce a esprimere sé stesso senza inibizioni e a scaricarsi da tensioni e paure spesso inconsce».

³³ J. QUACKENBUSH, *La morte di un animale da compagnia. Come essa può colpire i proprietari*, in J. QUACKENBUSH, V.L. VOITH, *Il legame tra l'uomo e l'animale da compagnia*, Roma, 1987, p. 136.

³⁴ N. SAPONE, M. VORANO, *Il danno non patrimoniale da perdita di animale domestico*, in *NGCC*, 2010, 11, II, p. 571.

³⁵ In via esemplificativa, leggesi: «Non può dubitarsi del legame affettivo del tutto particolare che si può instaurare tra un essere umano ed un animale, qualunque esso sia [Ndr: su questo punto mi sento di dissentire. Il discorso non si può estendere a “qualunque” animale, indistintamente. Occorre infatti, come già rilevato in precedenza, che l'animale sia dotato di un organismo tale da consentirgli di stabilire una dimensione relazionale con il padrone. Per riprendere un esempio già formulato: no una zecca, sì un cane. Ciò non toglie che un uomo possa allevare e convivere sotto lo stesso tetto con gli animali più strani, quale – per l'appunto – la zecca, ma in tal caso (secondo le attuali conoscenze scientifiche) si tratterebbe di un unilaterale “investimento affettivo”, non di una “relazione affettiva” (il che non consentirebbe quindi di distinguere l'affetto per l'animale da quello per l'oggetto)], che, per effetto della stabile convivenza, diviene una presenza significativa in casa ed è in grado di suscitare sentimenti di affetto, gratitudine, partecipazione, rappresentando a volte un elemento di vero e proprio supporto [...]. È noto che l'interazione con gli animali migliora la qualità della vita degli esseri umani, ricambiando essi le cure e il mantenimento ricevute con dimostrazioni concrete di dedizione e fedeltà» (Tribunale Milano, sent. n. 895 del 2008, in *Danno e resp.*, 2008, 8-9, p. 909, con commento di D. ZORZIT, pp. 910-912); «Il rapporto con gli animali domestici non può essere paragonato a quello con una cosa, trattandosi di una relazione con esseri viventi, prevalentemente fonti di compagnia e nella maggior parte dei casi considerati dai loro padroni come

Sono solo alcune esemplificazioni di come sia stata inquadrata la relazione affettiva del padrone con l'animale d'affezione, il che rende merito – confermata l'infungibilità di detta relazione – dell'intensità del lutto patito dal padrone a causa della perdita del suo animale d'affezione.

“membri della famiglia”» (Tribunale Vicenza, sent. n. 24 del 2017, in [Cassazione.net](#) e in *oneLegale*); «[...] Animale d'affezione, in quanto espressione delle attività realizzatrici della persona e facente parte del suo bagaglio di ricerca di piena esplicazione della propria personalità» (Tribunale Arezzo, sent. n. 940 del 2017, in [Cassazione.net](#)); «Gli animali d'affezione [...] possono essere considerati quali componenti dei sistemi sociali umani, partecipando delle dinamiche affettive degli ambienti familiari ed influenzandone, entro certi limiti, l'equilibrio e la stabilità» (Tribunale Novara, sent. n. 191 del 2020, in [Cassazione.net](#)); «Spetta il risarcimento del danno non patrimoniale dipendente dalla perdita dell'animale di affezione, in ragione dell'intensità del legame che viene a instaurarsi tra cane e padrone; intensità di relazione affettiva che finisce con l'arricchire la personalità individuale, arrivando a costituire un vero e proprio bene della persona» (Tribunale Lucca, sent. n. 764 del 2021, in *oneLegale*).

SEZIONE IV
PROFILI COMPARATISTICI
E INTERNAZIONALISTICI

LA LEGISLAZIONE EUROPEA A TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO. ALCUNI CASI PRATICI

Manuela Giacomini*

SOMMARIO: 1. L'ingresso della tutela del benessere animale nella legislazione europea. – 2. La protezione degli animali negli allevamenti. – 3. Il trasporto di animali vivi. – 4. La protezione degli animali durante l'abbattimento.

1. L'ingresso della tutela del benessere animale nella legislazione europea

Il concetto di benessere animale inizia a svilupparsi in Europa alla fine degli anni '60, principalmente per garantire il maggior rendimento degli animali da allevamento e da lavoro, cercando di fornire loro una qualità di vita minima volta a limitare le perdite per motivi economici.

Nel 1964, la scrittrice e attivista per i diritti degli animali inglese Ruth Harrison pubblicò il libro di denuncia *Animal machines*, descrivendo le sofferenze inflitte agli animali allevati negli allevamenti intensivi. Il libro ebbe un impatto tale sull'opinione pubblica che il governo britannico decise di nominare una commissione presieduta dallo scienziato e medico irlandese Francis Brambell per indagare sul benessere degli animali da allevamento.

Nel 1965 fu quindi pubblicato il Rapporto Brambell (*Report of the technical Committee to enquire into welfare of animals kept under intensive livestock husbandry systems*) il quale, oltre a essere uno dei primi documenti ufficiali relativi al benessere animale, individua e afferma il principio delle c.d. “cinque libertà”:

1. libertà dalla fame e dalla sete;
2. libertà dai disagi ambientali;

* Già Avvocata del Foro di Genova.

3. libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie;
4. libertà di manifestare comportamenti caratteristici della specie;
5. libertà dalla paura e dallo stress.

Grazie a questo Rapporto, quindi, il concetto di benessere animale non riguarda più solamente le condizioni fisiche e di salute degli animali da allevamento, ma anche gli aspetti psicologici, ambientali e la capacità di esprimere correttamente le proprie caratteristiche comportamentali.

Nel 1976, sotto l'egida del Consiglio d'Europa, è stata firmata la Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti¹ la quale riprende le cinque libertà, imponendo ai paesi firmatari condizioni comuni minime per la protezione degli animali nei loro metodi di allevamento.

Tale Convenzione è diventato il pilastro su cui si fonda ancora oggi la legislazione europea sul tema.

Sebbene la tutela del benessere animale non rientri espressamente nell'ambito delle competenze esclusive dell'Unione europea si tratta di un fattore chiave poiché un buon livello di benessere degli animali implica un minore uso di antibiotici, animali più sani che entrano nella catena alimentare e la riduzione di possibili zoonosi.

Inoltre, vi era la necessità di garantire lo sviluppo razionale della produzione e di facilitare l'organizzazione del mercato degli animali eliminando, quindi, le differenze tra gli Stati membri che rischiavano altrimenti di alterare le condizioni di concorrenza. Pertanto, l'Unione europea ha deciso di promulgare normative comuni a protezione del benessere degli animali tramite la definizione di standard minimi.

Tali standard sono attualmente considerati tra i più alti al mondo e riguardano per la maggior parte gli animali da allevamento (in azienda, durante il trasporto e al momento della macellazione), ma anche la fauna selvatica, gli animali da laboratorio e, seppur marginalmente, gli animali da compagnia.

In particolare, la prima "legge" europea a tutela degli animali risale al 1974 e mirava a tutelare gli animali nei macelli. Successivamente, nel 1977, il Consiglio delle Comunità europee ha emanato una Direttiva a protezione degli animali durante i trasporti internazionali² e, nel 1991, il Consiglio è intervenuto con la Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali

¹ La Convenzione europea in argomento è entrata in vigore il 10 settembre 1978.

² Direttiva del Consiglio 77/489/CEE.

durante il trasporto in Europa (modificata dal più recente Regolamento (CE) 1/2005).³

Nel 1998, viene promulgata la Direttiva 98/58/CE a protezione degli animali negli allevamenti, tutt'oggi in vigore, la quale stabilisce i criteri per la tutela degli animali allevati per la produzione di cibo, lana, pelle, pelliccia o per altri scopi (inclusi pesci, rettili e anfibi).

Il concetto di benessere animale subisce poi un'ulteriore svolta grazie al progressivo riconoscimento della senzienza degli animali.

Il primo passo verso questa direzione avviene con la Dichiarazione n. 24 sulla protezione degli animali annessa al Trattato di Maastricht, entrato in vigore nel 1992, ove si chiede alle Istituzioni europee nonché agli Stati membri di tenere pienamente conto del benessere degli animali durante l'elaborazione e l'attuazione della legislazione nei settori della ricerca, dei trasporti, dell'agricoltura e del mercato interno.

Successivamente, tale concetto viene ripreso all'interno del Trattato di Amsterdam del 1999, tramite il Protocollo n. 33/1997 il quale prevede che:

Le alte parti contraenti, desiderando garantire maggiore protezione e rispetto del benessere degli animali, in quanto esseri senzienti, hanno convenuto la seguente disposizione, che è allegata al trattato che istituisce la Comunità europea. Nel formulare e implementare le politiche comunitarie sull'agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca, la Comunità e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali ed il patrimonio regionale.

Per la prima volta nella storia ci si riferisce agli animali come «esseri senzienti», uno status ben diverso da quello che si ricollega al diritto di proprietà o di un prodotto agricolo poiché si riconosce che gli animali sono in grado di provare sentimenti ed emozioni sia fisiche che psicologiche.

Tale concetto rappresenta oggi un principio fondamentale dell'Unione europea in quanto è stato enunciato nell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, contenuto nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009.

³ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le Direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/97.

Da ciò deriva un vero e proprio riconoscimento giuridico di tale soggettività, da cui discende che l'Unione europea e gli Stati membri hanno compiti e responsabilità verso questi esseri senzienti.

Tuttavia, è necessario osservare che, a oggi, la normativa UE a protezione degli animali risulta essere lacunosa poiché non tiene conto delle necessità etologiche di alcuni animali quali, ad esempio: ovini, quaglie, conigli, bufale, pulcini, pesci, ecc. Animali che beneficiano quindi delle sole disposizioni generali e generiche di cui alla Direttiva 98/58/CE sopra citata.

Inoltre, tale legislazione è piuttosto risalente e non è allineata con le attuali evidenze scientifiche, le richieste dei consumatori e la crescente sensibilità dei cittadini europei in questo settore.

Alla luce di quanto sopra, quindi, in questi anni sono state avanzate alla Commissione europea numerose richieste di intervento da parte dei cittadini e delle organizzazioni di protezione animale, tra le quali merita di essere menzionata l'Iniziativa dei cittadini europei⁴ *End the Cage Age* (Basta animali in gabbia). Tale iniziativa invitava la Commissione UE a proporre un divieto in Europa sull'uso di gabbie nell'allevamento ed è stata ufficialmente registrata l'11 settembre 2018 e presentata alla Commissione UE il 2 ottobre 2020 dopo aver raccolto le dichiarazioni di sostegno necessarie. L'iniziativa è riuscita a raccogliere il sostegno di 1.397.113 firme verificate, raggiungendo la soglia minima in 18 Stati membri e diventando pertanto la sesta iniziativa a raggiungere, nonché a superare, il numero richiesto di un milione di firme.

Pertanto, il 20 maggio 2020, la Commissione UE nell'ambito della presentazione della strategia "Dal produttore al consumatore. *Farm to Fork*", adottata nel contesto del *Green Deal* europeo,⁵ ha annunciato che entro il 2023 avanzerà una proposta di revisione di tutta la legislazione relativa al benessere degli animali da

⁴ L'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è un importante strumento di democrazia partecipativa a disposizione dei cittadini europei per avere più voce in capitolo nella definizione delle politiche dell'UE che incidono sulla loro vita. L'ICE permette ai cittadini di tutta l'UE di mobilitarsi intorno a questioni di interesse comune, favorire il dibattito e avviare riforme proponendo modifiche legislative concrete. Introdotta dal Trattato di Lisbona del 2009, l'ICE consente a un milione di cittadini provenienti da un quarto degli Stati membri dell'UE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa in un settore di sua competenza.

⁵ Il *Green Deal* europeo è un pacchetto di iniziative strategiche che mira ad avviare l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo ultimo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

allevamento (inclusando anche le fasi di trasporto e abbattimento) per allinearla con le più recenti prove scientifiche, allargarne l'ambito, renderla di più facile applicazione e assicurare un livello più alto di benessere degli animali.

La Commissione UE ha quindi dato incarico all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (*EFSA: European Food Safety Authority*) di produrre alcuni pareri scientifici che possano fungere da base scientifica per tali proposte legislative valutando, in particolare, il benessere dei suini d'allevamento, dei polli da carne e delle galline ovaiole, dei vitelli, delle bovine da latte, delle anatre, delle oche e delle quaglie, nonché degli animali durante il trasporto. I pareri degli esperti EFSA devono includere suggerimenti sui criteri quantitativi o qualitativi occorrenti per rispondere alle specifiche domande sul benessere degli animali negli allevamenti sollevate nell'ambito dell'Iniziativa promossa dai cittadini europei *End the Cage Age*.

Inoltre, la Commissione UE stessa ha eseguito un controllo di adeguatezza della suddetta normativa (definito *Fitness check*) per valutare se le norme attualmente in vigore sono ancora idonee allo scopo, efficienti, efficaci, eseguendo anche consultazioni mirate delle parti interessate e una consultazione pubblica che ha generato quasi 60.000 contributi da parte dei cittadini europei.

I risultati di tale operazione sono stati raccolti e pubblicati in un report il 4 novembre 2022⁶ dal quale emerge principalmente che sebbene la legislazione dell'UE abbia migliorato il benessere di molti animali rispetto al periodo precedente la sua adozione, essa presenta ancora diverse criticità e lacune.

In particolare, manca una legislazione mirata per determinate specie animali (mucche da latte e animali domestici) e quella esistente dovrebbe essere aggiornata per tenere conto delle aspettative dei cittadini in questo settore, come l'eliminazione graduale delle gabbie, nonché degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle future sfide per la sostenibilità.

Vi sono poi differenze nell'applicazione e nell'attuazione della normativa da parte degli Stati membri, anche a causa della vaghezza di alcune disposizioni, che creano ostacoli agli scambi transfrontalieri e al raggiungimento di un livello comparabile di benessere animale in tutti gli Stati membri dell'UE.

Pertanto, il report conclude che l'attuale legislazione dell'UE sul benessere degli animali non è del tutto idonea a soddisfare le esigenze presenti e future, confermando quindi la necessità di una sua revisione.

⁶ *Fitness Check of the EU Animal Welfare Legislation*, disponibile su https://food.ec.europa.eu/system/files/2022-10/aw_eval_revision_swd_2022-328_en.pdf.

2. La protezione degli animali negli allevamenti

Gli animali da allevamento sono i principali beneficiari della legislazione europea sul benessere animale, ciò anche a fronte dell'alto numero di animali allevati in Europa.

Dai più recenti dati si stima, infatti, che nel 2021 gli allevatori dell'UE hanno allevato 76 milioni di bovini, 142 milioni di suini, 60 milioni di ovini, 11 milioni di caprini, oltre a miliardi di capi di pollame e ad altri animali, dai conigli ai cavalli.⁷

L'Unione europea è quindi intervenuta a livello normativo per proteggere il loro benessere, dedicando a questi animali diverse Direttive tra cui una generale, la Direttiva 98/58/CE⁸ che stabilisce gli standard minimi di benessere per gli animali allevati per la produzione di cibo, pelle, lana e pellicce; e altre quattro direttive rivolte alla protezione di: galline ovaiole,⁹ polli da carne,¹⁰ vitelli¹¹ e suini.¹²

Venendo all'esame della Direttiva 58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, come anticipato, essa si applica a tutti gli animali allevati ai fini della produzione di prodotti alimentari, lana, pelle o pelliccia o per altri fini di allevamento, inclusi pesci, anfibi e rettili.

In particolare, come previsto dall'art. 3, gli Stati membri devono provvedere affinché i proprietari o i detentori adottino le norme adeguate a garantire il benessere dei propri animali e per far sì che a detti animali non vengano provocati dolori, sofferenze o lesioni inutili.

Inoltre, nel suo Allegato essa stabilisce gli standard minimi che devono essere garantiti agli animali da allevamento in relazione al loro ricovero, all'alimentazione e alle cure che devono essere adeguate rispetto alle loro esigenze.

La Direttiva 1999/74/CE, invece, si pone l'obiettivo di stabilire norme minime per la protezione delle galline ovaiole, a esclusione di quelle collocate

⁷ Eurostat, *Livestock population in numbers*; Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *EU trade and transport of live animals*, 2020, p. 1.

⁸ Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

⁹ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

¹⁰ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne.

¹¹ Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

¹² Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

negli allevamenti che contengono meno di 350 galline ovaiole e delle galline ovaiole riproduttrici.

La fonte indica, in particolare, le caratteristiche strutturali che deve presentare l'allevamento che può essere in gabbia o con sistemi alternativi a terra o all'aperto.

A tale proposito, si evidenzia che la Direttiva ha portato al divieto a partire dal 1° gennaio 2012 dell'utilizzo delle cosiddette gabbie convenzionali in batteria di grandezza pari a 550 cm², consentendo però le cosiddette gabbie cosiddette arricchite caratterizzate da 750 cm² di spazio (si noti che tale misura corrisponde a un foglio A4).

Tuttavia, l'Italia non ha adempiuto all'obbligo di garantire, a partire dal 1° gennaio 2012, che le galline ovaiole non fossero allevate in sistemi di gabbie non modificate come previsto dall'art. 3 e dall'art. 5, par. 2, della Direttiva e, per questo motivo, la Commissione UE ha aperto una procedura d'infrazione contro l'Italia a seguito della quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nell'ambito della causa C-339/13,¹³ ha condannato la Repubblica italiana (per completezza si segnala che anche la Grecia è stata condannata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella causa C-351/13).

Inoltre, nel suo Allegato la norma prevede alcune prescrizioni addizionali rispetto a quanto contenuto nell'Allegato della Direttiva 98/58/CE tra le quali, al punto 8, il divieto di qualsiasi tipo di mutilazione degli animali ma, al fine di prevenire plumofagia e "cannibalismo", gli Stati membri possono autorizzare la troncatura del becco, a condizione che tale operazione sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni destinati alla deposizione di uova.

La plumofagia e il c.d. "cannibalismo" sono purtroppo un problema diffuso tra gli avicoli e tra le principali cause di tali fenomeni si annoverano la mancanza di spazio, insufficienza di mangiatoie e abbeveratoi, lettieri di scarsa qualità e, in generale, animali sottoposti a un forte stato di stress.

La medesima problematica si riscontra anche negli allevamenti di polli da carne, le cui norme minime per la protezione sono stabilite dalla Direttiva 2007/43/CE.

In particolare, questa Direttiva fissa una densità massima degli animali allevati al fine di garantirne un migliore benessere e stabilisce i requisiti che le aziende devono avere quali, ad esempio, criteri di illuminazione, alimentazione e ventilazione e, come nel caso delle galline ovaiole, all'Allegato I, punto 12, stabilisce il divieto di eseguire sui polli interventi chirurgici, effettuati a fini diversi da quelli terapeutici o diagnostici, che recano danno o perdita di una parte sensibile del corpo o alterazione della struttura ossea.

¹³ Commissione vs. Italia, 22 maggio 2014 (procedura di infrazione).

La troncatura del becco può, però, essere autorizzata dagli Stati membri una volta esaurite le altre misure volte a impedire tali disturbi del comportamento.

Si tratta quindi di una mutilazione che può essere eseguita solo in via del tutto eccezionale una volta esauriti tutti i metodi alternativi e meno invasivi volti a eliminare o, quantomeno, abbassare il livello di stress ambientale negli animali.

Tuttavia, nell'industria avicola moderna vi sono numerosi fattori di rischio per gli animali che sono stati anche recentemente evidenziati nel report dell'EFSA, pubblicato il 21 febbraio 2023, sul benessere dei polli da carne negli allevamenti.¹⁴ Come anticipato, lo studio è stato appositamente commissionato all'EFSA da parte della Commissione UE come base scientifica sulla quale elaborare la proposta di revisione in corso della legislazione europea sul benessere degli animali sopra menzionata.

Ciò detto, il parere degli esperti identifica e descrive le problematiche prioritarie che influiscono sul benessere dei polli da carne e mette in evidenza le misure per prevenirli, correggerli o mitigarli, con particolare attenzione alla densità di allevamento, alla qualità della lettiera e, soprattutto al ruolo della genetica.

A questo ultimo proposito, infatti, è importante ricordare che la maggioranza dei polli allevati per la loro carne (definiti *broiler*) in Europa appartiene alle linee genetiche a rapido accrescimento, grazie alle quali raggiunge l'obiettivo di 2-2,5 kg di peso vivo in soli 35-45 giorni dalla nascita (fino alla metà degli anni '50 un pollo arrivava a pesare 1,2 kg in 112 giorni).

Si tratta quindi di una selezione genetica estrema, che comporta evidenti ripercussioni negative sulla qualità di vita dell'animale poiché le caratteristiche genetiche dei polli broiler della linea genetica "a rapido accrescimento" determinano una crescita molto veloce della massa corporea dell'animale che non procede in maniera armoniosa e concomitante con lo sviluppo dell'apparato respiratorio, cardiocircolatorio e scheletrico dell'animale con la conseguenza che sin dalla nascita l'organismo non è in grado di sopportare il peso innaturale raggiunto.

E, infatti, l'EFSA, dedica un intero capitolo del suo studio a tale problematica, il capitolo 3.6., intitolato *L'impatto della genetica sul benessere dei polli broiler*, ove si osserva che:

A partire dagli anni '60, le linee commerciali di polli da carne hanno registrato un enorme aumento del tasso di crescita [...], dovuto principalmente alla genetica piuttosto che a miglioramenti della dieta o della gestione [...]. Ciò ha portato a un

¹⁴ «*Welfare of broilers on farm*», EFSA Journal 2023;21(2):7788, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7788>

aumento sproporzionato delle dimensioni del muscolo pettorale, tanto che la conformazione (*Gestalt*) del corpo del pollo da carne è cambiata profondamente e il pollo da carne è stato definito un nuovo morfotipo [...]. Oltre ai cambiamenti benefici previsti in termini di produttività, l'aumento del tasso di crescita ha portato a vari disturbi nei polli da carne [...]. Le conseguenze sul benessere direttamente collegate all'aumento del tasso di crescita e all'elevato peso corporeo sono disturbi locomotori, muscolo-scheletrici e malattie cardiovascolari, che portano all'incapacità di eseguire comportamenti esplorativi o di foraggiamento e possono causare mortalità. L'elevato peso corporeo e il peso sproporzionato del muscolo pettorale hanno portato a debolezza delle zampe e zoppia, che si manifestano con punteggi di andatura inferiori e conseguente inattività. I polli da carne trascorrono la maggior parte del tempo seduti e sdraiati sulla lettiera e sono quindi inclini a sviluppare dermatiti da contatto come ustioni al petto e ai garretti. Ancora peggio, i polli da carne con problemi di locomozione possono rimanere vicino alla mangiatoia invece di spostarsi verso l'abbeveratoio, con il risultato di disidratarsi e alcuni di loro possono addirittura morire per disidratazione. La crescita rapida è stata collegata alla condronecrosi batterica con osteomielite, che causa gravi problemi di locomozione ed è una causa significativa di abbattimenti e mortalità [...]. Inoltre, la discondroplasia tibiale e le deformità valgo/varismo contribuiscono ai problemi di locomozione. Tutti questi disturbi hanno una base genetica e l'incorporazione di tratti di salute e benessere nel programma di selezione delle aziende di allevamento ha ridotto, ma non eliminato, l'insorgenza di questi problemi locomotori.

Pertanto, l'EFSA conclude che:

Lo stato di salute e benessere dei polli da carne dipende principalmente dalla genetica. Il benessere dei polli da carne e dei loro allevatori deve essere migliorato sia enfatizzando questi tratti nell'indice di selezione, sia utilizzando ibridi con tassi di crescita più bassi. La selezione genetica ha un impatto su molte conseguenze altamente rilevanti per il benessere descritte nel presente parere. L'elevato tasso di crescita è uno dei principali rischi che portano a disturbi locomotori. Questi problemi sono influenzati anche dalla genetica. Gli ibridi a crescita più lenta presentano un rischio minore di disturbi locomotori rispetto agli ibridi a crescita rapida.

Ciò era già stato affermato dall'EFSA nel 2010 nello studio *Scientific Opinion on the influence of genetic parameters on the welfare and the resistance to stress of commercial broilers* e nel 2012 la stessa Autorità aveva chiesto che nell'allevamento del pollo da

carne venissero favorite linee a crescita lenta, chiedendo ai produttori di seguire attentamente le capacità di adattamento delle razze/ibridi utilizzati per migliorarne il benessere, tenendo conto anche di produttività e richiesta di mercato.¹⁵

Un'altra tematica legata all'allevamento di avicoli di cui si sta ampiamente discutendo in Europa e in vari Stati membri, tra cui l'Italia, è l'uccisione dei pulcini maschi nati negli incubatoi dove nascono le galline ovaiole.

Oggi, tali pulcini, non essendo utili alla filiera della ovodeposizione e della carne (poiché non appartengono alla specie *broiler*), vengono soppressi subito dopo il sessaggio tramite un macchinario di triturazione o tramite inalazione di gas.¹⁶

Si stima che in Europa e in Italia vengano uccisi rispettivamente circa 330 milioni e 40 milioni di pulcini l'anno.

Recentemente, però, sono stati introdotti nel mercato strumenti per il sessaggio degli embrioni in-ovo (cosiddetta tecnologia "in-ovo sexing"), tramite i quali è possibile stabilire il sesso del pulcino nei primi giorni di fecondazione delle uova evitando quindi la necessità di ricorrere all'abbattimento sistematico dei maschi.

Alla luce di quanto sopra, quindi, nel 2021 l'organizzazione internazionale di protezione animale *Animal Equality* ha chiesto al Governo italiano di appoggiare e promuovere pubblicamente l'introduzione di questa nuova tecnologia e ha presentato con l'Onorevole Francesca Galizia un emendamento che introduce, entro la fine del 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini maschi, approvato a giugno al Senato e a dicembre 2021 alla Camera. L'emendamento è stato inserito all'interno della Legge di delegazione europea 2021, approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il 2 agosto 2022.

L'Italia è il terzo Paese europeo, dopo Francia e Germania, a adottare un provvedimento a tutela dei pulcini maschi e ora dovrà favorire e promuovere necessariamente l'introduzione, lo sviluppo e la conoscenza di tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica di abbattimento dei pulcini, in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa.

Inoltre, la Commissione UE, per il tramite del Commissario per la Sicurezza Alimentare Stella Kyriakides, ha confermato che anche l'esecutivo dell'UE avreb-

¹⁵ EFSA, *Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) Scientific Opinion on the use of animal-based measures to assess welfare of broilers*, in *EFSA Journal*, 2012, 10(7) p. 2774, disponibile al seguente collegamento: <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012.2774>.

¹⁶ Allo stesso destino vanno incontro gli anatroccoli femmina dell'industria del *foie gras* (fegato grasso d'oca).

be presentato una proposta per eliminare gradualmente l'uccisione dei pulcini maschi ma, al momento, non è stato specificato quando tale proposta potrebbe essere varata o entro quale data il divieto potrebbe entrare in vigore.

La Direttiva 2008/119/CE stabilisce, invece, le norme minime per la protezione dei vitelli (cioè animali della specie bovina di età inferiore a sei mesi) confinati per l'allevamento e il macello.

Tali norme, obbligatorie dal 1° gennaio 2007, non si applicano per i vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento, né alle aziende con meno di sei vitelli.

In particolare, la normativa detta disposizioni sull'alimentazione e sulla salute degli animali, sui controlli, sull'illuminazione e sui locali di stabulazione.

A questo proposito, vista la natura gregaria dei bovini, la Direttiva vieta l'utilizzo di recinti individuali dopo l'ottava settimana di età (eccetto in caso di malattia).

Pertanto, poiché la normativa non richiede alcun contatto tra vacca e vitello limitandosi a stabilire che i vitelli ricevano colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita, i vitelli nelle prime otto settimane di vita vengono separati dalla madre e stabulati in box individuali. Ciò può comportare uno stress da isolamento, ossia stress e stati affettivi negativi dovuti all'assenza o al limitato contatto sociale con i conspecifici.

E, infatti, l'EFSA nel parere scientifico sul benessere dei vitelli,¹⁷ pubblicato il 23 marzo 2023 a supporto della revisione della legislazione dell'Unione europea sul benessere degli animali, ha evidenziato che i vitelli che hanno un contatto limitato con la madre soffrono spesso di stress da isolamento e incapacità di poppare. Pertanto, l'Autorità osserva che i giovani animali dovrebbero essere tenuti con la madre per un minimo di un giorno, si raccomanda un contatto più prolungato per favorire il benessere sia del vitello sia della madre. Inoltre, secondo il parere scientifico, i vitelli andrebbero alloggiati in piccoli gruppi durante le prime settimane di vita evitando di metterli in recinti individuali, così da migliorarne il benessere.

Infine, vi è la Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini e disciplina lo svolgimento delle operazioni che possono arrecare dolore: castrazione, amputazione caudale, eliminazione degli incisivi, ecc.

Le norme minime si applicano a tutte le categorie di suini d'allevamento e da ingrasso i quali, salvo eccezioni (scrofe in allattamento, verro, animali malati), sono allevati in gruppo.

¹⁷ *Welfare of calves*, in *EFSA Journal*, 2023, 21(3), p. 7896, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7896> vedi sopra e norme per citazione rapporti internazionali.

Inoltre, l'allevatore deve mettere in atto misure destinate a soddisfare le esigenze di base e a prevenire le aggressioni nei gruppi garantendo ai suini accesso permanente a una quantità sufficiente di materiale di arricchimento che consenta loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione.

Ciò in quanto l'assenza di paglia o di un substrato particolato per grufolare nonché di materiale manipolabile come catene, bastoncini da masticare e palline costituisce un importante fattore di rischio per la morsicatura della coda (cosiddetta caudofagia).

Tale condotta costituisce, infatti, un comportamento anomalo nei suini e le motivazioni principali sono individuate nella frustrazione di non poter grufolare e nelle condizioni di scarso benessere all'interno dell'allevamento.

Sul punto, la Direttiva all'Allegato I, punto 8, stabilisce che:

Né il mozzamento della coda né la riduzione degli incisivi dei lattonzoli¹⁸ devono costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure intese a evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.

Tuttavia, l'incapacità di prevenire l'insorgere del problema, in particolare nelle realtà di allevamento intensivo, ha portato la maggior parte del settore suinicolo europeo all'adozione della pratica del taglio della coda (cosiddetta caudectomia) quale misura preventiva e sistematica.

A questo proposito, dal 13 al 17 novembre 2018, si è svolto in Italia un audit da parte della Direzione generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione UE¹⁹ proprio per valutare le attività degli Stati membri per prevenire il morso della coda ed evitare il taglio routinario della coda dei suini.

Dall'audit è emerso che più del 98% dei suini italiani subiscono la caudectomia di routine ed è stata rilevata anche la totale assenza di una strategia nazionale per implementare la Direttiva a protezione dei suini.²⁰

¹⁸ Un suino dalla nascita allo svezzamento.

¹⁹ Ref. Ares (2018)645375 del 02 febbraio 2018.

²⁰ Il Ministero della Salute italiano ha, pertanto, attivato un tavolo tecnico e il 22 giugno 2021 ha adottato un Piano di azione nazionale per il miglioramento dell'applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto

Inoltre, il 10 agosto 2022, l'EFSA ha pubblicato il suo parere scientifico sul benessere dei suini negli allevamenti,²¹ ove sono state individuate 16 conseguenze negative per il benessere dei suini in vari sistemi di allevamento, tra le quali la limitazione dei movimenti, lo stress, l'incapacità di esprimere comportamenti esplorativi e di foraggiamento e le lesioni dei tessuti molli.

Nel parere vengono quindi indicate una serie di raccomandazioni tra le quali la necessità di un maggiore spazio a disposizione per gli animali e di materiale di arricchimento idoneo per evitare i rischi di caudofagia nonché la necessità di adottare misure che permettano di evitare il ricorso alle mutilazioni. Si raccomanda poi l'eliminazione delle gabbie parto per le scrofe in fase di gestazione e allattamento, dando quindi un riscontro positivo rispetto alle richieste sul benessere dei suini negli allevamenti sollevate nell'ambito dell'Iniziativa dei cittadini europei *End the Cage Age*.

3. *Il trasporto di animali vivi*

Ogni anno milioni di animali vivi sono trasportati su strada, via mare, per ferrovia o per via aerea da/verso il territorio dell'Unione europea, ai fini del loro allevamento, ingrasso o macellazione.

Qualunque sia il mezzo di trasporto utilizzato, il viaggio (incluse le fasi di carico e di scarico) comporta per gli animali un forte stress a causa della fame, della sete, del caldo o del freddo, della mancanza di spazio e dell'impossibilità di riposarsi, e, pertanto, può avere un impatto negativo sul loro benessere.

L'Unione europea ha quindi deciso di intervenire, introducendo norme specifiche in materia di tutela degli animali durante il trasporto.

La prima normativa emanata è stata la Direttiva del Consiglio 77/489/CEE, del 1977, a protezione degli animali durante i trasporti internazionali e, nel 1991, l'UE è intervenuta con la Direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto in Europa.

Tale normativa è stata modificata dal più recente Regolamento (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate il quale disciplina il trasporto di animali vertebrati vivi in relazione a un'attività economica

Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) prevenzione taglio code suini e arricchimenti ambientali.

²¹ *Welfare of pigs on farm*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(8), p. 7421, disponibile al collegamento seguente: <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7421>.

e definisce le responsabilità delle varie parti della catena del trasporto (organizzatori, trasportatori, custodi e autorità competenti degli Stati di partenza e destinazione).

Detto Regolamento è entrato in vigore il 5 gennaio 2007 e si applica dal momento del carico degli animali sui mezzi di trasporto fino al luogo di destinazione.²² A questo proposito, si evidenzia che la protezione degli animali trasportati non deve limitarsi al territorio degli Stati membri ma bensì proseguire al di fuori di tale territorio, come sancito dalla sentenza del 23 aprile 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C 424/13, *Zuchtvieh-Export GmbH contro Stadt Kempten*), secondo cui il trasporto al di fuori delle frontiere UE deve essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, solo laddove sia possibile ritenere che le condizioni minime richieste dal Regolamento saranno rispettate anche nel territorio di Paesi terzi. Diversamente, l'autorità competente dello Stato di partenza non deve autorizzare il viaggio o può esigere che le modalità di svolgimento dello stesso siano modificate in modo tale da garantire il rispetto delle disposizioni suddette per l'intero viaggio.

Recentemente, poi, il Regolamento ha subito le seguenti modifiche e integrazioni:

- il Regolamento modificativo (UE) 2017/625 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea per la filiera agroalimentare ha introdotto alcune modifiche minori al Regolamento (CE) n. 1/2005, eliminando tutte le norme relative ai controlli ufficiali da quest'ultimo;
- inoltre, la Commissione europea ha adottato un atto di esecuzione, ossia il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/372, il quale, in relazione al Regolamento (CE) n. 1/2005, stabilisce le norme per la registrazione dei controlli ufficiali sulle navi adibite al trasporto di bestiame, il contenuto dei piani di emergenza che i trasportatori devono presentare quando intendono trasportare animali via mare, l'approvazione delle navi adibite al trasporto di bestiame e i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dai punti di uscita nei porti marittimi.

Ciò premesso, le disposizioni contenute nel Regolamento (CE) 1/2005 hanno lo scopo di salvaguardare il benessere degli animali e prevenire loro lesioni e sofferenze inutili.

Il suo principio generale, contenuto nell'art. 3, stabilisce infatti che: «Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili».

²² Secondo il Regolamento CE 1/2005, art. 2, lett. s), per «luogo di destinazione» si intende: «il luogo in cui un animale è scaricato da un mezzo di trasporto e: i) sistemato per almeno 48 ore prima dell'ora di partenza; ovvero ii) macellato».

Pertanto, il Regolamento richiede che l'organizzatore del viaggio prenda previamente tutte le disposizioni necessarie in materia di trasporto per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio i quali devono essere idonei ad affrontarlo.

A tale proposito, è previsto l'obbligo di pianificazione del viaggio nonché il possesso del giornale di viaggio, che deve essere realistico e indicare la conformità del trasporto al Regolamento.

Sono poi previsti requisiti strutturali per i mezzi di trasporto e sono richieste autorizzazioni specifiche per i trasportatori e certificati di omologazione dei mezzi che vengono rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri.

In particolare, per i viaggi lunghi tra Stati membri e verso destinazioni al di fuori dell'Unione i trasportatori devono avere l'autorizzazione, la documentazione, il sistema di navigazione satellitare e piani di emergenza necessari per fronteggiare le emergenze. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare controlli estemporanei durante il viaggio ed effettuano sempre controlli nel luogo di partenza.

La durata del viaggio non deve superare le 8 ore, dopo di che gli animali devono essere scaricati per permettere loro di mangiare, dissetarsi e riposare per almeno 24 ore. Tuttavia, è prevista una deroga laddove vengano soddisfatte le disposizioni addizionali di cui al capo VI dell'Allegato I e gli animali possono essere trasportati per un massimo di 28 ore (18 ore per gli animali non svezzati) con un riposo di almeno 1 ora dopo 14 ore di viaggio.

Tuttavia, sia le organizzazioni non governative che la Commissione UE e il Parlamento UE hanno rilevato criticità e punti deboli nell'applicazione del Regolamento da parte degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda i controlli effettuati da parte delle autorità competenti, il trasporto via mare e il trasporto di animali non idonei.²³

Inoltre, poiché il Regolamento lascia che siano gli Stati membri a stabilire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del Regolamento e a prendere tutte le misure necessarie per assicurare che esse siano efficaci, vi sono notevoli

²³ V. *Directorate-General for Health and Food Safety, Directorate for Health and Food Audits and Analysis, Overview report on systems to prevent the transport of unfit animals in the European Union*, Publications Office, 2015, disponibile su <https://data.europa.eu/doi/10.2875/669512>; *European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, Welfare of animals exported by road – Overview report*, Publications Office, 2020, disponibile su <https://data.europa.eu/doi/10.2875/946999>; *European Commission, Directorate-General for Health and Food Safety, Welfare of animals exported by sea – Overview report*, Publications Office, 2020, disponibile su <https://data.europa.eu/doi/10.2875/47273>.

differenze nelle procedure amministrative e sanzionatorie applicate, nella tipologia di sanzioni comminate per il mancato rispetto delle norme, nonché nella severità delle sanzioni stesse.²⁴

Quanto al trasporto via mare, poi, va evidenziato che secondo quanto denunciato nel report delle organizzazioni non governative che si occupano della tutela degli animali Robin des Bois, Animal Welfare Foundation/Tierschutzbund Zürich, denominato “78 EU-approved livestock carriers”,²⁵ attualmente esistono 78 navi autorizzate a trasportare animali e operanti nei porti dell’Unione europea di cui solo 5 sono state appositamente costruite per questa tipologia di trasporto mentre le restanti erano originariamente traghetti cargo che sono stati convertiti.

L’età media globale di queste navi è di circa 41 anni e il 55% di esse batte bandiera di paesi a rischio e ad alto rischio secondo il *Paris Memorandum of Understanding on Port State Control* (in breve: *Paris MoU*). Si tratta quindi di navi ad alto/altissimo rischio non solo per gli animali trasportati ma anche per la sicurezza della navigazione, dell’equipaggio e la tutela dell’ambiente marino.²⁶

La Commissione UE è stata regolarmente informata delle violazioni sistematiche e gravi che si verificano durante il trasporto di animali vivi e dal 2007 si stima che abbia ricevuto circa 200 segnalazioni.

Inoltre, dal 2016 a oggi lo studio legale genovese Conte & Giacomini Avvocati, per conto dell’organizzazione non governativa *Animal Welfare Foundation-Tierschutzbund Zürich*, ha presentato alla Commissione UE una denuncia formale, e successive numerose integrazioni, sulla violazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 durante il trasporto di animali dall’Europa alla Turchia su strada (attualmente archiviata), nonché una denuncia formale, e successive numerose integrazioni, sulla violazione del Regolamento (CE) n. 1/2005 durante il trasporto di animali dall’Europa verso Stati terzi via mare (attualmente pendente),

²⁴ V. Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), *Protection of animals during transport – Sanctions for infringements*, PE 690.701, June 2021, disponibile su [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690701/EPRS_BRI\(2021\)690701_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690701/EPRS_BRI(2021)690701_EN.pdf)

²⁵ R. DES BOIS, *Animal Welfare Foundation and Tierschutzbund Zürich*, 2021, 78 EU-approved livestock carriers, disponibile su https://www.animal-welfare-foundation.org/files/downloads/78_EU_livestock_carriers_June_2021_RobindesBois_AWF_TSB-1.pdf

²⁶ Tali evidenze sono state confermate anche dalla ricerca commissionata dalla Commissione d’inchiesta sul trasporto di animali vivi (ANIT), *Research for ANIT Committee: Animal welfare on sea vessels and criteria for approval of livestock authorization*, PE 690.876, May 2021, disponibile su [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690876/IPOL_STU\(2021\)690876_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690876/IPOL_STU(2021)690876_EN.pdf).

invitando la Commissione ad avviare procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri coinvolti in pratiche illegali.

Il 19 giugno 2020, poi, il Parlamento UE ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta per indagare sulle presunte violazioni nell'applicazione del diritto dell'Unione europea sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate all'interno e all'esterno dell'UE (Commissione ANIT).²⁷ La Commissione ANIT è la quarta Commissione d'inchiesta istituita nella storia del Parlamento europeo e la prima sul benessere degli animali.

La Commissione ANIT si è concentrata sulla verifica delle modalità di attuazione delle norme UE da parte degli Stati membri e sulla corretta applicazione delle stesse da parte della Commissione UE.

Il mandato della Commissione ANIT, composta da 30 membri, è durato dodici mesi durante i quali ha tenuto audizioni pubbliche con la partecipazione di stakeholder, rappresentanti delle autorità nazionali ed esperti, ha invitato testimoni, ha richiesto documenti e ha intrapreso missioni di accertamento. A tal fine, la Commissione ANIT ha organizzato tre missioni di accertamento dei fatti, dieci audizioni pubbliche, 14 audizioni individuali e diverse riunioni di coordinamento.

Nel dicembre 2021, la Commissione ANIT ha votato la relazione finale contenente le criticità e le violazioni rilevate durante i mesi d'inchiesta e la bozza con le relative raccomandazioni.

In particolare, la Commissione ANIT ha concluso che le disposizioni dell'UE in questo settore non sono sempre rispettate negli Stati membri e non tengono pienamente conto delle diverse esigenze degli animali. Le violazioni più evidenti includono la mancanza di spazio per la testa, di acqua o di cibo per gli animali trasportati, il trasporto di animali non idonei a essere trasportati e il sovraffollamento. Inoltre, è stato osservato che vengono spesso utilizzati veicoli inadeguati e il trasporto avviene talvolta a temperature estreme e con tempi di percorrenza prolungati. Infine, la Commissione ANIT ha evidenziato che la legislazione attuale necessita di essere revisionata.

Il 20 gennaio 2022, quindi, il Parlamento UE in sessione plenaria ha votato e adottato la "Proposta di raccomandazione del Parlamento UE destinata al Consiglio e

²⁷ Decisione (UE) 2020/1089 del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione alla protezione degli animali durante il trasporto all'interno e all'esterno dell'Unione.

alla Commissione UE”²⁸ presentata a nome della Commissione ANIT, nella quale si invitano la Commissione UE e i Paesi dell’UE a intensificare gli sforzi per rispettare il benessere degli animali durante il trasporto, ad aggiornare le norme dell’UE e a nominare un commissario europeo responsabile per il benessere degli animali.

Infine, il trasporto di animali vivi è stato oggetto di studio da parte dell’EFSA che ha pubblicato il suo parere scientifico il 7 settembre 2022, ove si individuano le varie conseguenze sul benessere degli animali durante le varie fasi del trasporto e le relative raccomandazioni tra le quali la necessità di concedere più spazio, abbassare le temperature massime e ridurre al minimo i tempi di viaggio.

Il parere dell’EFSA è stato consegnato alla Commissione UE nell’ambito di una serie di cinque pareri scientifici intesi a coadiuvare la revisione in corso della legislazione sul benessere degli animali nell’Unione europea e riguardano i piccoli ruminanti (ovini e caprini),²⁹ gli equidi (cavalli e asini),³⁰ i bovini (vacche e vitelli),³¹ i suini;³² e animali trasportati in contenitori, compresi i volatili domestici (polli, galline ovaiole, tacchini) e i conigli.³³

4. *La protezione degli animali durante l’abbattimento*

Il Regolamento (CE) n. 1099/2009 disciplina l’abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l’abbattimento di animali a fini di spopolamento, come nel caso della lotta contro le malattie, e le operazioni correlate.

Esso non si applica agli animali uccisi in natura, o nel quadro di esperimenti scientifici, caccia, eventi culturali o sportivi e l’eutanasia praticata da un veterinario, né al pollame, ai conigli o alle lepri per consumo domestico privato.

²⁸ Proposta di risoluzione B9-0057/2022/REV1.

²⁹ *Welfare of small ruminants during transport*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(9), p. 7404, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7404>.

³⁰ *Welfare of equidae during transport*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(9), p. 77444, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7444>.

³¹ *Welfare of cattle during transport*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(9), p. 77442, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7442>.

³² *Welfare of pigs during transport*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(9), p. 77445, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7445>.

³³ *Welfare of domestic birds and rabbits transported in containers*, in *EFSA Journal*, 2022, 20(9), p. 77441, disponibile su <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7441>.

Per quanto riguarda i pesci, invece, si applicano esclusivamente le prescrizioni generali dell'art. 3, par. 1, ove si stabilisce che durante l'abbattimento e le operazioni correlate devono essere risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili.

Inoltre, al par. 2 dell'art. 3, si prevede che gli operatori dei macelli, devono garantire che gli animali: ricevano conforto fisico e protezione, in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o scivolamenti; siano protetti da ferite, maneggiati e custoditi tenendo conto del loro comportamento normale; non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti anomali; non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; non siano costretti all'interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro benessere.

Gli animali possono essere abbattuti esclusivamente previo stordimento, tramite i sistemi di immobilizzazione e i metodi di stordimento previsti all'allegato I. La perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte dell'animale.

Tuttavia, il Regolamento all'art. 4, par. 4, ammette, a titolo derogatorio e a specifiche condizioni,³⁴ che si possa praticare l'abbattimento dell'animale senza previo stordimento nel caso di macellazione rituale.³⁵

Il Regolamento richiede poi che gli operatori che eseguono l'abbattimento e le operazioni correlate abbiano un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di dette operazioni senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili

³⁴ Il Regolamento (CE) 1099/2009 prevede in proposito una serie di condizioni: innanzitutto, l'operazione deve avere luogo in un macello (art. 4, par. 4); in secondo luogo, deve essere eseguita la recisione sistematica di entrambe le carotidi o dei vasi sanguigni da cui esse si dipartono (Allegato III, par. 3.2); in terzo luogo, la macellazione senza previo stordimento deve essere praticata con un preciso taglio della gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze (considerando n. 43); infine, al fine di impedire il rallentamento del dissanguamento, con conseguente inutile prolungamento delle sofferenze, gli animali devono essere immobilizzati individualmente e meccanicamente (considerando n. 43 e art. 15, par. 2).

³⁵ I precetti della religione ebraica e islamica prevedono il divieto di qualunque forma di stordimento dell'animale da macellare. Nella macellazione rituale, sull'animale viene praticata con una lama affilatissima la recisione della trachea e dell'esofago e quindi dei grossi vasi del collo senza che questo sia stato preventivamente stordito per ottenerne, come normalmente previsto, uno stato di incoscienza e insensibilità. Tale operazione deve essere accompagnata da pratiche rituali quali preghiere, benedizioni e invocazioni a Dio che ne attestano e confermano la sacralità (Comitato Nazionale per la Bioetica, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, Roma, 2003).

e alcune operazioni, tra le quali ad esempio l'immobilizzazione e lo stordimento, richiedono specifici certificati di idoneità.

Sono previste norme specifiche per la costruzione dei macelli, le loro attrezzature e operazioni.

Inoltre, il Regolamento vieta i seguenti metodi di immobilizzazione: sospendere o sollevare gli animali coscienti; stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell'animale; recidere il midollo spinale, per esempio per mezzo di un pugnale o di una daga; utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l'animale che non stordiscano o lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non sia applicata intorno al cervello.

Tutte le procedure devono essere costantemente monitorate dagli operatori dei macelli, che devono anche nominare un responsabile della tutela del benessere animale con il compito di garantire la conformità del macello alle disposizioni del Regolamento.

LA PRODUZIONE DI *FOIE GRAS* IN EUROPA E LA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE: LA STRUMENTALIZZAZIONE DELLE REGOLE DI MERCATO NELLA PROMOZIONE DI UN NUOVO COLONIALISMO CULTURALE

Stefano Dominelli*

SOMMARIO: 1. Premessa: “diritto dell’ambiente” e “diritto degli animali” a diverse velocità. – 2. Identità culturale degli Stati membri dell’Unione europea e la (limitata) legittimità delle tecniche di produzione del *foie gras*. – 3. Identità culturali degli Stati membri a confronto: il tema della libera circolazione dei prodotti di derivazione animale. – 4. Riflessioni conclusive: il mercantilismo del *foie gras* quale caso di neo-colonialismo culturale?

1. Premessa: “diritto dell’ambiente” e “diritto degli animali” a diverse velocità

Il riflesso del pensiero di quanti, nel corso del tempo,¹ hanno trattato il tema della soggettività animale, o della soggettività non umana in senso lato, trova ora anche riscontro, in misura invero ancora limitata, nel diritto internazionale e nel diritto

* Ricercatore di Diritto internazionale, Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Genova; Avvocato nel foro di Savona.

¹ Cfr. in particolare S. CASTIGNONE, *Introduzione*, in S. CASTIGNONE (a cura di), *I diritti degli animali*, Bologna, 1985, p. 9 e S. CASTIGNONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012. V. anche I. FANLO CORTÉS, P. DONADONI (a cura di), *Ambiente, animali e umani: il pensiero bioetico di Silvana Castignone*, Milano, 2018; C.D. STONE, *Should Trees Have Standing? Towards Legal Rights for Natural Objects*, in *Southern California Law Review*, 1972, p. 450; M. WARNOCK, *Should trees Have Standing?*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2012, p. 56; N. NAFFINE, *Legal Personality and the Natural World: On the Persistence of the Human Measure of Value*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2012, p. 68; L. CODE, *Ecological Responsibilities: Which Trees? Where? Why?*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2012, p. 84; per ulteriori riferimenti in dottrina, sia inoltre consentito il rinvio a S. DOMINELLI, *Per un “diritto degli animali” e*

dell'Unione europea. La molteplicità (*rectius*, significativa diversità) di visioni degli ordinamenti nazionali non ha ancora consentito l'affermarsi di approcci e modelli normativi domestici sufficientemente condivisi al punto tale da potersi parlare anche di un diritto internazionale *in fieri*. E, invece, sarebbe proprio necessaria una *global animal law*,² che possa offrire soluzioni uniformi a fenomeni transfrontalieri come, appunto, la tutela degli animali o di intere specie a rischio di estinzione.

Tuttavia, per quanto a parere di chi scrive il "diritto" astrattamente inteso non contenga necessariamente dei limiti intrinseci alla creazione di una capacità generale di diritto degli esseri non umani,³ ossia di una loro possibilità di essere titolari diretti di diritti e obblighi, senza essere un mero oggetto di tutela mediata dalle norme giuridiche che condizionano le attività umane,⁴ pare in questa sede appropriato e opportuno operare un *distinguishing* concettuale fondamentale. Esiste una non ignorabile differenza ogni volta che si accostano aspetti simili ma non identici, come ragionevolmente si tende a fare agli albori di una nuova analisi. "Ambiente" e "animali", per quanto evidentemente collegati tra loro, hanno già portato a diverse

"della natura" tra scetticismo ed adesione a modelli normativi antropocentrici: riflessioni di diritto internazionale (pubblico e privato), in *Rivista giuridica dell'ambiente*, 2023, p. 5.

² A. PETERS, *Introduction to Symposium on Global Animal Law (Part I): Animals Matter in International Law and International Law Matters for Animals*, in *AJIL Unbound*, 2017, pp. 252-254. Cfr. anche L. MINGARDO, *Il diritto animale globale come categoria giuridica emergente*, in *Journal of Ethics and Legal Technologies*, 2023, p. 3.

³ In dettaglio, S. DOMINELLI, *Per un "diritto degli animali" e "della natura" tra scetticismo ed adesione a modelli normativi antropocentrici: riflessioni di diritto internazionale (pubblico e privato) cit.*

⁴ Sull'importanza dell'"avere diritti" e sul come le *res* siano solo tutelate indirettamente dalle norme giuridiche, A. PETERS, *The Importance of Having Rights*, in *Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*, 2021, p. 7 ss., ove a p. 8, scrive «You are prohibited by law from scribbling on the painting of Mona Lisa. However, Mona Lisa has no right not to be scribbled upon. She cannot have such a right because she is no person in terms of the law but only a thing». Tuttavia, ripercorrendo lo sviluppo storico e filosofico della "personalità giuridica", qui riferendosi alla condizione degli schiavi, V. KURKI, *Animals, Slaves, and Corporations: Analyzing Legal Thinghood*, in *German Law Journal*, 2017, pp. 1069-1082, e ivi nota 50, commentando la *section XXVIII* del South Carolina Slave Code del 1740, sottolinea come la tutela indiretta riconosciuta agli schiavi potesse essere ricostruita in termini di "diritto" ai sensi della «interest theory of rights» di Bentham, secondo la quale esisterebbe un "diritto" nella misura in cui esista un obbligo o un divieto in capo ad altro soggetto. Più di recente, sulla concettualizzazione degli animali come *res* nel diritto tedesco e nel diritto polacco, v. M. LUBELSKA-SAZANÓW, *Animals as Specific Objects of Obligations under Polish and German Law*, Göttingen, 2020.

linee di sviluppo, sia nel diritto interno sia nel diritto internazionale. Il “diritto dell’ambiente”, pur con evidenti difficoltà e con gli apparenti limiti di effettività delle norme che – soprattutto nel diritto internazionale – lo caratterizzano, si è affermato con forza a ogni livello e, nel tentativo di un suo rafforzamento metodologico e metodico, è stato “integrato” con e da diversi ambiti, primo tra tutti, quello della tutela dei diritti fondamentali.⁵ La prassi, individuale e coordinata, degli Stati

⁵ In generale, si veda in dottrina F. MARONGIU BUONAIUTI, *L’incidenza della disciplina della giurisdizione nelle azioni nei confronti delle società multinazionali per danni all’ambiente sul diritto di accesso alla giustizia*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2023, p. 635; P. IVALDI, *European Union, Environmental Protection and Private International Law: Article 7 of Rome II Regulation*, in *The European Legal Forum*, 2013, p. 137; P. DE VILCHEZ, A. SAVARESI, *The Right to a Healthy Environment and Climate Litigation: A Game Changer?*, in *Yearbook of International Environmental Law*, 2021, p. 3; L. HEINÄMÄKI, *Reports – General Developments – Human Rights and the Environment*, in *Yearbook of International Environmental Law*, 2021, p. 33; S. MARINO, *La “Climate Change Litigation” nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2021, p. 898; C. MASIERI, *La “Law of Torts” alla prova dei cambiamenti climatici*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2022, p. 457; G. PULEIO, *La crisi climatica di fronte alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Contratto e impresa. Europa*, 2022, p. 611; E. VANNATA, *Environmental Solidarity in the Area of Freedom, Security and Justice. Towards the Judicial Protection of (Intergenerational) Environmental Rights in the EU*, in *Freedom, Security & Justice*, 2022, p. 266; F. GALLARATI, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull’invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, 2022, p. 157; F. MUNARI, *Public e Private enforcement del diritto ambientale dell’Unione*, in *Atti convegni AISDUE*, 2023, p. 1; P. LOMBARDI, *Ambiente e generazioni future: la dimensione temporale della solidarietà*, in federalismi.it, 2023, p. 86; F.-J. LANGMACK, *Remedies for Climate Change – A Decisive Push Towards Paris?*, in *Netherlands Yearbook of International Law* 2021, 2023, p. 19; B. MAYER, *The Judicial Assessment of States’ Action on Climate Change Mitigation*, in *Leiden Journal of International Law*, 2022, p. 801; ID., *International Advisory Proceedings on Climate Change*, in *Michigan Journal of International Law*, 2023, p. 41; ID., *Prompting Climate Change Mitigation Through Litigation*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2023, p. 233; S. SENGUPTA, *Climate Change, International Justice and Global Order*, in *International Affairs*, 2023, p. 121; F. MUNARI, L. SCHIANO DI PEPE, *Tutela transnazionale dell’ambiente*, Bologna, 2012; F. MUNARI, *Tutela internazionale dell’ambiente*, in *Istituzioni di diritto internazionale*, Torino, 2021, p. 497; B. MAYER, *Interpreting States’ General Obligations on Climate Change Mitigation: A Methodological Review*, in *Review of European, Comparative & International Environmental Law*, 2019, p. 107; L. SCHIANO DI PEPE, *Cambiamenti climatici e diritto dell’Unione europea. Obblighi internazionali, politiche ambientali e prassi applicative*, Torino, 2012 e L. CALZOLARI, *Il contributo della Corte di giustizia alla protezione e al miglioramento della qualità dell’aria*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2021, p. 803. Per ulteriori riferimenti in dottrina, sia consentito il rinvio a S. DOMINELLI, *“Einmal ist keinmal”. L’insostenibile leggerezza degli obblighi di diritto*

mostra una (tendenziale) convergenza di interessi, in particolare laddove si tratti di contenere gli effetti negativi del riscaldamento globale. Una tendenziale convergenza di interessi che si traduce nell'adozione di norme giuridicamente vincolanti, anche solo eventualmente a livello programmatico, nel diritto internazionale. Non stupisce, dunque, che esistano oggi diverse convezioni internazionali in materia ambientale, più o meno ratificate dagli Stati, e che si siano sviluppate finanche consuetudini internazionali, norme non scritte a carattere generale,⁶ come il *pre-cautionary approach* o il *polluter pays principle*.⁷ Allo stesso modo, anche sulla scorta del rinnovato vigore che la tutela ambientale trova nel diritto internazionale, non sorprende che molti Stati, nel diritto interno, abbiano previsto specifiche discipline o, addirittura, norme di rango costituzionale per la tutela dell'ambiente, come in Italia.⁸ Ancor di più, e questa volta con un certo stupore, alcuni ordinamenti hanno rivoluzionato la metodologia e il metodo a fondamento di tale nuova protezione. In alcuni Stati, certe specifiche componenti dell'ambiente, segnatamente fiumi o lagune, sono state elevate dal loro tradizionale stato di *res* ad autonomi soggetti di diritto, dotati dunque di una capacità generale di diritto.⁹

internazionale in tema di climate change mitigation nella prospettiva di una proliferazione delle azioni giudiziarie pubbliche e private, in *Rivista giuridica dell'ambiente*, (in corso di stampa).

⁶ Per tutti, v. P.-M. DUPUY, G. LE MOLI, J.E. VIÑUALES, *Customary International Law and the Environment*, in L. RAJAMANI, J. PEEL (eds.), *The Oxford Handbook of International Environmental Law*, Oxford, 2021, p. 385.

⁷ Cfr. P.-M. DUPUY, *Overview of the Existing Customary Legal Regime Regarding International Pollution*, in D. BARSTOW MAGRAW (ed.), *International Law and Pollution*, Philadelphia, 1991, p. 61 e S. ATAPATTU, *Emerging Principles of International Environmental Law*, Ardsley, 2006.

⁸ Cfr. Legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, concernente le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, in *Gazz. Uff.* Serie Generale n. 44 del 22 febbraio 2022.

⁹ Il riferimento è, per la Nuova Zelanda, al Te Urewera Act 2014, Public Act 51/2014, art. 11; al Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017, Public Act 7/2017, art. 14, su cui *amplius* M. KRAMM, *When a River Becomes a Person*, in *Journal of Human Development and Capabilities*, 2020, p. 307, e, per la Spagna al Mar Menor, Legge 19/2022 del 30 settembre 2022, «para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca», in *BOE*, 2022, p. 135131. Con soluzioni non lontane, benché sviluppate in giurisprudenza, si veda in Colombia Corte Constitucional sentenza del 10 novembre 2016 n. T-622-16, nella parte in cui si legge: «Se reconoce al río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas».

È proprio su questo punto, su una diffusa convergenza (almeno) di interessi, che il “diritto degli animali”, espressione usata in questa sede in senso atecnico per individuare il complesso di norme che formano la c.d. “animal welfare law”, si distingue dal diritto dell’ambiente e dal diritto dei cambiamenti climatici. Se è infatti vero che in particolare per quest’ultimo si rinvergono elementi di principio condivisi da più ordinamenti, che possono dunque determinare un’evoluzione del diritto internazionale, tanto non può anche dirsi in relazione al modo di intendere il rapporto individuo-animale e, dunque e di conseguenza, il rilievo normativo che gli esseri non umani possono eventualmente assumere nell’ordinamento giuridico. Evidentemente, complessi riflessi culturali, sociologici, etico-morali, economici e religiosi contribuiscono a distinguere, in positivo o in negativo, il valore del benessere animale impedendo l’affermarsi di principi e di regole universalmente condivise. Una tensione valoriale che è già emersa in giurisprudenza, ad esempio, rispetto al tema della macellazione rituale degli animali. Come noto, secondo alcune religioni, il “cibo”, per poter essere consumato dai fedeli, deve essere “processato” in linea con determinate tecniche, percepite da altri come eccessivamente dolorose per il “prodotto” (l’animale).¹⁰ Non sorprende, dunque, che la prassi statale non sia uniformemente sviluppata in uno specifico senso al punto tale da portare all’adozione di norme universali.¹¹ Questo non vuol dire, ovviamente, che non vi siano stati tentativi di questo segno. Semplicemente, l’assenza di accordo ne ha determinato il fallimento, come avvenuto per la pro-

¹⁰ Si veda Corte di giustizia UE, sent. 17 dicembre 2020, causa C-336/19, ECLI:EU:C:2020:1031, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België*, su cui in dottrina: A. DIETZ, *Die praktische Konkordanz beim Schächten im Spannungsfeld zwischen Religionsfreiheit und Tier-schutz: Anmerkung zu EuGH, Ur. v. 17 dicembre 2020, C-336/19*, in *Die öffentliche Verwaltung*, 2021, p. 585; E.Z. GRANET, “As I have Commanded Thee”: *Flemish Decrees and CJEU Jurisprudence Put Religious Slaughter under the Knife*, in *European Law Review*, 2021, p. 380; Y. NAKANISHI, *Case C-336/19 Centraal Israëlitisch Consistorie van België: Animal Welfare and Freedom of Religion*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2021, p. 687; S. WEDEMAYER, *Neue Entwicklungen des pluralen Grundrechtsschutzes im europäischen Mehrebenensystem?: Anmerkung zum Urteil des EuGH (GK) v. 17 dicembre 2020, Rs. C-336/19 (Centraal Israëlitisch Consistorie van België)*, in *Europarecht*, 2021, p. 732; S. WATTIER, *Ritual Slaughter Case: The Court of Justice and the Belgian Constitutional Court Put Animal Welfare First*, in *European Constitutional Law Review*, 2022, p. 264 e F. MAOLI, *Tutela degli animali e libertà religiosa: sull’interpretazione normativa di precetti religiosi nel quadro degli scambi commerciali transfrontalieri*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 2022, p. 1111.

¹¹ D. FAVRE, *An International Treaty for Animal Welfare*, in D. CAO., S. WHITE (eds.), *Animal Law and Welfare – International Perspectives*, Cham, 2026, p. 87.

posta di trattato “ombrello” sulla protezione degli animali avanzata nel 1988 dal Committee for the Convention for the Protection of Animals, o per la Dichiarazione UNESCO per i diritti degli animali¹² proclamata nel 1978 e rimasta (relegata) nel campo della *soft law*. Ancora più recentemente, la UN Convention on Animal Health and Protection (UNCAHP),¹³ proposta nel 2018 da un gruppo di esperti di diritto degli animali, non ha ancora trovato il consenso necessario, in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, per una sua adozione formale.

Insomma, nonostante premesse e destini comuni, il “diritto dell’ambiente” sembra essere su un binario normativo accelerato rispetto a quel settore che sicuramente sta emergendo, il diritto del benessere animale, ma che ancora non si traduce in un “diritto degli animali”. Una differenza¹⁴ non solo terminologica, ma di metodo, di sostanza e di approccio. Assumere l’esistenza di un “diritto degli animali”, vorrebbe dire sostenere la possibilità, per gli animali, di avere autonomi diritti (per quanto sarebbe eventualmente difficile e complesso assicurarne la protezione giurisdizionale). Parlare di “benessere animale”, invece, presuppone un’aderenza al modello antropocentrico classico, ove l’uomo è al centro del sistema normativo (e l’animale una sua proprietà), per quanto evidentemente “contaminato” da considerazioni valoriali di diverso segno in ragione delle quali, per tutelare la sensibilità umana (o del consumatore) si prevede uno specifico trattamento dei beni e dei prodotti.¹⁵ In altre parole, dunque, nel diritto internazionale, il tema della tutela degli animali non può che essere approcciato lateralmente da angoli visuali “classici”, come, ad esempio, il diritto del commercio transnazionale. Pare tuttavia opportuno anticipare come, in realtà, il livello di tutela del benessere animale sia, nel diritto dell’Unione europea, significativamente superiore rispetto a quello che si rinviene nel diritto internazionale. Numerose sono le norme di

¹² Universal declaration of animal rights (15 October 1978), proclamata a Parigi il 15 ottobre 1978 nella sede UNESCO. In dottrina cfr. J.M. NEUMANN, *The Universal Declaration of Animal Rights or the Creation of a New Equilibrium between Species*, in *Animal Law Review*, 2012, pp. 91-102.

¹³ Su cui v. E. VERNIERS, S. BRELS, *UNCAHP, One Health, and the Sustainable Development Goals*, in *Journal of International Wildlife Law & Policy*, 2021, p. 38.

¹⁴ Per le differenze tra “*animal welfare law*” e “*animal rights law*”, cfr. C.R. SUNSTEIN, *Introduction: What Are Animal Rights?*, in C.R. SUNSTEIN, M.C. NUSSBAUM (eds.), *Animal Rights: Current Debates and New Directions*, Oxford, 2004, p. 3 e D. FAVRE, *Animal Law. Welfare, Interests, Rights*, Aspen, 2019.

¹⁵ Cfr. P. DONADONI, *Animali, senzienza e specismo nella disciplina giuridica sovranazionale europea*, in *Boletín Mexicano De Derecho Comparado*, 2022, pp. 61-71.

diritto dell'Unione europea dedicate alla tutela degli animali da allevamento,¹⁶ ovvero a protezione della dignità animale in diverse fasi del procedimento di produzione del cibo¹⁷ o di altri processi umani (quali le sperimentazioni animali).¹⁸ Un *corpus* normativo che attua il principio di tutela degli animali quali esseri senzienti menzionato nel diritto primario già a partire dalla Dichiarazione n. 24 allegata al Trattato di Maastricht e che trova ora piena consacrazione all'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.¹⁹ Non è revocabile in dubbio il ruolo assunto dall'Unione in

¹⁶ Direttiva 1998/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, in *Gazz. Uff.* L. 221 dell'8 agosto 1998; Direttiva 1991/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, in *Gazz. Uff.* L. 340 dell'11 dicembre 1991, sostituita dalla Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, in *Gazz. Uff.* L. 10 del 15 gennaio 2009; Direttiva 1991/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in *Gazz. Uff.* L. 340 dell'11 dicembre 1991, sostituita dalla Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, in *Gazz. Uff.* L. 47 del 18 febbraio 2009; Direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole, in *Gazz. Uff.* L. 203 del 3 agosto 1999; Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne, in *Gazz. Uff.* L. 182 del 12 luglio 2007.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il Regolamento (CE) n. 1255/1997, in *Gazz. Uff.* L. 3 del 5 gennaio 2005 e Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, in *Gazz. Uff.* L. 303 del 18 novembre 2009.

¹⁸ Si vedano: Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (rifusione), in *Gazz. Uff.* L. 342 del 22 dicembre 2009 e Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, in *Gazz. Uff.* L. 276 del 20 ottobre 2010.

¹⁹ Ai sensi del quale «nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». In dottrina, cfr. F. BARZANTI, *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Il diritto dell'Unione europea*, 2013, p. 49; T. SCOVAZZI, *Articolo 13 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, p. 177; D. RYLAND, *Taking Stock of Art. 13 TFEU in EU Agriculture: Reading Art. 13 as a Whole*, in *Eu-*

materia ambientale *lato sensu*, né contestabile è il rilievo che ha assunto nel tempo quale attore internazionale. Un ruolo che si traduce in un potenziale di influenzare scelte di altri ordinamenti che, se rapportato a quella pluralità culturale di approcci in tema di relazioni umane e animali alla quale si faceva poc'anzi riferimento, evidenzia il germe insito nell'universalità delle soluzioni. Regole specifiche identiche a livello globale potrebbero essere tacciate, e invero già lo sono state, di neo-imperialismo o neo-colonialismo²⁰ culturale.²¹ Il potenziale rischio di vedere una nuova imposizione di valori, e di norme, da parte di alcuni Stati nei confronti di altri non può essere omissso e ignorato, posto che tale elemento ha, di fatto, contribuito a determinare quell'insuccesso del diritto internazionale sul quale il diritto dell'Unione si innesta con (alcune) pretese di uniformazione di valori in tema di tutela del benessere degli animali da allevamento.

2. *Identità culturale degli Stati membri dell'Unione europea e la (limitata) legittimità delle tecniche di produzione del foie gras*

La necessità di bilanciare le regole adottate in tema di tutela del benessere animale e altri valori nell'Unione europea non si esaurisce nella ben nota questione della macellazione rituale. Anche in tempi recenti, il *foie gras* ha sollevato dibattiti pubblici,²² e imposto prese di posizione. Il prodotto è il risultato di una alimentazione forzata di anatre e oche, i cui fegati diventerebbero una pietanza ricercata, considerata da molti una forma di crudeltà, al punto tale da vietarne la produzione

ropean Papers, 2023, p. 191 e E. PSYCHOGIOPOULOU, *Unravelling the Complexities of the Horizontal Clauses of Arts 8-13 TFEU: An Explanation of the Special Section*, in *European Papers*, 2023, p. 221.

²⁰ Per un approfondimento, in dottrina cfr. M. COHEN, *Animal Colonialism: The Case of Milk*, in A. PETERS (ed.), *Studies in Global Animal Law*, Berlin, 2020, pp. 35-37 e A. PETERS, *Toward International Animal Rights*, ivi, pp. 109-115.

²¹ Sulla diversa critica circa il carattere neo-colonialista del diritto internazionale nei rapporti tra specie, nel senso che ambiente e natura sarebbero concepiti dal diritto internazionale come meri strumenti da sfruttare, per quanto ora in modo "sostenibile", v. J. GILBERT, E. MACPHERSON, E. JONES, J. DEHM, *The Rights of Nature as a Legal Response to the Global Environmental Crisis? A Critical Review of International Law's "Greening" Agenda*, in *Netherlands Yearbook of International Law* 2021, 2023, pp. 47-50.

²² Cfr. Parlamento europeo, Commissione per le petizioni, Comunicazioni ai membri. *Petizione 656/2012 presentata da Wolfgang Freudendorfer, cittadino tedesco, su un divieto di vendita del foie gras nell'UE*, del 27 novembre 2012.

nazionale. È questo il caso, ad esempio, dell'Italia, ove «A partire dal 1° gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre e oche».²³ Una posizione evidentemente non condivisa dalla Francia, dove il prodotto in parola «fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé».²⁴

La produzione del *foie gras* non avviene, ovviamente, in un assoluto vuoto normativo; tuttavia, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati nell'attuazione delle vigenti norme sovranazionali è fortemente dibattuto. A livello di Consiglio d'Europa, esiste una convenzione internazionale, ratificata da tutti gli Stati membri e anche dall'Unione europea,²⁵ dedicata specificamente al tema della protezione degli animali da allevamento.²⁶ Il trattato si applica all'alimentazione, alle cure e all'alloggio degli animali detenuti per la produzione di derrate alimentari (art. 1). Non esistono nel testo norme specifiche che autorizzano o vietano la produzione di *foie gras*, ma alcune norme stabiliscono regole generali che, laddove assunte a metro di valutazione della pratica in oggetto, sembrerebbero escluderne la compatibilità con il testo. Ad esempio, secondo l'art. 3 del trattato, ogni animale deve avere un'alimentazione appropriata ai suoi fabbisogni; ancora più chiaramente, secondo quanto previsto dall'art. 6, nessun animale deve essere nutrito in modo da causargli sofferenze o danni inutili. La Direttiva 98/58/CE, che costituisce attuazione degli obblighi del trattato da parte dell'Unione europea, e che nella sua qualità di strumento diritto derivato assume particolare forza anche in termini di possibili reazioni ordinamentali in ipotesi di violazione da parte degli Stati membri, pone regole sostanziali largamente sovrapponibili. Rispetto alla convenzione, però, la direttiva specifica meglio il proprio campo di applicazione, prevedendo, al suo art. 1, che il testo non trovi applicazione in caso di animali destinati a partecipare ad «attività culturali» (espressione che dovrebbe essere intesa nel senso di animali che partecipano a esposizioni e competizioni). Allo stesso modo, conformemente con la propria natura di atto destinato ad armonizzare il diritto degli Stati membri, e considerato l'obiettivo della protezione del benessere

²³ Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, Attuazione della Direttiva 1998/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti, in *Gazz. Uff.* n. 95 del 24 aprile 2001, allegato b, par. 19.

²⁴ Code rural et de la pêche maritime, Section 3: «La production et la commercialisation de certains produits animaux», art. L654-27-1.

²⁵ 1978/923/CEE: Decisione del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativa alla conclusione della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, in *Gazz. Uff.* L. 323 del 17 novembre 1978.

²⁶ Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti del 10 marzo 1976, in *ETS*, n. 087.

degli animali, la direttiva, all'art. 10.2, consente agli Stati membri interessati di adottare misure nazionali di maggior tutela. In altre parole, il livello di protezione europeo costituisce un mero standard minimo, che ogni ordinamento può incrementare in accordo con il sentimento culturale nazionale.

A una prima lettura dei testi rilevanti, dunque, sembrerebbe legittimo poter concludere che procedure di alimentazione forzata di animali volte a incidere sul fegato siano incompatibili con i principi del benessere animale e, segnatamente, con la regola della nutrizione adeguata e del divieto di arrecare sofferenze inutili. Tuttavia, le risposte al quesito della produzione del *foie gras* che si rinvergono a livello internazionale sono di segno (completamente) opposto.

A livello di diritto dell'Unione europea, lo Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, in un report del 1998, non ha concluso per il divieto di produzione del *foie gras*.²⁷ Pur non negando la natura violenta dell'alimentazione forzata, dei danni fisici e mentali che questa può comportare per oche e anatre, il Comitato ha invitato gli Stati membri a condurre ricerche di produzione alternative che possano portare al medesimo prodotto con meno sacrificio per gli interessi animali, sottolineando come:

If there are no alternatives to foie gras production using force feeding, a ban on force feeding would affect all or most of the jobs in the industry, whether or not imports were also banned. It would also likely affect French consumer's behaviour and favour the development of parallel markets. Changes in legislation might encourage the development of alternative products involving better welfare.²⁸

In altre parole, e ancora più chiaramente secondo il Comitato scientifico: «Since foie gras needs to be produced in order to satisfy the consumers demand, it is important to produce it in conditions that are acceptable from the welfare viewpoint and do not cause undue suffering». In termini ancora più diretti, le esigenze di mercato giustificano un metodo di produzione crudele rispetto al quale gli Stati hanno un obbligo di «ricerca» per determinare se e in quale misura possa essere reso «più umano». L'anno successivo, nel 1999, anche il Comitato permanente della Convenzione di Strasburgo è intervenuto sul tema con una raccomandazio-

²⁷ *Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese*, Report of the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, del 16 dicembre 1998, reperibile online: https://food.ec.europa.eu/system/files/2020-12/sci-com_scah_out17_en.pdf.

²⁸ *Welfare Aspects of the Production of Foie Gras in Ducks and Geese cit.*, p. 65.

ne.²⁹ In questa sede, il Comitato permanente non ha introdotto un divieto alla produzione di *foie gras*, limitandosi a riproporre in capo agli Stati la necessità di ricercare possibili metodi alternativi. Tuttavia, a differenza del piano del diritto dell'Unione europea, che ovviamente risente (in positivo) delle ulteriori specificazioni del Comitato permanente della Convenzione di Strasburgo proprio perché anche l'Unione è vincolata al trattato, l'art. 24.2 delle raccomandazioni introduce un limite geografico e temporale alla possibilità di produrre *foie gras*. Proprio perché l'incompatibilità della pratica dell'alimentazione forzata è contraria alla convenzione, anche se in parte giustificabile, secondo il Comitato permanente:

until new scientific evidence on alternative methods and their welfare aspects is available, the production of foie gras shall be carried out only where it is current practice and then only in accordance with standards laid down in domestic law.

Il riferimento alle *current practices*, evidentemente, sposta il punto focale di bilanciamento dal fattore meramente economico a quello della tutela della tradizione culturale, sia essa nazionale o locale. È solo rispetto a questo valore, dunque, che la tutela degli interessi animali può cedere ammettendo così una pratica che, in altre aree, sarebbe invece illegittima.

Con buona pace di chi desidererebbe soluzioni più “animaliste”, il punto di incontro raggiunto in passato non sembra essere cambiato. Nel 2012, la Commissione europea, nella sua risposta a una petizione individuale comunicata al Parlamento europeo, è ritornata sul tema, senza addivenire a diverse soluzioni.³⁰ Secondo la Commissione, che, per altro, a parere di chi scrive, ricostruisce correttamente lo stato dell'arte:

Le raccomandazioni [del Comitato permanente della Convenzione di Strasburgo] non vietano la produzione in quanto tale di *foie gras* ricavato da oche e anatre. Al contrario, esse riconoscono esplicitamente la legalità della produzione di *foie gras* in quanto tale e impongono solo determinati obblighi [...], di promuovere ricerche sugli aspetti relativi al benessere degli animali e su metodi alternativi che escludano l'ingozzamento.

²⁹ *Standing Committee of the European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes*, Recommendation concerning muscovy ducks (*cairina moschata*) and hybrids of muscovy and domestic ducks (*anas platyrhynchos*) adottata dallo Standing Committee il 22 giugno 1999 ed entrata in vigore il 22 dicembre 1999.

³⁰ Parlamento europeo, Commissione per le petizioni, Comunicazioni ai membri, *Petizione 656/2012 presentata da Wolfgang Freudendorfer cit.*

Inoltre, «le raccomandazioni prevedono che, in attesa di nuovi dati scientifici su metodi alternativi e sugli aspetti inerenti al benessere degli animali, la produzione di *foie gras* debba essere limitata unicamente alle zone in cui essa è tradizionale e a condizione che siano rispettate le norme previste dalla legislazione nazionale».

In modo non dissimile, e ancora più recentemente, lo stesso Parlamento europeo, nel febbraio 2022, non ha ritenuto contraria al diritto dell'Unione la pratica definita “di ingozzamento” dalla stessa Commissione.³¹

Da un punto di vista etico-morale, può deludere che il diritto internazionale regionale e, di conseguenza, il diritto derivato dell'Unione europea non pongano un limite alla prassi dell'alimentazione forzata di anatre e oche. Soprattutto se si considera come l'elemento della tutela culturale, di sicuro rilievo, non trova fondamento diretto nel testo della Convenzione di Strasburgo o nella Direttiva 98/58/CE, ma, piuttosto, nelle raccomandazioni del Comitato permanente che dovrebbe limitarsi a elaborare disposizioni particolareggiate per l'applicazione dei principi del trattato, e non anche introdurre significative eccezioni al suo campo di applicazione.³² Rimane tuttavia da domandarsi se un limite alla produzione del *foie gras* non possa rinvenirsi anche in un'altra base normativa, ossia direttamente nei trattati istitutivi. Più in particolare, l'art. 13 TFEU, come dianzi accennato, prevede che

nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri [tengano] pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti

precisando che ciò avviene nel rispetto delle «disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

³¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole (2020/2085(INI)), punto 32. Si legge: «la produzione di *foie gras* si basa su procedure di allevamento che rispettano i criteri di benessere degli animali, dato che si tratta di una forma di produzione estensiva, che riguarda prevalentemente aziende agricole a conduzione familiare, in cui i volatili trascorrono il 90% della loro vita all'aperto e in cui la fase di ingrasso, che dura tra 10 e 12 giorni in media con due pasti al giorno, rispetta i parametri biologici degli animali».

³² *Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti cit.*, art. 9.

La norma, divenuta parametro di legittimità del diritto derivato,³³ non consentirebbe secondo alcuni, o non dovrebbe consentire, una relativizzazione della tutela nello specifico caso del *foie gras*,³⁴ soprattutto laddove il comune sentire nazionale si evolva nel tempo e la norma in parola sia unicamente invocata per “salvaguardare” prerogative passate e ormai desuete. Tuttavia, la norma non condiziona l’esistenza di una tradizione culturale a una sorta di “validazione” preventiva dell’Unione. Al contrario, la norma appare così strutturalmente debole da essere stata definita in dottrina come “norma autolesionista”, tale e tanto è il margine di discrezionalità e vaghezza.³⁵ Questo non vuol dire, ovviamente, che non si possa esercitare nessuna forma di controllo in sede unionale: un ricorso potrebbe portare la Corte di giustizia dell’Unione europea a pronunciarsi sul tema e determinare se e in quale misura la produzione del *foie gras*, in un determinato caso, sia o meno compatibile con principi o regole del diritto europeo. Un simile ricorso, evidentemente, solleverebbe il quesito, di non facile risoluzione, su chi debba determinare se esista, o meno, una tradizione culturale nazionale meritevole di protezione. Anche se, a ben vedere, in questo senso sembrano intravedersi luci in grado di offrire possibili risposte. La Corte di giustizia dell’Unione europea, con riferimento alla Direttiva “Conservazione uccelli selvatici”,³⁶ ha sottolineato come, pur ammettendo che la caccia rispetti le esigenze culturali nazionali (art. 2), il carattere tradizionale di un metodo di cattura (in specie, con la colla) non sia sufficiente di per sé stesso a dimostrare l’assenza di una soluzione alternativa soddisfacente.³⁷ Volendo fare un parallelismo con il diritto processuale civile, sembra, allora, che, come avviene per l’eccezione dell’ordine pubblico, competa agli Stati membri determinare in prima battuta l’esistenza di una tradizione culturale rilevante per l’art. 13 TFUE, rimanendo alla Corte di giustizia il compito di verificare se tale determi-

³³ Cfr. Corte (Grande Sezione), sent. 26 febbraio 2019, causa C-497/17, *Oeuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA) contro Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation*, ECLI:EU:C:2019:137.

³⁴ A. PETERS, *Ein Weihnachtsgeschenk für Enten und Gänse: Die vollständige Ächtung von Foie gras*, in *Völkerrechtsblog*, 22 dicembre 2021.

³⁵ T. SCOVAZZI, *Articolo 13 TFUE cit.*, p. 179.

³⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in *Gazz. Uff.* L. 20, del 26 gennaio 2010, p. 7.

³⁷ Corte (Prima Sezione), sent. 17 marzo 2021, causa C-900/19, *Association One Voice e Ligue pour la protection des oiseaux contro Ministre de la Transition écologique et solidaire*, ECLI:EU:C:2021:211, par. 44.

nazione unilaterale sia compatibile o meno con il diritto dell'Unione.³⁸ In tale sua valutazione, allora, la Corte potrebbe soppesare, da un lato, l'effettivo adempimento degli obblighi di ricerca di metodi alternativi di produzione del *foie gras* imposti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione agli Stati, e, dall'altro, verificare che una tradizione culturale di uno Stato membro non sia strumentalizzata al solo scopo di giustificare un'eccezione alle regole in tema di tutela del benessere animale.

3. Identità culturali degli Stati membri a confronto: il tema della libera circolazione dei prodotti di derivazione animale

Se il diritto internazionale regionale e il diritto dell'Unione europea non sembrano a oggi aver sviluppato strumenti incisivi per impedire la produzione di *foie gras* a quegli Stati che (legittimamente) proteggono le proprie tradizioni culturali e i loro valori, si pone consequenzialmente il tema della circolazione di tali prodotti nel mercato interno. Come noto, l'art. 34 TFUE vieta «fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

Nel contesto che qui interessa, si potrebbero immaginare almeno due diversi approcci adottabili da Stati membri che promuovono una diversa prospettiva sul benessere degli animali coinvolti nella produzione di *foie gras*. In primo luogo, uno Stato membro potrebbe vietare l'importazione del prodotto, senza eccezioni di sorta. In secondo luogo, uno Stato membro potrebbe condizionare la produzione e la commercializzazione del prodotto a una sorta di certificazione del benessere animale che attesti l'impiego di tecniche di produzione alternative meno invasive.

Nel primo caso si tratterebbe, verosimilmente, di una restrizione quantitativa all'importazione, sempre vietata,³⁹ mentre, nel secondo, di una «misura a effetto equivalente» idonea a incidere sulla condotta dei commercianti e dei consumatori.⁴⁰ Un certificato di produzione, qualificabile come “norma tecnica” indistintamente applicabile, rientrerebbe tuttavia nel solco della giurisprudenza *Cassis de Dijon* della Corte di giustizia. Secondo tale approccio:

³⁸ Cfr., *ex multis*, con riferimento all'ordine pubblico e alla circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario civile, Corte (Prima Sezione), sent. 25 maggio 2016, causa C-559/14, *Rudolf Meroni contro Recoletos Limited*, ECLI:EU:C:2016:349, par. 38 ss.

³⁹ Cfr. Corte, sent. 12 luglio 1973, causa 2-73, *Riseria Luigi Geddo contro Ente nazionale Risi*, ECLI:EU:C:1973:89, par. 7.

⁴⁰ Cfr. Corte, sent. 24 novembre 1982, causa 249/81, *Commissione delle Comunità europee contro Irlanda*, ECLI:EU:C:1982:402, par. 28.

in mancanza di una normativa comune in materia di produzione e di commercio [...] spetta agli Stati membri disciplinare, ciascuno nel suo territorio, tutto ciò che riguarda la produzione e il commercio [...].

Inoltre, viene precisato che

gli ostacoli per la circolazione intra-comunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti di cui trattasi vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere a esigenze imperative

con riferimento, in particolare, «all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».⁴¹

Uno Stato membro che volesse dunque introdurre delle regole specifiche nella produzione del *foie gras*, così limitando sul proprio territorio la commercializzazione di prodotti stranieri che non rispettano le regole tecniche interne, dovrà dimostrare che la normativa in parola si applica indistintamente; che non esistono norme di armonizzazione di derivazione unionale; che si tutela un interesse imperativo nazionale e che le misure rispettano il requisito della proporzionalità.

Appare evidente come l'art. 34 TFUE, anche per come interpretato dalla Corte di giustizia nel corso del tempo, non offra strumenti particolarmente utili a quegli Stati membri che vogliano “reagire” alla produzione di *foie gras* nel mercato interno. Il divieto alla restrizione quantitativa all'importazione è tradizionalmente ritenuto assoluto nell'ambito della specifica norma in commento, e le misure di effetto equivalente indistintamente applicabili impongono, allo Stato membro interessato, un onere probatorio particolarmente qualificato e difficile da soddisfare. Basti pensare, a mero titolo esemplificativo, che il divieto tedesco all'importazione di alcuni alcolici, trattato nel dianzi menzionato caso *Cassis de Dijon*, non ha retto il test della tutela degli interessi imperativi poiché la Germania non era riuscita a dimostrare concretamente in giudizio come il divieto di importazione di alcolici leggeri potesse tutelare la salute pubblica laddove le persone potevano semplicemente “diluire” i super-alcolici già in commercio.⁴² Per quanto la tutela del benessere degli animali da allevamento sia certamente in valore rilevante, il *benchmark* dell'imperatività imposto dalla giurisprudenza *Cassis* – fondato sulla necessità di garantire l'efficacia dei controlli fiscali, la tutela della salute pubblica,

⁴¹ Corte, sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, *Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, ECLI:EU:C:1979:42, par. 8 ss.

⁴² *Ibidem*, par. 11.

la protezione della lealtà dei negozi commerciali e la difesa dei consumatori – sembrano essere difficili da soddisfare, soprattutto laddove la tutela di consumatori (eco sensibili) potrebbe realizzarsi attraverso una richiesta di etichettatura del prodotto che assicuri alle persone la possibilità di non acquistare prodotti per loro moralmente inaccettabili. Maggiori margini di intervento potrebbero essere invece rinvenibili nell'art. 36 TFEU, a norma del quale possono essere adottati provvedimenti restrittivi motivati da esigenze «di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali [...]». Tuttavia, il testo precisa che «tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

La norma, che trova applicazione a prescindere dal carattere discriminatorio del provvedimento in oggetto, non rilevando dunque la natura distintamente o indistintamente applicabile della misura come avviene per quelle equivalenti alle restrizioni delle importazioni, costituisce un'eccezione alla libera circolazione delle merci e, dunque, deve essere interpretata in senso non estensivo.⁴³ Due in particolare sono gli interessi (tassativi) dell'art. 36 TFUE che potrebbero eventualmente essere invocati da uno Stato che volesse limitare le importazioni di *foie gras*.

Il primo motivo di deroga potrebbe essere quello della tutela della moralità pubblica. Tale motivo è stato validamente invocato, ad esempio, per giustificare divieti di importazione di materiale osceno vietato nel singolo Stato membro.⁴⁴ Secondo la Corte,

spetta in linea di principio a ciascuno Stato membro determinare gli imperativi della moralità pubblica nell'ambito del proprio territorio in base alla propria scala di valori e nella forma da esso scelta.⁴⁵

Tuttavia, una moralità pubblica può rinvenirsi unicamente nella misura in cui tale ordinamento non solo si limiti a vietare l'importazione, ma proibisca anche ed egualmente la produzione e la commercializzazione interna.⁴⁶ Così, uno Stato membro che dovesse vietare la produzione, la commercializzazione e l'importazione del *foie gras* potrebbe, in

⁴³ Cfr. Corte, sent. 25 gennaio 1977, causa 46/76, *W. J. G. Bauhuis contro Stato olandese*, ECLI:EU:C:1977:6, par. 12-15.

⁴⁴ Cfr. Corte, sent. 14 dicembre 1979, causa 34/79, *Regina contro Maurice Donald Henn e John Frederick Ernest Darby*, ECLI:EU:C:1979:295.

⁴⁵ Ivi, par. 15.

⁴⁶ Corte (Quarta Sezione), sent. 11 marzo 1986, causa 121/85, *Conegate Limited contro HM Customs & Excise*, ECLI:EU:C:1986:114, par. 16.

prima battuta, difendere la misura invocando la tutela della moralità pubblica *ex art.* 36 TFEU. Non è certamente facile determinare se e in quale misura una simile difesa possa avere successo nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia. Ci si potrebbe, infatti, domandare quale sia, nel caso di specie, il *benchmark* di riferimento. Se lo Stato membro intende tutelare il benessere animale, perché allora non vietare anche la produzione interna e il commercio internazionale di pollami o altri animali privi di un adeguato spazio per vivere? Perché la moralità pubblica dovrebbe esaurirsi solo nelle sofferenze di due specie che, come sottolineato dal Parlamento europeo, per il 90% della loro vita vivono adeguatamente, mentre altri animali vivono in gabbie o ammassati per tutta la loro esistenza? Trattandosi, tale articolo, di un'eccezione alla regola generale, dovrebbe essere lo Stato membro interessato a rispondere a queste domande.

Il secondo motivo di deroga potenzialmente rilevante, ma certo non meno problematico, potrebbe essere la «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali» di cui all'art. 36 TFUE. Per quanto gli Stati membri restino liberi di determinare la propria politica interna in materia di salute degli animali, gli Stati hanno comunque l'onere di dimostrare che la disciplina non costituisce una discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio⁴⁷ (eventualità, entrambe, proibite dalla stessa norma). Restrizioni alle importazioni fondate sulla tutela della salute animale sono state considerate legittime laddove lo Stato membro in questione aveva come obiettivo, non perseguibile con altro mezzo idoneo, quello di tutelare la sopravvivenza di intere specie locali, più in particolare api locali che, a seguito dell'introduzione di altre specie, sarebbero state sostituite.⁴⁸ Al contrario, il rifiuto di alcuni Stati membri di esportare animali verso altri Stati membri perché questi ultimi non garantirebbero adeguate condizioni di vita agli animali, condizioni di vita comunque armonizzate dal diritto dell'Unione, non ha passato il vaglio dell'art. 36 TFEU e della tutela della salute degli animali.⁴⁹ In altre parole, il più elevato standard di tutela che uno Stato membro può eventualmente sviluppare in via unilaterale non può essere imposto (o opposto) ad altri Stati membri che si adeguino a requisiti minimi del diritto dell'Unione. Diritto dell'Unione che, sul punto *foie gras*, impone, a oggi, un obbligo di ricerca alternativa e un divieto di «nuove» aree che invochino l'eccezione culturale alla Direttiva 95/58/CE.

⁴⁷ In questi termini, M. MIGLIAZZA, *Art. 36 TFUE*, in F. POCAR, M.C. BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai Trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, pp. 251-259.

⁴⁸ Corte (Quinta Sezione), sent. 3 dicembre 1998, causa C-67/97, *Procedimento penale a carico di Ditlev Bluhme*, ECLI:EU:C:1998:584, par. 33 ss.

⁴⁹ Corte, sent. 19 marzo 1998, causa C-1/96, *The Queen contro Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte Compassion in World Farming Ltd*, ECLI:EU:C:1998:113, par. 47 ss.

A conferma di una potenziale “difficoltà” di ricorrere in concreto ai motivi che potrebbero giustificare una limitazione al commercio intra-europeo di *foie gras*, l’art. XXb del General Agreement on Tariffs and Trade (GATT Agreement 1947), che consentirebbe agli Stati di adottare misure «necessary to protect human, animal or plant life or health», non ha trovato a oggi particolare applicazione.⁵⁰

4. Riflessioni conclusive: il mercantilismo del foie gras quale caso di neo-colonialismo culturale?

Emerge dalla disamina di cui sopra come l’interazione del diritto internazionale regionale e del diritto dell’Unione europea, pur promuovendo approcci che valorizzano la tutela del benessere degli animali, abbiano non solo una vocazione spiccatamente antropocentrica, ma, addirittura, ancora una matrice fortemente mercantilistica. Le considerazioni economiche, come visto, hanno portato nel 1998 lo Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare a non escludere la legittimità delle tecniche di produzione del *foie gras*. Considerazioni che hanno evidentemente ispirato le raccomandazioni nel successivo anno del Comitato permanente della Convenzione di Strasburgo, che, in un’opera di bilanciamento, ha tuttavia introdotto un requisito di tradizionalità locale per giustificare pratiche che, altrimenti, non sarebbero compatibili con il regime convenzionale.

Tale e tanta è l’ispirazione mercantilistica che non solo le norme rilevanti non vietano agli Stati membri la produzione tradizionale di *foie gras*, ma quegli Stati che, invece, assumono visioni culturali diverse e promuovono un nuovo rapporto individuo-animale, incontrano addirittura molti limiti nella loro possibilità di condizionare le importazioni da altri Stati membri. Se autorevole dottrina sostiene che gli Stati membri dovrebbero essere liberi di stabilire limitazioni alle importazioni del prodotto in parola⁵¹ per tutelare la propria cultura, la posizione (sicuramente non recente) della Commissione europea nella sua risposta alla petizione citata⁵² appare diametralmente opposta. Secondo la Commissione, infatti, con un’espressione certamente laconica, «il divieto di vendita di *foie gras* tra Stati membri non risulterebbe in linea con i trattati dell’Unione europea».

⁵⁰ A. PETERS, *Animals in International Law*, in *Recueil des Cours*, 2020, pp. 95-298.

⁵¹ A. PETERS, *Ein Weihnachtsgeschenk für Enten und Gänse: Die vollständige Ächtung von Foie gras cit.*

⁵² Parlamento europeo, Commissione per le petizioni, Comunicazioni ai membri. *Petizione 656/2012 presentata da Wolfgang Freudendorfer cit.*

A parere di chi scrive, la soluzione non è necessariamente scontata e non potrebbe essere correttamente trovata se non alla luce delle particolarità del singolo caso e della singola normativa. I limiti al divieto delle importazioni, come brevemente ricordato, non sono pochi né esenti da controlli o facili da giustificare, soprattutto laddove il parametro di riferimento delle legittimità del divieto sia (erroneamente) la tutela dell'interesse animale *lato sensu*. Evidentemente, la tutela di un simile interesse imporrebbe misure ultronee rispetto al solo divieto di importazione del *foie gras* e, così, potrebbe risultare arbitrario o non giustificato. Vero è che, come si notava, la posizione della Commissione non è recente, né adeguatamente motivata. Sarebbe certamente un errore ignorare le evoluzioni sociali, morali e normative che in questi ultimi anni hanno caratterizzato la tutela del benessere animale. L'introduzione, come in Italia, di specifiche norme costituzionali sulla protezione degli animali non può certamente, e non deve, rimanere priva di conseguenze. Tuttavia, se questo comune sentire in materia effettivamente si sta sviluppando e traducendo in riforme legislative, pare che l'unilateralismo della tutela, dal quale discende la necessità di coordinamento tra ordinamenti in un mercato integrato, non sia il metodo migliore di regolare la materia. Dovrebbero essere il diritto internazionale regionale e il diritto dell'Unione europea a stabilire chiaramente o un divieto alla produzione di *foie gras*, o un chiaro diritto di vietarne l'importazione per quegli Stati che parimenti ne vietano ogni forma di produzione interna. Certo, la recente posizione del Parlamento europeo lascia davvero poche speranze di un intervento legislativo in questo senso. Non solo la Risoluzione del febbraio 2022 del Parlamento europeo⁵³ conferma la legittimità dell'alimentazione forzata degli animali, ma, addirittura, esclude che queste siano contrarie al benessere animale in ragione della loro brevità. In altre parole, secondo il Parlamento europeo, il *foie gras* non solleva nessun problema poiché «la produzione [...] si basa su procedure di allevamento che rispettano i criteri di benessere degli animali».

Orbene, questo “attaccamento” istituzionale alla produzione di *foie gras* desta evidenti perplessità. Ci si potrebbe domandare, infatti, perché la sofferenza animale “ceda il passo” quando “in competizione” con le tradizioni culturali (europee) nel caso di specie, e prevalga, invece, rispetto ad alcune tradizioni religiose. Come noto, il diritto derivato impone lo stordimento degli animali che devono essere macellati, prevedendo un'eccezione per i riti religiosi.⁵⁴ La Regione delle Fiandre, in Belgio, ha

⁵³ Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 sulla relazione di esecuzione sul benessere degli animali nelle aziende agricole cit., punto 32.

⁵⁴ Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento cit., art. 4(4).

altresì introdotto lo stordimento per elettroanestesi anche nell'ambito della macellazione rituale, e sulla questione è intervenuta la Corte di giustizia che ha concluso nel senso che il diritto derivato e l'art. 13 TFUE non ostano all'imposizione di (alcuni) limiti alla macellazione rituale. Ci si potrebbe in questo senso domandare perché nel 2020 la Corte di giustizia abbia accettato la proporzionalità⁵⁵ di una misura a tutela del benessere animale che limita i diritti fondamentali di almeno due religioni mentre, chiaramente, il dato economico e culturale di alcune limitate zone, prevalentemente francesi, in cui si seguono tecniche di produzione traumatiche vengano semplicemente ignorate, fino al punto da negarne la natura dolorosa e affermarne la compatibilità con il benessere animale. In altre parole, ci si potrebbe domandare se la "tradizione europea" non sia privilegiata rispetto ad altre tradizioni che pure vorrebbero essere tutelate. Insomma, sembra che il tema del *foie gras* e della tutela degli animali in generale vadano ben oltre a quello che potrebbero rappresentare a prima vista; è su questo nuovo terreno che, in futuro, si potranno avere i prossimi grandi incontri e scontri culturali della società, rispetto ai quali anche il diritto, a un certo punto, dovrà prendere una chiara posizione.

Per concludere, non rimane che domandarsi se questa posizione futura non possa essere assunta dalla Corte di giustizia dell'Unione; laddove questa fosse effettivamente adita e avesse l'opportunità di pronunciarsi sulla compatibilità della produzione di *foie gras* con il diritto dell'Unione, potrebbero esserci, forse, alcuni margini per giustificare, almeno, il divieto alle importazioni imposto dagli altri Stati membri. La tutela di fondamentali valori che l'Unione promuove ha fondato, in passato, una compressione nazionale delle libertà fondamentali: nella causa Omega,⁵⁶ ad esempio, l'eccezione dell'ordine pubblico di cui all'art. 36 TFUE a tutela della dignità umana ha giustificato il divieto di importazioni di armi laser da gioco imposto da un comune tedesco. L'Unione europea è certamente un ordinamento che tutela e promuove numerosi valori. Laddove uno Stato membro sostenesse di aver sviluppato effettivamente un fondamentale valore di tutela degli animali, non solo la Corte di giustizia potrebbe tutelarlo, ma operare da cassa di risonanza nella promozione e legittimazione di una nuova relazione essere umano-essere animale.

⁵⁵ Corte (Grande Sezione), sent. 17 dicembre 2020, causa C-336/19, *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* cit., par. 58 ss.

⁵⁶ Corte (Prima Sezione), sent. 14 ottobre 2004, causa C-36/02, *Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn*, ECLI:EU:C:2004:614.

IL CASO DELL'ELEFANTE HAPPY DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DELLO STATO DI NEW YORK

Andrea Fusaro*

SOMMARIO: 1. Il caso. – 2. La richiesta di *habeas corpus*. – 3. Il diritto dello Stato di New York. – 4. Gli elementi di fatto. – 5. Il verdetto.

1. *Il caso*

Sullo sfondo del trattamento giuridico riservato ad animali non-umani¹ riveste notevole interesse la pronuncia, piuttosto recente, della Corte d'Appello dello Stato di New York² incentrata sull'esperibilità dell'*habeas corpus*³ a favore di un elefante ospitato in uno zoo per ottenerne lo spostamento.⁴

Nella specie si trattava di Happy, femmina di elefante asiatico, nata in libertà in Thailandia negli anni settanta, catturata e portata negli Stati Uniti quando ave-

* Professore ordinario di Diritto privato comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

¹ Le premesse concettuali della questione sono rischiarate da M. GRAZIADEI, *Diritto soggettivo, potere, interesse*, in G. ALPA, M. GRAZIADEI, A. GUARNERI, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. SACCO, *Il diritto soggettivo*, in *Tratt. dir. civ. dir. da R. Sacco*, Torino, 2001, p. 10 ss.

² L'organizzazione giudiziaria negli Stati Uniti riflette l'assetto federale, articolandosi in corti statali e federali. All'interno del singolo Stato sono presenti i tre gradi: i tribunali distrettuali, le corti d'appello, la corte suprema statale. In quello di New York corte di ultima istanza è la Court of Appeals, che possiede una giurisdizione illimitata nelle controversie sia civili sia penali; essa, che conta sette membri, è l'autorità giudiziaria apicale dello Stato.

³ Per secoli, l'*habeas corpus* di diritto comune ha salvaguardato i diritti di libertà degli esseri umani, fornendo un mezzo per ottenere il rilascio da una custodia illegale.

⁴ New York Court of Appeals, No. 52, 2022 WL 2122141 (N.Y. June 14, 2022), *Nonhuman Rights Project, Inc., ex rel. Happy v. Breheny*.

va circa un anno, ospite dal 1977 dello zoo del Bronx, nel suo recinto di un acro. La richiesta di trasferimento in un “santuario” era stata formulata da un’associazione per la difesa dei diritti degli animali – con sede a New York – nei confronti della *Wildlife Conservation Society*, gestore dello zoo, la quale aveva replicato che Happy e il suo compagno elefante erano ben curati. La disputa verteva sull’estensibilità dell’*habeas corpus* – concepito per proteggere la libertà fisica delle persone – ad animali autonomi e cognitivamente complessi come gli elefanti.

La Corte d’Appello di New York – la più alta corte dello Stato – nel giugno 2022, deliberando a maggioranza (cinque a due), ha respinto l’istanza, escludendo l’assimilabilità di Happy a una persona, rimarcando che gli elefanti, ancorché essere senzienti, non hanno gli stessi diritti alla libertà degli umani: «sebbene nessuno contesti le straordinarie capacità degli elefanti, respingiamo le argomentazioni del ricorrente circa il diritto al rimedio dell’*habeas corpus* per conto di Happy», ha scritto il giudice Janet Di Fiore «l’*habeas corpus* è un veicolo procedurale inteso a garantire i diritti di libertà degli esseri umani che sono illegalmente trattenuti, non degli animali non-umani».

In un’ampia opinione dissenziente, il giudice Rowan D. Wilson ha invece affermato che la corte avrebbe dovuto «riconoscere il diritto di Happy di presentare una petizione per la sua libertà», perché è un animale selvatico che non è destinato a essere tenuto in gabbia e messo in mostra. Il giudice Jenny Rivera, in un dissenso separato, ha inoltre scritto che Happy era «mantenuta in un ambiente che le è innaturale e che non le permette di vivere la sua vita come avrebbe dovuto: come un elefante autodeterminato e autonomo nella natura».

Consta che l’associazione istante abbia lodato le opinioni dissenzienti, considerando che esse offrono «un’enorme speranza per un futuro in cui gli elefanti non soffrano più come ha fatto Happy e dove i diritti non umani siano protetti insieme ai diritti umani».

2. La richiesta di *habeas corpus*

L’iniziativa giudiziaria era stata intrapresa dall’organizzazione a scopo non lucrativo *Nonhuman Rights Project*,⁵ la quale aveva richiesto l’*habeas corpus* nell’interesse di Happy, un elefante dello zoo del Bronx, al fine di ottenere

⁵ La *Nonhuman Rights Project* definiva la propria missione con riferimento allo scopo di stabilire che «almeno alcuni animali non-umani» sono «persone per il diritto», titolari delle prerogative fondamentali, tra cui «l’integrità e la libertà fisica».

il suo trasferimento in un santuario per animali. La ricorrente domandava di riconoscere Happy come una persona, degna di tutela della libertà fisica, presidiata dall'*habeas corpus*, in sintonia con l'etica moderna, la politica, le nozioni di giustizia e le norme sociali, che fonderebbero il diritto di affrancarsi dalla reclusione nello zoo, in quanto essere autonomo e straordinariamente complesso dal punto di vista cognitivo, in grado di possedere diritti, sebbene non di assumersi doveri.

L'*habeas corpus* è un mezzo a disposizione delle persone che lamentano di essere state detenute o imprigionate illegalmente:⁶ la sua richiesta a favore di Happy rap-

⁶ L'antico *writ of habeas corpus* è «un procedimento sommario per garantire la libertà personale» che «colpisce la detenzione illegale o la restrizione della persona da parte dello Stato o del cittadino» (New York Court of Appeals, 188 N.Y. 440, 81 *People ex rel. Duryee v Duryee* [1907]; New York Court of Appeals, 246 NY 258, 260 *People ex rel. Sabatino v Jennings* [1927]). Lo storico *writ of liberty* riconosciuto come «il più grande di tutti i writs» – è «primario e fondamentale» (New York Court of Appeals, 8 NY2d 33, 36, *The people of the State of New York v. Arnold Schildhaus* [1960]; US Const., art I, § 9; NY Const., art I, § 4; New York Court of Appeals, 26 NY3d 124, 130, *People ex rel. DeLia v Munsey*, [2015]). Il mandato di comparizione ha avuto origine nel diritto inglese ed è ritenuto un pilastro della common law (U.S. Supreme Court, 411 US 475, 484-485, *Preiser v Rodriguez* [1973]; New York Court of Appeals, 60 NY 559, 565-566, *People ex rel. Tweed v Liscomb* [1875]). Esso è anche sancito dalla Costituzione di New York, che tutela «il diritto delle persone private della libertà di contestare in tribunale la legalità della loro detenzione» (New York Court of Appeals, 279 NY 490, 492, *Hoff v State of New York* [1939]). L'art. I, par. 6, dichiara che «nessuna persona sarà privata della vita, della libertà o della proprietà senza un regolare processo» e l'art. I, par. 4, stabilisce che il privilegio del *writ of habeas corpus* «non sarà sospeso, a meno che, in caso di ribellione o invasione, la sicurezza pubblica lo richieda». Pertanto, sebbene gli aspetti procedurali del *writ* siano regolati da leggi (CPLR art. 70), si esclude che il «writ possa essere abrogato, o la sua efficacia limitata, da un'azione legislativa (New York Court of Appeals, 60 NY 559, 565-566, *People ex rel. Tweed v Liscomb* [1875]) considerandosi che le garanzie costituzionali di libertà sarebbero solo parole vuote se una persona imprigionata o detenuta contro la sua volontà non potesse contestare la legalità della sua detenzione» (New York Court of Appeals, 279 NY 490, 492, *Hoff v State of New York* [1939]). Nel merito, la questione in un procedimento di *habeas* è se la reclusione sia contraria alla legge (New York Court of Appeals, 26 NY3d 124, 130, *People ex rel. DeLia v Munsey* [2015]; 63 NY2d 546, 550 *People ex rel. Thorpe v Von Holden* [1984]; 53 NY2d 784, 785, *People ex rel. Spinks v. Harris* [1981]; 25 NY2d 497, 499, *People ex rel. Klein v. Krueger* [1969]; 22 NY2d 400, 404-405, *People ex rel. Zakrzewski v Mancusi* [1968]; 8 NY2d 962, 963 *People ex rel. Granskofski v Whitehead* [1960]; 20 NY 562, 615 *Lemmon v People* [1860]). Chi richiede un *writ of habeas corpus* deve dimostrare qualcosa di più della semplice detenzione per giustificarne l'emissione; deve dimostrare

presentava un tentativo di ampliarne lo spettro applicativo, dal momento che esso era sempre stato utilizzato per proteggere il diritto alla libertà di persone («of Human Beings»), mentre non risultavano impieghi con riferimento ad animali.

Come nei precedenti gradi di giudizio il verdetto è stato negativo, pur dandosi atto che gli elefanti sono esseri intelligenti, meritevoli di cure e compassione. L'ampia e articolata motivazione merita di essere ripercorsa.

Consta che *Nonhuman Rights Project* avesse già avviato molti procedimenti nello Stato di New York e in altri Stati per conto di elefanti, nonché di scimpanzé, sostenendo che sono confinati illegalmente, in quanto tali titolati all'*habeas corpus*; le iniziative non avevano però avuto successo, dal momento che nessun tribunale ha accolto tali istanze, considerando che gli animali non sono “persone” titolari di diritti di libertà protetti dall'*habeas corpus*,⁷ escludendo che i diritti e le responsabilità associati alla personalità umana siano attribuibili agli animali,⁸ anche perché la soggettività giuridica è spesso

che la detenzione è illegale (New York Court of Appeals, 67 NY2d 197, 201, *People ex rel. Robertson v. New York State Div. of Parole* [1986]; e anche CPLR 7003 [a]). L'*habeas corpus* non è, tuttavia, il rimedio principale per le violazioni statutarie o costituzionali che comportano una restrizione illegale. Il ricorso all'*habeas* e «l'allontanamento dai tradizionali procedimenti ordinati» – come il processo d'appello – è «consentito solo se dettato [...] da ragioni di praticità e necessità» (New York Court of Appeals, 18 NY2d 257, 262 *People ex rel. Keitt v. McMann* [1966]). Inoltre, secondo la legge di New York, «l'*habeas corpus* è generalmente ammesso solo quando il [ricorrente] avrebbe diritto a [...] un rilascio immediato se il mandato fosse accolto» (New York Court of Appeals, 63 NY2d 120, 125, *People ex rel. Chakwin v Warden, N.Y. City Correctional Facility, Rikers Is.* [1984]; 60 NY2d 579, 580, *People ex rel. Hall v LeFevre* [1983]; 47 NY2d 779, 779, *People ex rel. Mendolia v. Superintendent., Green Haven Correctional Facility* [1979]).

⁷ New York Court of Appeals, 152 AD3d 73, 77, *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v. Lavery*, [1st Dept 2017], *lv denied* 31 NY3d 1054 [2018]; 124 AD3d 148, 150, *People ex rel. Nonhuman Rights Project, Inc. v Lavery*, [3d Dept 2014]; Massachusetts Court of Appeals, 99 Mass App Ct 1104, 159 NE3d 1085, *Rowley v City of New Bedford* [Mass App Ct 2020], *review denied* 486 Mass 1115, 165 NE3d 159 [2021]; Court of Appeals of Connecticut, 192 Conn App 36, 47-48, 216 A3d 839, 845-846, *Nonhuman Rights Project, Inc. v R.W. Commerford and Sons, Inc.*, [Conn App 2019], *cert denied* 330 Conn 920 [2019]; e anche New York Court of Appeals, 124 AD3d 1334, 1335 *Matter of Nonhuman Rights Project, Inc. v Presti*, [2015], *lv denied* 26 NY3d 901 [2015]; NY Slip Op 68434[U] *Matter of Nonhuman Rights Project Inc. v Stanley*, 2014 [2d Dept 2014]).

⁸ United States District Court for the District of Massachusetts, 99 Mass App Ct 1104, '2, *Rowley*; United States District Court for the Southern District of California,

connessa alla capacità, non solo di beneficiare della concessione di diritti, ma anche di assumere doveri e responsabilità sociali.⁹

3. *Il diritto dello Stato di New York*

La vicenda era localizzata nello Stato di New York la cui legislazione, pur non qualificando gli animali come “persone” cui applicarsi l'*habeas corpus*, già riconosce che non sono l'equivalente di cose od “oggetti”, ma esseri senzienti che, sebbene privi di diritti di libertà, hanno ricevuto molte attenzioni speciali dalla legislazione di quello Stato, da tempo considerata leader nel campo del benessere degli animali.¹⁰ Diverse fonti impongono standard minimi di sicurezza e benessere o vietano comportamenti comunemente noti per essere dannosi per gli animali.¹¹ Inoltre nello Stato di New York è regolamentata la vendita e la cura di alcuni animali, in particolare di quelli da compagnia,¹² nonché l'interferenza e la detenzione di animali selvatici, comprese le specie in pericolo¹³ (ed è prescritto ai veterinari di vigilare circa i sospetti di crudeltà sugli animali).¹⁴

842 F Supp. 2d 1259, 1263, *Tilikum ex rel. People for the Ethical Treatment of Animals, Inc. v Sea World Parks & Entertainment, Inc.* [SD Cal 2012]; *Lewis v Burger King*, 344 Fed Appx 470, 472 [10th Cir 2009]; United States District Court for the District of Massachusetts, F3d 1169, 1177-1178, *Cetacean Community v Bush*, [9th Cir 2004]; 836 F Supp 45, 49, *Citizens to End Animal Suffering and Exploitation, Inc. v New England Aquarium*, [D Mass 1993];

⁹ Court of Appeals of Connecticut, 192 Conn App at 46, *R.W. Commerford and Sons, Inc. v Lavery*, 152 AD3d at 78; Lavery, 124 AD3d at 151, *Black's Law Dictionary* [11th ed. 2019].

¹⁰ Sono proibite e sanzionate la tortura, l'uccisione o il danneggiamento ingiustificati, i combattimenti, la negligenza o l'abbandono degli animali (Agriculture and Markets Law §§ 351, 353, 353-a, 355, 356).

¹¹ Agriculture and Markets Law §§ 47, 353-b, 353-d, 353-f, 360, 362, 365, 368, 381.

¹² Agriculture and Markets Law §§ 354, 401.

¹³ ECL 11-0103 [6] [e]; 11-0505; 11-0535; 11-0511; 11-0512.

¹⁴ Legge ECL 11-0103 [6] [e]; 11-0505; 11-0535; 11-0511; 11-0512. Anche l'Animal Welfare Act federale regola il trattamento degli animali nella ricerca, nei test, nel trasporto, nell'esposizione e nella vendita (cfr. in generale 7 USC § 2131 ss.) e varie leggi federali codificano la protezione della fauna selvatica (cfr. ad esempio 16 USC § 1531 ss. [*Endangered Species Act*]; 16 USC § 703 e ss. [*Migratory bird treaty*]).

Oltre a contemplare leggi sul benessere degli animali, New York consente la creazione di un trust per la cura di alcuni animali domestici o da compagnia;¹⁵ inoltre le corti possono considerare il miglior interesse degli animali da compagnia nel determinarne la collocazione appropriata durante un procedimento di divorzio.¹⁶ Per quanto riguarda gli elefanti, a New York è proibita e sanzionata la vendita e l'importazione di articoli in avorio,¹⁷ riconoscendo che lo Stato «dovrebbe contribuire ad assicurare la protezione e il benessere degli elefanti».¹⁸ Ancora, New York ha proibito a persone diverse da quelle coinvolte in zoo accreditati e santuari della fauna selvatica di utilizzare elefanti in spettacoli di intrattenimento.¹⁹

Come dimostrano le fonti segnalate, lo Stato di New York riconosce che le relazioni tra gli esseri umani e gli animali sono varie e complesse e, in molti contesti, la legge impone chiaramente l'obbligo di trattare gli animali con dignità e rispetto. Tuttavia, in questi provvedimenti è implicita anche una chiara approvazione della distinzione tra esseri umani e animali.²⁰ Se è vero che sono i tribunali, e non il legislatore, a definire in ultima istanza l'ambito di applicazione dell'*habeas corpus* di diritto comune,²¹ queste distinzioni riflettono l'opinione diffusa secondo cui gli animali non sono persone con un diritto alla libertà tutelato attraverso un mandato di *habeas corpus*.²²

¹⁵ EPTL 7-8.1

¹⁶ Domestic Relations Law § 236, pt B, [5] [d] [15].

¹⁷ ECL §§ 11-0535-a; 71-0924.

¹⁸ L 2017, ch. 333 § 2.

¹⁹ Agriculture and Markets Law § 380; cfr. ECL 11-0540.

²⁰ Agriculture and Markets Law § 350 [che definisce il termine «animale» come comprendente «ogni creatura vivente eccetto l'essere umano»]; Agriculture and Markets Law § 380 [che distingue tra «persone» ed «elefanti»].

²¹ Sabatino, 246 NY, 261; Tweed, 60 NY, 566.

²² Il fatto che gli organi legislativi abbiano esteso varie tutele legali agli animali non-umani non crea inesorabilmente un diritto soggettivo, di diritto comune o costituzionale, alla libertà. Né lo spostamento giudiziario di un quadro normativo statale e federale accuratamente elaborato, che disciplina la cura degli animali, può essere giustificato dall'opinione di alcuni secondo cui negli zoo sarebbero confinati gli animali selvatici solo per "intrattenimento umano" (Rivera, J. dissenting op. at 4): una caratterizzazione dello scopo e della missione degli zoo a cui lo Zoo del Bronx – gestito da una rinomata organizzazione per la tutela della fauna selvatica che promuove la ricerca scientifica e gli sforzi educativi di conservazione in tutto il mondo – senza dubbio si opporrebbe strenuamente.

4. *Gli elementi di fatto*

L'azione era stata intentata, come già evidenziato, contro lo Zoo del Bronx, in persona del suo direttore, e la *Wildlife Conservation Society*, l'organizzazione che lo gestisce.²³ La ricorrente aveva chiesto un mandato di *habeas corpus* per Happy, un elefante asiatico che era ospitato nello zoo da quarantacinque anni, a suo avviso in modo illegale. Il compagno originario di Happy era stato soppresso nel 2002 a causa delle ferite riportate in uno scontro e l'elefantessa era stata quindi accoppiata con un'altra, risultando gli unici esemplari rimasti nello zoo, alloggiati separatamente a causa del loro rapporto ostile.

Nel richiedere l'ordine di rilascio (*habeas relief*), il ricorrente non aveva contestato la conformità della permanenza di Happy nello zoo alla legge federale sul benessere degli animali,²⁴ nonché a tutta la normativa anche regolamentare sulla cura degli elefanti; inoltre, pur lamentandone insufficienti contatti sociali diretti con suoi simili, non aveva denunciato la soggezione a trattamenti crudeli o negligenzi. Tuttavia, notando trattarsi di un animale «straordinariamente complesso dal punto di vista cognitivo e autonomo», aveva sostenuto si dovesse riconoscere la soggettività giuridica con conseguente diritto alla libertà fisica, chiedendo l'immediata cessazione della «prigione illegale» presso lo zoo. La ricorrente riconosceva, ovviamente, che Happy non poteva essere rilasciata in sicurezza per le strade della città o addirittura in libertà, chiedendo che fosse invece trasferita in un «santuario appropriato», dove integrarsi con altri elefanti.

A sostegno, l'istante aveva prodotto dichiarazioni giurate di parecchi specialisti, i quali avevano affermato che gli elefanti sono «esseri autonomi» in quanto orientano il loro comportamento in base a un processo cognitivo interno non osservabile, piuttosto che rispondere semplicemente di riflesso. Inoltre, avevano spiegato che gli elefanti sono esseri intelligenti, dotati di autocoscienza, memoria a lungo termine, comunicazione intenzionale, capacità di apprendimento e di risoluzione dei problemi, di empatia e risposte emotive significative. Questi esperti, tuttavia, non si sono espressi sulle condizioni particolari di Happy, sull'adeguatezza del suo ambiente o sulle cure che riceveva allo zoo.

I convenuti avevano chiesto il rigetto della petizione sia per mancanza di legittimazione ad agire del ricorrente, sia per difetto di fondamenti legali per la

²³ Oltre a promuovere iniziative per preservare ovunque la fauna selvatica.

²⁴ In generale 7 USC § 2131.

concessione dell'*habeas*, sottolineando la conformità delle condizioni di vita di Happy agli standard accettati e a quanto prescritto dalle leggi in materia.²⁵

5. Il verdetto

La Corte ha respinto l'istanza con la motivazione «che gli animali non sono titolari di diritti e legittimati alle tutele previste dall'*habeas corpus*»; che, in ogni caso, esso non è accessibile quando, come nella specie, si cerca semplicemente di ottenere il trasferimento da un confino legale a un altro, piuttosto che il rilascio immediato da un'altra struttura, confermando all'unanimità che «il mandato di *habeas corpus* è limitato agli esseri umani». ²⁶ Essa ha altresì messo in guardia sui rischi connessi all'opposto verdetto – che configurasse gli animali quali persone per il diritto – in quanto «porterebbe a una congerie di domande cui il common law non è attrezzato per rispondere», sottolineando che «le decisioni su se e come integrare altre specie in costrutti legali progettati per gli esseri umani è una questione più adatta al processo legislativo». ²⁷

Nonostante la larga portata dell'*habeas corpus* e il suo vasto impiego nel corso dei secoli, nessun tribunale l'aveva mai ritenuto applicabile a un animale, orientamento che è stato confermato dalla pronuncia in esame con riguardo a un elefante, escludendo che la capacità selettiva di autonomia, intelligenza ed emotività di questa particolare specie animale consentano di richiedere l'*habeas corpus*,²⁸ altresì

²⁵ Il veterinario capo dello zoo del Bronx aveva presentato una dichiarazione giurata descrittiva degli sforzi dello zoo per «garantire il continuo benessere fisico e psicologico e la salute di Happy», affermando che Happy è «attualmente in salute e ben adattata al suo ambiente attuale» e che il suo allontanamento le avrebbe causato «un notevole stress» e «un serio rischio per la sua salute a lungo termine». Il direttore dello zoo del Bronx aveva inoltre prodotto una dichiarazione giurata circa la conformità dello zoo agli standard di gestione e cura degli elefanti e ai requisiti di accreditamento, circa le cure mediche di routine di Happy, circa le sue sistemazioni fisiche e il suo comfort e la familiarità con i suoi assistenti; aveva altresì spiegato che Happy era stata alloggiata in un recinto separato in ragione di «una storia di scarsa interazione con gli altri elefanti», sebbene fosse comunque in grado di interagire attraverso «suoni, olfatto e tatto».

²⁶ 189 AD3d 583, 583 [1st Dept 2020].

²⁷ La Corte ha nondimeno concesso al ricorrente il permesso di presentare appello (36 NY3d 912 [2021]).

²⁸ La Corte osserva che «protegge il diritto alla libertà degli esseri umani perché sono esseri umani con alcuni diritti di libertà fondamentali riconosciuti dalla legge (si veda in generale *Preiser*, 411 US a 485; *Tweed*, 60 NY a 569; *Sisquoc Ranch Co. v Roth*, 153 F2d

negando possa trarsi argomento in contrario dall'estensione dell'*habeas* a «donne e bambini maltrattati e persone ridotte in schiavitù» etichettandolo quale «un paragone odioso». Nella richiesta non già di dimissione, bensì di trasferimento si individua il riconoscimento implicito dell'assenza di un diritto alla libertà.

La limitazione della richiesta a un mero mutamento del luogo di ricovero è valorizzata quale ulteriore argomento a supporto dell'incompatibilità dell'*habeas* nel contesto non umano, negando rilevanza argomentativa al riconoscimento di soggettività delle società,²⁹ sottolineando trattarsi di costruzioni giuridiche attraverso le quali gli esseri umani agiscono e, a differenza degli animali, hanno doveri a fronte di diritti.

Neppure è condiviso il suggerimento di ridimensionare il peso sistematico dell'eventuale riconoscimento di soggettività, in nome di una lettura pietosa, rilanciandone la portata destabilizzante, a suo tempo sottolineata dalla Corte d'Appello del Connecticut nel respingere un'analoga causa intentata in quello Stato,³⁰ allorché fu denunciato come concedere la personalità a un animale avrebbe implicazioni significative per le interazioni tra uomini e animali sotto tanti aspetti, inclusi i diritti di proprietà, l'industria agricola, gli sforzi di ricerca medica.

In effetti, simile determinazione metterebbe in discussione le stesse premesse del possesso di animali domestici, dell'uso di animali di servizio e dell'impiego di animali in altre forme di lavoro. Senza alcuno standard preciso per determinare quali specie abbiano diritto alla tutela, chi sia legittimato a presentare tali istanze per conto di un animale, quali parametri applicare per determinare se una custodia sia ingiusta e se la "liberazione" da un confinamento altrimenti autorizzato dalla legge sia giustificata in un caso specifico, i tribunali si troverebbero ad

437, 440-441 [9th Cir. 1946])». Al contrario gli animali non-umani non sono, e non sono mai stati, considerati "persone" con diritto alla "libertà" secondo la legge di New York (cfr. ECL 11-0105 [«Lo Stato di New York possiede tutti i pesci, la selvaggina, la fauna selvatica, i molluschi, i crostacei e gli insetti protetti nello Stato, eccetto quelli legalmente acquisiti e detenuti in proprietà privata»]; 86 NY 365, 366-368 *Mullaly v People*, [1881]; 3 Caines 175, 178-179, *Pierson v Post* [1805]; cfr. Agriculture and Markets Law §§ 108, 107).

²⁹ Us Supreme Court, 125 US 181, 189, *Pembina Consol. Silver Mining & Milling Co. v Pennsylvania* [1888].

³⁰ «[...] questo riconoscimento ci richiederebbe essenzialmente di stravolgere il sistema giuridico di questo Stato per consentire agli animali non-umani altamente intelligenti, se non a tutti, il diritto di intentare una causa in un tribunale (*R.W. Commerford and Sons, Inc.*, 192 Conn App. a 44)».

affrontare gravi difficoltà nel risolvere l'inevitabile ondata di petizioni. Allo stesso modo, i proprietari di numerose specie animali non umane sarebbero costretti a rispondere e a difendere tali azioni.³¹ Neppure è condivisa la proposta di contemplare un test di "intelligenza funzionale", in quanto inadatto a selezionare gli animali.³² Insomma, concedere la soggettività giuridica e i relativi diritti di libertà a un elefante non compete ai tribunali.³³

Nonostante la specificità della questione giuridica e il carattere monolitico delle ragioni poste a base del rigetto dell'istanza, il caso dell'elefante Happy risulta aver suscitato uno straordinario interesse nell'opinione pubblica a testimonianza della costante evoluzione del complicato rapporto tra gli esseri umani e gli altri animali.

³¹ Il giudice Wilson aveva sostenuto che i tribunali dovrebbero impegnarsi in «un'analisi normativa che pesi il valore di mantenere l'animale [non umano] confinato con il valore di liberarlo dalla prigionia», prendendo in considerazione «il valore della prigionia» per l'animale non umano e «il valore della prigionia per il sequestratore e la società» (J. Wilson, dissenting op. at 68). Tuttavia si esclude che ciò rivesta relazione con l'analisi di merito intrapresa in un procedimento di *habeas corpus*. È paventato il rischio che tale test di bilanciamento trasformi il *writ* dell'*habeas* in un pantano di confuse indagini caso per caso, apparentemente determinate da un sistema di valori "normativi" soggettivo, amorfo e in evoluzione sul trattamento degli animali non-umani che il nostro stesso legislatore non ha sottoscritto. Inoltre, uno standard che pesi i presunti interessi di libertà dell'animale non umano rispetto ai vari interessi del presunto rapitore umano fa ben poco per alleviare l'asserita ingiusta sottomissione degli animali non-umani.

³² «Tutto ciò che si può dedurre dal dissenso del giudice Wilson è che gli elefanti si qualificano, le formiche no. E i delfini, o i cani? E le mucche, i maiali o i polli, specie abitualmente confinati in condizioni molto più restrittive del recinto degli elefanti dello zoo del Bronx? In effetti, i tentativi del tutto insoddisfacenti dei dissenzienti di distinguere gli animali "domestici" dagli elefanti, nonostante la loro apprezzabile intelligenza e autonomia, solo perché presumibilmente vivono "comodamente" tra gli esseri umani (J. Rivera, dissenting op. a 19) o sono presumibilmente geneticamente predisposti al confinamento (si veda J. Wilson, dissenting op. a 62-64) o sono avulsi dalla realtà pratica, privi di supporto e dimostrano la base internamente contraddittoria su cui sono costruite le loro analisi.»

³³ *Byrn v New York City Health & Hosps. Corp.*, 31 NY2d 194, 203 [1972].

NON SOLO *PETS*: L'EVOLUZIONE DEL DIRITTO DEGLI ANIMALI NELLA *WESTERN LEGAL TRADITION*

Elena Grasso*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli animali nella *western legal tradition*. – 3. L'apporto dei paesi di *common law*. – 4. Le innovazioni di Germania, Francia e Spagna. – 5. L'ontologia dell'animale da compagnia in diritto comparato: non tutti gli animali sono uguali davanti alla legge. – 6. Conclusioni.

1. *Introduzione*

Leon è un animale da compagnia protagonista di svariati video, che all'inizio del 2022 sono diventati virali su YouTube e sono stati seguiti con interesse crescente dagli utenti dei *social media*. L'attitudine giocosa di Leon e gli evidenti progressi compiuti nel corso del tempo hanno portato il popolo di internet a seguirne con interesse l'interazione sviluppata con il suo proprietario. I commenti degli utenti ai video caricati in rete dimostrano che la relazione instaurata dal signor Brady Brandwood con il suo *pet* è idonea ad avere stabilito quel legame emotivo che gli esseri umani dichiaratamente provano in presenza del proprio animale domestico e che si estrinseca nell'attaccamento reciproco, spesso foriero di grande sofferenza in caso di perdita dell'animale.¹

* Ricercatrice di Diritto privato comparato, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Genova.

Il presente contributo è apparso anche sulla *Rivista Critica del Diritto Privato*, 2, 2023.

¹ E.K. CRAWFORD, N.L. WORSHAM, E.R. SWINEHART, *Benefits derived from companion animals, and the use of the term "attachment"*, in *Anthrozoös*, 2006, p. 98 ss; H.R. KEMP, N. JACOBS, S. STEWART, *The lived experience of companion-animal loss: a systematic review of qualitative studies*, in *Anthrozoös*, 2016, p. 533 ss.

La peculiarità di questa situazione, che in Europa accomuna 91 milioni di nuclei familiari,² sta nel fatto che Leon non è un cane o un gatto, ma un'aragosta. Sorprendentemente, il rapporto instaurato tra Leon e il suo proprietario si avvicina molto a quella che la maggior parte delle persone intrattiene con un "classico" animale da compagnia come un cane o un gatto: questo testimonia il fatto che l'affezione nei confronti di un animale è un sentimento personale, che ciascuno è libero di provare, non provare, oppure di provare a intensità variabile. Il diritto ha reagito a questo fatto tenendo in considerazione crescente la relazione uomo-animale, anche se continua a vivere nel limbo per cui questi ultimi sono «neither persons nor things».³

Nello stabilire la disciplina applicabile agli animali, come noto, la maggior parte dei sistemi giuridici si è basata su quella dei beni mobili. Tale scelta ha tuttavia progressivamente scricchiolato sotto il peso delle evidenze scientifiche che hanno riconosciuto la capacità degli animali non-umani di provare sensazioni, delle istanze dell'opinione pubblica, delle decisioni giudiziarie.⁴ La maggior parte di queste ultime riguardano gli animali da compagnia, poiché è su di essi che si è coagulata l'affettività di loro proprietari. Ma cosa sono gli animali da compagnia per il diritto? Leon è un animale da compagnia?

Le risposte a queste domande variano a seconda dell'ordinamento giuridico considerato. Questo contributo si prefigge di evidenziare il ruolo dell'animale da compagnia nell'evoluzione del diritto degli animali: i *companion animals* sono infatti al centro di riforme specifiche che fanno emergere la necessità di superare la dicotomia tra *res* e *personae* non solo per quello che concerne i *pets*, ma anche e necessariamente per gli animali in generale. L'apporto della comparazione giuridica all'indagine enunciata appare in questo senso foriera di spunti interessanti.

2. Il ruolo degli animali d'affezione nella western legal tradition

La questione animale è da tempo al centro dell'attenzione dei giuristi.⁵

² Dati aggiornati al 2022, accessibili al link: www.europeanpetfood.org/about/statistics/.

³ L'espressione è mutuata dal titolo di un felice contributo di E.B. KEMPERS, *Neither Persons nor Things: The Changing Status of Animals in Private Law*, in *ERPL*, 2021, p. 39 ss.

⁴ G.L. FRANCIONE, *Animal Welfare and the Moral Value of Nonhuman Animals*, in *Law, Culture and Humanities*, 2010, p. 24 ss.

⁵ C. M. MAZZONI, *La questione dei diritti degli animali*, in S. CASTIGLIONE, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La questione animale*, Milano, 2012, p. 282 ss.

Il processo di de-oggettivazione degli animali parte dal riconoscimento della loro ontologia di esseri senzienti e, pertanto, della sua necessaria titolarità, se non di soggettività giuridica e di diritti, perlomeno di specifici interessi naturali.⁶

La questione è certamente più evidente nel caso degli animali da compagnia, connotati da un'evidente infungibilità perché frutto di una relazione unica con il proprietario, non suscettibile di essere sostituita con un'altra, tanto è vero che «with companion animals we can observe the strength of the bond between an owner and an animal whilst acknowledging the limitations of labelling this relationship as family».⁷

Nei paesi di *common law*, dove ha avuto origine il dibattito sulla soggettività giuridica degli animali, la giurisprudenza è stata proattiva nel fare emergere questioni che hanno messo in crisi l'obsoleto paradigma che relegava gli animali nell'alveo delle *res*. Nei paesi di *civil law*, è stato gradualmente introdotto all'interno dei codici il riconoscimento degli animali quali esseri senzienti, statuendo che all'animale si applichi il regime giuridico previsto per le cose, ma nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'animale stesso (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca e Paesi Bassi).

Così la tutela della relazione in quanto tale concorre alla protezione dell'animale in considerazione della sua specie e delle correlate esigenze. Sempre più spesso, infatti, il riconoscimento degli interessi degli animali passa attraverso la limitazione dell'esercizio del diritto di proprietà: in questo contesto, la nozione di benessere animale si configura come una imprescindibile chiave di volta per prendere le decisioni migliori sull'animale stesso, nonostante la formale appartenenza del *pet* in questione. La maggior parte del contenzioso ha avuto origine dagli eventi che a vario titolo riguardano i cani, da sempre considerato animale domestico per eccellenza.⁸

In quasi tutti gli ordinamenti della *western legal tradition* assistiamo a una sorta di *new wave* nella considerazione degli animali. Talora essa si è concretizzata

⁶ D. CERINI, *Gli animali come "soggetti-oggetti": dell'inadeguatezza delle norme*, in *The Cardozo Electronic Law Bulletin*, 2019, p. 1 ss.; di dignità creaturale parla G. GAROFALO, *Il collocamento dell'animale d'affezione nellacrisi familiare: dalla "relazione" proprietaria alla responsabilità "padronale"*, in *Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana*, 2022, p. 791 ss.

⁷ D. ROOK, *For the Love of Darcie: recognising the human-companion animal relationship in housing law and policy*, in *Liverpool Law Review*, 2018, pp. 29-46. A. DORÉ, J. MICHALON, T. LÍBANO MONTEIRO, *Place et incidence des animaux dans les familles in Enfances, Familles, Générations*, in *Revue interdisciplinaire sur la famille contemporaine*, 2019, pp. 1-29.

⁸ V. MORELL, *The origin of dogs: Running with the wolves*, in *Science*, 13 giugno 1997, pp. 1647-1648.

nella “costituzionalizzazione” dei loro diritti tramite una specifica menzione nelle carte costituzionali che impone agli Stati di tutelarli in modo separato rispetto all’ambiente⁹ (è il caso di Italia, Germania, Austria e Svizzera), talaltra in termini di “dereificazione”, che comporta la modifica delle norme civilistiche contenute nei vari codici civili. Spesso questo percorso è avvenuto a velocità differenziata.

L’Italia offre un buon esempio di questo disallineamento. La legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1, prevede che «La Repubblica [...] tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali». La novella tutela pertanto gli animali sotto un duplice profilo: quello per cui essi fanno parte dell’ambiente e quello per cui essi sono oggetto di tutela in sé.¹⁰

Il codice civile italiano include gli animali nell’ultimo comma dell’art. 812, per cui questi ultimi rientrano nella categoria residuale dei beni mobili e costituiscono pertanto delle “cose”.¹¹ La rigidità di questa divisione è stata progressivamente erosa sia dal diritto sovranazionale,¹² sia da svariate regole municipali

⁹ R.S. ABATE, E. HALLINAN, J.E. SCHAFFNER, B. MYERS, *Animal law and environmental law: exploring the connections and synergies*, in *ELR*, 2016 p. 10177 ss.; S. TREMBLAY-HUET, *Should environmental law learn from animal law? Compassion as a guiding principle for international environmental law instead of sustainable development*, in *Revue québécoise de droit international*, 2018, p. 125 ss.

¹⁰ M. DELSIGNORE, A. MARRA, M. RAMAJOLI, *La riforma costituzionale e il nuovo volto del legislatore nella tutela dell’ambiente*, in *Rivista Giuridica dell’ambiente*, 2022, p. 1 ss.; D. GRANARA, *Il principio animalista nella Costituzione*, in *DPCE Online*, 2023, p. 857 ss.

¹¹ Si vedano anche gli articoli: 2052 in materia di responsabilità aquiliana, 923, c. 2 sull’acquisto di cose suscettibili di occupazione, 1496 sulla garanzia per vizi nella vendita di animali. Si veda la proposta di legge n. 24 del 13 ottobre 2022 («Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari»), con la quale si vuole delineare uno statuto speciale dell’animale familiare sottraendolo alla disciplina delle regole sulle cose e introducendo una categoria unitaria per gli animali: quella di “esseri senzienti”.

¹² Dichiarazione universale dei diritti dell’animale, redatta dalla Lega internazionale dei diritti dell’animale, presentata a Bruxelles il 26 gennaio 1978 e proclamata poi a Parigi presso la sede dell’UNESCO il 15 ottobre 1978. Cfr. l’art. 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per quanto riguarda la protezione degli animali da compagnia, pietra miliare è la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987 e ratificata dall’Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che si occupa fra l’altro di reprimere il traffico degli animali da compagnia.

sparse in altre fonti,¹³ sia dalla giurisprudenza soprattutto di merito.¹⁴ In Italia, infatti, accade sempre più spesso che il danno morale sia riconosciuto ai proprietari di animali da compagnia in caso di morte causata per fatto altrui.¹⁵ Spesso poi è accaduto che i giudici accordassero il risarcimento delle spese mediche sostenute per la cura di un animale anche se esse eccedevano il suo valore di mercato.¹⁶

Si tratta di una evidente considerazione del valore dell'animale indipendentemente dal prezzo, anche se la soggettività dell'animale, la sua "dolorabilità", restava mediata dal risarcimento accordato al proprietario.¹⁷ Ben presto la giurisprudenza ha cominciato a destrutturare il criterio di appartenenza formale, riconoscendo il suo "essere senziente" non più collocabile nell'area concettuale delle cose, ma come centro autonomo di imputazione di posizioni di tutela.¹⁸ Fra queste, l'effettiva relazione af-

¹³ Ad esempio, l'art. 514 c.p.c., così come modificato dall'art. 77 della L. 28 dicembre 2015 n. 221, prevede, ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, che non si possono pignorare gli animali da affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, nonché gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

¹⁴ Tribunale Reggio Emilia, sent. 27 marzo 2014, n. 7367; Tribunale Venezia, sent. 17 dicembre 2020, n. 1936; Tribunale Pavia, sent. 17 settembre 2016, n. 126; Tribunale Sciacca, decr. 19 febbraio 2019, n. 14, dove è enunciato il principio per cui «alla luce della necessaria protezione del sentimento di affezione per un animale come un gatto, quale valore meritevole di tutela, e tenuto conto altresì della necessità di assicurare il benessere e il miglior sviluppo della sua identità, si deve disporre l'assegnazione esclusiva di esso al coniuge che appare maggiormente in grado di far fronte a tali esigenze. Non ravvisandosi ragioni particolari che orientino in senso diverso, deve invece disporsi l'assegnazione condivisa, con collocazione alternata presso ciascuno dei coniugi, del cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante dal microchip». M. PITTALIS, *Separazione personale fra coniugi e "affido" dell'animale di affezione*, in *Fam. dir.*, 2016, p. 1162 ss.

¹⁵ Tribunale Pavia, sent. 17 settembre 2016, n. 1266. Tribunale Reggio Calabria, sent. 6 giugno 2016, n. 601.

¹⁶ Tribunale Venezia, sent. 17 dicembre 2020, n. 1936; Tribunale Torino, sent. 29 ottobre 2012, n. 6296; Tribunale Rovereto, sent. 18 ottobre 2009, n. 499; Tribunale Parma, sent. 2 maggio 2018, n. 605.

¹⁷ Cass., sent. 21 dicembre 2011, n. 47391 che rigetta il ricorso avverso Tribunale Torino del 17 febbraio 2011. In dottrina, A.M. BENEDETTI, *La morte di Fido: crudele fatalità o danno risarcibile?*, in A. BRAUN (a cura di), *Dalla disgrazia al danno*, Milano, 2002, p. 209 ss., che riporta il primo caso in cui la Cassazione ha confermato il risarcimento del danno, anche morale, in favore della padrona di uno yorkshire ucciso da un cane pastore, disposto dal giudice di pace in via equitativa.

¹⁸ Tribunale Milano, decr. 24 febbraio 2015.

fettiva con l'animale spicca come criterio determinante per attribuirne l'affidamento nelle separazioni familiari.¹⁹ Per questa ragione, essi sono inquadrabili nella categoria dei beni c.d. "di specie", caratterizzati da una specifica identità, anche e non di meno in ragione del particolare rapporto che gli stessi instaurano con l'uomo.²⁰

3. *L'apporto dei Paesi di common law*

Il moderno diritto degli animali è indubbiamente legato agli avvenimenti occorsi in Inghilterra nel XIX secolo. Vale innanzitutto la pena ricordare la svolta costituita dal *Martin's Act* del Regno Unito del 1822, che per primo in Occidente repressero penalmente i maltrattamenti perpetuati a danno di alcune specie di bestiame (buoi, mucche, giovenche, manzi e pecore).²¹ Questa legge diede inizio a una serie di norme che ebbero a oggetto un crescente livello di protezione degli animali,²² fino a che nel 1965 vide la luce il Rapporto Brambell, commissionato dal Parlamento inglese in seguito alla pubblicazione del libro denuncia *Animal Machine* sui metodi allora in

¹⁹ Ad esempio, Tribunale Roma, sent. 12-15 marzo 2016, n. 5322, è stata riconosciuta la necessità di salvaguardare «l'interesse materiale, spirituale ed affettivo» dell'animale domestico, con applicazione analogica delle disposizioni in tema di affidamento dei minori. In senso conforme, Cass., ord. 24 marzo 2023, n. 8459 che esclude un diritto di visita all'animale in mancanza di un legame affettivo e consolidato con il cane.

²⁰ Sul punto, si rinvia ai contributi di S. CASTIGNONE, *Il danno esistenziale per la morte dell'animale da affezione*, in P. CENDON, P. ZIVIZ (a cura di), *Il danno esistenziale*, Milano, 2000, p. 267 ss; P. DONADONI, *Il "danno interspecifico" per la perdita della relazione con l'animale di affezione*, I Parte, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2022, p. 1282 ss.

²¹ S. BRELS, *Le droit du bien-être animal dans le monde, Évolution et universalisation*, Paris, 2017.

²² Si veda il *Cruelty to Animals act* del 1835, che pur non applicandosi ad animali selvatici, estese la tutela a tori, cani, orsi, capre e pecore e proibì le pratiche di combattimento fra animali come il *bear-baiting* e il combattimento di galli, oltre alla previsione di costruzione di rifugi e ospedali veterinari e al miglioramento degli standard di trasporto e macellazione, pur non applicandosi agli animali selvatici. Si veda anche il *Cruelty to Animals act* del 1849, che sostituì sia il *Martin's Act* del 1822 sia il *Cruelty to Animals Act* del 1835, istituendo i reati di percosse, maltrattamenti, sovraccarico, abuso e tortura nei confronti degli animali. Nel 1876, il *Cruelty to Animals Act* dello stesso anno emendò la disposizione precedente, per evitare le inutili sofferenze legate agli esperimenti condotti sugli animali, regolandone il processo. La materia venne poi riorganizzata dal *Protection of Animals Act* del 1911, che stabilì che costituisce reato sottoporre un animale a sofferenze inutili attraverso una condotta commissiva od omissiva oppure, essendo il proprietario, consentendo un atto che attraverso una condotta commissiva od omissiva provocasse sofferenze al proprio animale.

vigore relativi all'allevamento intensivo.²³ Il Rapporto portò alla definizione delle cinque condizioni essenziali per definire il benessere animale: «freedom from hunger and thirst, from discomfort, from pain, injury or disease, to express normal behavior, from fear and distress».²⁴ Le basi scientifiche di questo rapporto postulano che non si possa ritenere la sofferenza animale diversa da quella degli esseri umani e le conclusioni dello stesso sono confluite in norme internazionali e di diritto europeo, che ne hanno recepito le evidenze:²⁵ le Corti inglesi non hanno affermato dei diritti soggettivi, quanto piuttosto hanno cercato di trovare rimedi a situazioni concrete.

La scienza e l'opinione pubblica hanno marciato nella medesima direzione: emblematico a questo proposito è il caso degli Stati Uniti, dove la giurisprudenza e alcune legislazioni statali hanno contribuito ad alimentare un fermento politico-giuridico che plasma e amplia il contorno del diritto degli animali,²⁶ spingendo il Congresso a rivedere la legge federale esistente sul benessere animale, l'*Animal Welfare Act* (AWA) del 1966, promulgata proprio in seguito alle vicende di un *companion animal*.²⁷

L'AWA è stato infatti proposto e approvato sull'onda dello sdegno suscitato dalla vicenda del dalmata Pepper, rubato nel 1965 in Pennsylvania e successivamente venduto a un ente di ricerca di New York. La prima e unica legge federale americana sul benessere animale è stata pertanto emanata per proteggere i proprietari di cani e gatti dal furto dei loro animali domestici, impedire la vendita o l'uso di quelli rubati e assicurare che a quelli destinati alla ricerca vengano fornite cure e trattamenti adeguati. L'*Animal Welfare Act* è stato convertito in legge il 24 agosto 1966, e

²³ R. HARRISON, *Animal Machine. The New Factory Farming Industry*, London, 1964.

²⁴ Cfr. F.W. BRAMBELL ROGERS, *Report of the Technical Committee to Enquire into the Welfare of Animals kept under Intensive Livestock Husbandry Systems*, London, 1965.

²⁵ Cfr.: Convenzione europea sulla Protezione degli animali nel trasporto internazionale; Convenzione europea sulla Protezione degli animali negli allevamenti; Protocollo sulla protezione e il benessere degli animali annesso al Trattato di Amsterdam, che impone di tenere «pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli stati membri per quanto riguarda in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale». Il testo confluisce pressoché identico nell'art. 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

²⁶ Si rimanda alle teorie di M. MIDLEY, *Animals and Why they Matter*, Athens, 1983; T. REGAN, P. SINGER, *Animal Rights and Human Obligations*, Englewood Cliffs, 1976; P. SINGER, *The Animal Liberation Movement: its Philosophy, its Achievements and its Future*, Nottingham, 1985.

²⁷ *Animal Welfare Act* (Public Law 89-544, approvata il 24 agosto 1966).

successivamente modificato.²⁸ Il suo campo di applicazione riguardava inizialmente sei specie: cani, gatti, primati non umani, porcellini d'India, criceti e conigli. Negli anni Settanta la tutela della legge è stata estesa a tutti gli animali a sangue caldo utilizzati per la ricerca o a fini espositivi come nei carnevali, circhi e zoo.

L'AWA è a oggi ancora l'unica legge federale negli Stati Uniti, a parte il *Endangered Species Act* (ESA),²⁹ che tutela gli animali attraverso l'individuazione di standard minimi di cura per determinate specie.³⁰ La legge è attuata dallo *United States Department of Agriculture* (USDA) e in particolare dall'*Animal and Plant Health Inspection Service* (APHIS),³¹ l'agenzia in seno all'*USDA* che ne garantisce l'effettiva implementazione.

La regolamentazione attuale, approvata dal Congresso degli Stati Uniti e incorporata nel *Code* degli Stati Uniti inizia al par. 7 U.S.C. 2131. La legge

²⁸ Inizialmente la legge stabiliva un sistema di licenze per i commercianti di cani e gatti e autorizzava il Segretario dell'agricoltura a regolamentare il trasporto, la vendita e la gestione degli animali nella fase precedente alla ricerca. Gli emendamenti del 1970 ampliarono il campo di applicazione della legge e hanno rivisto la definizione di animale per includere tutti gli animali a sangue caldo e per tutelarli in tutte le fasi necessarie alle ricerche, per esposizioni o come animali domestici e di trasportatore. L'emendamento del 23 dicembre 1985 ha introdotto nuovi requisiti per migliorare la vita dei primati non umani, prevedendo l'esercizio fisico per i cani, considerando alternative a procedure dolorose o stressanti. L'ulteriore modifica del 28 novembre 1990, conosciuta con il nome di *Pet Protection Act*, ha aggiunto l'obbligo che tutti i cani e i gatti detenuti nei rifugi per animali debbano essere tenuti lì per almeno 5 giorni prima di essere venduti a una struttura di ricerca. Nel 2002, un emendamento all'AWA (Public Law 107-171, § 10301) ne ha escluso l'applicabilità a uccelli, ratti e topi allevati per la ricerca e cavalli non utilizzati per la ricerca. L'emendamento del 18 giugno 2008 ha stabilito che i cani importati negli Stati Uniti devono avere almeno sei mesi di età, essere in buona salute e avere tutte le vaccinazioni necessarie, oltre a rafforzare i divieti di combattimento tra cani e ad aumentare le multe per la violazione della legge sul benessere degli animali. Il 10 gennaio 2013 è stata ridefinita la nozione di espositore, mentre il 14 gennaio 2019 sono stati vietati i combattimenti tra animali nei territori degli Stati Uniti come Guam, Porto Rico e le Isole Vergini americane, dove erano consentiti dalle leggi locali. Cfr. per maggiori dettagli: www.nal.usda.gov/collections/exhibits/awahistory/list.

²⁹ 16 U.S.C. Sections 1531-1544 del 1973.

³⁰ Non entrano nel campo di applicazione della normativa gli animali da allevamento utilizzati per l'alimentazione o la fibra (pelliccia, pelle, ecc.), specie a sangue freddo (anfibi e rettili), cavalli non utilizzati a fini di ricerca, pesci, invertebrati (crostacei, insetti, ecc.) oppure uccelli, ratti e topi del genere *Mus* allevati per essere utilizzati nella ricerca. Gli uccelli (diversi da quelli allevati per la ricerca) rientrano nel campo di applicazione dell'AWA.

³¹ Cfr.: www.aphis.usda.gov/aphis/banner/aboutaphis/SA APHIS Organization.

conferisce al *Departement of Agriculture* l'autorità di emanare regolamenti per attuare e far rispettare la legge federale. I regolamenti sono contenuti nel *Code of Federal Regulations of Animal Welfare*.³² Questa raccolta fornisce linee guida dettagliate e standard redatti e adottati dal *Departement of Agriculture* per implementare e far rispettare l'*Animal Welfare Act*. L'APHIS ha recentemente pubblicato il *Blue Book*, che ha consolidato in un'unica fonte l'AWA e i relativi regolamenti e standard.³³

Come sovente accade, la legge federale lascia ampio margine di manovra agli Stati federati per aumentare le tutele nei confronti degli animali. Il panorama delle legislazioni statali appare così particolarmente frastagliato, poiché ciascuno Stato ha approvato un'ampia varietà di divieti e regolamenti. Queste norme sono finalizzate alla protezione degli animali da sofferenze inutili e alla limitazione di determinati comportamenti umani, piuttosto che al conferimento di diritti.

L'animale da compagnia riveste in questo contesto un'importanza strategica nell'elaborazione di nuove tutele.³⁴ Da sempre considerati meri *chattel*, se uccisi o feriti nella maggior parte dei casi non possono essere oggetto di risarcimento per la sofferenza patita dal loro proprietario.³⁵ Tuttavia, vista la loro specificità nel costruire la personalità degli individui che si prendono cura di loro, i *pets* sono stati inquadrati nella categoria dei *constitutive chattel*, beni che si distinguono appunto dall'*asset* patrimoniale generale: è stato dunque superato il paradigma risarcitorio del *fair market value*.³⁶

L'insufficienza della categoria di *property* riferita agli animali da compagnia è apparsa soprattutto in relazione alle cause di separazione, dove i giu-

³² Il *Code of Federal Regulation* è accessibile online al sito: <https://www.ecfr.gov/current/title-9/chapter-I/subchapter-A>. Il Titolo 9 C.F.R. parti 1, 2, e 3, intitolato *Animals and Animals product*, è stato emendato da ultimo il 23 settembre 2023.

³³ Cfr.: www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalwelfare/.

³⁴ E. PAEK, *Fido Seeks Full Membership in the Family: Dismantling the Property Classification of Companion Animals by Statute*, in *U. HAW. L. REV.*, 2003, pp. 490-491; J. EISEN, *Beyond Rights and Welfare: Democracy, Dialogue, and the Animal Welfare Act*, in *University of Michigan Journal of Law Reform*, 2018, p. 469 ss.

³⁵ S. DE FABRITIJS, *Barking Up the Wrong Tree: Companion Animals, Emotional Damages and the Judiciary's Failure to Keep Pace*, in *N. Ill. U. L. Rev.*, 2012, p. 237 ss. Alcuni stati hanno tuttavia iniziato a legiferare nel senso di riconoscere al proprietario un «non-economic, emotional damages». Si veda il *Care for Animals Act* (510 ILCS. 70/2.01a del 2014), così come emendato dal SB 3337 dello stesso anno.

³⁶ M.J. RADIN, *Reinterpreting Property*, Chicago, 1996.

dici hanno iniziato a tenere in considerazione il benessere degli animali da compagnia, oppure nelle disposizioni testamentarie, dove si è sviluppato il fenomeno dei *pet trust*.³⁷

Di recente, l'opinione pubblica ha fatto pressioni per regolare gli allevamenti commerciali di cani, dove spesso questi ultimi sono costretti in condizioni ambientali pregiudizievoli, come l'essere detenuti in piccole gabbie metalliche impilate e senza adeguate cure veterinarie, una corretta alimentazione e spazi idonei alla socializzazione. Infatti: a breve verrà discusso il *Puppy Protection Act* che mira proprio a migliorare le condizioni di cani e cuccioli prescrivendo l'attuazione di standard minimi nell'allevamento e nella vendita, avuto riguardo alla specificità della specie. Il progetto di legge, che con ogni probabilità costituirà la seconda legge federale, segue la spinta di Stati particolarmente attivi a riguardo. Ad esempio, nello Stato di New York, dal 2024 i negozi di animali domestici non potranno più vendere cani, gatti e conigli. L'obiettivo della legge è colpire le "fabbriche di cuccioli", sia per risolvere il problema etico sia quello economico: comprare questi cuccioli costa poco, ma le spese veterinarie per curarli possono arrivare a migliaia di dollari. In base alla legge, i negozi di animali domestici potranno offrire a pagamento le loro vetrine e le loro strutture ai rifugi e alle organizzazioni di soccorso che vorranno sfruttarne la visibilità e la capillarità per indurre le persone a adottare i cani, gatti e conigli che sono sotto la loro cura. Prima dello Stato di New York, avevano già emanato delle leggi contro i *Puppy Mills* la California, l'Illinois, il Maine, il Maryland, l'Oregon e Washington.³⁸

4. *Le innovazioni di Germania, Francia e Spagna*

Anche nei paesi di *civil law* l'animale da compagnia rappresenta la chiave di volta delle riforme che hanno a oggetto la protezione degli animali.³⁹

³⁷ Cfr. Supreme Court, sent. 225698 del 17 giugno 1980, *Smith v. Avanzino*; Supreme Court, sent. 695 N.Y.S.2d 308, 309 del 1° dicembre 1999, *Raymond v. Lachmann*.

³⁸ Per i riferimenti legislativi: California, AB 2152-2020; Maryland, SB 103-2021; Maine, LD 1311-2023; Washington, HB 1424-2023; Illinois, HB 1711-2023; New York, AB 4283-2023; Oregon, HB 2915-2023.

³⁹ Per un'attuale panoramica delle recenti riforme apportate, si rimanda al report ALI, *Verso un nuovo riconoscimento giuridico per gli animali in Italia e in Europa*, 2022, accessibile al link: <https://www.ali.org/rivista/civil-law-europa-animale-diversi-res/>.

In Germania, nel 1973 è stato modificato l'art. 25-*bis* della Costituzione tedesca (ora art. 80 in seguito all'emendamento del 1999) che ha reso di competenza federale la legislazione sulla protezione degli animali. Nel 2002 la tutela dell'animale diventa dovere dello Stato, che

protegge le basi naturali della vita [umana] e animale mediante il potere legislativo nel quadro dell'ordinamento costituzionale e, sulla base della legge e del diritto, mediante il potere esecutivo e quello giurisdizionale.⁴⁰

Anche se di carattere programmatico e senza riconoscere posizioni soggettive azionabili in capo ai privati cittadini o ad associazioni o comitati, la riforma dell'articolo eleva la tutela degli animali a principio costituzionale e si rivolge pertanto agli organi statali perché guidino il processo di protezione degli esseri viventi mediante l'implementazione di norme specifiche e la considerazione degli stessi nell'interpretazione delle leggi.⁴¹

La novella del 2002 segue un importante cambiamento già in atto nelle leggi civili: nel 1990 era infatti stato emendato il BGB in modo tale da distinguere gli animali dalle cose, anche se a essi, in mancanza di una disciplina specifica, si continuano ad applicare le regole sulle cose.⁴² Con questa distinzione il legislatore tedesco aveva di fatto introdotto una nuova categoria senza effettuare alcun riferimento al fatto che gli animali provassero delle sensazioni o fossero esseri viventi: il BGB li annovera tra le non-cose, e infatti la giurisprudenza precedente raramente ispirava le sue sentenze alla loro capacità di provare sensazioni o emozioni. Ad esempio, raramente le corti hanno riconosciuto il diritto di visita al cane in favore della moglie cui non era stato affidato l'animale sulla base del novellato art.

⁴⁰ In dottrina, R. ORRÙ, *Il vento dei "nuovi diritti" nel Grundgesetz tedesco ora soffia anche sugli animali?*, in *Dir. pubbl. comp. europ.*, 2002, p. 1140. L'autore sottolinea come il diritto alla non-sofferenza dell'animale possa essere compreso solo dopo un bilanciamento con interessi che si giudichino prevalenti, tenendo conto delle specificità della sensibilità delle diverse specie.

⁴¹ E. BUOSO, *La tutela degli animali nel nuovo art. 20a del Grundgesetz*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, p. 371 ss.

⁴² Cfr. § 90a del *Bürgerliches Gesetzbuch*: «Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist». F. FONTANAROSA, *I diritti degli animali in prospettiva comparata*, in *DPCE online*, 2021, p. 169 ss.

§ 90a,⁴³ anche se talora hanno tenuto in considerazione il rapporto di affezione mostrato dall'animale verso entrambi i coniugi.⁴⁴

Più spesso, i giudici hanno ritenuto che non si potessero estendere per via giurisprudenziale i *rights to contact* garantiti alla prole.⁴⁵ Anche in caso di richiesta danni per il ferimento o l'uccisione di un animale, le Corti hanno riconosciuto al proprietario un risarcimento che comprendesse il valore economico dell'animale e le spese di cura o di cremazione, ma hanno ribadito che in generale non può essere riconosciuto il ristoro per la sofferenza causata dalla perdita dell'animale.⁴⁶

Il BGB limita tuttavia il diritto del proprietario di disporre del suo animale, obbligandolo al rispetto delle regole vigenti sulla protezione degli animali,⁴⁷ mentre il Codice di procedura civile stabilisce in linea generale la non pignorabilità dell'animale domestico,⁴⁸ senza che tuttavia si faccia riferimento alla sua capacità di provare delle sensazioni.

Nel 2006 viene promulgata la *Tierschutzgesetz* (German Animal Welfare Act), che regola l'allevamento, l'abbattimento, le sperimentazioni, la detenzione, il commercio e il trasporto degli animali in modo da innalzare concretamente gli standard previsti per la tutela del loro benessere. In questo modo, i Ministeri, ciascuno nelle proprie competenze, hanno iniziato a emanare specifiche regole volte al miglioramento delle condizioni di vita degli animali: ad esempio, il Ministero federale della tutela dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura ha emanato un nuovo regolamento secondo il quale i cani devono essere portati a

⁴³ Cfr. *Local district Court of Bad Mergentheim (Amtsgericht Bad Mergentheim)* sent. 19 dicembre 1996, n. 1 F 143/95, ECLI:DE:AGMERGE:1996:1219.1F143.95.0A, § 124.

⁴⁴ *Higher Regional Court Stuttgart (Oberlandesgericht Stuttgart)* sent. 7 aprile 2014, n. 18 UF 62/14, ECLI:DE:OLGSTUT:2014:0407.18UF62.14.0A.

⁴⁵ *Higher Regional Court Bamberg (Oberlandesgericht Bamberg)* sent. 10 giugno 2003, n. 7 UF 103/03, ECLI:DE:OLGBAMB:2003:0610.7UF103.03.0A, § 5. Sono casi citati da E. BERNET KEMPERS, *Neither Persons nor Things: The Changing Status of Animals in Private Law cit.*, p. 52.

⁴⁶ *Court of first instance Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden)* sent. 18 agosto 2011, n. 93 C 2691/11 (34), § 15; *Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)* sent. 20 marzo 2012, n. VI ZR 114/11-BGHZ 193, 34-38; *District Court of Aachen (Landgericht Aachen)* sent. 19 agosto 2010, n. 8 O 483/09.

⁴⁷ Cfr. § 903.

⁴⁸ *Zivilprozessordnung* (ZPO), § 756, § 811c.

spasso almeno due volte al giorno e stare all'aria aperta per almeno un'ora nell'arco della giornata.⁴⁹

In Francia, il *Code civil* ha riconosciuto all'art. 515-14 che gli animali sono «des êtres vivants doués de sensibilité», anche se, al netto delle leggi che li tutelano, seguono la disciplina dei *bien corporels*.⁵⁰

Questa modifica, conosciuta come emendamento Glavany, ha di fatto comportato l'estrazione degli animali dalla categoria delle cose e la loro assoggettazione al regime dei *biens*: gli animali sono infatti soggetti al regime delle cose solo in via sussidiaria, attraverso l'*escamotage* costituito da una finzione giuridica. La sussidiarietà dell'applicabilità delle norme previste per i beni scaturisce dal fatto che si applicano in primo luogo le norme che proteggono gli animali, mentre la finzione è esplicitata dal fatto che, se gli animali fossero realmente considerati beni, non sarebbe stato necessario indicare che da un punto di vista giuridico per convenzione si continua a trattarli come se lo fossero.⁵¹

La novella ha riallineato il *Code* all'art. L 214-1 del *Code rural et de la pêche maritime*, che in seguito a un emendamento della *Loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature*, stabiliva che «tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce». L'emendamento Glavany sposta l'attenzione dall'animale oggetto di proprietà all'animale considerato come essere vivente dotato di sensibilità a prescindere dall'esistenza o meno di un proprietario.⁵² D'altro canto, l'importanza dell'animale in quanto oggetto di proprietà si riflette già nelle disposizioni del *Code pénal* del 1810, che puniva il fatto di uccidere senza necessità un animale solo se si trattava di un animale domestico appartenente a qualcuno, tutelando di fatto non l'animale in sé, ma il diritto di proprietà sull'animale.

⁴⁹ *Tierschutz-Hundeverordnung* del 2 maggio 2001 (BGBl. I S. 838), così come modificato dall'art. 1 del Regolamento del 25 novembre 2021 (BGBl. I S. 4970).

⁵⁰ Articolo introdotto dalla legge n. 2015-177 du 16 février 2015, art. 2, ritenuto conforme alla Costituzione dalla *décision* 12 febbraio 2015 n. 2015-710 DC.

⁵¹ J.-P. MARGUÉNAUD, *Une révolution théorique : l'extraction masquée des animaux de la catégorie des biens*, in *LSJ*, 2015, p. 495 ss.; P. REIGNÉ, *Les animaux et le Code civil*, in *LSJ*, 2015, p. 402.

⁵² J. LEROY, J.-P. MARGUÉNAUD, *La migration de la sensibilité des animaux du code rural au code civil, Une révolution théorique 40 ans après la loi no 76-629 du 10 juillet 1976*, in *Parlement[s], Revue d'histoire politique*, 2022, p. 77 ss.; E. LANGENAKEN, *l'animal en droit civil : les amorces d'un nouveau statut*, in *Journal des tribunaux*, 2016, p. 693 ss.

Prima della metà del XIX secolo, il Codice penale francese puniva il maltrattamento degli animali, ma solo a condizione che arrecasse un danno economico al suo proprietario. La Legge Grammont del 2 luglio 1850, che è identificata come la prima legge ad avere accordato una qualche protezione agli animali, si limitava a reprimere i maltrattamenti praticati in pubblico esclusivamente su un animale domestico, dove il bene giuridico tutelato era la moralità pubblica. Il proprietario dell'animale non era infatti limitato nell'esercizio del diritto di disposizione sullo stesso, purché gli (eventuali) maltrattamenti non avvenissero sotto gli occhi della comunità.⁵³ Nel 1959 la medesima tutela venne estesa agli animali addomesticati e in cattività, ma è solo con la L. n. 63-1143 del 19 novembre 1963 che vengono repressi i maltrattamenti verso tutti gli animali, in quanto esseri senzienti.⁵⁴ La differenza di trattamento verso gli animali indipendentemente dalla loro relazione con l'uomo viene annullata dall'art. 515-14 del *Code civil*, introdotto dalla L. del 16 février 2015, che lascia tuttavia aperta la questione del riconoscimento dello statuto giuridico dell'animale: la riforma non ha infatti investito l'art. 516 che continua ad affermare la distinzione tra i beni del modello francese («tous les biens sont meubles ou immeubles»), notoriamente improntato alla distinzione tra *Personnes* (Libro II) e *Biens* (Libro II).⁵⁵

In Spagna, la sensibilità degli animali è stata riconosciuta dalla Legge n. 17/2021, entrata in vigore il 5 gennaio 2021, con cui il legislatore ha apportato numerose modifiche al codice civile, alla legge ipotecaria e a quella di procedura civile, dove l'animale viene riconosciuto essere vivente dotato di sensibilità.⁵⁶ In particolare, l'art. 333-*bis* del *Código civil*, nel definire gli animali «seres vivos dotados de sensibilidad», prevede l'applicabilità del regime previsto per le cose solo quando compatibili con la natura degli animali o con le norme previste a loro tutela. Dal punto di vista economico, la

⁵³ L'estensione della tutela agli animali addomesticati o tenuti in cattività avverrà solo con il *Décret* del 7 settembre 1959 che ha introdotto l'art. R 38 nel *Code pénal*, successivamente abrogato dal *Décret* n. 93-726 del 29 marzo 1993.

⁵⁴ Cfr. *JORF* 20 novembre 1963, p. 10339.

⁵⁵ J. LEROY, J.-P. MARGUÉNAUD, *La migration de la sensibilité des animaux du code rural au code civil cit.* Gli autori sottolineano come la riforma sia un cantiere aperto, poiché: «depuis la loi de 2015, son affirmation pivot suivant laquelle les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité s'est incrustée si fortement dans la conscience collective que la solution consistant à réintégrer énergiquement les animaux dans la catégorie des choses apparaîtrait trop régressive pour être viable».

⁵⁶ Cfr. Ley de modificación del *Código Civil* n. 17/2021, del 15 dicembre 2021; Ley Hipotecaria e Ley de Enjuiciamiento Civil sobre el Régimen Jurídico de los animales.

legge consente a chi trova un animale ferito o abbandonato di sostenere le spese veterinarie necessarie, salvo poi rivalersene sul proprietario o su chi ne avrà la custodia, e permette il risarcimento del danno morale per il proprietario o il convivente che veda il proprio animale gravemente ferito o ucciso, mentre il benessere dell'animale sarà il criterio principale per affidare lo stesso in seguito all'eventuale separazione di una coppia o della premorienza di chi se ne occupa abitualmente.⁵⁷ Per quanto riguarda le separazioni, sono previsti accordi che contengono misure in merito alla destinazione degli animali domestici, alla regolamentazione del tempo da passare in sua compagnia, alle spese relative alla cura dell'animale.⁵⁸ Qualora i coniugi in via di separazione siano d'accordo sulla sorte dell'animale domestico, il patto sulla loro destinazione deve essere validato dal giudice, che nel decidere sulla custodia dell'animale può affidarlo a entrambi i coniugi o a uno solo di essi, ma tenendo conto,

al interés de los miembros de la familia y al bienestar del animal, con independencia de la titularidad dominical de este y de a quién le haya sido confiado para su cuidado. Esta circunstancia se hará constar en el correspondiente registro de identificación de animales.⁵⁹

I comportamenti che integrino i maltrattamenti verso gli animali tenuti da uno dei coniugi impediscono inoltre l'eventuale affidamento congiunto della prole: ciò avviene sia quando uno dei genitori risulta essere coinvolto in un procedimento penale avviato in seguito al tentativo di attentare alla vita, all'integrità fisica, alla libertà, all'integrità morale o alla libertà sessuale e all'identità dell'altro coniuge o dei figli che convivono con entrambi, sia in presenza di prove di violenza domestica o di genere, fra cui rientrano appunto le forme di maltrattamento degli animali o le minacce di maltrattamenti perpetuati per controllare o compiere abusi psicologici sull'altro coniuge.⁶⁰

⁵⁷ M.F. BENAVIDES, *La reforma del régimen jurídico de los animales. A propósito de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre*, in *El notario del siglo XXI: revista del Colegio Notarial de Madrid*, 2022, p. 78 ss.

⁵⁸ Cfr. art. 90b-bis : «El destino de los animales de compañía, en caso de que existan, teniendo en cuenta el interés de los miembros de la familia y el bienestar del animal; el reparto de los tiempos de convivencia y cuidado si fuere necesario, así como las cargas asociadas al cuidado del animal».

⁵⁹ Art. 94-bis, *Código Civil*.

⁶⁰ Art. 92, 7, *Código Civil*.

Per quanto riguarda le successioni, nelle more dell'affidamento a un erede o a un legatario, l'organo amministrativo competente, o un centro specializzato, saranno preposti a occuparsi degli animali temporaneamente privi di un nuovo proprietario, mentre qualora nessun erede manifesti la disponibilità a prendersene cura il medesimo organo amministrativo o centro può assegnarlo a una terza persona. Qualora invece più eredi reclamino il medesimo animale e non venga trovato un accordo sul suo affidamento, l'autorità giudiziaria prenderà una decisione informata al benessere dell'animale.⁶¹

L'animale domestico non può inoltre essere oggetto di pegno,⁶² ipoteca o di pignoramento.⁶³

La riforma spagnola si configura certamente come una delle più innovative, se non altro per l'innervamento capillare della disciplina degli animali nel Codice civile, ma contiene alcune incongruenze, come per esempio quella di non tutelare gli animali da compagnia nello stesso modo se i partner hanno lo *status* di conviventi e non sono invece legati dal vincolo del coniugio. La legge n. 17/21 non disciplina infatti la tutela e la custodia degli animali domestici al di fuori del matrimonio e, soprattutto, non definisce l'ontologia dell'animale da compagnia, cosicché se un animale non è considerato tale rischia di vedersi applicare il regime applicabile alle cose.⁶⁴

5. *L'ontologia dell'animale da compagnia: una prospettiva comparata*

Come si è argomentato, il diritto privato dei paesi analizzati tiene sempre più in considerazione il ruolo dell'animale da compagnia, soprattutto in occasione

⁶¹ Cfr. art. 914-*bis* *Código Civil*. Si vedano a questo proposito le considerazioni di I. VIVAS TESÓN, *Si los animales son seres sintientes, es posible prohibir la tenencia de un animal de compañía en una vivienda?*, in *Revista CESCO De Derecho De Consumo*, 2022, p. 44 ss.

⁶² Art. 1864, *Código Civil*.

⁶³ L'art. 111 primo comma della *Ley Hipotecaria*, (approvata l'8 febbraio 1846) è modificato nel senso che vieta l'estensione dell'ipoteca agli animali domestici collocati o destinati a un'azienda agricola dedicata allo sfruttamento zootecnico, industriale o ricreativo. L'art. 605 c.p.c. impedisce invece che gli animali siano messi sotto sequestro, fatta salva, però, la possibilità di sequestrare il reddito che essi possono generare.

⁶⁴ L. MIGLIETTI, *La tutela giuridica dell'animale d'affezione in seno alla crisi del nucleo familiare negli ordinamenti italiano e spagnolo: cenni comparativi*, in *Rivista Cois*, 2024, p. 1 ss., disponibile online al link www.coisrivista.it/la-tutela-giuridica-dellanimale-daffezione-in-seno-alla-crisi-del-nucleo-familiare-negli-ordinamenti-italiano-e-spagnolo-cenni-comparativi/#sdfootnote46sym.

del contenzioso che a vario titolo riguarda i nuclei familiari. La definizione di animale da compagnia non è tuttavia univoca: vi sono visioni più inclusive e altre più restrittive;⁶⁵ così, mentre la scienza tenta di elaborare tassonomie uniformi, il diritto mantiene definizioni differenti.⁶⁶ Dal punto di vista linguistico, è a partire dagli anni Settanta che il termine *pets* è stato sostituito con quello di *companion animals*,⁶⁷ per differenziare l'animale tenuto per ragioni affettive da quello allevato per motivi economici.

In Inghilterra, è l'utilizzo di un animale che ne determina la disciplina applicabile: un coniglio può a seconda dei casi essere un *companion animal* (e allora rientra nel campo di applicazione dell'*Animal Welfare Act* 2006), un coniglio da allevamento (in questo caso gli si applicheranno anche le disposizioni contenute nel *Welfare of Farmed Animals (England) Regulations* 2007 o essere utilizzato per sperimentazioni scientifiche (entrano in gioco allora le disposizioni di cui *Animals Scientific Procedure Act* 1986).

Nell'ordinamento italiano il criterio identificato è quello dell'assenza di fini produttivi o alimentari: la definizione più recente è contenuta nell'art. 1, comma 2, del DPCM 28 febbraio 2003, secondo il quale si intende come tale

ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da *pet-therapy*, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.

⁶⁵ Per alcuni studiosi, un animale da compagnia è «any domesticated, domestic-bred or wild-caught animals, permanently living in a community and kept by people for company, enjoyment, work (e.g. support for blind or deaf people, police or military dogs) or psychological support – including, but not limited to dogs, cats, horses, rabbits, ferrets, guinea pigs, reptiles, birds and ornamental fish». T. STERNBERG, VAN DER MAATEN, D. TURNER, J. VAN TILBURG, J. VAARTEN, *Benefits and risks for people and livestock of keeping companion animals: Searching for a healthy balance*, in *J. Comp. Pathol.*, 2016, p. 8 ss.; tra le visioni più restrittive vi sono quelle che individuano nel reciproco legame tra padroni e animali, come ad esempio cani e gatti, la chiave di volta per delimitarne la categoria: A. LAURENT-SIMPSON, *They make me not wanna have a child: Effects of companion animals on fertility intentions of the childfree* in *Sociol. Inq.*, 2017, p. 586 ss.

⁶⁶ P. PONGRÁCZ, P. DOBOS, *What is a companion animal? An ethological approach based on Tinbergen's four questions. Critical review*, in *Applied Animal Behaviour Science*, 2023, p. 1 ss.

⁶⁷ A. FRANKLIN, *Be[a]ware of the dog: A post-humanist approach to housing*, in *Housing, Theory and Society*, 2006, p. 137 ss.

Questa norma non identifica l'animale da compagnia con una specie in particolare, ma si limita a delineare la nozione di animale da compagnia in via negativa, dicendo in sostanza ciò che l'animale da compagnia non può essere. Un'altra definizione piuttosto vaga riguarda la legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo del 1991, che riconosce gli animali d'affezione come facenti parte di una categoria giuridica che lo Stato «promuove e disciplina». ⁶⁸

In Spagna, il Codice civile adotta un criterio pragmatico, identificando gli animali da compagnia in base alla relazione instaurata con l'uomo e prescinde quindi da una specie particolare: per l'art. 465, gli animali addomesticati sono assimilati agli animali domestici o da compagnia se conservano l'abitudine di ritornare presso l'abitazione del proprietario o se sono stati identificati come tali. In Germania, l'ontologia dell'animale da compagnia varia da Land a Land.

Per l'ordinamento francese l'animale da compagnia è «tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément», ⁶⁹ e può essere o non essere un animale domestico, anche se nel caso in cui non lo sia e voglia essere tenuto come animale da compagnia deve comparire sulla lista di cui all'art. 14 della L. n. 2021-1539. ⁷⁰ Inizialmente è stata la giurisprudenza a chiarire cosa fosse un animale domestico: «celui qui vit, s'élève, se nourrit; se reproduit sous le toit de l'homme et par ses soins» ⁷¹ per diventare qualche anno più tardi «celui qui vit sous la surveillance de l'homme». ⁷² Con l'ordinanza 11 agosto 2006, il Ministero dell'agricoltura e della pesca e il Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile hanno esplicitato quali animali dovessero essere considerati domestici. In precedenza, la legge li aveva definiti in senso negativo, per cui sono considerati specie non domestiche quelle che non hanno subito modifiche attraverso una

⁶⁸ Cfr. art. 1 L. n. 281 del 14 agosto 1991: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente».

⁶⁹ Cfr. *Code rural et de la pêche maritime*, sezione 2, art. L214-6: *Dispositions relatives aux animaux de compagnie*.

⁷⁰ L. n. 2021-1539 del 30 novembre 2021, «visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes», secondo la quale un *arrêté* del *Ministre chargé de l'environnement* aggiornato ogni tre anni contiene la lista delle specie animali che possono essere tenuti come animali da compagnia pur senza essere animali domestici.

⁷¹ Cass. crim. sent. n. D. 1861, 1, 184 del 14 marzo 1861.

⁷² Cass. crim. sent. n. S. 1895, I, 269 del 16 febbraio 1895.

selezione della specie da parte dell'uomo.⁷³ In Francia possono pertanto essere animali da compagnia non solo i prevedibili cani e gatti, ma anche animali appartenenti a specie meno convenzionali come, ad esempio, l'aragosta Leon citata in introduzione.

La normativa europea invece, pur nell'ambito del Regolamento n. 998/2003/CE, che disciplina la movimentazione di animali per finalità non commerciali, intende l'animale da compagnia come il soggetto accompagnato da una persona fisica che non abbia interesse a ricavarne qualsivoglia profitto, prescindendo da ogni espresso riferimento all'affezione o a un legame di natura emozionale. Ai fini della sua applicazione, il Regolamento individua alcune specie, fra cui annovera cani, gatti, furetti, invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi e rettili, uccelli (esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE), roditori e conigli domestici. Così, mentre il diritto europeo comprime gli animali da compagnia entro un numero limitato di specie, la legge italiana è più aperta e non limita a specie precise l'appartenenza alla tassonomia degli animali da compagnia.

6. Conclusioni

La riconsiderazione del rapporto uomo-animale è stata sicuramente originata dal ruolo che i *companion animals* rivestono e hanno rivestito nella società: in un primo momento tale rapporto si è sviluppato attorno al sinallagma dell'aiuto reciproco nel cacciare prede e difendere gli insediamenti umani da altri predatori, successivamente la condivisione di spazi e tempi di vita è dovuta all'evoluzione del legame di affezione. Se non vi è dubbio che il cane per lungo tempo ha rappresentato l'archetipo di questa relazione, è altrettanto indiscutibile che non c'è un animale per cui possa aprioristicamente escludersi un rapporto affettivo.

D'altro canto, sono noti i limiti del diritto nel riconoscere i nuovi legami che costituiscono il collante delle formazioni sociali di base e questa lacuna concerne anche il rapporto tra l'animale da compagnia e chi se ne prende cura, specie quando ciò avviene in età avanzata, quando le relazioni familiari si diradano e spesso il *pet* assolve una «funzione amicale insostituibile».⁷⁴

⁷³ *Code de l'environnement*, Livre IV, R411-5.

⁷⁴ S. WESTWOOD, *My friends are my family: An argument about the limitations of contemporary law's recognition of relationships in later life*, in *Journal of Social Welfare and Family Law*, 2013, p. 347 ss.

Nella *western legal tradition*, il graduale riconoscimento di uno status dell'animale ha trovato spazio anche a livello costituzionale, mentre le revisioni dei codici sono state più lente, ma in generale più pervasive, andando a incidere sul dogma della proprietà senza tuttavia smentirlo. A risultati simili si è pervenuti nei paesi di *common law*, soprattutto per via giurisprudenziale, stante l'origine rimediale del diritto inglese, che ha trovato il suo punto di caduta nel riconoscimento della specificità dell'animale.

Così, mentre i paesi di *common law* hanno apportato tutele legislative a determinate specie di animali, l'esigenza di astrazione tipica dei paesi di *civil law* ha preferito proteggere l'animale in generale, lasciando al formante regolamentare stabilire la disciplina di dettaglio.

In ogni caso, appare a luce meridiana come l'animale da compagnia abbia ricoperto un ruolo essenziale nel dibattito sui diritti degli animali anche a causa della sua centralità nel contenzioso portato dai padroni davanti alle corti. La diversa qualificazione degli animali in base alla loro funzione è indicatrice di un forte antropocentrismo che finisce con il dare loro tutele molto diverse a seconda del rapporto instaurato con l'essere umano.

L'animale da compagnia è stato centrale nella definizione delle politiche dell'*animal law* negli USA: così, la prima legge federale americana sulla protezione degli animali prende le mosse proprio dalla tutela di quelli domestici e dalle necessità di impedirne il furto, mentre la seconda, introdotta alla House of Representative, riguarda espressamente le tutele da attuare dai *dog dealers* per i cani. In Francia la *Loi Grammont* del 1850 è stata la prima legge a reprimere i maltrattamenti degli animali domestici nella sfera pubblica e il riconoscimento della "senzienza" degli animali avvenuta nel 2015 non smentisce la *summa divisio* codicistica tra beni e persone. In Spagna le evoluzioni del *Código civil* seguono il mutato sentire sociale che, di fatto, equipara gli animali domestici a un membro (*sui generis*) della famiglia, in modo tale rendere applicabile in via sussidiaria e dove possibile il regime delle cose ai «seres vivos dotados de sensibilidad». In Germania invece con la riforma del 1990 del BGB gli animali vengono distinti dalle cose e il legislatore tedesco, pur senza riconoscere la "senzienza" degli animali (cosa che avverrà con la riforma costituzionale del 2002) è proattivo nel disegnare una nuova categoria di non-cose, alla quale si applicheranno le norme speciali via via emanate. Tutti gli ordinamenti considerati dichiarano infatti la non pignorabilità dell'animale da compagnia.

Cruciale a questo punto è disegnare i contorni di una categoria piuttosto vaga, ma che è essenziale per quanto riguarda il diritto applicabile: in Italia, sono animali da compagnia o affezione tutti quelli detenuti senza fini produttivi o alimen-

tari. Ciò che rileva ai fini della disciplina italiana per rientrare in questa nozione è la relazione instaurata dall'animale con l'uomo, che non contraddistingue una specie in particolare ma si definisce per via della funzione svolta in riferimento alla vita dell'essere umano. Questo criterio è stato adottato anche dalla Spagna, mentre in Francia l'animale da compagnia può non essere un animale domestico ma deve rientrare nella lista di cui all'Annexe II all'*arrêté* dell'allora *Ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable*.

La disciplina europea, infine, si sovrappone in modo asimmetrico ai paesi appena analizzati: essa ricalca quella italiana e spagnola nell'identificare l'animale da compagnia con quello detenuto dal suo proprietario senza scopo di profitto, ma contemporaneamente individua alcune specie ai fini della sua applicazione. Pertanto, se vogliamo tornare alle domande poste in introduzione, notiamo che le risposte sono molteplici: per il diritto europeo Leon non può essere un animale da compagnia, poiché il Regolamento n. 998/2003/CE esclude i crostacei dalle specie cui esso è applicabile. Gli ordinamenti francese, italiano e spagnolo invece non lo escludono, mentre in Germania dipende dalla legge dei singoli *Länder*.

Collana Quaderni del Corso di Dottorato in Diritto

1. *Lo spazio cibernetico. Rapporti giuridici pubblici e privati nella dimensione nazionale e transfrontaliera*, a cura di Paola Ivaldi, Simone Carrea, 2018; ISBN 978-88-94943-27-6, e-ISBN (pdf) 978-88-94943-28-3.
2. *I diritti umani settant'anni dopo. L'attualità della Dichiarazione universale tra questioni irrisolte e nuove minacce*, a cura di Paola Ivaldi, Lorenzo Schiano di Pepe, 2019; ISBN 978-88-94943-61-0, e-ISBN (pdf) 978-88-94943-62-7.
3. *Interdisciplinarietà della ricerca giuridica. Benefici e prospettive*, a cura di Elena Marchese, 2020; ISBN 978-88-3618-028-8, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-029-5.
4. *Formante giurisprudenziale e principio di legalità: tensioni ed equilibri*, a cura di Paola Ivaldi, Marco Pelissero, 2021; ISBN 978-88-3618-082-0, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-083-7.
5. *Diritto amministrativo e ruolo della giurisprudenza*, a cura di Piera Maria Vipiana, Matteo Timo, 2021; ISBN 978-88-3618-078-3, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-079-0.
6. *'Diritto dei giudici' e sistema delle fonti*, a cura di Eleonora Ceccherini, Michela Miraglia, 2022; ISBN 978-88-3618-130-8, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-131-5.
7. *Il Terzo settore tra pubblico e privato nel prisma della comparazione*, a cura di Andrea Fusaro, 2022; ISBN 978-88-3618-159-9, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-160-5.
8. *Discutere la crisi: il ruolo del diritto nella sfida della ripartenza. Atti del I convegno dei dottorandi in diritto dell'Università di Genova*, a cura di Daniele Colonna, Luca Oliveri, Sebastiano Zerbone, 2022; ISBN 978-88-3618-184-1, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-185-8.
9. *Uguaglianza e giustizia. Itinerario di una ricerca dottorale*, a cura di Paola Ivaldi, Lorenzo Schiano di Pepe, 2023; ISBN 978-88-3618-197-1, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-198-8.
10. *Uno sguardo sul diritto privato tra Brasile e Italia. Scritti per il I colloquio italo-brasiliano*, a cura di Mauro Grondona, Luca Oliveri, 2023; ISBN 978-88-3618-228-2, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-229-9.
11. *Diritto, morale, politica del diritto. Atti del Convegno (Genova, 14 ottobre 2022)*, a cura di Giulia Arena, Anna Barbano, Fiammetta Campana, Daniele Curir, 2024; ISBN 978-88-3618-264-0, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-265-7.
12. *Le clausole generali nel diritto privato. Il ruolo della giurisprudenza e i limiti alla discrezionalità dei giudici. Atti del Convegno in onore di Giovanna Visintini*, a cura di Tommaso Arrigo, Alessandra Pinori, 2024; ISBN 978-88-3618-292-3. e-ISBN (pdf) 978-88-3618-293-0.
13. *Il benessere degli animali non umani: valore autonomo o strumentale? Questioni bioetiche e ruolo del diritto*, a cura di Isabel Fanlo Cortés, Giovanna Savorani, 2024; ISBN 978-88-3618-308-1, e-ISBN (pdf) 978-88-3618-309-8.

Isabel Fanlo Cortés è professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, dove insegna Sociologia del diritto, Diritto e genere e Didattica del diritto.

Giovanna Savorani è professoressa associata presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova, dove insegna Istituzioni di diritto privato.

Il volume raccoglie, almeno in parte, la versione rielaborata dei contributi che sono stati presentati nell'ambito del convegno *Il benessere degli animali: valore autonomo o strumentale?*, promosso alla fine dello scorso anno dal Dipartimento di Giurisprudenza (Dottorato in Diritto), in collaborazione con la Scuola di scienze sociali e l'Istituto italiano di bioetica. Coerentemente alla prospettiva interdisciplinare che caratterizza il corso di dottorato, il tema del benessere degli animali non umani è stato affrontato dedicando attenzione ai diversi ambiti rilevanti dal punto di vista del diritto, senza trascurare i profili filosofico-giuridici e bioetici.

Il lavoro è rivolto anzitutto a studenti, studiose e studiosi, ma anche a operatori professionali a vario titolo interessati alla questione della tutela degli animali. Una questione oggi destinata ad assumere particolare rilevanza anche alla luce delle modifiche che hanno coinvolto gli artt. 9 e 41 della Costituzione italiana, sollevando nuove sfide e interrogativi al centro dell'interesse di questo volume.

e-ISBN: 978-88-3618-309-8

In copertina: Franz Marc,
Tre gatti (dettaglio), 1913,
Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen